

Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza

**LA FIGURA DEL GIUDICE
DI PACE NELLA REGIONE
AUTONOMA TRENINO-ALTO
ADIGE/SÜDTIROL E NEL
QUADRO DELL'EUREGIO**

I CONFINI, LA LINGUA E ALTRE
SPECIFICITÀ TERRITORIALI NELLA
MATERIA CIVILE E PENALE

a cura di
Gabriele Fornasari,
Elena Mattevi,
Teresa Pasquino



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Il volume raccoglie gli atti del Convegno svoltosi a Trento in data 9 maggio 2025, nell'ambito della collaborazione più che ventennale che l'Università di Trento ha in corso con la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e con la Struttura didattica territoriale della Scuola Superiore della Magistratura.

La giornata di studi ha dato vita a una riflessione interdisciplinare sulla figura del giudice di pace nella nostra Regione e nel quadro dell'Euregio, in tema di confini, lingua e altre specificità territoriali in materia civile e penale.

Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza

100

La collana ospita atti di convegni, seminari e workshop organizzati dalla Facoltà, offrendo una panoramica su temi giuridici emergenti e interdisciplinari. I volumi includono contributi di accademici, professionisti e studiosi internazionali, trattando argomenti che spaziano in tutti i campi del diritto. Ogni volume è sottoposto a un rigoroso processo di peer review e viene pubblicato in Open Access.

Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza

Comitato scientifico

Il Comitato scientifico della collana coincide con il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento.

Al fine di garantire la qualità scientifica della collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un referee interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del referee nei confronti di autori/autrici e curatori/curatrici.

**LA FIGURA DEL GIUDICE DI PACE
NELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
E NEL QUADRO DELL'EUREGIO
I CONFINI, LA LINGUA E ALTRE
SPECIFICITÀ TERRITORIALI
NELLA MATERIA CIVILE E PENALE**

a cura di

Gabriele Fornasari, Elena Mattevi, Teresa Pasquino

Università degli Studi di Trento



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Pubblicato da
Università degli Studi di Trento
via Calepina, 14 - 38122 Trento
casaeditrice@unitn.it
www.unitn.it

grafica di copertina
Cristina Pellegatta

© 2026 Gli autori/le autrici

ISSN 2284-2810
ISBN 978-88-5541-154-7
DOI 10.15168/11572_486890



L'edizione digitale è rilasciata con licenza Creative Commons
Attribuzione-NonCommerciale-NonOpereDerivate 4.0 Internazionale.

INDICE

	Pag.
Gabriele Fornasari, Elena Mattevi, Teresa Pasquino <i>Premessa</i>	1
Laura Baccaglini <i>Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali civili</i>	3
Silvana Dalla Bontà <i>Chiarezza e sinteticità alla sfida della giustizia di pace nel processo e nella conciliazione bilingue</i>	25
Silvia Toniolo <i>Verso un linguaggio semplice / plain language / Einfache Sprache, a misura di cittadino</i>	55
Gabriella Di Paolo <i>I diritti dell'imputato e indagato alloglotta</i>	73
Flavio Guella <i>I giudici onorari di pace tra disciplina nazionale ed europea. Giurisprudenza recente della Corte di giustizia e rilevanza per l'autonomia speciale delle tendenze verso una "professionalizzazione"</i>	97
Licia Siracusa <i>Immigrazione illegale: i reati di competenza del giudice di pace e la sentenza della Corte costituzionale n. 96/2025 sul trattenimento nei CPR</i>	129
Stefan Schwitzer <i>Le risposte sanzionatorie all'immigrazione illegale nell'ordinamento austriaco</i>	153
Sofia Regini <i>I reati di competenza del giudice di pace: uno sguardo alla prassi</i>	175

PREMESSA

Il volume raccoglie gli atti del Convegno svoltosi a Trento in data 9 maggio 2025, presso la Facoltà di Giurisprudenza, nell'ambito della collaborazione più che ventennale che l'Università di Trento ha in corso con la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e con la Struttura didattica territoriale della Scuola Superiore della Magistratura.

La giornata di studi ha dato vita a una riflessione interdisciplinare sulla figura del giudice di pace nella nostra Regione e nel quadro dell'Euregio, in tema di “confini, lingua e altre specificità territoriali in materia civile e penale”.

Nella materia processualcivile gli interventi approfondiscono il tema del linguaggio, con particolare riferimento ai canoni di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, i quali possono considerarsi immanenti al processo benché abbiano fatto ingresso nel codice di rito civile solo di recente. Un intervento è dedicato alla giustizia di pace, senza dimenticare le specificità del processo e della conciliazione bilingue.

Si riflette poi su come, nel contesto plurilingue dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, il passaggio dalla lingua specialistica (*Fachsprache*) a una lingua semplificata (*Einfache Sprache*), a misura di cittadino, rappresenti una sfida cruciale per la comunicazione amministrativa e giuridica. Viene offerta quindi una traduzione in tedesco delle *Linee guida per un linguaggio non ostile dentro e fuori il processo*, sviluppate dagli Osservatori sulla Giustizia civile, frutto dell'esperienza laboratoriale maturata in seno al corso “Metodi alternativi di soluzione del contenzioso”, tenuto presso l'Istituto di Diritto Italiano (*Institut für Italienisches Recht*) dell'*Universität Innsbruck*.

Sempre di questioni linguistiche, e in particolare del delicatissimo tema dei diritti dell'indagato e dell'imputato alloglotta, si parla anche con riferimento al processo penale. Si approfondisce in particolare la distanza tra la dimensione teorica e l'effettiva attuazione delle garanzie riconosciute a livello normativo, in un sistema sempre più caratterizzato dalla pluralità linguistica e culturale.

Sul piano ordinamentale, uno specifico spazio è riservato all'analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia rilevante per la figura dei giudici onorari e al suo possibile impatto sulla magistratura di pace operante nella Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*.

Gli ultimi interventi sono infine dedicati al ruolo del giudice di pace nella risposta penale all'immigrazione illegale, sia con riferimento al contesto nazionale, che alle specificità euroregionali.

All'analisi normativa dei reati di competenza del giudice di pace si affianca quella della giurisprudenza nazionale e regionale. Uno specifico contributo è inoltre dedicato alle soluzioni offerte in materia dall'ordinamento austriaco.

In conclusione, non possiamo che rivolgere un sentito ringraziamento alla dott.ssa Magdalena Cogo per il supporto organizzativo ed editoriale nella raccolta degli atti pubblicati in questo volume.

Trento, 23 gennaio 2026

Gabriele Fornasari
Elena Mattevi
Teresa Pasquino

IL PRINCIPIO DI CHIAREZZA E SINTETICITÀ DEGLI ATTI PROCESSUALI CIVILI

Laura Baccaglioni

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. L'origine del problema relativo a chiarezza e sinteticità. Precedenti tentativi di codificazione nel diritto processuale civile. 3. Da dove nasce l'esigenza di una codificazione di quei principi? 4. Cosa si intende per chiarezza e per sinteticità? Come coniugare l'esigenza di una tutela efficiente con quella di una tutela efficace? 5. Le sanzioni per il caso della violazione della sinteticità e della chiarezza.

1. Premessa

Il problema della chiarezza e della sinteticità degli atti processuali costituisce uno dei numerosi aspetti della vastissima tematica del linguaggio nel processo, la quale, a sua volta, rientra nel più ampio tema della lingua (ossia, dell'idioma impiegato) nel processo¹.

Il linguaggio verbale nel processo rappresenta pressoché tutto. pochissime attività processuali possono essere pensate al di fuori della dimensione linguistica, al di fuori dell'oralità o della scrittura. E ciò, diversamente da quanto accade in altri settori dell'ordinamento: basti confrontare, per esempio, la frequenza con cui i contratti si concludono per fatti concludenti con la sporadicità dei casi nei quali l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. è prestata implicitamente.

¹ Profilo, quest'ultimo, indagato da prospettive diverse, nei contributi di S. TONIOLO e S. DALLA BONTÀ pubblicati in questo volume.

È osservazione comune quella per cui la lingua degli atti giudiziari (e in special modo delle sentenze), per la mancanza di chiarezza, nonché per la tendenza ad ammantarsi di uno stile "burocratico", sia quanto di più distante vi sia dalla vera lingua italiana in cui la legge vuole che siano redatti: così, quasi testualmente, A. CHIZZINI, voce *Sentenza nel diritto processuale civile*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XVIII, Torino, 1998, 258; cui adde B. CAVALLONE, *Un idioma coriaceo: l'italiano del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 97 ss.

L'essenza comunicativa del processo è rimarcata dalla centralità che assumono il contraddittorio e l'argomentazione, tanto negli atti di parte quanto in quelli del giudice. Per questo, un uso sobrio e nitido della parola diviene imprescindibile.

Questo vale, a maggior ragione, in contesti peculiari come quello dell'Alto Adige (e non solo), in cui, in deroga all'art. 122 c.p.c. che impone l'uso della lingua italiana, il processo può celebrarsi anche bilingue, con conseguente necessità di tradurre gli atti dell'avversario, redatti con un idioma diverso da quello prescelto².

Chiarezza e sinteticità, pertanto, possono considerarsi canoni immanenti al processo, benché abbiano fatto ingresso solo di recente nel codice di rito civile. Al rispetto di questi canoni, chi scrive nel processo (e per il processo) non può sottrarsi, si tratti delle parti, dei difensori, del giudice o dei suoi ausiliari.

2. *L'origine del problema relativo a chiarezza e sinteticità. Precedenti tentativi di codificazione nel diritto processuale civile*

L'esigenza di una codificazione dei canoni di chiarezza e sinteticità degli atti processuali è avvertita da molto tempo³.

² Il riferimento è agli artt. 20-23 d.P.R. 15 luglio 1988, n. 874, su cui v. E. VULLO, Sub art. 122, in C. CONSOLO (diretto da), *Codice di procedura civile commentato*, I, Milano, 2018, 1432 ss.

³ B. CAPPONI, *Sulla "ragionevole brevità" degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1080 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 853 ss.; I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in *Giur. it.*, 2016, 2782 ss.; G. SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti nel processo civile*, in *Foro it.*, 2017, V, 323 ss.; M. TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 453 ss.; P. BIAVATI, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, *ivi*, 467 ss.; ID., *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte: un percorso necessario*, in *Judicium*, 2017, 141 ss.; M. GUERNELLI, *Il linguaggio degli atti processuali tra norme, giurisprudenza e protocolli*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 485 ss.; A. TEDOLDI, *Chiarezza e sintesi tra mito e realtà*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 674 ss.; G. CANALE, *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abusi del processo?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 1025 ss.; G. CONTE, F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018, *passim*; C. SPACCAPELO, *La redazione chiara e sintetica degli atti processuali civili (in particolare di quelli di impugnazione)*

Anche soltanto limitando lo sguardo al processo civile italiano, si possono annoverare molti tentativi di positivizzazione di questo principio⁴. Penso, anzitutto, alle iniziative intraprese dalla Magistratura e dall'Avvocatura, sfociate in uno strumento di *soft law* ben noto, il Protocollo del 2015 (poi rinnovato nel 2023) sulla redazione dei motivi di ricorso per cassazione civile e tributario⁵, concluso tra il Consiglio Nazionale Forense, la Procura generale presso la Cassazione, la Suprema Corte e l'Avvocatura di Stato. Penso, inoltre, al gruppo di lavoro sulla sinteticità e chiarezza nominato dal Ministero della Giustizia con decreto del 18 luglio 2017 e del 3 gennaio 2018.

Sul versante della legislazione, l'espressa previsione, nell'art. 121 c.p.c., dei canoni di sinteticità e chiarezza è stata preceduta dalla loro introduzione in altri settori dell'ordinamento: nell'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010)⁶; nel codice sulla giustizia contabile (art. 5, comma 2, d.lgs. 174/2016); nel codice della

tra protocolli, riforme e principi giurisprudenziali, in N. DONADIO, A. MANIACI (a cura di), *Tecniche e strategie difensive nel processo civile tra storia e attualità*, Milano, 2020, 297 ss.; L. QUERZOLA, *Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio*, Torino, 2018, 183 ss.

⁴ Per richiami a ordinamenti stranieri e a iniziative sovranazionali, C.V. GIABARDO, *Forme del giudizio e disciplina del linguaggio. Sul principio di sinteticità e chiarezza di tutti gli atti nel processo civile*, in A. RONCO (diretto da), *Il processo civile riformato*, Torino, 2023, 29.

⁵ Sul quale v. R. FRASCA, *Intorno al protocollo fra Corte di cassazione e C.N.F. sui ricorsi civili*, nonché C. CONSOLO, *Il protocollo redazionale CNF- Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (...a rischio di essere riponderato quale hard black letter rule)*; I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziali: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, tutti in *Giur. it.*, 2016, 2768 ss.; A. PANZAROLA, *Sul c.d. principio di sinteticità nel giudizio civile*, in *Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale*, Bari, 2022, 131 ss.

⁶ Dal quale, la Suprema Corte aveva già da tempo tratto la conclusione che esso contenesse l'enunciazione di un principio di carattere generale, valido non solo nel processo amministrativo ma destinato a operare anche nel contesto di quello civile (così, Cass. 13 febbraio 2023, n. 4300; Cass. 6 giugno 2022, n. 18089; Cass. 21 giugno 2021, n. 17634; Cass. 18 gennaio 2021, n. 725). Per una critica, a riguardo, A. PANZAROLA, *Sulla sinteticità nella redazione degli atti processuali: un invito opportuno, non un principio generale del processo civile*, in G. CONTE, F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi degli atti giuridici*, Milano, 2018, 121 ss.; C. RASIA, *La motivazione elastica nel recente caleidoscopio normativo e giurisprudenziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 252.

giustizia sportiva (art. 44, comma 4, delibera del CONI 11 giugno 2019, n. 258). Lo stesso d.l. 179/2012 (poi modificato dalla l. 132/2015 e infine abrogato perché confluito nel c.p.c.), nel dare ingresso al processo civile telematico, imponeva una redazione sintetica degli atti depositati in via telematica.

L'esigenza di sinteticità degli atti era già presente nel progetto di riforma al c.p.c., consegnato nel 2013 dalla Commissione c.d. Vaccarella⁷, cui si è ispirata, per quanto qui interessa, la commissione presieduta da F.P. Luiso, nominata nel 2022 per dare attuazione alla legge delega 206/2021. Con essa il Parlamento aveva chiesto al Governo di prevedere che tutti gli atti processuali, ferma la libertà di adottare la forma più idonea al raggiungimento dello scopo, rispettassero i principi di sinteticità e di chiarezza, escludendo peraltro che la loro violazione comportasse l'invalidità degli atti (art. 1, comma 17, lett. d)⁸. Si chiedeva anche di stabilire limiti dimensionali ai soli atti di parte.

Il criterio direttivo contenuto nella legge delega è stato puntualmente attuato con la modifica della rubrica e del testo dell'art. 121, in cui è stato inserito un periodo, nell'unico comma, ove oggi si legge che "Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico".

Al contempo, l'art. 46 disp. att. c.p.c. ha demandato a un decreto del Ministero della Giustizia (il d.m. 110/2023) la definizione degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri digitali e l'introduzione di limiti degli atti processuali stessi, in ragione della tipologia, del valo-

⁷ Che proponeva una modifica all'art. 121 c.p.c., con l'aggiunta di un secondo comma, secondo cui "Il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera sintetica". https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Vaccarella_relazione_articolato_28giu2013.pdf. Su quel progetto, per tutti, B. CAPPONI, *A prima lettura sulla delega legislativa al governo «per l'efficacia della giustizia civile»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 361 ss.

⁸ Sulla declinazione della chiarezza e sinteticità nella legge delega, v. R.L. LUONGO, *Il «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662)*, in www.judicium.it, 9 ottobre 2021.

re della controversia e della complessità di questa, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti⁹.

Si tratta di parametri enunciati con formula volutamente ampia, connotati da una certa vaghezza, considerata da qualcuno giustamente non inopportuna¹⁰, perché espressione – come si vedrà – di un principio di proporzionalità.

Tuttavia, gli aggettivi “sintetico” e “chiaro”, lungi dal fare capolino nel codice solo con la modifica dell’art. 121, sono presenti in molte altre norme del c.p.c., alcune delle quali ritoccate solo da ultimo dal d.lgs. 149/2022. Così, è stabilito che l’atto di citazione – ma anche il ricorso nel rito semplificato, del lavoro, e nel rito davanti al giudice di pace – debba(no) contenere “l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda” (artt. 163, comma 3, n. 4 e 281-*undecies*, comma 1, c.p.c.); nella comparsa di risposta, a rito ordinario, semplificato, del lavoro, o davanti al giudice di pace, il convenuto deve “proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda” (artt. 167; 281-*undecies*, comma 3; 319 e 416 c.p.c.); l’atto d’appello “deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico” (artt. 342 e 434 c.p.c.); il ricorso per cassazione deve contenere “la chiara e sintetica esposizione dei motivi” (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.); ancora, nel giudizio in cassazione, “le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative, non oltre dieci giorni prima dell’udienza” (art. 378 c.p.c.). Analoghi richiami alla concisione si ritrovano nelle norme del c.p.c. dedicate alla motivazione della sentenza del giudice (su cui, oltre).

⁹ I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell’art. 46 disp. att. c.p.c.*, in www.judicium.it, 4 ottobre 2023; F. DE GIORGIS, *Le disposizioni generali in materia di chiarezza e sinteticità degli atti processuali nella riforma Cartabia*, in www.judicium.it, 26 giugno 2023; D. CERRI, *Dramma inconsistente (il D.M. 110/2023)*, in www.judicium.it, 29 agosto 2023; G. FRUS, *Chiarezza e sinteticità degli atti processuali: obiettivi tanto condivisibili, quanto difficilmente codificabili e sanzionabili*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2023, 1 ss.; G. FABBRIZZI, *Anatomia dei limiti dimensionali degli atti processuali nel d.m. 7 agosto 2023, n. 110*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, 985 ss.; L. DELLA PIETRA, *Focus sul d.m. 7 agosto 2023, n. 110*, in *Il dir. proc. civ. it. e comp.*, 2023, 830 ss.

¹⁰ Cfr. C.V. GIABARDO, *op. cit.*, 42.

Infine, non vanno trascurati i tentativi di disciplinare il linguaggio del giudice. Muovendo dal presupposto che l'ordinanza va motivata solo succintamente, il legislatore ha fatto ampio ricorso a quella forma di provvedimento in funzione decisoria: si pensi alla ordinanza declinatoria di competenza, *ex art. 42 c.p.c.* e a quella dichiarativa della litispendenza e della continenza *ex art. 39 c.p.c.* (così già a partire dalla l. 69/2009); ancora, si pensi alla c.d. ordinanza post-istruttoria, *ex art. 186-quater*, suscettibile di sostituire la sentenza, qualora le parti vi rinuncino espressamente; ancora, è il caso dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, prevista dall'art. 348-*ter* c.p.c. per il caso di mancato superamento del filtro in appello, ai sensi dell'art. 348-*bis* c.p.c., oggi peraltro abrogato; ancora, è l'ordinanza la forma del provvedimento stabilita dall'art. 380-*bis*, per i casi di manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione.

Dall'altro lato, il legislatore, anche là dove ha mantenuto la forma della sentenza per i provvedimenti decisori, ha legittimato la riduzione dell'ampiezza della motivazione. A partire dalla l. 69/2009, l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. richiede che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sia concisa; è venuta meno la necessità di esporre lo svolgimento del processo, essendo richiesta la succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così legittimando la c.d. motivazione *per relationem* (art. 118 disp. att.)¹¹.

3. Da dove nasce l'esigenza di una codificazione di quei principi?

Che cosa ha reso l'esigenza della codificazione di questi due canoni (chiarezza e sinteticità) tanto impellente? Scrivere bene – si è osservato – non può imporsi per legge. Né è questo il senso dell'art. 121 c.p.c. Ciò che si vuol prescrivere è scrivere in modo semplice, efficace, pulito, facilitando la comprensione del giudice e delle parti¹².

¹¹ Su cui *amplius* C. RASIA, *Dalla motivazione per relationem alla motivazione c.d. collage*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 208 ss.

¹² P. BIAVATI, *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte: un percorso necessario*, in *Judicium*, n. 2, 2017, 143.

Il legislatore delle più recenti riforme ha trasformato il processo civile in un processo quasi interamente scritto. Infatti, tutte le udienze, salvo rare eccezioni, possono essere sostituite dallo scambio cartolare di memorie.

Inoltre, il processo è oggi prevalentemente, se non esclusivamente, telematico: gli atti di parte e del giudice sono formati per mezzo di programmi di videoscrittura, si scambiano per mezzo della p.e.c. e si leggono a video. La videoscrittura, si sa, propizia la prolissità e, al tempo stesso, la lettura a video risulta più faticosa.

Di qui, la necessità di facilitare la lettura a video degli atti di parte e di contenere la verbosità degli avvocati, nella consapevolezza che il tempo e le energie dei magistrati sono limitati e non vanno sprecati¹³.

Questa prolissità è, per certi aspetti, conseguenza della complessità del sistema processuale e, perciò, è legata a ragioni di tipo oggettivo. Solo per richiamarne alcune, proprie del primo grado di giudizio, si pensi alla complessità dei riti, all'introduzione di preclusioni e decadenze; all'onere di contestazione specifica delle allegazioni avversarie; alla necessità di replicare memorie avversarie, in cui vengono richiamati orientamenti giurisprudenziali attraverso il copia-incolla (fortemente agevolato dall'uso dei programmi di videoscrittura)¹⁴ di massime non sempre fedeli all'*iter* argomentativo attraverso cui si sviluppa la motivazione delle pronunce di legittimità¹⁵. Spesso, poi, la prolissità è conseguenza della complessità della *res litigiosa*, come accade, per esempio, nelle cause di responsabilità verso gli amministratori o i sindaci, o nelle azioni di contraffazione di marchi e brevetti¹⁶.

Quanto invece ai giudizi di impugnazione, merita ricordare il tecnicismo che accompagna la redazione degli atti di appello e di quelli di cassazione, frutto non solo delle novelle normative intervenute nell'ulti-

¹³ F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, 624.

¹⁴ P. BIAVATI, *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte*, cit., 148; M. FABIANI, *La lingua italiana nella redazione degli atti giudiziari*, in *Studi in onore di Modestino Acone*, Napoli, 2010, 915.

¹⁵ G. FRUS, *op. cit.*, 7.

¹⁶ F. DE GIORGIS, *op. cit.*, 5.

mo decennio (penso all'introduzione del filtro in appello con l. 134/2012, poi abrogata, senza il rimpianto degli interpreti, con il d.lgs. 149/2022) ma anche di quella giurisprudenza, poi per fortuna sconfessata¹⁷, che costringeva la parte appellante alla redazione di un progetto alternativo di sentenza, con conseguente allungamento dell'atto d'appello. Quanto al giudizio per cassazione, si pensi alla configurazione, per mano della giurisprudenza di legittimità, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, spesso a torto interpretato nel senso che il ricorrente dovesse trascrivere per intero nell'atto di impugnazione gli atti processuali formati nel precedente grado di giudizio¹⁸.

Non mancano, però, ragioni di prolissità degli atti da ascriversi interamente agli avvocati, ai loro limiti culturali o a quelli dei loro clienti. Come osservava già Aurelio Gentili¹⁹, non è raro che il cliente, pur avendo torto, imponga al proprio difensore di perorare le sue infondate convinzioni, costringendolo a vuoti giri di parole²⁰. D'altra parte, non va sottaciuto il frequente e tanto amato ricorso al manierismo, che spesso si traduce in un linguaggio povero, inespressivo, e che parla di diritto non più di quanto, piuttosto, intenda parlare della persona che scrive.

¹⁷ V. infatti Cass. Sez. un. 16 novembre 2017, n. 27199, in *Corr. giur.*, 2018, 70 ss. commentata in senso adesivo da F. GODIO, *Le Sezioni Unite confermano: l'appello "specifico" non richiede all'appellante alcuna sorta di "progetto alternativo di decisione"*.

¹⁸ Per analoghe osservazioni, P. BIAVATI, *Il linguaggio*, cit., 469; A. PANZAROLA, *Sul c.d. principio di sinteticità nel giudizio civile*, cit., 134 ss.; B. CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità»*, cit., 1076 ss.

¹⁹ A. GENTILI, *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte del giudizio civile*, in G. CONTE, F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi degli atti giuridici*, Milano, 2018, 28.

²⁰ Per altro verso, all'avvocato che ricevesse istruzioni in tal senso le norme di deontologia impongono di informare il cliente delle conseguenze che, in punto di spese, potrebbero derivargli dalla trasgressione del precetto di sinteticità e chiarezza (art. 27, commi 2 e 8 del Codice deontologico forense), e insieme di dissuaderlo dall'insistere nell'impartirgli tali direttive. A maggior ragione, sempre sul piano deontologico, l'avvocato dovrebbe inoltre astenersi dal proporre al cliente di seguire una strategia processuale basata sulla prolissità e scientemente volta a "fiaccare" la controparte propinando le atti verbosi e involuti (arg. ex art. 23, comma 4, del Codice). In argomento, S. FRIZZI, sub *artt. 23 e 27*, in R. BERTUOL, F. PUPPO, *Il codice deontologico forense. Un commentario per riflettere eticamente*, Torino, 2025, 105 ss.

Quanto detto fin qui riguarda gli atti di parte²¹, benché considerazioni analoghe possano essere spese anche per gli atti del giudice, cui si riferiscono sia l'art. 121 c.p.c., sia l'art. 46 disp. att. c.p.c.

A dispetto degli interventi legislativi che, come visto, hanno tentato di contenere la prolissità dei giudici, ci si imbatte talora nelle cosiddette sentenze trattato, ossia provvedimenti che, astraendo dal caso concreto e sviando dalla sua soluzione, ambiscono a una trattazione esaustiva della disciplina di un istituto. Non si tratta di un fenomeno del tutto nuovo, se si tiene a mente da un lato che le sentenze dei giudici italiani – come messo in luce dai celebri studi di Gino Gorla sullo stile delle sentenze – hanno ereditato, e per certi versi perpetuano, stilemi propri delle sentenze degli antichi tribunali rotali²², e dall'altro che il periodare ridondante riflette un abito mentale da lungo tempo interiorizzato dai nostri giudici, che esaspera la concezione della sentenza come *Staatsakt*, come atto impersonale di un ufficio inserito in una gerarchia burocratica, e che non enuncia tanto il percorso argomentativo seguito dal giudicante per giungere alla decisione, bensì le ragioni “oggettive” e “ufficiali” della decisione²³. Al cospetto di una recente proliferazione di questo tipo di sentenze, specie in sede di legittimità, si può però parlare dell'emersione di un nuovo genere letterario dottrinale, quello della “dottrina delle corti”. La motivazione delle “sentenze trattato” rende disagiata l'individuazione della *ratio decidendi*, il che rappresenta un grave problema specie quando la decisione abbia funzione nomofilatti-

²¹ Formula comprensiva, secondo la Cassazione, non solo degli scritti difensivi ma anche dei documenti depositati; pertanto, anche la produzione di centinaia di documenti, senza che la parte ne abbia specificato la rilevanza in concreto rispetto al caso di specie – anche solo attraverso il richiamo del numero dell'allegato, prodotto a supporto di quanto affermato nel corpo del ricorso – importa la violazione del dovere di chiarezza e sinteticità (Cass. 23 ottobre 2025, n. 28195).

²² Per tutti, G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981, 706 ss.; v. anche A. CHIZZINI, *op. cit.*, 257. Per un inquadramento comparatistico dell'argomento (di enorme interesse per la sistemologia) dello stile delle sentenze, nonché per un esaustivo quadro dell'ampia produzione scientifica sul tema, N. POSENATO, *Lo stile delle sentenze. Profili di attualità di diritto comparato*, Padova, 2017.

²³ M. TARUFFO, voce *Motivazione. III) Motivazione della sentenza - dir. proc. civ.*, in *Enc. giur.*, XX, Roma, 1990, 5.

ca²⁴. Benché si tratti di un fenomeno che coinvolge prevalentemente i giudici di legittimità, una preoccupazione analoga può formularsi rispetto alle sentenze di merito, spesso affastellate da “svolazzi argomentativi” (come li chiamava Andrioli), dinanzi ai quali l’avvocato della parte soccombente, per prudenza e timore, è indotto in molti casi a proporre impugnazione, anche quando i motivi contro i quali le doglianze si rivolgono non siano pertinenti con la soluzione del caso²⁵. In queste ipotesi, la prolissità del giudice induce gli avvocati (e, di rimessa, i giudici delle impugnazioni) a scrivere di più.

Nei casi più gravi, infine, si assiste a sentenze la cui oscurità (e sovente prolissità) si traduce in una motivazione apparente, incapace, cioè, di inquadrare e sviluppare il punto centrale della controversia. Si tratta di sentenze meritevoli senza meno di censura.

4. Cosa si intende per chiarezza e per sinteticità? Come coniugare l'esigenza di una tutela efficiente con quella di una tutela efficace?

Rispetto sia agli atti del giudice sia a quelli di parte si pone, dunque, il problema come soddisfare due esigenze fondamentali, di cui chiarezza e sinteticità sono baluardo: quella di una giustizia efficiente, e quella di una tutela effettiva dei diritti (una giustizia efficace).

In altre parole, non si tratta soltanto di presidiare il valore costituzionale di una durata ragionevole del processo²⁶, ma anche di rendere il

²⁴ G.M. BERRUTI, *La dottrina delle corti*, in *Foro it.*, 2023, V, 181 ss.; R. PARDOLESI, B. SASSANI, *Motivazione, autorevolezza interpretativa e “trattato giudiziario”*, *ivi*, 2016, 299 ss.

²⁵ V. ANDRIOLI, *Massime consolidate della Corte di Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1948, 249.

²⁶ Coglie nel segno P. BIAVATI, *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte. Un percorso necessario*, cit., 143, quando, richiamandosi a B. CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, 389, osserva: “Il principio di ragionevole durata, con la presa d’atto che la giurisdizione è una risorsa scarsa e preziosa, impongono costumi diversi. L’atto processuale, da esercizio di stile in una giustizia d’élite, deve diventare lo strumento funzionale di una giurisdizione di massa. Non si tratta, dunque, di discutere se vi debba essere la sobrietà negli atti difensivi, ma come attuarla”.

contraddittorio più produttivo e fruttuoso, e di presidiare un corretto e proficuo esercizio del diritto di azione e di difesa²⁷.

La ricerca, delicata e difficile, di un ottimale punto di equilibrio tra questi principi costituzionali occupa per intero il momento dell'interpretazione dei termini "sinteticità" e "chiarezza", due vere e proprie clausole generali che, come tali, esigono di venir specificate nel caso concreto.

Al riguardo, è bene premettere che chiarezza e sinteticità non formano una endiadi. La sinteticità, certo, è al servizio della chiarezza²⁸. Ma un atto può essere chiaro senza essere sintetico. E ancora, un atto sintetico può essere oscuro. Ciononostante, l'art. 121 c.p.c. esige che in tutti gli atti del processo queste due qualità convivano²⁹.

Anzitutto, chiaro è l'atto che tiene conto della specificità del linguaggio scientifico, e che si rende comprensibile a chi lo legge (la controparte, il giudice, il cliente, o, nel caso della sentenza, l'individuo comune, estraneo al processo)³⁰.

²⁷ C. CONSOLO, *Sobrietà e concisione negli atti di parte e nella motivazione delle sentenze di legittimità*, in G. CONTE, F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi degli atti giuridici*, Milano, 2018, 79-80; da ult. F. FABBRIZZI, *op. cit.*, 990, ove il rilievo che "la sinteticità ha l'obbligo di arrestarsi laddove vengono in rilievo i diritti di difesa (art. 24 Cost.) e di piena esplicazione del contraddittorio tra le parti (art. 111, comma 2, Cost.), suscettibili di esigere una completezza argomentativa e una analiticità delle difese non conciliabili con una sintesi esauribile all'interno di canoni puramente dimensionali o contenutistici".

²⁸ I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari*, cit., 2782; così, già la Relazione redatta dal gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuale in https://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_10517.pdf.

²⁹ L. QUERZOLA, *op. cit.*, 186; I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari*, cit., 2782; P. BIAVATI, *Il linguaggio*, cit., 478; F. FABBRIZZI, *op. cit.*, 990.

³⁰ C.V. GIABARDO, *op. cit.*, 33; G. FRUS, *op. cit.*, 5-6, ove il rilievo che "Considerata l'insopprimibile soggettività insita nella valutazione del criterio della chiarezza, posto che un atto può risultare chiaro a un soggetto e non a un altro, se ne può abbandonare una sua definizione in positivo, accontentandosi, in negativo, di ritenere "non chiaro" un atto che sia oggettivamente incomprensibile per tutti". V. anche I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari*, cit., 2785, secondo la quale "la chiarezza degli atti di parte è, diversamente dalla sintesi, un requisito che non soddisfa soltanto l'esigenza di rapidità della risposta giudiziaria, ma è in grado di assicurare altresì la 'qualità' di quella risposta: dipendendo la persuasività del ragionamento giudiziale non solo dalla vali-

Non meno difficile è la definizione della sinteticità. Questo perché, contrariamente alle apparenze, l'atto sintetico non è necessariamente la stessa cosa che l'atto breve. Piuttosto, un atto è sintetico quando dice tutto ciò che deve dire e nulla di più. In altri termini, quando è conciso e incisivo³¹.

Lo stesso Consiglio di Stato ha ricordato come a questa idea sia sotteso un rapporto proporzionale diretto tra due grandezze: da un lato, quella della molteplicità e della complessità delle questioni da trattare; dall'altro, quella dell'ampiezza dello scritto³². In altre parole, un atto in cui debbano essere discusse o risolte molteplici questioni, può essere ampio. Questo non può però impedirgli di rispettare il canone della sinteticità.

La sinteticità, perciò, non può essere letta come un criterio dimensionale rigido e assoluto. Comprimere a forza l'estensione di un atto quando debbano affrontarsi molte questioni, o questioni complesse, finirebbe, all'evidenza, per pregiudicare l'effettività della tutela giurisdizionale³³. La sinteticità esprime, piuttosto, un concetto di relazione,

dità degli enunciati, ma anche dalla organicità con cui il ragionamento è stato impostato, dalla coerenza interna dello stesso, e dall'efficacia dell'esposizione. (...) E d'altro canto un atto apprezzabile in termini di sintesi, ma non chiaro, avrà fallito anche nell'obiettivo di assicurare una durata ragionevole al processo*.

³¹ P. BIAVATI, *Il linguaggio*, cit., 475-476. V. già M.A. CORTELAZZO, *Brevità, sintesi e concisione nel processo amministrativo*, in F. BAMBI (a cura di), *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice. Atti del Convegno. Firenze, 4 aprile 2014*, Firenze, 2016, 152, secondo cui sintesi e concisione, strumenti tipici della retorica classica per giungere alla *brevitas*, sono due concetti distinti: la sintesi è l'operazione intellettuale in base alla quale si selezionano gli elementi essenziali di un argomento o di una narrazione, mentre la concisione è l'operazione redazionale in base alla quale si produce un testo stringato, senza prolissità nell'espressione e nella esposizione, senza parole non necessarie, senza ripetizioni, senza circonlocuzioni. La prima opera sugli argomenti, la seconda sulle parole.

³² Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900. Ma in termini analoghi, tra le molte Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 280; Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045, che discorre di corretta proporzione tra due grandezze, la mole delle questioni da esaminare e la consistenza dell'atto chiamato a esaminarle (G. CANALE, *op. cit.*, 1025).

³³ C. CONSOLO, *Sobrietà e concisione degli atti di parte e nella motivazione delle sentenze di legittimità*, in G. CONTE, F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giu-*

un canone relativo e modulabile, che non può né limitare il diritto di difesa delle parti, né alleviare l'obbligo del giudice di motivare³⁴.

Per ragioni in parte diverse, tutto questo vale anche (e a maggior ragione) per la motivazione della sentenza del giudice. È noto il dibattito che ha suscitato, in dottrina, la proposta di legittimare la c.d. motivazione su richiesta delle parti³⁵, sul presupposto che l'art. 111, comma 6, Cost., stabilendo che tutti i provvedimenti giudiziari siano motivati, conferisca alle parti una garanzia cui esse possono rinunciare, in quanto strumentale niente più che alla proposizione delle impugnazioni, e quindi a consentire il controllo della giustizia della decisione ad opera dei giudici superiori. Si tratta di un presupposto criticabile: la motivazione è più di una garanzia per i soli contendenti, e costituisce un insopprimibile elemento di legittimazione della funzione giudiziaria, di trasparenza democratica³⁶. Le ragioni sono ben note: l'obbligo di motivazione fa sì che l'operato dei giudici si sottoponga costantemente a quel "controllo diffuso" incarnato dal commento scientifico, dalla cronaca giudiziaria e – non certo ultimo per importanza – dalla ricezione degli indirizzi di legittimità da parte dei giudici di merito (che può avvenire senza intoppi soltanto a condizione che le sentenze della Suprema Corte siano persuasive e chiaramente motivate)³⁷. L'esistenza di

ridici, Milano, 2018, 74, secondo cui "poiché la sobrietà e concisione degli atti di parte è strumentale all'effettività del contraddittorio, non è possibile stabilire né la lunghezza di una sentenza, né, tanto meno, di un atto di parte". In termini analoghi, F. DE GIORGIS, *op. cit.*, 4.

³⁴ I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità*, cit., 2783.

³⁵ Si tratta di quella proposta legislativa contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, d.d.l. A.C. 12 febbraio 2014, n. 2092, che non ha mai visto la luce. V. per una critica, B. CAPPONI, *A prima lettura*, cit., 361 ss.

In arg. da ultimo M. CICCARE, *La motivazione della sentenza civile nell'era dell'innovazione tecnologica*, in *www.judicium.it*, 4 maggio 2023, 5 ss.

³⁶ Sulla duplice funzione della motivazione (nel processo in cui è resa, al servizio del potere d'impugnazione, e fuori da esso, a presidio della democraticità della giurisdizione), M. TARUFFO, voce *Motivazione*, cit., 3-4; v. inoltre C.V. GIABARDO, *op. cit.*, 32.

³⁷ A. CHIZZINI, *op. cit.*, 257.

questo controllo deve poter fungere da remora a un esercizio arbitrario e autoreferenziale della giurisdizione³⁸.

Così inteso, il dovere di motivazione non tollera né di essere governato dalla concorde volontà delle parti, né di essere inciso dal legislatore imponendo limiti quantitativi rigidi alla motivazione, a scapito della sua esaustività e intellegibilità da parte di chiunque abbia il compito di svolgere quel “controllo diffuso” di cui si è detto. Il precetto dell’art. 121 c.p.c., riferito ai provvedimenti del giudice, va pertanto inteso in termini relativi, ossia rapportato alle caratteristiche della controversia.

Alla definizione del suo contenuto vengono in soccorso molti elementi. Anzitutto, l’*iter* espositivo deve essere coerente sia dal punto di vista logico, sia dal punto di vista giuridico. Gli argomenti debbono essere sviluppati in modo consequenziale, seguendo un determinato ordine nella risoluzione delle questioni di diritto. È la legge a delineare questo ordine, tramite gli artt. 187, 276, 279 c.p.c.: prima vengono le questioni pregiudiziali di rito, poi, le questioni preliminari di merito; infine, il merito vero e proprio. Tutto ciò a meno che non si ricorra all’applicazione del principio della ragione più liquida, alla luce del quale è stato di recente messo in discussione proprio l’ordine rito-merito³⁹.

³⁸ Come si legge in esordio di una delle celebri “lezioni messicane” di Piero Calamandrei (quella dedicata alla crisi della motivazione), “il segno più importante e più tipico della ‘razionalizzazione’ della funzione giurisdizionale è la motivazione”: P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, ora in *Opere giuridiche*, I, Roma, 2019, 664 ss.; in che cosa consista tale razionalizzazione, Calamandrei lo spiega questi termini, formulando un rilievo alla constatazione che, nella prassi (recepta dall’art. 274 c.p.c.) la motivazione nasce a valle della deliberazione: “La motivazione, nella massima parte dei casi, rispecchia, più che uno studio antecedente compiuto dal giudice per avviarsi a ben giudicare, un esame di coscienza successivo, compiuto dal giudice per persuadersi di avere ben giudicato. La motivazione è una riprova logica, per controllare, al lume della ragione, la bontà di una decisione scaturita dal sentimento: è la ‘razionalizzazione’ del senso di giustizia; è la dimostrazione, che il giudice vuol dare a sé stesso prima che alle parti, della *ratio scripta* che convalida la scoperta nata dalla sua intuizione” (*ivi*, 668).

Descrive la motivazione come una “pausa meditativa nel processo di formazione dell’atto”, S. EVANGELISTA, voce *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 159.

³⁹ Sul ruolo del principio della ragione più liquida e sui limiti del suo operare, in ragione del rispetto del principio dell’ordine delle questioni rito-merito, si v. con accenti e soluzioni diverse, tra i molti, C. CONSOLO, *Il caso della soccombenza sulla giurisdizio-*

Quando la fattispecie oggetto della decisione è complessa da un punto di vista oggettivo o soggettivo, può aiutare la suddivisione in paragrafi, che poi è prescritta dall'art. 7 del d.m. 110/2023, per i provvedimenti soggetti a impugnazione. Se è operato un rinvio *per relationem* ad atti del processo o a precedenti giurisprudenziali, debbono risultare comprensibili la fattispecie concreta e il processo deliberativo del giudice⁴⁰.

Quanto alla sinteticità della motivazione, occorre limitare l'esposizione dei fatti a quelli rilevanti ai fini della decisione; circoscrivere l'esposizione delle ragioni giuridiche a quelle necessarie ai fini della decisione; evitare argomentazioni superflue; limitare le motivazioni subordinate, rafforzate o alternative e gli *obiter dicta*.

Resta inteso che la sinteticità si persegue attraverso la ricerca dell'essenzialità, che a maggior ragione è canone relativo perché declinabile solo in ragione del caso concreto⁴¹. In questo senso, l'essenzialità e

ne fra struttura intima oggettuale del processo e dibattito odierno sulle tentazioni babeliche delle corti, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 1562 ss.; ID., *Il cumulo condizionale di domande*, Padova, 1984, I, 452 ss.; A. MOTTO, *L'ordine di decisione delle questioni pregiudiziali di rito*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 627 ss.; G. FANELLI, *L'ordine delle questioni di rito nel processo civile in primo grado*, Pisa, 2020, *passim*. In giurisprudenza, da ult., Cass. Sez. Un. 29 agosto 2025, n. 24172, in *Giur. it.*, 2026, 347 ss., con nota di G. De Cesare, *Il cherry picking delle "questioni fondanti"* e postilla di C. Consolo, *Grado di impugnazione, questioni di rito "fondanti" e doppio oggetto del giudizio*.

⁴⁰ P. LANNI, *Guida alla scrittura giuridica dei provvedimenti giudiziari civili*, in *Quaderni della Scuola Superiore della magistratura*, Roma, 2023, 40 ss.

Sulla motivazione *per relationem*, Cass. 6 luglio 2022, n. 21443, che la ritiene ammissibile e conforme al precetto dell'art. 111, comma 6, Cost. "purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato". Peraltro, v. anche Cass. 6 settembre 2016, n. 17640 secondo cui "La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile".

⁴¹ Ancora, P. RUSSOLILLO, *Guida alla scrittura giuridica*, cit., 28.

la completezza della motivazione vanno parametrize in funzione del numero delle questioni che il giudice è tenuto ad affrontare e, perciò, non sono pesabili o valutabili *a priori*⁴².

A dispetto di quanto appena osservato, il d.m. 110/2023 ha interpretato in termini rigidamente numerici il canone della sinteticità degli atti di parte, dettando limiti di estensione dell'atto, diversificati secondo che si tratti di atti introduttivi o conclusivi, di memorie difensive, di note scritte in sostituzione dell'udienza, di atti introduttivi del giudizio di impugnazione.

Oltre alla logica di fondo, lascia perplessi il fatto che questi limiti siano stati dettati esclusivamente per le cause dal valore inferiore ai 500.000 euro. V'è seriamente da dubitare della pertinenza del parametro del valore della controversia: non sono rare le liti di valore economico contenuto, ma caratterizzate da una notevole complessità tecnica, che perciò può esigere atti di parte più estesi di quelle che il d.m. consente⁴³.

5. Le sanzioni per il caso della violazione della sinteticità e della chiarezza

Fortunatamente, il superamento di quei limiti dimensionali non comporta conseguenze drastiche. L'art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. stabilisce che

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

La norma si mostra in linea con il criterio direttivo introdotto dalla legge delega, contraria all'introduzione di un nuovo motivo di nullità dell'atto processuale, quale conseguenza della violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità. Ed è in accordo anche con il principio emergente

⁴² P. LANNI, *op. cit.*, 32.

⁴³ G. FABBRIZZI, *op. cit.*, 998.

dall'art. 156, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.

Si tratta di una benvenuta soluzione, perché prende le distanze dalla scelta compiuta dai compilatori del codice del processo amministrativo, le cui disposizioni d'attuazione (art. 13-ter), invece, legittimano il giudice a limitare il suo esame alle sole questioni trattate nelle pagine dell'atto che rientrano nei limiti dimensionali previsti, stabilendo che l'omesso esame delle questioni trattate nelle pagine esorbitanti non rappresenta motivo di impugnazione⁴⁴.

La scelta compiuta nel codice di rito civile è stata diversa. “Non sogniamoci di parlare di inammissibilità dei ricorsi per cassazione a seconda della loro lunghezza”, si è scritto nel 2018 quando ci si misurava con gli esiti del lavoro del Protocollo siglato per gli atti di cassazione⁴⁵.

L'unica sanzione alla violazione dei limiti dimensionali fissati dal d.m. è quella del pagamento delle spese di lite.

È una sanzione che lascia perplessi per più di una ragione. Anzitutto, essa rischia di riuscire poco efficace, poiché grava sulla parte, anziché sull'avvocato, cui la prolissità è da ascrivere⁴⁶.

La legge, inoltre, non chiarisce se tale valutazione in punto di spese abiliti il giudice a condannare la stessa parte vincitrice, quando abbia violato i principi di chiarezza e sinteticità, a rifondere le spese alla controparte soccombente. Al riguardo, si potrebbe invocare l'art. 92 c.p.c., che consente, indipendentemente dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, a motivo della

⁴⁴ In arg. v. A. CASSATELLA, *Sub art. 3 c.p.a.*, in G. FALCON, B. MARCHETTI, F. CORTESE (a cura di), *Commentario breve al Codice del processo amministrativo*, Padova, 2021, 33; E.M. BARBIERI, *Il superamento dei limiti dimensionali stabiliti per i ricorsi giurisdizionali amministrativi*, in *Dir. Proc. Amm.*, 2022, 223 ss.; F. FRANCIANO, *Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti dimensionali dell'atto di parte*, in *Dir. Proc. Amm.*, 2018, 129 ss.; F. SAIITA, *La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Il Processo*, 2019, 539 ss.

⁴⁵ Così C. CONSOLO, *Sobrietà e concisione negli atti di parte e nella motivazione delle sentenze di legittimità*, cit., 79; nello stesso senso anche C. RASIA, *La motivazione elastica*, cit., 252; B. CAPPONI, *Sulla “ragionevole” brevità*, cit., 1088; G. CANALE, *op. cit.*, 1031; G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 868.

⁴⁶ I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale*, cit., 1.

trasgressione al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.⁴⁷. In alternativa, credo sia possibile liquidare in misura ridotta le spese a favore dell'avvocato della parte vincitrice⁴⁸.

L'art. 46 disp. att. non stabilisce se, nelle stesse circostanze, siano ravvisabili gli estremi della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, commi 3-4, c.p.c. (come anche di recente ha concluso la Corte di cassazione, rispetto a ricorsi oscuri e prolissi)⁴⁹. Tenderei a escludere che il giudice di merito possa condannare il vincitore per lite temeraria quando (pur avendo vista accolta la sua domanda) i suoi atti siano risultati oscuri. Come già in dottrina da tempo osservato, la temerarietà non deriva dalla prolissità dell'atto ma dalla cosciente e consapevole infondatezza della domanda che è cosa ben diversa⁵⁰.

Ad ogni modo resta fermo che l'atto prolisso od oscuro può essere viziato da nullità se esso, per queste ragioni, non avrà raggiunto il suo scopo. Una citazione introduttiva o un ricorso, per esempio, dovranno essere dichiarati nulli *ex art.* 163, comma 3, nn. 3-4 e art. 164, comma 4, c.p.c. quando la loro oscurità non abbia messo il giudice e la controparte nelle condizioni di identificare l'oggetto o il titolo della domanda. Rispetto agli atti introduttivi dei giudizi di gravame, invece, sarà dichiarata l'inammissibilità solo in caso di oscurità nella forma e nell'individuazione dei capi impugnati e/o dei motivi di censura.

Il rispetto del precetto di chiarezza dell'atto introduttivo del giudizio è, in questi casi, assicurato dall'ordine di rinnovazione *ex art.* 164, comma 5, c.p.c., una tecnica rimediale, per così dire, "in forma specifi-

⁴⁷ Lo prospetta G. CANALE, *op. cit.*, 1035-1036; in senso dubitativo, G. FABBRIZZI, *op. cit.*, 1004.

⁴⁸ G. FABBRIZZI, *op. cit.*, 1002, valorizzando quanto previsto dall'art. 46, comma 7, secondo cui costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. Ma in senso dubitativo, F.P. LUISO, *Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2023, 393.

⁴⁹ Cass. 7 maggio 2025, n. 12111; Cass. 4 febbraio 2025, n. 2649; Cass. 31 marzo 2025, n. 8470.

⁵⁰ C. CONSOLO, *Sobrietà e concisione negli atti di parte e nella motivazione delle sentenze di legittimità*, cit., 79-80. Per un'analoga conclusione, I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti*, cit., 5.

ca”. Mi chiedo, peraltro, se, anche al di fuori dei casi di nullità, e più in generale a fronte di un atto oscuro o prolisso, il giudice possa ordinare alle parti la riscrittura degli atti. V’è chi lo ha ritenuto possibile, peraltro distinguendo secondo che si tratti degli atti introduttivi o di memorie contenenti argomentazioni giuridiche, da un lato, ovvero di memorie con deduzioni istruttorie.

Nel primo caso, v’è chi ha fatto leva sull’art. 127 c.p.c. (secondo cui il giudice possa fare o prescrivere quanto occorra perché la trattazione della causa avvenga in modo proficuo o ordinato); ovvero sull’art. 175 c.p.c., che attribuisce al giudice tutti i poteri intesi al più leale e sollecito svolgimento del procedimento⁵¹; inoltre, muovendo dall’idea che un atto oscuro o difficilmente intellegibile pregiudica il contraddittorio, si è detto che il potere del giudice di ordinare la riscrittura degli atti nascerebbe dall’art. 101 c.p.c., che lo esorta ad adottare tutti i provvedimenti necessari, quando accerta che dalla sua violazione sia derivata una lesione del diritto di difesa⁵².

Diversamente, quanto alle memorie istruttorie, si è osservato che nessuna riformulazione dovrebbe essere consentita dal momento che la riformulazione delle istanze istruttorie dopo avere visto quelle altrui, altererebbe il principio della parità processuale, di cui all’art. 111 Cost. Mi pare che quella della riformulazione sia una soluzione difficilmente praticabile, dal momento che costringerebbe il giudice e la controparte

⁵¹ Così, la Relazione dell’Ufficio del Massimo e del ruolo della Suprema Corte di cassazione, n. 110, 1° dicembre 2022, in https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rel110_2022_NOV_NORMATIVA.pdf, 14, secondo cui dalla mancata riformulazione dell’atto, il giudice potrebbe trarre argomento di prova, ai sensi dell’art. 116, comma 3; F. DE GIORGIS, *op. cit.*, 11 e già C. MANCUSO, *Atti processuali, udienze, notifiche*, in A. DIDONE, F. DE SANTIS (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma*, Milano, 2023, 80.

In senso critico, G. FABBRIZZI, *op. cit.*, 1102, testo e nt. 45, che dubita che “l’ipotetica inosservanza di un simile ordine sia in grado di fondare un’inferenza probatoria tale per cui dal non emendato superamento dei limiti dimensionali possa formularsi un giudizio di verità o falsità di altro enunciato rilevante per il *thema decidendum*”.

⁵² D. BUONCRISTIANI, *Il processo di primo grado. Modifiche alle regole di competenza, composizione e giurisdizione*, in C. CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma*, Bologna, 2023, 44.

a verificare che non sia stata aggiunta un'allegazione, una produzione o una deduzione processualmente preclusa⁵³.

Resta da dire delle conseguenze della trasgressione al canone di sinteticità e chiarezza da parte del giudice.

Benché l'art. 7 del d.m. 110/2023 disponga che anche il giudice è chiamato a redigere gli atti in modo chiaro e sintetico, nessuna sanzione è prevista per il caso in cui questi canoni siano disattesi.

Quanto alla chiarezza, è possibile ripetere, mutato quel che c'è da mutare, le considerazioni spese per gli atti di parte. Ove essa difetti al punto da manifestare un'oscurità di *ratio decidendi*, una motivazione contraddittoria o apparente, la sentenza sarà impugnabile in appello o in cassazione per il motivo dell'art. 360, n. 4, oppure del n. 5, c.p.c., là dove il giudice, divagando nella sua motivazione, abbia trascurato di esaminare un fatto decisivo e controverso tra le parti. Da questo punto di vista la riforma non ha portato nulla di nuovo⁵⁴.

Lo stesso, però, non si può dire quanto alla sinteticità, che essendo priva di un presidio sanzionatorio finisce per assumere un significato solo pedagogico-esortativo, volto a condurre all'eliminazione delle sentenze trattate in cassazione e a un uso più consapevole della motivazione basata sul principio della ragione più liquida⁵⁵: il giudice non deve avvertire l'esigenza di occuparsi di questioni che, attraverso il criterio impiegato, dovrebbero e devono considerarsi assorbite, finendo in tal modo per sprecare tempo ed energie in inutili (e talvolta) dannosi *obiter dicta*, che finiscono per confondere le idee anche a chi dovesse leggere quella pronuncia per trovare un precedente, e che inducono le parti a prendere posizione su di essi in sede di gravame.

Qualcuno potrebbe obiettare che chiarezza e sinteticità sono canoni inutili e ridondanti nel processo civile, proprio perché non trovano sanzione; potrebbe aggiungersi che si tratta di clausole generali, in sé e per

⁵³ Così già G. FRUS, *op. cit.*, 14-15.

⁵⁴ M. MONTANARI, *Sul regime sanzionatorio applicabile alla violazione dei precetti di chiarezza e sinteticità degli atti processuali civili*, in G. GIOIA (a cura di), *Chiari e sintetici. Come scrivere in maniera efficace gli atti processuali secondo gli esperti*, Pisa, 2024, 29.

⁵⁵ M. MONTANARI, *Sul regime sanzionatorio*, cit., 30 ma già C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, I, 2023, 691-692.

sé sfuggenti da ogni definizione o tracciato sicuro per chi si appresta a scrivere un atto processuale⁵⁶.

Si tratta di osservazioni che, per certi versi, colgono nel segno. Credo peraltro sia necessario evitare un errore di prospettiva: quello di pensare che quello della chiarezza e della sinteticità sia puramente un problema di cosmesi del processo. Vi è molto di più in gioco: la chiarezza dello stile è indice di chiarezza di pensiero, di ricchezza e padronanza di contenuto.

Nel processo, la forma è sostanza, ma anche la sostanza, se c'è, diventa forma.

⁵⁶ Ed è questa la critica formulata a suo tempo già da M. TARUFFO, *Note sintetiche*, cit., 454 ss.

CHIAREZZA E SINTETICITÀ ALLA SFIDA DELLA GIUSTIZIA DI PACE NEL PROCESSO E NELLA CONCILIAZIONE BILINGUE

Silvana Dalla Bontà

SOMMARIO: 1. Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali per un “contraddittorio più produttore” e la sua applicabilità al processo avanti al giudice di pace. 2. La ‘giustizia di pace’ quale sede elettiva dell’applicazione del principio di chiarezza e sinteticità. Ragioni e corollari. 3. Il giudice di pace quale ‘archetipo’ del giudice chiaro e sintetico (?). La sfida della formazione e dell’investimento sulla magistratura onoraria di pace. 4. Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali nella ricchezza e nella complessità del processo bilingue nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. 5. La disciplina del processo mono- e bilingue ai sensi del d.P.R. n. 574 del 1988 e successive modifiche. 6. La semplificazione della disciplina del processo mono- e bilingue alla luce delle novelle del 2001 e del 2005. 7. Chiarezza e sinteticità degli atti processuali quale presidio del miglior dialogo processuale, anche in ipotesi di bilinguismo perfetto dei suoi protagonisti. 8. Il filtro della traduzione degli atti processuali: perché tradurre non sia tradire, chiarezza e sinteticità dell’atto ‘di partenza’ costituiscono premessa di quelle dell’atto ‘di arrivo’. 9. (segue) ...anche per gli atti processuali del giudice. 10. Verso la semplificazione: la prassi della rinuncia alla traduzione degli atti processuali del giudice. 11. Il processo mono- e bilingue alla sfida dell’oralità, tra escussione dei testimoni e consulenze tecniche d’ufficio. Il mito del bilinguismo perfetto e le insidie della realtà. 12. (segue) ...in particolare, in ipotesi di oralità ‘al quadrato’: l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione. Tra Hochdeutsch e Südtiroler Dialekt, tra code-switching e code-mixing. 13. Il contesto bilingue quale laboratorio per quella cura delle parole in cui le parole di giustizia diventano giustizia delle parole.

1. Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali per un “contraddittorio più produttivo” e la sua applicabilità al processo avanti al giudice di pace

Se ragioni più o meno nobili inducevano già prima della recente riforma della giustizia civile a ritenere immanente alla disciplina del processo la vigenza del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali¹, questo ha trovato definitivo riconoscimento nel dato positivo grazie alla novella dell’art. 121 c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Rubricato oggi, non più solo “Libertà delle forme”, ma anche “Chiarezza e sinteticità degli atti”, tale articolo enuncia, al primo comma, seconda frase, che “[t]utti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”².

¹ Sull’originaria assenza nel c.p.c. della previsione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali e sui suoi progressivi riconoscimenti giurisprudenziali, v., per tutti, A. PANZAROLA, *Sulla sinteticità nella redazione degli atti processuali civili: un invito opportuno, non un principio generale del processo civile*, in G. CONTE, F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018, 124 ss., 138 ss.; P. PELLEGRINELLI, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali*, Roma, 2018, 155 ss.; F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, 622. In specie, sull’emersione del principio di chiarezza e sinteticità nell’interpretazione delle norme sul ricorso per cassazione, e, in questa cornice, in occasione dell’applicazione, spesso ondivaga in giurisprudenza, del principio di autosufficienza del ricorso, v., per tutti, C. CONSOLO (a cura di), *Il ricorso per cassazione tra sinteticità e completezza*, in *Giur. it.*, 2016, 2768 ss.

² Tale codificazione è l’esito di un lungo percorso di riflessioni e proposte, avanzate dalla c.d. Commissione Vaccarella, istituita nel 2013 per elaborare una riforma organica del processo civile; dal Gruppo di lavoro ministeriale sulla sinteticità degli atti processuali costituito nel 2016, e sfociato nella relazione del 1° dicembre 2018, nonché nel “Breviario per una buona scrittura giuridica”; dallo schema originario del d.d.l. A.S. 1662/XVIII del gennaio 2020 e, in continuità con questo sotto il profilo della chiarezza e sinteticità degli atti processuali, dalla legge delega n. 206 del 2021. Ripercorrono gli snodi di questo articolato cammino F. DE GIORGIS, *Le disposizioni generali in materia di chiarezza e sinteticità degli atti processuali nella riforma Cartabia*, in *www.judicium.it*, 16.06.2023; nonché F. NOCETO, *op. cit.*, 617 ss.

Indubbia è la portata applicativa di questo principio rispetto agli atti processuali di tutti i procedimenti, tanto quelli che si spieghino secondo il rito ordinario che con riti da questo diversi. Questa applicazione generalizzata discende dalla collocazione del principio di chiarezza e sinteticità nel libro I del codice di procedura civile, e in particolare nel suo titolo VI, dedicato alla disciplina degli atti processuali.

Che così sia e debba essere, risponde d'altronde al significato e all'obiettivo più apprezzabili sottesi alla codificazione di un principio che richiede la confezione chiara e sintetica degli atti del processo. Ci si riferisce alla presa di coscienza dell'urgenza di promuovere un dialogo processuale in forma scritta che consenta lo svolgersi "più produttivo" del contraddittorio³, e, grazie a questo, il più probabile raggiungimento di una pronuncia giusta nonché comprensibile alle parti del processo come alla collettività⁴. Anche in questo si realizzerebbe la garanzia costituzionale del giusto processo, inclusiva pure della sua ragionevole durata⁵.

³ La felice espressione è mutuata da C. CONSOLO, *Sobrietà e concisione negli atti di parte e nella motivazione delle sentenze di legittimità*, in G. CONTE, F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018, 74.

⁴ In questo senso M. GRADI, *Il processo come dialogo*, in *Giustizia consensuale*, 2024, 205 ss.; nonché, *si vis*, S. DALLA BONTÀ, in C. CAVALLINI, S. DALLA BONTÀ, E. D'ALESSANDRO, *Efficienza ed effettività nella riforma della giustizia civile italiana*, in *Revista de processo*, 2025, 463 ss., prec. par. 5.

⁵ Così, per tutti, N. TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il "giusto processo" in materia civile: profili generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 27 ss. Sono queste, d'altronde, le coordinate fondative di quel contraddittorio che il citato art. 111, comma 2, Cost., indica quale elemento costitutivo del processo: un contraddittorio "tra le parti", "in condizioni di parità" – a richiamo del rispetto del principio di uguaglianza: cfr. art. 3 Cost. – "davanti a un giudice terzo e imparziale" – in relazione con il diritto di azione e difesa delle parti: cfr. art. 24 Cost. – in cui l'organo giudicante, quale garante del giusto processo (v. art. 111, comma 1, Cost.), non è del contraddittorio soltanto tutore-osservatore, bensì indefettibilmente co-protagonista, in particolare laddove investito di poteri-doveri che, se esercitati-osservati, gli impongono sempre il previo o successivo coinvolgimento delle parti, assicurando loro la possibilità di dire e contraddire sul punto.

D'altro canto, nonostante dubbi permangano sulla conciliabilità di chiarezza e sinteticità⁶, non si può tuttavia negare che, ove applicata la divina proporzione che combini magistralmente la prima con la seconda⁷, il dialogo tra parti, avvocati e giudice ne abbia a beneficiare. *Quod abundat, vitiat*, dicevano gli antichi⁸: il superfluo, come l'oscuro, infatti, non possono che intralciare la definizione effettiva ed efficace del *thema probandum ac decidendum*, e così la pronuncia di una decisione giusta, intesa quale *dictum* del giudice che fissi la regola di condotta vincolante per le parti sulla base di una realtà processuale rispondente a quella sostanziale⁹.

Se così è – e al netto della difficoltà pratica di riuscire nella stesura dell'atto chiaro e al contempo sintetico¹⁰ – non v'è motivo di dubitare

⁶ V., per tutti, M. TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 455 ss. Se si deve ripudiare una definizione di sinteticità dell'atto giudiziario che identifichi quest'ultima con la cortezza, altrettanto da rifiutarsi ne è la definizione che contrappone la sinteticità all'analiticità – a dire della quale sintetico sarebbe l'atto che affronta le questioni in maniera riassuntiva, e non invece in modo specifico ogni aspetto rilevante di ciascuna questione anch'essa di rilievo. Ne discende che l'atto sintetico sarebbe quello non inutilmente prolisso, ridondante e/o ornato.

⁷ Si consenta per questa 'metafora' rinvio al mio *La cura delle parole. Sinteticità e chiarezza nel dialogo processuale e nella giustizia consensuale*, in *Giustizia consensuale*, 2024, 185 ss.

⁸ L'acuta osservazione è di A. GENTILI, *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte del giudizio civile*, in G. CONTE, F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018, 26.

⁹ È il dialogo processuale scritto (ma invero anche orale) che sia chiaro e conciso a favorire un confronto "autentico" sulle questioni controverse, mondando la causa "dal troppo e dal vano" per mostrarne il "vero volto", come diceva la Relazione al Re sul codice di procedura civile del 1940, laddove illustrava significato e obiettivo della prima udienza del processo di cognizione di primo grado e, in particolare, di quel dialogo tra giudice, avvocati e parti che avrebbe dovuto consentire di meglio 'dirigere' – in ragione del potere di direzione materiale del processo del giudice – la causa verso la sua più efficace ed efficiente definizione. Il riferimento pare qui calzante perché, ancor prima che nel contenitore processuale, è nel colloquio dell'avvocato con il cliente che il conflitto narrato da costui può essere individuato nei suoi contorni, anche non squisitamente giuridici, sì da comprendere come esso possa essere lecitamente risolto, anche senza adire la via giurisdizionale.

¹⁰ D'altronde, come ben sottolinea I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in *Giur. it.*, 2016, 2785, "la chiarezza-

che il principio di cui all'art. 121, comma 1, seconda frase, c.p.c. si applichi anche al procedimento avanti al giudice di pace, così come rivisitato dalla c.d. riforma Cartabia.

2. La 'giustizia di pace' quale sede elettiva dell'applicazione del principio di chiarezza e sinteticità. Ragioni e corollari

A uno sguardo di più ampio orizzonte, quasi ordinamentale, si potrebbe financo affermare che, più che altrove, il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali debba trovare applicazione nel procedimento davanti al giudice di pace. Le ragioni di una tale affermazione sono tanto intuibili quanto presto dette.

Per un verso, è innegabile che – a seguito dell'aumento della competenza del giudice onorario, destinata, peraltro, a farsi sempre più estesa – la giustizia innanzi al giudice di pace sia quella cui si rivolge una porzione significativa della collettività, coinvolta nel contenzioso che – si pensi soltanto alla competenza per valore – non superi, ove riguardi beni mobili, il valore di 10.000 euro¹¹. È, questo, infatti, il tipo di contenzioso che interessa la popolazione di reddito medio-basso nonché piccole e medie imprese, la cui corretta e rapida soluzione incide non

za degli atti di parte è, diversamente dalla sintesi, un requisito che non soddisfa soltanto l'esigenza di rapidità della risposta giudiziaria, ma è in grado di assicurare altresì la 'qualità' di quella risposta: dipendendo la persuasività del ragionamento giudiziale non solo dalla validità degli enunciati, ma anche dalla organicità con cui il ragionamento è stato impostato, dalla coerenza interna dello stesso, e dall'efficacia dell'esposizione". Sulla stessa linea, P. BIAVATI, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 475, che rileva come "scrivere poco sia normalmente più efficace che scrivere molto, ma scrivere molto sia più facile che scrivere poco".

¹¹ L'art. 6, comma 2, lett. a, decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, contenente "Misure urgenti in materia di giustizia", ha posticipato al 31 ottobre 2026 l'entrata in vigore della disciplina sulla riforma delle competenze del giudice di pace introdotta dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

poco sulla misura di soddisfazione e benessere della società rispetto al servizio-giustizia¹².

Non è un caso che quella davanti al giudice di pace sia da sempre – ma oggi, direi, a maggior ragione – definita giustizia di prossimità¹³. Ove nascano il conflitto e il contenzioso civile e commerciale, il confronto del cittadino con il servizio-giustizia passa non di rado, infatti, per il ricorso al giudice onorario di pace. Che il procedimento avanti a lui sia improntato a chiarezza e sinteticità del dialogo processuale, è pertanto decisivo nel promuovere la percezione collettiva della giustizia in termini di effettività ed efficienza.

Per altro, ma contiguo verso, la giustizia avanti al giudice di pace da sempre si pregia di favorire la conciliazione tra le parti, schiudendo, lite pendente, possibili finestre di consensualità nella soluzione della controversia¹⁴. Si intende come anche questa possa favorirsi soltanto grazie a un dialogo chiaro e sintetico tra parti, avvocati e giudice, ancorché – ma sul punto si tornerà più innanzi – secondo declinazioni peculiari rispetto a quelle che segnano il dialogo processuale *tout court*.

3. Il giudice di pace quale ‘archetipo’ del giudice chiaro e sintetico (?). La sfida della formazione e dell’investimento sulla magistratura onoraria di pace

Vi è un tratto singolare del procedimento avanti al giudice di pace che finisce in certo qual modo per acuire il tema della chiarezza e sinteticità degli atti processuali. Il riferimento è al caso in cui, ove ammesso dalla legge, la parte stia nel processo innanzi al giudice onorario di pace

¹² In questa direzione le riflessioni sulla “giustizia sostenibile” su cui v. P. LUCARELLI, *Un altro concetto di sostenibilità*, in EAD. (a cura di), *Giustizia sostenibile*, Firenze, 2023, 20 ss.

¹³ Chi scrive riprendeva tali concetti anche alla luce della riforma della giustizia civile introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 in *Il giudice di pace tra conciliazione e nuova mediazione civile. La sfida di un sistema integrato di giustizia*, in G. FORNASARI, E. MATTEVI, T. PASQUINO (a cura di), *Il Giudice di Pace nel quadro delle riforme*, 2024, 106, reperibile al seguente indirizzo: <https://iris.unitn.it/>.

¹⁴ Così, ancora, *si vis*, EAD., *op. ult. cit.*, 66 ss.

personalmente, ovvero senza avvalersi di ministero e difesa dell'avvocato¹⁵.

Si intende infatti come in tale evenienza il grado di chiarezza e sinteticità richiesta agli atti di parte sia inversamente proporzionale a quello da pretendersi dal giudice di pace. Se alla parte che sta in giudizio personalmente, infatti, non si potrà chiedere che intessa un dialogo processuale con quella chiarezza e sinteticità già ardui a coniugarsi per un professionista del diritto¹⁶, l'inverso varrà per il giudice di pace, da cui dovrebbe pretendersi, in codesto scenario, una chiarezza e sinteticità maggiori rispetto a un ipotetico *standard*. Il farsi comprendere da chi non è esperto di diritto, infatti, non può che essere l'obiettivo di una giustizia di prossimità, tanto più, peraltro, ove questa voglia favorire la conciliazione della lite¹⁷.

Da questa angolatura si potrebbe persino sostenere che il giudice di pace dovrebbe rappresentare l'archetipo del giudice chiaro e sintetico nella confezione degli atti processuali. Osservazione, questa, che denuncia, da un lato, l'indispensabilità di una sempre più robusta formazione della magistratura onoraria¹⁸, e, dall'altro, l'urgenza di porre rimedio a una deficienza di organico che si fa sempre più drammatica¹⁹, soprattutto allorché si pensi all'imminente estensione della competenza del giudice di pace.

¹⁵ Sul punto v. P. NAPPI, Sub *art. 82*, in C. CONSOLO (diretto da), *Codice di procedura civile. Commentario*, vol. I, Milano, 2018, 881 ss.

¹⁶ È la sfida di cui discorre, per tutti, P. BIAVATI, *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte: un percorso necessario*, in *Judicium*, 2017, 147, che egli vede superabile con successo solo dietro un'educazione universitaria del futuro giurista alla stesura di atti commendevolmente chiari e sintetici.

¹⁷ Si affrontava il tema della comunicazione verso il non esperto di diritto, dall'angolatura dell'avvocato, ma con riflessioni trasponibili al ruolo del giudice verso le parti, in S. DALLA BONTÀ, *La funzione sociale dell'avvocato*, in *Etica e giustizia*, 2025, 121 ss.

¹⁸ Ancora si v. EAD., *Il giudice di pace tra conciliazione e nuova mediazione civile*, cit., 106 ss.

¹⁹ *Ibidem*.

4. Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali nella ricchezza e nella complessità del processo bilingue nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Se tutto quanto sinora ricordato costituirebbe già di per sé materia per feconde – nonché critiche – osservazioni tanto teoriche che pratiche, il contesto territoriale di cui ci troviamo a discorrere ne porta ben altre.

Il riferimento è qui alla ricchezza, ma al contempo complessità, redate dalla previsione che garantisce, negli uffici giudiziari collocati nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, lo svolgimento del processo bilingue, secondo quanto previsto dagli artt. 20, 20-ter e 23-bis d.P.R. n. 574 del 1988, e successive modifiche; quest'ultimo attuazione dell'art. 100 dello Statuto di Autonomia, di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, secondo cui

I cittadini di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della Pubblica Amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella Provincia stessa.

Ebbene, non v'è dubbio che in tale cornice le questioni sollevate dall'interpretazione e attuazione del principio di sinteticità e chiarezza si colorino di sfumature diverse da quelle che caratterizzano l'osservanza del principio nei processi avanti a uffici giudiziari dislocati nel territorio nazionale diverso da quello della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

Già occasione di dibattito e ricadute pratico-applicative di non poco conto²⁰, chiarezza e sinteticità richieste nel dialogo tra parti, avvocati e

²⁰ Il dibattito ruota peraltro intorno all'applicazione del d.m. n. 110 del 2023, che nel fissare limiti quantitativi nella redazione degli atti giudiziari, apre però anche al superamento della soglia massima di caratteri previsti per ciascun atto in ragione di tipologia, complessità e valore della causa, nonché di composizione soggettiva e natura degli interessi coinvolti. Emerge, sotto questo profilo, l'evocazione del principio della proporzionalità, che significa, giocoforza, flessibilità. La 'quantità' delle parole dell'atto, infatti, non può che parametrarsi alla specificità del caso concreto; il che però non

giudice aprono, nella realtà del processo disciplinato dai menzionati artt. 20, 20-ter e 23-bis d.P.R. n. 574 cit., sfide ben più complesse, destinate tuttavia a rivelarsi interessante laboratorio di riflessione su significato, portata e scopo del principio di cui all'art. 121, comma 1, seconda frase, c.p.c., art. 46 disp. att. c.p.c. e d.m. n. 110 del 2023.

5. La disciplina del processo mono- e bilingue ai sensi del d.P.R. n. 574 del 1988 e successive modifiche

La premessa di tali considerazioni risiede nella disciplina disegnata dagli artt. 20, 20-ter e 23-bis d.P.R. n. 574 cit., come novellata dal d.lgs. n. 124 del 2005 e prima ancora dal d.lgs. n. 283 del 2001. Tale disciplina, nel dare attuazione allo Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, offre un'articolata regolamentazione del processo civile c.d. bilingue e monolingue.

A tutela della minoranza linguistica, tale disciplina sancisce che nel processo civile secondo il rito ordinario ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua (italiano o tedesco) per la redazione dei propri atti processuali. Codesta scelta avviene per effetto della redazione, nell'una o nell'altra lingua, dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta – o degli atti aventi funzione equipollente (art. 20, comma 1, d.P.R. cit.).

Il processo viene detto monolingue quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta – ovvero gli atti equipollenti – siano redatti nella stessa lingua (art. 20, comma 2, prima frase, d.P.R. cit.). In caso contrario, il processo è qualificato come bilingue (art. 20, comma 2, ult. frase, d.P.R. cit.). È tuttavia sempre possibile, in ogni stato e grado del processo, per le parti costituite dichiarare – anche mediante procuratore speciale – verbalmente in udienza o mediante atto sotto-

esime dalla responsabilità di una riflessione seria su 'quando' e 'come' si giunga a redigere atto giudiziario chiaro e sintetico.

scritto e notificato alle altre parti, che il processo prosegue monolingue. Tale dichiarazione è irrevocabile.

Quando, invece, il processo è e rimane bilingue, ciascuna parte continua a impiegare la lingua scelta nel suo atto introduttivo, senza alcun obbligo di traduzione nella lingua dell'altra parte a cura e spese dell'ufficio. Lo stesso vale per i documenti prodotti (art. 20, comma 3, prima e terza frase, d.P.R. cit.). Diversamente, i provvedimenti del giudice sono sempre pronunciati e redatti in entrambe le lingue, salvo che la parte che vi ha interesse vi rinunci entro l'udienza in cui è richiesta l'emissione del provvedimento (art. 20, comma 3, seconda frase, d.P.R. cit.). In particolare, le sentenze sono redatte nella lingua italiana e nella lingua tedesca, salvo che la parte che vi abbia interesse vi rinunci, personalmente o tramite procuratore speciale, entro "l'udienza di precisazione delle conclusioni" (art. 20, comma 12, d.P.R. cit.).

Nel processo bilingue, inoltre, le deduzioni delle parti sono verbalizzate in udienza nella lingua da esse scelta, ma il verbale deve essere redatto in due lingue solo qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente nell'udienza stessa (art. 20, comma 7, d.P.R. cit.).

In ogni caso, però, nel processo sia monolingue che bilingue, i testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da loro prescelta e la verbalizzazione avviene in tale lingua. Le deposizioni verbalizzate nella lingua prescelta dai testimoni sono tradotte a cura e spese dell'ufficio qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda nell'udienza stessa (art. 20, comma 10, d.P.R. cit.). Ugualmente accade in caso di consulenza tecnica: tanto nel processo monolingue che in quello bilingue, il consulente tecnico usa la lingua da lui scelta. La sua relazione è tradotta a cura e spese dell'ufficio, qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito (art. 20, comma 11, d.P.R. cit.).

In ogni caso, gli atti e i documenti notificati a istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di

parte è notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale²¹. La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione. Tale disciplina si applica anche ai provvedimenti concessi senza preventivo contraddittorio e ai relativi ricorsi. Nei casi di eccezionale urgenza il giudice può autorizzare l'esecuzione provvisoria anche in pendenza del termine, su istanza di parte (art. 20, comma 8, d.P.R. cit.)²².

Nel caso in cui nel processo instaurato presso un ufficio giudiziario sito nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige sia parte un soggetto non residente o non avente sede nella provincia di Bolzano, essa può, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dal deposito di atti e documenti di parte, chiedere al giudice che siano tradotti nell'altra lingua in tutto o in parte a cura e spese dell'ufficio (art. 20, comma 3, ult. frase, d.P.R. cit.). Il giudice può escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti. In ogni caso gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana (art. 20, comma 9, d.P.R. cit.).

L'intera disciplina descritta è applicabile, in quanto compatibile, anche nei procedimenti diversi da quello secondo il rito ordinario (art. 20-ter d.P.R. cit.), e pertanto anche nel procedimento avanti al giudice di pace, con una precisazione. Nei procedimenti davanti al giudice di pace

²¹ In concreto la richiesta di traduzione deve essere notificata tramite l'ufficiale giudiziario al mittente dell'atto, redigendo un semplice documento in almeno 2 copie – dipende dal numero delle parti per le quali la notifica è stata fatta – con il quale si comunica di aver ricevuto l'atto e che si vuole ottenere la traduzione nell'altra lingua. La traduzione deve essere notificata nei successivi quindici giorni ed è a cura e spese della parte che deve eseguire la notifica: questo il commento rinvenibile nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, sotto la voce "Lingua del processo" e sottovoce "Lingua del processo civile": <https://www.ordineavvocati.bz.it/lingua-del-processo/processo-civile/>.

²² A titolo esemplificativo, il giudice potrebbe autorizzare l'esecuzione di un sequestro, anche se non è ancora stata notificata la traduzione; tuttavia il termine per eventuali opposizioni non potrà che decorrere dalla notifica della traduzione: così ancora nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, sotto la voce "Lingua del processo" e sottovoce "Lingua del processo civile": <https://www.ordineavvocati.bz.it/lingua-del-processo/processo-civile/>.

competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano (in particolare, Brunico e Chiusa) è consentito l'uso della lingua ladina (art. 32, comma 4, d.P.R. cit.)²³.

Non di poco conto sono le conseguenze della violazione della disciplina processuale in tema di rispetto delle norme sull'uso della lingua nel processo civile. La sua mancata osservanza è infatti prescritta a pena di nullità (art. 23-*bis* c.p.c.). In particolare, per quel che ivi interessa, la violazione delle disposizioni di cui ai citati artt. 20 e 20-*ter* d.P.R. cit., relative e consequenziali alla scelta e all'uso della lingua, comporta una nullità rilevabile d'ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa, salvo quanto previsto dall'art. 161, comma 1, c.p.c., ovvero salva la sanatoria portata dal giudicato sul provvedimento giudiziale²⁴. Legittimata all'impugnazione per nullità della sentenza è soltanto la parte nel cui interesse è stabilito l'uso della lingua.

6. La semplificazione della disciplina del processo mono- e bilingue alla luce delle novelle del 2001 e del 2005

La disciplina descritta e – come a breve si dirà – la sua virtuosa applicazione sono frutto di un auspicato equilibrio tra tutela delle minoranze linguistiche nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, che garantisce al soggetto madrelingua tedesco di potersi esprimere nella propria lingua davanti agli uffici giudiziari, e prevenzione di perniciosi rallentamenti del processo dovuti a un uso distorto di siffatta tutela.

In questa direzione si sono mosse le due citate novelle che, nel 2001 e 2005, hanno rivisitato la normativa sull'impiego della lingua nel processo civile, giungendo a darvi la formulazione oggi vigente e più sopra

²³ L'art. 32, comma 4, cit. prevede, peraltro, in conseguenza, che nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del d.P.R. n. 752 del 1976. Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino - Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti.

²⁴ A riguardo v. Cass., 7 marzo 2017, n. 5630, in *Dejure*, punto 4.

descritta, grazie all'introduzione di limitazioni alla possibilità per la parte di passare dall'uso di una lingua all'altra lite pendente, nonché alla previsione della facoltà per la parte interessata di rinunciare alla traduzione di atti, provvedimenti e documenti nella propria lingua e per le parti di accordarsi per muovere dal processo bilingue a quello monolingue²⁵.

Si tratta di interventi che intesi a favorire la semplificazione nello svolgimento del processo bilingue nonché il passaggio da questo al processo monolingue, hanno tentato di evitare che la 'cura' per la parola, cui la tutela del bilinguismo anche in sede giudiziaria ambisce, scadesse in un indesiderato 'abuso'²⁶, e che quindi la ricchezza del multilinguismo regionale divenisse causa di processi che, intrappolati nella soluzione di questioni formali, pregiudicassero la giustizia sostanziale.

7. Chiarezza e sinteticità degli atti processuali quale presidio del miglior dialogo processuale, anche in ipotesi di bilinguismo perfetto dei suoi protagonisti

Chiaro è come, date le coordinate descritte, lo scenario processuale ideale si dia allorché, da un lato, ciascuna parte del processo stenda gli atti processuali e si esprima oralmente in giudizio nella lingua prescelta (italiana o tedesca), dall'altro, tutti i protagonisti della vicenda processuale (*in primis*, l'altra parte, il giudice, il cancelliere) comprendano quanto da ciascuna parte scritto e detto senza alcun bisogno di traduzione – in proprio o degli uffici – dal momento che il bilinguismo di tutti è perfetto.

È questo, d'altronde, lo scenario cui paiono alludere le disposizioni dell'art. 20 d.P.R. n. 574 cit. che, nell'intenzione di alleggerire lo svolgimento del processo bilingue, stabiliscono che ciascuna parte continui a usare la lingua scelta nel suo atto introduttivo, senza alcun obbligo di traduzione nella lingua dell'altra parte a cura e spese dell'ufficio; che lo stesso vale per i documenti prodotti (art. 20, comma 3, prima e terza

²⁵ Sul punto v. M.C. ERLICHER, *Il processo bilingue italiano-tedesco. La cura delle parole tra garanzie e sfide*, in *Giustizia consensuale*, 2024, 242 ss.

²⁶ *Ibidem*.

frase, d.P.R. cit.) e che le deduzioni delle parti sono verbalizzate in udienza nella lingua da esse scelta (art. 20, comma 7, d.P.R. cit.).

Si intende, tuttavia, come anche in caso di bilinguismo perfetto, la miglior attuazione del principio del contraddittorio passi attraverso l'osservanza di quello di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, le sole in grado di assicurare che il contraddittorio si svolga nel suo grado più produttore, grazie al fatto che ciascun protagonista del processo non si limiti a parlare, bensì si spinga a *dialogare con* l'altra parte, ossia con il genuino intento di farsi comprendere ed essere compreso²⁷.

Non si può negare, infatti, che tale obiettivo possa meglio raggiungersi allorché gli atti processuali – di parti e giudice – siano chiari, nel senso di non oscuri, e sintetici, ovvero non inutilmente prolissi²⁸; in altri termini: allorché essi siano confezionati in modo tale che non ci sia più nulla da aggiungere, ma al contempo più nulla da togliere alla luce di quello che è stato definito il modello astratto di atto processuale chiaro e sintetico²⁹, costituito da piane e lineari parti in fatto e in diritto che seguano il paradigma della sussunzione tramite il c.d. sillogismo giudiziale³⁰.

²⁷ Si riprendono qui le parole di M. GRADI, *op. cit.*, 204. Pregnante è il richiamo all'etimo greco della parola "dialogo": "διάλογος", quale parola composta da "διά" e "λόγος", e quindi "discorso attraverso", come ben rammenta ID., *op. ult. cit.*, 206. "Parlare" è quindi diverso da "dialogare" con qualcuno: questo significa "confronto verbale che attraversa due o più persone, una conversazione con reciproche influenze", laddove l'A. cita E. BIANCHI, *L'altro siamo noi*, Torino, 2010, 14, secondo cui il dialogo è "la parola che si lascia attraversare da una parola altra". Solo in questo modo, dice bene M. GRADI, si può evitare che il processo – tanto più, si soggiunge in questa sede, se bilingue – si riveli una mera "somma di monologhi, un dialogo senza ascolto, un dialogo fra sordi".

²⁸ A riguardo, *si vis*, S. DALLA BONTÀ, in C. CAVALLINI, S. DALLA BONTÀ, E. D'ALESSANDRO, *Efficienza ed effettività nella riforma della giustizia civile italiana*, in *Revista de processo*, 2025, 463 ss., prec. par. 8.

²⁹ Così A. GENTILI, *op. cit.*, 26, che dalle premesse di cui nel testo, fa discendere, con ferrea consequenzialità, la conclusione per cui "l'atto processuale di parte non è né 'lungo' né 'breve'; semplicemente contiene tutti e soli gli elementi che riconducono il fatto alla fattispecie astratta".

³⁰ Il riferimento è qui, in primo luogo, agli atti processuali di parte, da stendersi secondo le indicazioni in punto di redazione fornite dal citato d.m. n. 110 del 2023, al suo art. 2. Da tali indicazioni deve ricavarsi che l'atto di parte debba offrire nella narrazione

8. *Il filtro della traduzione degli atti processuali: perché tradurre non sia tradire, chiarezza e sinteticità dell'atto 'di partenza' costituiscono premessa di quelle dell'atto 'di arrivo'*

Quanto detto, vale invero, con non meno intensità, nel caso in cui l'atto processuale, nel processo bilingue, non venga letto dall'altra parte in lingua originale, ma nella sua versione tradotta, perché essa, legittimata e interessata a chiedere la traduzione dell'atto, non vi ha rinunciato.

Affinché tradurre non diventi giocoforza tradire il testo originale³¹, si intende infatti come lo sforzo di chi lo confeziona debba essere proteso a stenderlo con la maggiore chiarezza e sinteticità possibili, tanto più alla luce, nel caso che qui occupa, dell'indiscutibile diversità di lingua italiana e tedesca³².

Limitandosi qui a minimali osservazioni senza alcuna pretesa di profondità – che il tema della traduzione, ancor più se di un testo giuridico, imporrebbe³³ – pare infatti evidente, anche al non esperto linguista e

“in fatto” (nonché, ove richiesto, nella restituzione dello svolgimento del processo) una descrizione cronologica, asciutta, piana e lineare dei fatti (o di fasi e gradi processuali), anche mediante il ricorso a una schematica punteggiatura. A questa dovrebbe succedere una distinta parte “in diritto”, speculare a quella “in fatto”, che seguendo l'andamento della sussunzione secondo il paradigma – criticato ma pur sempre descrittivamente utile – del sillogismo giudiziale, inquadri i fatti principali e secondari di causa, per come esposti in narrativa, nella fattispecie generale e astratta ritenuta calzante; e ciò in uno svolgimento logico-razionale che vada dall'analisi delle questioni pregiudiziali di rito, a quelle preliminari di merito sino al merito. Le conclusioni dell'atto dovrebbero quindi rappresentare la congruente richiesta dell'effetto giuridico che, sulla base di quella sussunzione, si ritiene debba *ex lege* prodursi ed essere dichiarato dal giudice.

³¹ Sterminata la riflessione su “tradurre” come “tradire”, sia nel senso neutro di “traghetare” in un'altra lingua sia di “tradimento” del messaggio originario: sul tema v. U. ECO, *Dire quasi la stessa cosa – Esperienze di traduzione*, Milano, 2003; e già in tempi più risalenti, W. BENJAMIN, *Die Aufgabe des Übersetzers*, in C. BAUDELAIRE, *Tableaux Parisiens*, Heidelberg, 1923, traduzione italiana di G. Bonola in S. NERGAARD (a cura di), *Le teorie della traduzione nella storia*, Milano, 2002, 223.

³² Così, M.C. ERLICHER, *op. cit.*, 246 ss.

³³ Per tutti, a riguardo, S. CAVAGNOLI, E. IORIATTI FERRARI, *Tradurre il diritto. Nozioni di diritto e di linguistica giuridica*, Padova, 2009; E. IORIATTI FERRARI, *A Twenty-First Century Approach to Law and Language in Europe*, in A. PARISE, O. MORÉTEAU (eds.), *Comparative Perspectives on Law and Language*, The Hague, 2022, 35 ss.

traduttore, come la differenza di struttura sintattica della frase tedesca e italiana, il diverso impiego nelle due lingue dei tempi verbali, persino il differente modo di collocare graficamente il testo scritto nella pagina, abbiano implicazioni importanti nell'espressione del concetto che si vuole veicolare, e quindi nella sua traduzione³⁴. Sono differenze che, lungi dall'interessare il solo aspetto linguistico, affondano le loro radici nella diversità di retroterra culturale che segna i 'mondi' da cui muovono tedesco e italiano³⁵.

Senza questa consapevolezza, che è prima culturale che giuridica, si intende pertanto come la confezione dell'atto processuale, destinato alla potenziale traduzione, difficilmente potrà raggiungere il suo 'scopo': quello di essere prima agevolmente letto e compreso nella lingua di partenza e poi con efficacia trasposto in quella d'arrivo³⁶. Fedeltà al

³⁴ Lo sottolinea ancora M.C. ERLICHER, *op. cit.*, 246 ss.

³⁵ Sul punto v., per tutti, S. TONIOLO, *La comunicazione al tavolo di mediazione. Profili cross-culturali*, in S. DALLA BONTÀ (a cura di), *Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall'esperienza pratica alla costruzione di un metodo*, Trento, 2020, disponibile al sito <https://iris.unitn.it/>, 135 ss.; EAD., *Comunicare tra culture "mediante" e "mediati da" la tecnologia*, in S. DALLA BONTÀ (a cura di), *Comunicare, negoziare e mediare in rete*, Trento, 2021, disponibile al sito <https://iris.unitn.it/>, 17 ss.; S. DALLA BONTÀ, S. TONIOLO, F. SIMONELLI, *La mediazione come strumento di integrazione. Potenzialità e sfide dell'insegnamento interdisciplinare e bilingue della mediazione*, in *Giustizia consensuale*, 2024, 559 ss.

³⁶ Lo ricorda S. TONIOLO, *La comunicazione al tavolo di mediazione*, cit., 138, secondo cui "in ogni contesto di incontro tra parlanti provenienti da culture diverse si incontrano non soltanto segni e codici linguistici ma soprattutto *Weltanschauungen* – visioni del mondo – differenti tra di loro. Conoscerle e sapere gestire abilmente il loro incontro è indubbiamente una competenza chiave per ogni professionista e a ogni tavolo di mediazione a vocazione internazionale". Il riferimento è agli studi fondativi sul punto svolti dell'antropologo B. MALINOWSKI, *Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea*, London, 1922 e ID., *The sexual life of savages in north-western Melanesia, An ethnographic account of courtship, marriage and family life among the natives of the Trobriand Islands, British New Guinea*, New York, 1929, che introdusse una dirompente e innovativa visione situazionale/contestuale della lingua, evidenziando come per rendere comprensibile il linguaggio di popolazioni delle isole Trobriand in Melanesia a lettori di lingua inglese fosse necessario collocare quel linguaggio all'interno di un ampio contesto, fornendo anche informazioni relative a usi, costumi e abitudini di quelle popolazioni. Per comprendere un linguaggio, cioè, è necessario conoscere anche il

testo d'origine e rapidità della traduzione dipendono in primo luogo, infatti, dalla chiarezza e sinteticità dell'atto da tradurre.

Il luogo comune riconosce alla lingua tedesca una connaturata sinteticità, che mancherebbe invece *per se* al prosare italiano; sulla chiarezza, invece, il luogo comune pare sfumare, non esprimendosi in modo così netto a favore del tedesco.

Si tratta di affermazioni che, a volerne cogliere un qualche grado di scientificità, si riallaccerebbero alla nota distinzione tra c.d. lingue a basso e alto contesto³⁷, ma che, come tutti i luoghi comuni, non tengo-

contesto situazionale in cui questo viene usato e cioè l'ambiente semiotico all'interno del quale appartenenti a un sistema sociale si scambiano i significati.

³⁷ Il riferimento è qui agli studi condotti dagli antropologi e interculturalisti E.T. HALL, *The Hidden Dimension*, New York, 1966; ID., *Beyond Culture*, New York, 1976, e G. HOFSTEDE, *Culture's Consequences*, II ed., Thousand Oaks (CA), 2001, che distinguono le culture secondo paradigmi valoriali, comunicativi e temporali. Essi differenziano così tra culture improntate all'individualismo o al collettivismo; culture ad alto e basso contesto; culture che poggiano su una maggiore o minore gerarchizzazione del potere; culture che ben convivono con l'incertezza e altre segnate dall'avversione per l'incertezza; culture propense a credere nell'autodeterminazione o, al contrario, nell'eterodeterminazione; culture monocroniche e culture policroniche. Riassumono con puntualità queste classificazioni J.A. GOLD, *ADR through a Cultural Lens: How Cultural Values Shape Our Disputing Processes*, in *Journal of Dispute Resolution*, 2005, 295 ss.; S. TONIOLO, *La comunicazione al tavolo di mediazione*, cit., 140 ss.; EAD., *Strumenti per intendersi: dalla comunicazione multiculturale alla comunicazione interculturale*, in C. PICIOCCHI, D. STRAZZARI (a cura di), *Percorsi interculturali*, Trento, 2023, reperibile in accesso aperto al seguente indirizzo <https://iris.unitn.it/>, 109 ss. In particolare, le culture segnate dall'individualismo sono quelle in cui la soddisfazione dell'interesse individuale è considerata prioritaria rispetto a quella dell'interesse del gruppo; l'opposto accade, invece, nelle culture improntate al collettivismo. Nelle culture segnate da una comunicazione ad alto contesto (c.d. *High Context Communication*) la maggioranza delle informazioni vengono sottintese: la loro esplicitazione, infatti, non è ritenuta necessaria, costituendo esse patrimonio condiviso dalla collettività; al contrario, nelle culture caratterizzate da una comunicazione a basso contesto (c.d. *Low Context Communication*), le informazioni tendono a essere esplicitate il più possibile onde guadagnare il massimo grado di chiarezza e ridurre al minimo l'incomprensione. Nelle culture propense a una gerarchizzazione del potere (c.d. *High Power Distance*), le interazioni tra individui sono segnate da rigide distinzioni di *status* e ripartizioni di compiti secondo il paradigma superiore-inferiore – la critica al superiore è pertanto mal vista; diversamente, nelle culture improntate a una minore gerarchizzazione del potere (c.d. *Lower Power Distance*), il rapporto tra individui è caratterizzato da un maggior

no conto delle specificità del caso concreto, ovvero, per quel che qui interessa, della ‘mente’ individuale che della lingua (italiana o tedesca che sia) faccia ricorso per concepire il testo giuridico, in questo caso processuale³⁸.

Se non v’è dubbio, infatti, che la fissità della posizione di soggetto, verbo e predicato nella frase principale e secondaria, la numerosità e facilità di creazione di parole composte e la collocazione nella parte finale della frase del prefisso scomponibile del verbo³⁹, rendono più frequente il periodare tedesco per frasi (più) brevi; non per questo, però, l’atto processuale in tedesco è automaticamente chiaro e sintetico. Così come l’assenza delle summenzionate caratteristiche nella lingua italiana, non rende di per sé oscuro e prolisso l’atto processuale italiano.

Chiarezza e sinteticità, infatti, sono frutto di un nitore di pensiero (anche giuridico) che si fa parola; passaggio, quello dal pensiero alla parola, che in ogni lingua implica attenzione in particolare, nella reda-

egualitarismo e da una più spiccata propensione alla distribuzione del potere e alla delega al suo esercizio. Le culture segnate dalla percezione del rischio e dall’avversione all’incertezza mostrano disagio verso ciò che è sconosciuto e impreveduto: ne deriva la loro costante ricerca di certezze, mediante norme scritte o meno; al contrario, le culture che mostrano una minore avversione all’incertezza ben convivono con essa e non manifestano accentuata ansietà al suo palesarsi. Ancora, vi sono culture che ritengono il centro di controllo degli eventi (c.d. *Locus of Control*) interno all’individuo: egli può governarli e determinarli; all’opposto, altre culture ritengono che tale controllo sia esterno, e cioè sia in mano al fato. Infine, le culture si distinguerebbero in monocroniche, in cui il tempo è avvertito come un qualcosa che si snoda linearmente, è quantificabile e costituisce una risorsa limitata, con il che esso deve essere utilizzato con efficienza e sapienza e più attività debbono essere gestite secondo scadenze e in sequenza (terminata l’una, potrà avere inizio la successiva); e culture policroniche, in cui il tempo è invece percepito come illimitato e non misurabile, con il che ve ne sarà sempre di ulteriore a disposizione, le scadenze sono sempre prorogabili e plurime attività possono essere gestite contemporaneamente.

³⁸ Avverte sul pericolo di adagiarsi e cristallizzarsi sugli stereotipi, S. TONIOLO, *La comunicazione al tavolo di mediazione*, cit., 149-150; sottolinea importanza ed esistenza del c.d. stile comunicativo individuale E. CAMPI, *Comprendere e valorizzare il proprio stile relazionale nella comunicazione digitale*, in S. DALLA BONTÀ (a cura di), *Comunicare, negoziare e mediare in rete*, cit., 9 ss. In particolare, con riguardo all’apporto ‘individuale’ nella stesura degli atti processuali, si consenta rinvio, *si vis*, a S. DALLA BONTÀ, *La funzione sociale dell’avvocato*, cit., 132.

³⁹ Sul punto v. ancora M.C. ERLICHER, *op. cit.*, 248.

zione dell'atto processuale civile di parte, con riguardo alla ricostruzione del fatto e alla sua congruente sussunzione nella norma generale e astratta; operazioni cui deve peraltro seguire un indefettibile, scrupoloso *labor limae*⁴⁰. Attività, queste, che richiedono sempre tempo, in qualsiasi lingua si pensi e scriva⁴¹.

9. (segue) ...anche per gli atti processuali del giudice

Se quanto detto vale per l'avvocato tenuto a stendere gli atti processuali della parte da lui rappresentata e difesa, non meno valore esso ha per il giudice⁴², in particolare nel momento in cui egli è chiamato a confezionare la pronuncia conclusiva del grado di giudizio da lui deciso e allorché la sua pronuncia debba essere poi tradotta nell'altra lingua, per non aver la parte interessata rinunciato alla traduzione entro il termine legalmente previsto.

Come già evidenziato, infatti, nel passaggio dalla lingua italiana a quella tedesca, e viceversa, le differenze espressive non sono poche e

⁴⁰ Si richiamava la centralità del lavoro di limatura nella stesura di atti processuali chiari e sobri, ossia non inutilmente prolissi e ornati, in S. DALLA BONTÀ, *La funzione sociale dell'avvocato*, cit., 132.

⁴¹ Lo mette in evidenza con lucidità P. BIAVATI, *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte*, cit., 149, secondo cui “scrivere in modo sintetico e chiaro non è più facile, ma più difficile rispetto alle tecniche tradizionali. Richiede una grande capacità di organizzare il lavoro. Lo scritto preparato a tarda sera o in un tumultuoso pomeriggio, nell'imminenza di un termine che scade, difficilmente avrà le caratteristiche su cui oggi stiamo riflettendo”, ossia la chiarezza e sobrietà nello scrivere e comunicare.

⁴² Lo si evince dalla lettera della rubrica e del testo del novellato art. 121 c.p.c., che si indirizzano a tutti gli atti processuali, e quindi non solo di parte ma anche del giudice, nonché lo esplicita l'art. 7 d.m. n. 110 del 2023, rubricato “Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice”, che impone anche per questi ultimi una stesura chiara e sintetica nel rispetto dei criteri previsti – dagli artt. 2 e 6 d.m. cit. – per la confezione degli atti giudiziari di parte, “in quanto compatibili”. Le dimensioni di atti e provvedimenti del giudice sono fissate in osservanza del principio di proporzionalità, essendo “correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti” (art. 7, comma 2, d.m. cit.). Si prevede, inoltre, che “I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con indicazione di capi separati e numerati” (art. 7, comma 3, d.m. cit.).

meritano pertanto, sin dalla stesura della pronuncia nella lingua originaria, particolare sensibilità e accortezza da parte del giudice estensore in vista della successiva traduzione del provvedimento⁴³. Consapevolezza, questa, richiesta ed esaltata dalla codificazione del principio di chiarezza e sinteticità, indirizzato non solo agli avvocati delle parti ma anche al giudice, come rende palese la formulazione dell'art. 121, comma 1, seconda frase, c.p.c., dell'art. 46 disp. att. c.p.c. e dell'art. 7 d.m. n. 110 del 2023.

A mero titolo esemplificativo, tra i profili che meritano attenzione nel passaggio traduttivo dalla lingua tedesca a quella italiana e viceversa, si segnala il diverso uso dei tempi verbali. Più precisamente si riscontra come nelle sentenze redatte in lingua italiana, a differenza di quelle stese dai giudici di area germanofona, non vi sia un'alternanza così precisa dei tempi verbali del passato remoto, passato prossimo e imperfetto⁴⁴. La narrazione dei fatti certi e la cronistoria del processo in italiano sono svolte spesso all'imperfetto, con qualche oscillazione al passato remoto, diversamente da quanto di regola si rinviene nella sentenza tedesca, dove si constata un'alternanza precisa dei tempi verbali⁴⁵. È, questa, come intuibile, una circostanza che influisce non poco sulla comprensione e successiva traduzione del testo.

Anche il diverso uso del congiuntivo e del condizionale nella lingua italiana e in quella tedesca può rivelarsi di ostacolo nella traduzione della sentenza. Per esprimere la minore o maggiore distanza rispetto ai fatti riportati dalle parti in causa, la lingua tedesca oscilla fra il congiuntivo I e il congiuntivo II, laddove con il primo si esprime una 'neutralità', mentre con il secondo si imprime distacco. L'uso del congiuntivo II, però, è talvolta obbligatorio. In quest'ultimo caso, quindi, si perde la nuance della restituzione 'neutra' rispetto a quella che esprime 'distacco'⁴⁶.

⁴³ Avverte a riguardo, ancora M.C. ERLICHER, *op. cit.*, 250.

⁴⁴ Così EAD., *op. cit.*, 249, che sull'uso dei tempi della lingua tedesca rinvia a D. PUATO, *Perfekt e Präteritum del tedesco a confronto con i tempi italiani del passato. Alcuni esempi dal linguaggio economico*, in EAD. (a cura di), *Lingue europee a confronto 2. Il verbo tra morfologia, sintassi, semantica e stilistica*, Roma, 2017, 23 ss.

⁴⁵ Di nuovo, a riguardo, M.C. ERLICHER, *op. cit.*, 249.

⁴⁶ Così, ancora, *ibidem*.

Si colgono in questi pur limitati esempi le sfide che si schiudono tanto al giudice che rediga la pronuncia in tedesco, in vista della sua traduzione in italiano, quanto al traduttore, che debba restituire in quest'ultima lingua ciò che legge in quella tedesca.

Per questo non stupisce che non siano mancati casi in cui il traduttore si è dovuto rivolgere al giudice, redattore della sentenza o del provvedimento da tradurre nell'altra lingua, per ottenere chiarimenti su cosa egli intendesse dire con un certo termine utilizzato o sul perché egli avesse impiegato un tempo verbale anziché un altro⁴⁷.

Nel peculiare contesto del servizio-giustizia civile nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, chiarezza e sinteticità dell'atto processuale vedono pertanto come 'destinatari' non solo avvocati e giudici, ma anche i traduttori presso gli uffici giudiziari; ed è, questo, il motivo portante della cura delle parole in un sistema bilingue.

10. Verso la semplificazione: la prassi della rinuncia alla traduzione degli atti processuali del giudice

Tutto quanto sinora evidenziato dà ragione del *favor* progressivamente maturato verso la rinuncia, proveniente dalla parte che a essa avrebbe interesse, alla traduzione dei verbali e provvedimenti del giudice, inclusa la sentenza⁴⁸. Ove rinuncia vi sia, infatti, indubbi sono snellimento del processo, che pur rimanga bilingue, e alleggerimento del lavoro dei traduttori presso gli uffici giudiziari.

La prassi dimostra come tale favore abbia trovato riscontro nella pratica dello svolgimento dei processi civili avanti agli uffici giudiziari dislocati nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, dove infatti è pressoché d'uso che, alla prima udienza, nel dialogo tra avvocati, parti e giudice, si concordi per il mantenimento di una sola lingua di redazione degli atti processuali del giudice, laddove invece quelli delle parti, le loro deduzioni e relativa verbalizzazione restano nella lingua scelta da costoro nel proprio atto introduttivo del giudizio.

⁴⁷ Condivide questa esperienza sul campo, ancora, M.C. ERLICHER, *op. cit.*, 250.

⁴⁸ La prassi dà applicazione diffusa, quindi, dell'art. 20, comma 3, seconda frase, d.P.R. n. 574 del 1988.

Ne risultano in questo modo premiate snellezza e rapidità del processo, grazie a quel concreto, auspicabile equilibrio, cui sopra si accennava, tra tutela delle minoranze linguistiche e neutralizzazione di sue viziose distorsioni in sede processuale.

11. Il processo mono- e bilingue alla sfida dell'oralità, tra escussione dei testimoni e consulenze tecniche d'ufficio. Il mito del bilinguismo perfetto e le insidie della realtà

Se gli accorgimenti sin qui tratteggiati paiono assicurare un'efficace gestione del processo bilingue nella sua dimensione scritta, criticità possono emergere, invece, allorché nel suo svolgimento si aprano quelle inevitabili finestre di oralità che vanno dall'escussione del testimone all'eventuale audizione del consulente tecnico d'ufficio, fino all'esperimento del tentativo giudiziale di conciliazione tra le parti.

Come più sopra ricordato, infatti, nel processo tanto mono- che bilingue, i testimoni e il consulente tecnico hanno facoltà, rispettivamente, di rispondere alle domande di escussione e stendere la relazione tecnica, ma anche rispondere in sede di audizione, nella lingua da essi prescelta⁴⁹.

A riguardo, se è certo vero, come stabilito dall'art. 20, comma 10, ult. frase, d.P.R. n. 574 cit., che le deposizioni verbalizzate nella lingua prescelta dai testimoni possono e devono essere tradotte a cura e spese dell'ufficio qualora la parte che vi abbia interesse (o il suo procuratore speciale) lo richieda nell'udienza di escussione stessa, tale traduzione però non è simultanea, con la conseguenza che per ottenerla saranno necessarie settimane e quindi “con il rischio di non sapere ciò che il testimone abbia detto fino alla consegna della traduzione”⁵⁰. Ugualmente accade in caso di deposito della perizia del consulente tecnico – di cui si può chiedere la traduzione entro trenta giorni dalla comunicazione del suo deposito (art. 20, comma 11, d.P.R. cit.).

⁴⁹ Così art. 20, commi 10 e 11, d.P.R. n. 574 del 1988.

⁵⁰ È questo il commento rinvenibile nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, sotto la voce “Lingua del processo” e sottovoce “Lingua del processo civile”: <https://www.ordineavvocati.bz.it/lingua-del-processo/processo-civile/>.

Si intende, pertanto, come l'escussione dei testimoni e la disposizione di una consulenza tecnica non sollevino problemi di sorta allorché tutti i protagonisti del processo siano perfettamente bilingui, ma schiudano scenari più complessi ove così non sia.

In particolare, allorché il testimone voglia rilasciare la sua dichiarazione in tedesco e il giudice non abbia perfetta dimestichezza con tale lingua, e ancor meno con il c.d. dialetto sudtirolese (*Südtiroler Dialekt*), chiaro è come l'immediatezza della percezione e valutazione della dichiarazione testimoniale rischi di essere compromessa⁵¹. La lettura da parte del giudice della domanda, formulata peraltro in tedesco standard (c.d. *Hochdeutsch*), al testimone – non di rado persona 'laica' già emotivamente toccata dalla convocazione nell'aula giudiziaria⁵² – può indurre, infatti, a una risposta secca del testimone, ossia una risposta non circostanziata e quindi poco utile a una veritiera ricostruzione dei fatti di causa. Detta diversamente, le domande rivolte dal giudice al testimone in *Hochdeutsch* potrebbero non cogliere nel segno allorché costui, non intendendone il vero significato, si limiti a rispondere con un sì o con un no.

Allorché il diaframma della scrittura cade, infatti, emerge con prepotenza la fattualità magmatica del vivere, che necessita invece, per essere realmente compresa, di quella sensibilità non solo linguistica, ma anche culturale che solo la conoscenza e comprensione profonda anche del dialetto e del retroterra che lo anima possono assicurare⁵³. Non è un

⁵¹ Si confronti sul punto la riflessione dalla prospettiva pratico-applicativa di M.C. ERLICHER, *op. cit.*, 251.

⁵² Il tema del testimone, della sua "psicologia" e della sua capacità di ricordare e restituire la memoria è risalente e vastissimo. Sul punto, per tutti, F. CARNELUTTI, *Il testimone, questo sconosciuto*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, 179 ss.; U. FIORE, *Manuale di psicologia giuridica*, Città di Castello, 1909; Id., *Il valore psicologico della testimonianza*, Città di Castello, 1910; G. MAZZONI, *Psicologia della testimonianza*, Roma, 2015; L. DE CATALDO NEUBURGER, *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Milano, 1988; L. ALGERI, *La suggestione nella testimonianza*, in *Profiling*, 2020, 3, 11 ss.; M. LANARO, *La testimonianza oculare, studio sperimentale sugli effetti distortivi*, Padova, 2019.

⁵³ Si riprendono qui le riflessioni offerte nel mio *La cura delle parole tra processo e metodi consensuali. Per una gestione responsabile del conflitto*, in *Giustizia consensuale*, 2024, 281 ss., prec. 295, ove si evidenziava come la scrittura giuridica abbia

caso, d'altronde, che l'avvocato che rappresenti e difenda la parte di lingua tedesca preferisca spesso redigere l'atto nella lingua di costei, affinché nulla di ciò che ella ha narrato sin dal primo colloquio con il difensore vada perduto nella traduzione in italiano⁵⁴. Dal colloquio con la persona assistita all'atto processuale, quindi, la lingua rimane di preferenza la stessa.

12. (segue) ...in particolare, in ipotesi di oralità 'al quadrato': l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione. Tra Hochdeutsch e Südtiroler Dialekt, tra code-switching e code-mixing

Le osservazioni appena svolte tornano con maggior urgenza in quei frangenti del processo segnati da un'oralità ancora più pronunciata, intendendosi per tale quella, per così dire, 'non imbrigliata' che segna le occasioni di interrogatorio libero della parte e il tentativo di conciliazione giudiziale con le parti presenti personalmente⁵⁵.

come scopo quella "oggettivizzazione della fattualità della vita per cui il linguaggio giuridico è convenzionalmente pensato". Tale funzione del giurista in primo luogo si registra – ed è funzione che tradizionalmente si riconosce all'avvocato – allorché egli permette all'assistito, attraverso la traduzione delle sue istanze in linguaggio giuridico, di esprimerle in un codice linguistico – quello giuridico – convenzionalmente costruito per essere comprensibile, e quindi opponibile, all'altra parte e ai terzi, quanto meno ove costoro operino in un ordinamento in cui quel linguaggio giuridico è condiviso. È questo ciò che fa dell'avvocato, in certo qual modo, un interprete e traduttore: egli, infatti, interpreta e traduce la vita, che scorre continua e indistinta tra individui ed eventi, in un linguaggio, quello giuridico, *in thesi* comprensibile e opponibile ai terzi, e per questo "oggettivo": per approfondimenti v. S. DALLA BONTÀ, *La funzione sociale dell'avvocato*, cit., 116 ss. Nel momento in cui il diaframma della scrittura giuridica viene meno, la fattualità del vivere irrompe nella narrazione di chi parla.

⁵⁴ È questa l'opzione assicurata dall'art. 20, comma 2, d.P.R. n. 574 del 1988.

⁵⁵ Sono attività espressamente previste, nel procedimento avanti a giudice di pace, dall'art. 320, comma 1, c.p.c. La presenza personale delle parti, in una con il colloquio libero tra queste, assistite – ove obbligatorio – dai loro avvocati, e giudice, reca con sé l'indiscutibile vantaggio di semplificare il materiale di causa, in una "progressiva formazione dell'oggetto del giudizio" – per riprendere una felice definizione di A. DONDI, *Introduzione della causa e strategie di difesa. I. Il modello statunitense*, Padova, 1991, 32 ss. – grazie alla definizione dei fatti realmente contestati, e quindi controversi e bi-

Sono, queste, infatti, situazioni in cui il dialogo tra i protagonisti del processo – parti, giudice e avvocati – esce dai binari di domande preconfezionate, ed essenzialmente di tipo chiuso, per assumere, ove davvero efficaci in vista della definizione del *thema decidendum ac probandum* e/o della promozione della conciliazione della lite, una formulazione di tipo aperto e spesso occasionata da quanto emerge ‘li per li’, in udienza, e quindi, giocoforza, sulla spinta di un’inevitabile improvvisazione.

È in tali circostanze che un bilinguismo imperfetto dei protagonisti del processo può avere implicazioni negative, sino a compromettere, nei casi estremi, la finalità dell’interrogatorio libero e/o il successo della conciliazione.

Non v’è dubbio infatti – e le osservazioni più sopra svolte intorno al colloquio avvocato-persona assistita lo confermano – che la parte sia incline a narrare i fatti (talvolta magmatici) del suo conflitto e della sua lite e portata a far trasparire, anche inconsapevolmente, i suoi interessi sotto la superficie delle pretese giuridiche, nella lingua che avverte come maggiormente sua⁵⁶. È, questa, d’altronde la lingua in cui vengono persino percepiti, prima che espressi, i sentimenti, le emozioni e i bisogni.

sognosi di prova, e alla correlata individuazione della norma applicabile al caso concreto. In questo dialogo processuale tra giudice e parti nella fase preparatoria del procedimento risiederebbe quella “fase-setaccio” – è la bella immagine di L. BREGGIA, *La giustizia del XXI secolo dentro e fuori la giurisdizione: una riflessione sul principio di effettività*, in *Riv. trim. proc. e dir. civ.*, 2016, 728 – dove si filtra ciò che deve proseguire e si decide come deve proseguire. Non solo. La presenza personale delle parti favorirebbe quella ‘escavazione’ dei fatti che, uscendo dal perimetro delle mere questioni giuridiche e della sussunzione nella fattispecie generale e astratta, lascia intravedere, tra gli intrecci della ‘matassa fattuale’, gli interessi del parti, ossia quelle loro utilità, altre rispetto alle posizioni giuridiche di vantaggio riconosciute e fissate dalle norme adottate dall’ordinamento, che sono base per l’individuazione di appropriate e opportune – per le parti – soluzioni del conflitto. Soluzioni che le parti stesse, con l’ausilio dei loro difensori, possono trovare.

⁵⁶ Sulla distinzione tra domande aperte e chiuse si permetta rinvio al mio *Per un’efficace gestione del tavolo di mediazione*, cit., 28 ss.; nonché E. ZECCA, *Il metodo collaborativo*, in M. SALA, C. MENICHINO (a cura di), *La Pratica Collaborativa. Tra teoria e prassi*, Torino, 2017, 87 ss., prec. 123; R. GABELLINI, *Le fasi della negoziazione*, in A. MONORITI, R. GABELLINI (a cura di), *NegoziAzione*, Milano, 2023, 184 ss.; B. JORDAAN, *Negotiation and Dispute Resolution for Lawyers*, Cheltenham, 2022, 251 ss.

È pertanto grazie all'emersione di questi ultimi – che, grazie all'oralità, si fanno spazio tra le righe degli atti processuali di parte sino a quel momento depositati dagli avvocati – che il giudice può intravedere lo spiraglio per farsi promotore di una soluzione consensuale della lite, raggiungibile nella stessa sede giudiziale o, fuori dal processo, tramite uno spazio temporale lasciato agli avvocati tra un'udienza e un'altra per una negoziazione stragiudiziale diretta o assistita da un mediatore⁵⁷.

Si intende pertanto come in questi momenti di oralità 'al quadrato', o 'rafforzata' che dir si voglia, decisive sono sensibilità e abilità del giudice e degli avvocati per la creazione di un ambiente non solo – realmente – multilinguistico, ma anche interculturale, in cui le parti si sentano a proprio agio nell'esprimersi nella lingua prescelta (anche) in ragione della percezione di essere da tutti comprese. Mai come in vista del tavolo conciliativo, sia esso pure quello giudiziale, alla preparazione legale di avvocati e giudice urge accompagnare una padronanza linguistica che sia corredata da una profonda competenza culturale⁵⁸. Ancorché "fattore invisibile"⁵⁹ e "linguaggio silente"⁶⁰, *iceberg* di cui si vede

Domande aperte sono quelle la cui risposta non può essere binaria e secca (sì/no), come accade a fronte della formulazione di domande chiuse, ma soltanto aperta, lasciando esse al ricevente la possibilità di articolare il proprio pensiero in merito a un determinato tema, mentre all'emittente l'opportunità di raccogliere informazioni preziose. "Come? Perché? Quando? In che senso? Cosa?" sono alcuni dei pronomi e locuzioni interrogative che introducono le domande aperte e che schiudono alla circolarità della comunicazione, dando l'occasione all'emittente, una volta ottenuta risposta dal ricevente – il c.d. riscontro – di trovare terreno per chiedere ancora.

⁵⁷ A riguardo, con specifico riferimento al procedimento davanti al giudice di pace, v. S. DALLA BONTÀ, *Funzione conciliativa del giudice di pace e mediazione ex d.lgs. 28/2010. Osservazioni su un binomio possibile (e virtuoso)*, in *Tutela giurisdizionale e giusto processo. Studi in memoria di Franco Cipriani*, I, Napoli, 2020, 413 ss.

⁵⁸ Per approfondimenti a riguardo v. S. TONIOLO, *La comunicazione al tavolo di mediazione*, cit., 135 ss.; S. DALLA BONTÀ, *La mediazione. Quando lo scontro diventa motivo di incontro veicolare di una nuova interculturalità?*, in C. PICIOCCHI, D. STRAZZARI (a cura di), *Percorsi interculturali*, Trento, 2023, 57 ss.

⁵⁹ L'efficace espressione è impiegata da J. NOLAN-HALEY, E.E. DEASON, M. HERNANDEZ-CRESPO GONSTEAD, *Global Issues in Mediation*, St. Paul (MN), 2019, 70.

⁶⁰ L'immagine è di E.T. HALL, *The Silent Language*, New York, 1996; ID., *The Hidden Dimension*, New York, 1966; ripresa poi da J.W. SALACUSE, *The Global Negotiator: Making, Managing and Mending Deals Around the World in the Twenty-First*

soltanto la sommità⁶¹, infatti, la cultura non costituisce uno dei tanti elementi che segnano il tavolo conciliativo, bensì ne è componente fondamentale e trasversale⁶². Solo l'unione di tutti questi fattori, infatti, è garanzia di comprensione reciproca delle parti in lite, la quale costituisce base indispensabile per una soluzione consensuale del contenzioso che sia durevole e sostenibile.

È, questo, d'altronde, il modo in cui si insegnano a gestire i tavoli di conciliazione multilinguistici e multiculturali proprio nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, dove si ripete che strumento fondamentale, per l'instaurazione di una relazione autentica tra coloro che vi si siedono, è innanzitutto l'empatia, una delle cui espressioni più concrete è il ricorso a un linguaggio 'bilanciato' tra le parti, alternando – per esempio – lingua italiana e lingua tedesca⁶³. A ciò si aggiunge l'utilizzo della tecnica del rispecchiamento, che nel caso di specie significa adottare uno stile comunicativo e un linguaggio che rendano il tavolo il

Century, New York, 2003, 90, che equipara infatti la cultura al linguaggio silente che gli appartenenti a una stessa comunità condividono. Questa infatti sarebbe costituita da “a shared pool of information which guides the group member's understanding and behaviors”: così ID., *Ten Ways That Culture Affects Negotiating Style: Some Survey Results*, in *Negotiation Journal*, 1998, 221 ss., prec. 222.

⁶¹ La metafora è usata da J. BRETT, *Negotiating Globally: How to Negotiate Deals, Resolve Disputes and Make Decisions Across Cultural Boundaries*, San Francisco (CA), 2001, per distinguere la cultura visibile e invisibile: il pelo dell'acqua, nell'immagine dell'*iceberg*, distinguerebbe le condotte e le istituzioni di una cultura, quali punta dello stesso, da credenze, norme e assunti fondamentali, quali sua base nascosta. L'immagine riprende la distinzione tra cultura visibile e invisibile svolta da E.T. HALL, *The Hidden Dimension*, cit.; ID., *Beyond Culture*, New York, 1976.

⁶² Lo evidenzia con decisione M. HERNANDEZ-CRESPO GONSTEAD, *A New Dance on the Global Stage: Introducing a Cultural Value-Based Toolbox to Optimize Problem-Solving, Innovation, and Growth*, in *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, 2019, 723 secondo cui “Culture has generally been treated as one factor to consider during the problem-solving process, rather than an intrinsic and fundamental component. However, it is necessary to develop a framework that treats culture as a transversal aspect that affects every single stage of the process, rather than treating it as an isolated element”; così già J.S. DOCHERTY, *Symposium: Culture and Negotiation: Symmetrical Anthropology for Negotiators*, in *Marquette Law Review*, 2004, 717-719.

⁶³ L'esperienza è restituita in S. DALLA BONTÀ, S. TONIOLO, F. SIMONELLI, *La mediazione come strumento di integrazione*, cit., 593 ss.

più equilibrato possibile⁶⁴. Risulta molto apprezzato, in tal senso, l'impiego, da parte di chi favorisce la conciliazione – avvocato o giudice che sia – anche solo di parole-chiave nella lingua della parte che sta intervenendo oppure di espressioni tipiche comprensibili a tutti⁶⁵.

A tal riguardo, si tratta non di rado di riconoscere, ammettere e impiegare al meglio fenomeni di c.d. *code-switching* e *code-mixing*, ossia, rispettivamente, di mescolamento di due lingue da parte di chi le parla bene entrambe al fine di essere più efficace nella comunicazione, e di prestito di parole e strutture grammaticali dalla lingua nativa per supplire all'incapacità di esprimersi nella seconda lingua⁶⁶.

Dimostrato è, infatti, che il ricorso consapevole e sapiente a tali meccanismi consente di creare uno spazio sicuro, in cui le parti presenti possono esprimersi liberamente, nella consapevolezza che giudice e avvocati – in quella sede promotori di un componimento della lite – non solo le intendono dal punto di vista linguistico, ma comprendono il bagaglio culturale che esse portano in quel contesto conciliativo⁶⁷.

⁶⁴ *Ibidem*, 597.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ Ne dà conto M.C. ERLICHER, *op. cit.*, 252, che richiama in merito all'uso del *code-switching* e del *code-mixing* D. BAGLIONI, *Perché scrivere un testo in più lingue: sulle dinamiche del code-switching e code-mixing nei documenti cancellereschi plurilingui*, in F. BIANCO, J. SPICKA (a cura di), *Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati*, Firenze, 2017, 289 ss.

⁶⁷ Sul punto v. S. DALLA BONTÀ, *La mediazione. Quando lo scontro diventa motivo di incontro*, cit., 57 ss. I conflitti tra individui, enti, soggetti collettivi e gruppi, infatti, nascono, si alimentano, affrontano e risolvono in ragione di come i soggetti coinvolti percepiscono cosa sia giusto o sbagliato, intendono come procedere di fronte al conflitto, individuano a chi rivolgersi per risolverlo, dove e con quali aspettative. Accade, cioè, che se tutte le società e culture conoscono il conflitto, assai diversi si rivelano i loro modi di intenderlo e gestirlo, predisponendo, non a caso, meccanismi – sociali e giuridici – differenti per superarlo. Tali aspetti affondano le proprie radici, in ultima istanza, nei valori di una società e di una cultura, valori che forgiavano le idee di giusto e sbagliato, nonché la visione del risultato da raggiungersi nell'affrontare e superare il conflitto. Non solo. Quei valori segnano anche la percezione di cosa debba intendersi per vittoria e sconfitta al termine della lite: diversi sono, infatti, da cultura a cultura, gli interessi individuali e collettivi a essa sottesi. Cfr., per tutti, a riguardo, H. TRIANDIS, *Theoretical Concepts that are Applicable to the Analysis and Ethnocentrism*, in R. BRISLIN (ed.), *Applied Cross-Cultural Psychology. Cross-Cultural Research and Methodol-*

Questa è dunque una delle chiavi che il servizio-giustizia ha a disposizione per guadagnare la fiducia del cittadino.

13. Il contesto bilingue quale laboratorio per quella cura delle parole in cui le parole di giustizia diventano giustizia delle parole

Il citato tema della fiducia, quale elemento cardine di una buona amministrazione della giustizia, esaltato nel contesto linguistico della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, porta ad allargare ulteriormente l'orizzonte. Esso, infatti, induce a inserire e leggere il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, codificato al novellato art. 121 c.p.c. e relativa disciplina attuativa, in una cornice più ampia.

Si tratta dell'orizzonte che, superando i confini del processo civile, abbraccia il più vasto e sfidante tema della cura delle parole, affinché esse diventino parole per la giustizia e questa, in fondo, una giustizia delle parole⁶⁸.

Come in queste pagine si è tentato di dimostrare, infatti, sono la consapevolezza della rilevanza della comunicazione nella genesi del conflitto e della lite, e quindi la conoscenza dei suoi elementi fondativi e delle cause di sua disfunzionalità, che possono in fondo condurre nel processo a un contraddittorio che si faccia dialogo con l'altra parte in vista del raggiungimento di una decisione giusta, nonché, prima ancora,

ogy Series, 14, Newbury Park (CA), 1990, 34 ss., che ricorda come “all groups tend to define what happens in their own culture as ‘natural’ and ‘right’, and what happens in other cultures as ‘unnatural’ and ‘incorrect’”. Di qui la conclusione di C. MENKEL-MEADOW, *Correspondences and Contradictions in International and Domestic Conflict Resolution: Lessons from General Theory and Varied Contexts*, in *Journal of Dispute Resolution*, 2003, 319 ss., prec. 350, secondo cui nessuna procedura e nessun sistema di soluzione del conflitto sono mai neutri da un punto di vista valoriale.

⁶⁸ Sul tema della cura delle parole dalle diverse angolature dei modi di soluzione del contenzioso, dal processo all'arbitrato sino alle vie consensuali, v. S. DALLA BONTÀ, *La cura delle parole. Sinteticità e chiarezza nel dialogo processuale e nella giustizia consensuale*, cit., 185; M. GRADI, *op. cit.*, 201 ss.; M.C. ERLICHER, *op. cit.*, 237 ss.; E. GABELLINI, *La cura delle parole nella dimensione arbitrale: tra libertà e vincoli*, in *Giustizia consensuale*, 2024, 257 ss.; S. DALLA BONTÀ, *La cura delle parole tra processo e metodi consensuali*, cit., 281 ss.

fuori dal processo – e, auspicabilmente, senza di esso – sono sempre quella consapevolezza e conoscenza comunicativa che possono favorire un componimento del conflitto e della lite che sia a vera misura delle parti.

Se il contesto bilingue porta all'estremo le sfide che tutto questo reca con sé, non si può negare che esso ne sia, senza ombra di dubbio, il laboratorio migliore.

VERSO UN LINGUAGGIO SEMPLICE / PLAIN LANGUAGE / EINFACHE SPRACHE, A MISURA DI CITTADINO

Silvia Toniolo

SOMMARIO: 1. *“Maß und Ziel zu halten, ist die höchste Weisheit”*. 2. *Dalla microlingua specialistica alla comunicazione accessibile: abitare l'Euregio tra Fachsprache, Standardsprache ed Einfache Sprache*. 3. *Le basi per una Verständlichkeitspolitik: un ponte interdisciplinare a misura di cittadino*. 4. *Verso il concetto di riformulazione intralinguistica: il QCER. La lingua evolve assieme alle esigenze della società*. 5. *Tradurre la complessità senza depauperare i contenuti: tra culture ad alto e basso contesto, inclusività nella comunicazione specialistica*. 6. *Tagesschau in Einfacher Sprache: un esempio concreto per promuovere un dialogo inclusivo tra istituzioni e cittadinanza*. 7. *“Parole O_Stili” per un linguaggio non ostile*. 8. *Le linee guida dell'Osservatorio sulla giustizia civile, ispirate da “Parole O_Stili”*. 9. *Risvolti pratici: un approccio integrato alla proposta di traduzione delle Linee guida per un linguaggio non ostile dentro e fuori il processo. L'esperienza didattica come spazio di incontro culturale*. 10. *Dalla traduzione all'adattamento culturale: una questione di generi testuali e funzioni del testo che va (ri)conosciuta per garantire una lingua a misura di cittadino*.

1. “Maß und Ziel zu halten, ist die höchste Weisheit”

In un contesto transfrontaliero, di cooperazione tra territori confinanti, appartenenti a Stati diversi, come quello dell'Euregio, la comunicazione giuridica si confronta con la complessità dei linguaggi specialistici¹, dovendo al contempo rendere le informazioni chiare e accessibili a cittadine e cittadini provenienti da contesti linguistico-culturali pluri-

¹ Sul punto P. BALBONI, *Didattica delle microlingue e uso veicolare della lingua: il ruolo della traduzione*, in P. MAZZOTTA, L. SALMON (a cura di), *Tradurre le microlingue scientifico-professionali. Riflessioni teoriche e proposte didattiche*, Torino, 2007, 49 ss. Garantire una buona comunicazione prevede uno sforzo cognitivo e linguistico soprattutto quando ci si confronta con termini monoreferenziali e privi di sinonimi.

mi. Come osservava Goethe: “Maß und Ziel zu halten, ist die höchste Weisheit” – “mantenere (la giusta) misura e scopo è la più alta forma di saggezza” ed è una sfida implicita nei territori a vocazione transculturale². In questa prospettiva, conoscer(si) diventa condizione imprescindibile per calibrare e ‘mantenere la giusta misura’ delle proprie parole, nel raggiungimento del proprio ‘scopo’ comunicativo, sia nella stesura di documenti ufficiali quanto nelle interazioni. Prevenire barriere linguistiche significa, pertanto, promuovere la profonda conoscenza reciproca e garantire accessibilità³ ai ‘saperi’ grazie alla cura del linguaggio (verbale e non verbale)⁴ – per facilitare la partecipazione inclusiva e responsabile alla vita istituzionale, culturale e sociale di tutti i cittadini.

2. Dalla microlingua specialistica alla comunicazione accessibile: abitare l'Euregio tra Fachsprache, Standardsprache ed Einfache Sprache

Nel contesto plurilingue dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, il passaggio dalla *microlingua specialistica (Fachsprache)* alla *lingua standard (Standardsprache)* fino alle forme di *linguaggio semplificato (Einfache Sprache)* rappresenta una sfida cruciale per la comunicazione amministrativa e giuridica. La *Fachsprache* si configura come un sistema linguistico settoriale caratterizzato da terminologia tecnica, strutture sintattiche complesse e un'elevata densità informativa, funzionale alla precisione e alla coerenza interna dei testi specialistici. In contrapposizione, la *Standardsprache* svolge un ruolo di mediazione, costituendo

² Secondo W. WELSCH, *Transculturality: The Puzzling Form of Cultures Today*, in M. FEATHERSTONE, S. LASH, R. ROBERTSON (eds.), *Global Modernities*, New York, 1999, 193 ss., la transculturalità, dall'inglese *cross-cultural*, indica l'interrelazione di varie culture, che supera le tradizionali categorie di *multiculturalismo* e *interculturalismo*, proponendo una visione dinamica delle identità culturali che si influenzano e permeano vicendevolmente. Essa enfatizza l'interazione tra culture, riconoscendo tuttavia la coesistenza di elementi diversi in un contesto condiviso.

³ A riguardo v. l'approfondita analisi di S. DALLA BONTÀ, *La cura delle parole. Sinteticità e chiarezza nel dialogo processuale e nella giustizia consensuale*, in *Giustizia consensuale*, 2024, 185 ss.; M. GRADI, *Il processo come dialogo*, *ivi*, 201 ss.

⁴ M.C. ERLICHER, *Il processo bilingue italiano-tedesco. La cura delle parole tra garanzie e sfide*, in *Giustizia consensuale*, 2024, 242 ss.

la varietà linguistica comune e normata utilizzata nei contesti formali ma accessibile a un pubblico ampio. L'*Einfache Sprache*, invece, si propone come strumento di inclusione, basato su regole di semplificazione lessicale, morfosintattica e pragmatica volte a garantire comprensibilità anche a persone con retroterra linguistici plurimi. Nei territori dell'Euregio, dove la convivenza di più lingue ufficiali e varietà regionali amplifica la complessità comunicativa, l'adozione di strategie linguistiche accessibili non solo favorisce la trasparenza istituzionale, ma rafforza anche la partecipazione democratica della cittadinanza, ponendo le basi per una *Verständlichkeitspolitik*⁵ – una politica della comprensibilità – orientata all'inclusione e alla coesione sociale.

3. *Le basi per una Verständlichkeitspolitik: un ponte interdisciplinare a misura di cittadino*

Esaminare l'apertura dalla microlingua specialistica – rigorosa nella codificazione terminologica, ma spesso poco accessibile ai non addetti ai lavori – verso forme di comunicazione più trasparenti implica, in questo contesto transculturale, non solo una riflessione sulle tipologie⁶ e generi testuali con rispettivi registri linguistici, ma anche un'analisi

⁵ Il concetto di *Verständlichkeitspolitik* viene elaborato da H. ALLEFELD, *Verständlich? Selbstverständlich! Wie Kommunen verständlich kommunizieren können*, in H.-R. FLUCK, M. BLAHA (a cura di), *Amtsdeutsch a. D.? Europäische Wege zu einer modernen Verwaltungssprache*, Tübingen, 2010, 23-28, dove si definisce la *Verständlichkeitspolitik* come un insieme di interventi e strategie istituzionali che hanno l'obiettivo di rendere la comunicazione pubblica (in particolare testi amministrativi, giuridici e procedurali) comprensibile per tutti i destinatari, superando le barriere linguistiche, terminologiche e formali tipiche della microlingua specialistica (*Fachsprache*). In ambito amministrativo e giuridico, questa politica si traduce in pratiche quali: uso di lingua *standard* (*Standardsprache*) più accessibile, applicazione di criteri di "Einfache Sprache" o "Leichte Sprache" per rendere testi adatti a utenti con competenze linguistiche limitate, attraverso la semplificazione di moduli/istruzioni, nonché formazione e sensibilizzazione del personale amministrativo sul tema della comprensibilità. La *Verständlichkeitspolitik* nella Euregio assume la dimensione di un criterio di *inclusione linguistica* che rafforza la qualità della collaborazione tra enti in contesti plurilingui.

⁶ Sul punto K. REIB, H.J. VERMEER, *Grundlegung einer allgemeinen Translations-theorie*, Tübingen, 1984.

dei propri *standard* culturali intrinseci, che possono privilegiare la sinteticità tipica delle culture a basso contesto, quale è quella dei paesi germanofoni, rispetto alla circolarità delle culture ad alto contesto⁷, quali i paesi italofofoni.

Il percorso che conduce dalle lingue settoriali attraverso la lingua *standard* al *plain language*⁸ e, più recentemente, al concetto di *Einfache Sprache*⁹, rappresenta un vero e proprio cambiamento di paradigmi che muove dagli *standard* culturali impliciti e “fa da ponte”, per rendere esplicito quello che, di sua natura, potrebbe non esserlo, giungendo al compromesso di esplicitare “qualcosa in più, piuttosto che in meno”, in un percorso di rafforzamento della comprensione e fiducia reciproca¹⁰.

⁷ D. KATAN, M. TAIBI, *Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators*, III ed., London-New York, 2021, pongono l'accento sulla mediazione interculturale come competenza fondamentale del traduttore. La traduzione letterale di un messaggio ad alto contesto può risultare ambigua o confusa in una cultura a basso contesto, e viceversa; il traduttore deve quindi ricostruire il contesto implicito o semplificare e rendere espliciti i significati nascosti, a seconda del pubblico destinatario; in altre parole, tradurre culture significa trasferire significato implicito, non solo parole.

⁸ Il movimento del *Plain Language* si sviluppa a partire dagli anni Settanta, in particolare dal 1977 negli Stati Uniti, quando il presidente Richard Nixon esortò le agenzie federali a redigere i documenti amministrativi in modo chiaro per la cittadinanza. Negli anni successivi, l'iniziativa si consolidò con campagne governative negli USA e nel Regno Unito, fino a diventare un movimento internazionale per la comunicazione chiara e accessibile. V. Digital.gov. *Plain language: History and timeline*: <https://digital.gov/resources/plain-language-history-and-timeline>.

⁹ Sul punto si vedano le trattazioni di G. PEDRINI, *Between Plain Language and Einfache Sprache: a corpus analysis of layperson summaries of clinical trials in English, German, and Italian*, Trieste, 2024; T. SIEVER, M. HENNIG, *Einfache Sprache in Theorie und Praxis*, Stuttgart, 2020; W. WIRTH, *Verständlichkeit und Inklusion: Leichte und Einfache Sprache als Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe*, in *Zeitschrift für Inklusion*, 2018, 1-14.

¹⁰ Per approfondimenti a riguardo si consenta rinvio a S. TONIOLO, *La comunicazione al tavolo di mediazione. Profili cross-culturali*, in S. DALLA BONTÀ (a cura di), *Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall'esperienza pratica alla costruzione di un metodo*, Trento, 2020, disponibile al sito <https://iris.unitn.it/>, 135 ss.; S. DALLA BONTÀ, *La mediazione. Quando lo scontro diventa motivo di incontro veicolo di una nuova interculturalità?*, in C. PICIOCCHI, D. STRAZZARI (a cura di), *Percorsi interculturali*,

Da diverse prospettive interdisciplinari emergono tuttavia interrogativi di rilievo in merito alla comunicazione accessibile a misura di cittadino: in che modo è possibile rendere comprensibile la complessità del sapere specialistico senza comprometterne la precisione concettuale? Quali criteri, metodologici e linguistici, possono garantire una comunicazione chiara e rigorosa, ma al contempo non riduttiva? E, ancora, quali implicazioni etiche, sociali e culturali comporta una reale pratica comunicativa inclusiva? Nel tentativo di offrire alcuni spunti di riflessione – senza alcuna pretesa di esaustività ma con finalità esemplificativa – si prenderanno in esame due casi emblematici, caratterizzanti due contesti linguistici diversi ma accomunati dallo stesso intento: sensibilizzare alla chiarezza espressiva. L'uno favorendo la comprensione orale (un notiziario dell'emittente tedesca ARD, trasmesso a partire dal 2024 in *Einfache Sprache*), l'altro l'interazione scritta e orale (manifesto per una comunicazione non ostile in diversi contesti istituzionali, dalla scuola agli uffici giudiziari).

Gli esempi verranno inoltre contestualizzati alla luce delle politiche e pratiche di promozione della chiarezza linguistica sviluppatasi nel contesto germanofono, e del *Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue* (QCER). In particolare, verranno considerati i descrittori relativi alla mediazione 'intralinguistica', che sottolineano la capacità di riformulare, semplificare e rendere accessibili testi complessi a destinatari con livelli di competenza linguistica e retroterra culturali differenti, senza tuttavia comprometterne la profondità concettuale.

4. Verso il concetto di riformulazione intralinguistica: il QCER. La lingua evolve assieme alle esigenze della società

Da una prospettiva didattica, affrontare il tema della *Verständlichkeitspolitik*, una politica di accessibilità linguistica, implica la conoscenza e l'applicazione consapevole dei descrittori del Quadro Comune Eu-

Trento, 2023, 57 ss., reperibile in accesso aperto al seguente indirizzo <https://iris.unitn.it/>.

ropeo di Riferimento per le Lingue (QCER)¹¹, all'interno della propria pratica professionale. Elaborato dal Consiglio d'Europa nel 2000, il *Referenzrahmen* rappresenta uno strumento condiviso tra docenti e apprendenti per l'allenamento, la descrizione e la valutazione standardizzata delle competenze linguistiche, riconosciuto a livello europeo e internazionale. Il processo di sviluppo linguistico in più lingue comporta la progressiva acquisizione delle abilità ricettive (comprensione scritta e orale) e produttive (produzione e interazione, sia orale sia scritta), organizzate secondo sei livelli di competenza (da A1 a C2) e tre macro-livelli (base, intermedio, avanzato). Tale progressione evidenzia come la crescita linguistica non sia un processo spontaneo o casuale, ma richieda un percorso di applicazione strutturato e intenzionale, fondato su un uso consapevole e riflessivo delle risorse linguistiche, esplicite e implicite mediante la sensibilizzazione a diversi generi¹² e tipologie testuali¹³.

¹¹ V. *Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment – Companion volume, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2020*; per la traduzione in lingua italiana pubblicata da Italiano LinguaDue: v. *Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER): Apprendimento, insegnamento, valutazione – Volume complementare, Consiglio d'Europa, 2020*, reperibile al seguente indirizzo: <https://rm.coe.int/quadro-comune-europeo-di-riferimento-per-le-lingue-apprendimento-inseg/1680a52d52>. Elaborato dal Consiglio d'Europa, il Quadro fornisce una base comune per la definizione delle competenze linguistiche per apprendenti e insegnanti all'interno di standard misurabili e verificabili. È utilizzato in tutta Europa (e non solo) per valutare e descrivere in modo standardizzato ciò che un/una apprendente è in grado di fare in una lingua straniera, in termini di comprensione, produzione, interazione e mediazione.

¹² Nella prospettiva della linguistica sistemico-funzionale, M.A.K. HALLIDAY, *Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning*, London, 1978, concepisce il testo come una unità semantica in contesto, in cui la situazione comunicativa determina il *register* (campo, tenore, modo) e il *genre*, inteso come una configurazione ricorrente di significati tipica di specifici scopi sociali. Il *genre* è dunque una pratica testuale convenzionalizzata che riflette le funzioni ideativa, interpersonale e testuale del linguaggio. In ambito italiano, C.T. TORSELLO, *Linguistica dei corpora e traduzione*, Roma, 2005; ID., *Lingua, testo e traduzione: prospettive funzionali e testuali*, Padova, 2010, riprende tale impianto applicandolo all'analisi contrastiva e alla traduzione, distinguendo tra tipologie testuali (basate sulla funzione comunicativa) e generi testuali (basati sul contesto d'uso e sulle convenzioni socioculturali), elementi entrambi fondamentali per la scelta di strategie traduttive adeguate.

Nel *Volume Complementare*¹⁴ del QCER (Consiglio d'Europa, 2020), oltre all'aggiornamento dei descrittori relativi alle abilità ricettive e produttive già presenti nell'edizione originaria, in linea con l'evoluzione delle politiche linguistiche transnazionali, è stata riconosciuta una particolare rilevanza alla riformulazione *intra*linguistica. Quest'ultima è definita come competenza centrale nei processi di mediazione dei contenuti e si fonda su principi di chiarezza, semplicità e accessibilità orientati al cittadino. In tale prospettiva, la mediazione linguistica implica la capacità di rielaborare un messaggio preservandone il significato, ma adattandone la struttura, il registro e il grado di complessità in funzione del destinatario e del contesto comunicativo. Si tratta di un'abilità cruciale per favorire accessibilità, inclusione e partecipazione, che tuttavia richiede un solido sviluppo linguistico e una consapevolezza metacognitiva matura.

5. Tradurre la complessità senza depauperare i contenuti: tra culture ad alto e basso contesto, inclusività nella comunicazione specialistica

I contesti bilingui e plurilingui, come quello dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, costituiscono un terreno privilegiato per l'interazione transculturale e per la messa in pratica dei principi fin qui deli-

¹³ Anche secondo la tipologia funzionale di K. REIB, H.J. VERMEER, *Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie*, Tübingen, 1984, i testi si distinguono in base alla loro funzione comunicativa prevalente, che determina anche le strategie traduttive più adeguate. K. REIB, *Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik: Kategorien und Kriterien für eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen*, München, 1971, identifica tre principali tipologie testuali: informativa, orientata alla trasmissione di contenuti concettuali; espressiva, focalizzata sulla forma linguistica e sullo stile individuale dell'autore, appellativa, volta a suscitare una reazione nel destinatario. H.J. Vermeer, ampliando questo modello nella *Skopostheorie*, sottolinea che la funzione del testo nella cultura d'arrivo (lo *Skopos*) è il criterio principale che guida le scelte traduttive, rendendo la traduzione un'azione finalizzata e culturalmente situata.

¹⁴ Consiglio d'Europa. 2020. *Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: Apprendimento, insegnamento, valutazione – Volume complementare. Con nuovi descrittori per la mediazione e la competenza plurilingue/pluriculturale* (trad. it. a cura di M. Daloso). Consiglio d'Europa: v. <https://www.coe.int/lang-cefr>.

neati. In tali realtà, la comunicazione assume una natura complessa e dinamica, in cui si intrecciano codici verbali, non-verbali e para-verbali, insieme a strategie di interpretazione e riformulazione del messaggio. La densità dei contatti linguistici e culturali rende questi contesti laboratori ideali per l'applicazione consapevole delle competenze di mediazione e riformulazione *intralinguistica* promosse dal QCER, ma al contempo evidenzia la necessità di strategie comunicative più riflessive e inclusive rispetto ai contesti monolingui¹⁵.

A tale complessità si aggiunge la consapevolezza che i sistemi culturali si collocano lungo un *continuum* tra comunicazione ad alto contesto – in cui il significato si costruisce in base al contesto implicito, ai rapporti interpersonali e ai segnali non-verbali – e comunicazione a basso contesto, caratterizzata da messaggi espliciti, diretti e fortemente codificati. In uno spazio transfrontaliero come l'Euregio, queste differenze possono convivere e sovrapporsi, generando ulteriori sfide nella costruzione di una comunicazione efficace. Mediare a livello intralinguistico¹⁶ significa di fatto interpretare e 'tradurre' la complessità, degli ambiti istituzionali, sanitari, giuridici, configurandosi come uno strumento cruciale per favorire la partecipazione democratica in contesti caratterizzati dalla pluralità linguistico-culturale. Tale approccio non toglie, ma ridefinisce 'la giusta misura' delle parole in conformità ai principi di chiarezza e inclusione. Una comunicazione responsabile non rinuncia alla complessità del pensiero, ma la veicola attraverso scelte linguistiche consapevoli, capaci di superare le barriere (multi)culturali per rendere il messaggio accessibile senza impoverirne la profondità concettuale.

¹⁵ Per una restituzione dettagliata dell'esperienza di docenza di cui nel testo v. S. DALLA BONTÀ, S. TONIOLO, F. SIMONELLI, *La mediazione come strumento di integrazione. Potenzialità e sfide dell'insegnamento interdisciplinare e bilingue della mediazione*, in *Giustizia consensuale*, 2024, 593 ss.

¹⁶ Lo mette in evidenza K.K. ZETHSEN, *Beyond translation: Accessibility and comprehensibility in intralingual translation. Perspectives: Studies in Translatology*, 2007.

6. Tagesschau in Einfacher Sprache: un esempio concreto per promuovere un dialogo inclusivo tra istituzioni e cittadinanza

Nel panorama germanofono di comunicazione pubblica a misura della cittadinanza, il telegiornale in *Einfache Sprache*¹⁷ rappresenta un modello significativo di accessibilità all'informazione, calibrata su un'utenza ampia e diversificata, superando le barriere linguistiche e di provenienza eterogenea. Tale telegiornale, principale notiziario della rete pubblica ARD, propone una selezione di notizie in versione chiara, con lessico controllato, frasi brevi, sintassi lineare e struttura discorsiva esplicita, con aggiunta di informazioni, laddove esse vengano ritenute necessarie al fine di una comprensione esaustiva di quanto potrebbe essere implicito per gli uni, non noto per gli altri.

Questa iniziativa risponde a un principio fondamentale della comunicazione democratica: tutti devono poter comprendere fatti che li riguardano, in particolare quando i temi sono di rilevanza politica, sociale, economica o sanitaria. Il telegiornale non si limita a 'semplificare' le notizie, ma le riformula rendendole chiare, mantenendone il nucleo informativo e adattandolo alle esigenze di chi, per qualsivoglia motivo (competenza linguistica, origine migratoria), rischi di rimanere ai margini del discorso pubblico. Da un punto di vista teorico, il progetto incarna a pieno titolo la competenza di riformulazione 'intralinguistica' come attività di mediazione linguistica: si tratta infatti di operare una trasformazione testuale all'interno della stessa lingua, con l'obiettivo di rendere chiare le informazioni veicolate e favorirne la comprensione. In questo senso, la *Tagesschau* si inserisce in una più ampia strategia e politica di accessibilità linguistica, in linea con le buone pratiche internazionali¹⁸.

Il successo di questa iniziativa – che conta un pubblico crescente e viene spesso adottata anche in ambito educativo, didattico e sociale – dimostra che una comunicazione istituzionale chiara, inclusiva e rispettosa della diversità è non solo possibile, ma necessaria. Essa contribui-

¹⁷ Per maggiori dettagli è consultabile il sito www.tagesschau.de/inland/tagesschau-start-in-einfacher-sprache-100.html.

¹⁸ Anche in Svizzera ha preso piede un progetto simile: v. www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/notizie-in-lingua-facile/.

sce a ridurre le asimmetrie comunicative tra esperti e cittadini, promuovendo un dialogo più equo e partecipativo nella sfera pubblica.

7. “Parole O_Stili” per un linguaggio non ostile

*Parole O_Stili*¹⁹, nel contesto italofono, propone un diverso modello di comunicazione partecipativa, altresì fondato sulla prevenzione di barriere linguistiche, grazie alla cura della parola, consapevole. Il *Manifesto della comunicazione non ostile* è un documento programmatico nato nel 2017, da un’iniziativa culturale promossa a Trieste con l’obiettivo di sensibilizzare a un uso consapevole, responsabile e inclusivo del linguaggio, in rete e non.

Dal punto di vista socioculturale, il Manifesto si colloca nel quadro più ampio delle riflessioni contemporanee sull’etica della comunicazione, sottolineando il ruolo performativo della parola come atto che può costruire o compromettere relazioni sociali. La sua diffusione in diversi contesti educativi, istituzionali e professionali ha contribuito a promuovere una vera e propria *cultura della comunicazione non ostile*, in linea con le politiche linguistiche orientate all’accessibilità, alla parità di genere e all’inclusione sociale.

Tale Manifesto consta di un decalogo, che qui di seguito si riproduce:

1. *Virtuale è reale.*

Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.

2. *Si è ciò che si comunica.*

Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.

3. *Le parole danno forma al pensiero.*

Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.

4. *Prima di parlare, bisogna ascoltare.*

Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.

5. *Le parole sono un ponte.*

Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.

6. *Le parole hanno conseguenze.*

So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.

¹⁹ Approfondimenti sono reperibili al sito www.paroleostili.it/manifesto-della-comunicazione-non-ostile.

7. *Condividere è una responsabilità.*

Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.

8. *Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare.*

Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.

9. *Gli insulti non sono argomenti.*

Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.

10. *Anche il silenzio comunica.*

Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

8. *Le linee guida dell'Osservatorio sulla giustizia civile, ispirate da "Parole O_Stili"*

Il Manifesto di *Parole Ostili* che ha ispirato gli Osservatori della Giustizia civile, trova, in questo senso, un orientamento concreto "dentro e fuori il processo"²⁰: promuove un linguaggio giuridico chiaro, inclusivo e calibrato, che rispetti la precisione tecnica senza rinunciare alla comprensibilità. L'obiettivo è prevenire barriere linguistiche, rendendo la giustizia più accessibile, trasparente e partecipata.

Questo il testo delle linee guida:

1. *Virtuale è reale.*

Dico e scrivo in rete come se fossi in presenza. Comunico in modo commisurato al contesto e ai destinatari, nel rispetto delle regole deontologiche.

2. *Si è ciò che si comunica.*

Quello che dico e scrivo è pertinente, chiaro, sintetico e non retorico. Nel comunicare considero i destinatari, il contesto e il tipo di conflitto, cercando di essere il più possibile comprensibile.

3. *Le parole danno forma al pensiero.*

Ogni parola influisce sull'andamento e sul risultato del dialogo: scelgo con cura le parole per esprimere in modo trasparente ed efficace il mio pensiero evitando tecnicismi e inutili sfoggi di erudizione.

²⁰ Sull'ispirazione spiegata dal Manifesto sul linguaggio non ostile e sulle motivazioni che hanno indotto gli Osservatori sulla Giustizia civile a stendere le Linee guida sul linguaggio non ostile dentro e fuori il processo, v. L. BREGGIA, *Per un linguaggio non ostile dentro e fuori il processo. Il potere delle parole. Avere cura delle parole*, in *Questione Giustizia*, 05.11.2022, ove le linee guida riportate nel testo vengono riprodotte.

4. *Prima di parlare bisogna ascoltare.*

Ascolto sempre con attenzione il mio interlocutore, e se dubito di aver compreso chiedo chiarimenti. Parlo o scrivo soltanto dopo avere ascoltato gli altri, senza interromperli.

5. *Le parole sono un ponte.*

Come giudice parlo o scrivo in modo da mettere le parti e i difensori in grado di comprendere il mio pensiero sulla controversia e di valutare la possibilità e l'opportunità di una conciliazione. In particolare, evidenzio sempre le conseguenze di ogni possibile decisione. Come avvocato mi esprimo in modo che il mio assistito possa comprendere la diversità dei punti di vista che hanno causato il conflitto, al fine di favorire soluzioni consensuali.

6. *Le parole hanno conseguenze.*

Sono consapevole che ogni parola, detta o scritta, avrà delle conseguenze, potrebbe creare sofferenza, generare false aspettative, esasperare il conflitto.

7. *Condividere è una responsabilità.*

Condivido il mio sapere e le mie esperienze. Ritengo il confronto un momento di crescita e lo cerco anche con figure professionali diverse dalla mia. Come giudice contribuisco alla accessibilità della giurisprudenza del mio ufficio e condivido provvedimenti e documenti con i colleghi. Come avvocato offro il mio aiuto ai colleghi più giovani e dedico tempo alla loro formazione.

8. *Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare.*

In quello che dico e scrivo non utilizzo toni ironici, svalutanti o moralistici. Evito di esprimere un giudizio quando affronto un contesto che non conosco. Come giudice sorveglio ogni possibile pregiudizio inconscio. Come avvocato contrasto le tesi altrui senza deridere o aggredire.

9. *Gli insulti non sono argomenti.*

Non utilizzo parole offensive, toni sarcastici, argomentazioni che screditano le parti o i loro difensori, la controparte o il giudice. Come giudice, richiamo le parti e i difensori al rispetto della controparte.

10. *Anche il silenzio comunica.*

Non parlo solo per occupare spazio né per esibizione personale. Non mi sottraggo al dovere di rispondere. Il silenzio può essere offensivo quando è mio dovere rispondere tempestivamente.

L'approccio suggerito da *Parole Ostili* non si limita alla semplificazione terminologica, ma invita a un ripensamento culturale della comunicazione in cui l'attenzione alle parole diventa attenzione alle perso-

ne²¹. In un territorio plurilingue e plurale come l'Euregio, tale attenzione si traduce in una pratica quotidiana, capace di coniugare rigore e comprensibilità, misura e scopo – come ricordava Goethe – nel segno di una giustizia condivisa.

9. Risvolti pratici: un approccio integrato alla proposta di traduzione delle Linee guida per un linguaggio non ostile dentro e fuori il processo. L'esperienza didattica come spazio di incontro culturale

L'analisi del testo di partenza, tratto dal *Manifesto delle parole non ostili* – da cui sono gemmate le *Linee guida per un linguaggio non ostile dentro e fuori il processo*, sviluppate dagli Osservatori sulla Giustizia civile – è stata proposta come attività didattica nel corso dedicato a “Metodi alternativi di soluzione delle controversie” tenuto presso l'Istituto di Diritto Italiano (*Institut für Italienisches Recht*) dell'*Universität Innsbruck*²².

Tale analisi ha messo in evidenza come, in un contesto giuridico e plurilingue, la traduzione si configuri primariamente come processo metacognitivo di mediazione e riformulazione intralinguistica, seguito da un necessario adattamento culturale e, solo in ultima istanza, da un intervento di natura strettamente linguistica.

Condotta in chiave laboratoriale e dialogica, l'attività didattica ha trasformato la ricerca del corrispondente terminologico in un esercizio di mediazione intra- e inter-culturale, in cui ogni proposta traduttiva è divenuta occasione di confronto, negoziazione e costruzione condivisa del significato. In tale processo, le studentesse e gli studenti hanno sperimentato una dimensione di scoperta linguistico-culturale reciproca,

²¹ Per un commento alle Linee guida quale punto di riferimento per la cura delle parole nel dialogo che segna il processo e la giustizia consensuale, v. S. DALLA BONTÀ, *La cura delle parole tra processo e metodi consensuali. Per una gestione responsabile del conflitto*, in *Giustizia consensuale*, 2024, 281 ss., prec. 304 ss.; sulla comunicazione efficace richiesta dall'avvocato nell'assolvere alla sua funzione sociale: EAD., *La funzione sociale dell'avvocato*, in *Etica e Giustizia*, 2025, 89 ss.

²² L'esperienza è restituita in S. DALLA BONTÀ, S. TONIOLO, F. SIMONELLI, *La mediazione come strumento di integrazione*, cit.

nella quale la comprensione giuridica richiede non soltanto precisione lessicale, ma anche la capacità di interpretare codici comunicativi e valoriali dell'interlocutore.

La traduzione si è così rivelata una vera e propria palestra di consapevolezza comunicativa, in cui le possibili aggiunte o omissioni rispetto al testo di partenza — strategie che, come ricorda Osimo²³, costituiscono parte integrante della competenza traduttiva e talvolta comportano un “tradimento” necessario dell'originale — diventano spazi di incontro e di equilibrio tra sistemi linguistici, culturali ed emotivi diversi. Come afferma il primo assioma di Watzlawick (“Man kann nicht, nicht kommunizieren”), ogni gesto, parola o silenzio è già comunicazione: riconoscere tale dimensione ‘invisibile’ è il primo passo per prevenire fraintendimenti e promuovere una comunicazione realmente equa e consapevole.

L'attività d'aula qui presentata, proposta a titolo esemplificativo e suscettibile di ulteriori sviluppi, intende offrire uno spunto di riflessione sul potenziale formativo e sociale del lavoro sulla consapevolezza linguistica in un contesto plurilingue e plurale quale l'Euregio. In questa prospettiva, la chiarezza linguistica e la cura culturale delle parole si configurano come strumenti di crescita reciproca, orientati alla co-costruzione di un linguaggio che rispecchi una giustizia accessibile e condivisa. Tale ap-

²³ Sul punto B. OSIMO, *Manuale del traduttore: Guida pratica con glossario*, III ed., Milano, 2011, nel capitolo dedicato a ‘esplicitazione, aggiunta e omissione’, sottolinea che né l'aggiunta né l'omissione di termini costituiscono un ‘errore’ in sé: entrambe sono strategie interpretative che rientrano nella competenza traduttiva e richiedono una valutazione caso per caso, in base a parametri di tipologia e funzione testuale, coerenza testuale, equivalenza pragmatica e adeguatezza culturale. Tali interventi sono quindi espressione di un processo di metacognizione, in cui il traduttore si assume la responsabilità di bilanciare fedeltà al testo di partenza e funzionalità comunicativa nella lingua di arrivo. Le ‘aggiunte’ si verificano quando il traduttore introduce nel testo elementi esplicativi o connettivi che nell'originale non sono presenti, ma che risultano indispensabili per rendere il messaggio comprensibile o fluido nella lingua ricevente. Si tratta spesso di esplicitazioni culturali, logiche o linguistiche (per esempio chiarimenti di soggetti sottintesi, di riferimenti culturali impliciti, di rapporti di causa-effetto). Le ‘omissioni’, al contrario, si attuano quando il traduttore decide di non tradurre determinati elementi ritenuti ridondanti, pleonastici o culturalmente non rilevanti per il destinatario. In questi casi, la soppressione non comporta una perdita di informazione sostanziale, ma mira a mantenere la leggibilità del testo nella lingua di arrivo.

proccio linguistico si colloca in un'ottica di transculturalità, in cui ogni interlocutore è chiamato a imparare dall'altro, in piena coerenza con i descrittori del QCER e con le Linee guida dell'Osservatorio della Giustizia civile, volte a promuovere un linguaggio giuridico chiaro, inclusivo e a misura di cittadino.

Nel lavoro traduttivo si è inoltre tenuto conto dell'esplicitazione del femminile, in linea con i principi della *gendergerechte Sprache*, al fine di promuovere una rappresentazione linguistica più equa e inclusiva del femminile. Parallelamente, è stata riformulata l'accezione del termine *retorico*, presente nel testo delle Linee guida con un valore potenzialmente ambiguo, per restituirlo nel senso classico di arte oratoria implicita nel discorso giuridico, smussandone così la possibile connotazione ambigua.

Si restituisce quindi qui di seguito la traduzione delle Linee guida in tedesco, frutto dell'esperienza laboratoriale maturata in seno al corso "Metodi alternativi di soluzione del contenzioso" di cui si diceva:

Für eine nicht feindliche Sprache im und außerhalb des Gerichtsverfahrens
Leitlinien

1. *Virtuell ist real.* Ich spreche und schreibe im Netz so, als ob ich in Anwesenheit wäre. Ich kommuniziere dem Kontext und den Empfängern entsprechend, unter Berücksichtigung der deontologischen Regeln.
2. *Man ist, was man kommuniziert.* Was ich sage und schreibe, ist zweckmäßig, deutlich, wesentlich und nicht unnötig rhetorisch. Beim Kommunizieren berücksichtige ich die Empfänger, den Kontext und die Art des Konflikts und versuche, so verständlich wie möglich zu sein.
3. *Worte geben dem Gedanken Gestalt.* Jedes Wort beeinflusst den Verlauf und das Ergebnis der Interaktion: Ich wähle meine Worte mit Sorgfalt aus, um die Gedanken klar und wirksam auszudrücken. *Fachtermini* und unnötige Selbstinszenierungen versuche ich zu vermeiden.
4. *Man muss zuhören, bevor man spricht.* Ich höre meinem Gesprächspartner immer aufmerksam zu und wenn ich Zweifel habe, ersuche ich um Klärungen. Ich spreche oder schreibe erst, nachdem ich den anderen zugehört habe, ohne sie zu unterbrechen.
5. *Worte sind eine Brücke.* Als Richter/in äußere ich mich oder schreibe so deutlich wie möglich, damit die Parteien und die Rechtsanwälte/innen in der Lage sind, meine Gedanken zum Streitfall zu verstehen und die Möglichkeit und Opportunität einer Schlichtung abzuwägen. Ich hebe insbesondere die Folgen jeder möglichen Entscheidung hervor. Als Rechtsanwalt/in drücke ich mich so aus, dass meine Mandanten die ver-

chiedenen Ansichten, die den Konflikt verursacht haben, nachvollziehen können, damit einvernehmliche Lösungen angeregt werden können.

6. *Worte haben Folgen.* Ich bin mir bewusst, dass jedes ausgesprochene oder geschriebene Wort Folgen hat: Es könnte Leiden verursachen, falsche Erwartungen wecken oder den Konflikt verschärfen.

7. *Teilen ist eine Verantwortung.* Ich teile mein Wissen und meine Erfahrungen. Ich erachte den Austausch als bereichernder Moment und versuche diesem, auch mit Fachleuten aus anderen Disziplinen nachzugehen. Als Richter/in trage ich zur Zugänglichkeit der Rechtsprechung meines Gerichts bei, indem ich Entscheidungen und Dokumente mit den anderen Richterinnen und Richtern teile. Als Rechtsanwält/in biete ich den jüngeren Kolleg/innen meine Hilfe an und investiere Zeit in deren Ausbildung.

8. *Ideen kann man diskutieren. Menschen muss man respektieren.* In dem, was ich sage und schreibe, verwende ich weder ironische noch abwertende oder moralistische Töne. In einem mir unbekanntem Kontext vermeide ich Beurteilungen. Als Richter/in achte ich auf unbewusste Voreingenommenheit. Als Rechtsanwalt/in widerspreche ich den Argumenten der anderen, ohne zu verspotten oder aggressiv zu werden.

9. *Beleidigungen sind keine Argumente.* Ich verwende keine beleidigenden Ausdrücke, keinen sarkastischen Ton, keine Argumente, die die Parteien oder deren Anwälte/innen, die Gegenseite oder den Richter abwerten. Als Richter/in weise ich die Parteien und Anwälte auf den Respekt der Gegenseite hin.

10. *Auch das Schweigen kommuniziert.* Ich spreche nicht nur, um mich selbst zu inszenieren oder zu bewundern. Ich entziehe mich nicht der Pflicht, eine Antwort zu liefern. Wenn es meine Pflicht ist, zu antworten, kann das Schweigen zu Fehlinterpretationen führen.

Inspiriert vom *Manifesto della comunicazione non ostile*.

La strategia di traduzione, in relazione all'analisi del testo di partenza, alla tipologia e al genere testuale, discussa in aula ha privilegiato un approccio *ad sensum*²⁴ in linea con la *Skopostheorie* vermeeriana²⁵. In

²⁴ Sul punto P. NEWMARK, *A Textbook of Translation*, New York, 1988, distingue due principali orientamenti traduttivi: la traduzione *ad litteram*, che si concentra sulla fedeltà formale al testo di partenza, mantenendo la struttura sintattica e le scelte lessicali dell'originale il più possibile invariate: è l'approccio più adatto ai testi specialistici, tecnici o giuridici, nei quali la precisione terminologica e la chiarezza concettuale sono prioritarie; e la traduzione *ad sensum* (libera o semantica), che privilegia la fedeltà al senso e all'intento comunicativo del testo: l'obiettivo è trasmettere il messaggio in modo fluido, efficace e adeguato alla cultura e alle aspettative del destinatario. Questo approccio è più indicato per testi divulgativi o giornalistici, dove l'impatto comunicati-

questa prospettiva, la traduzione si configura come un atto dinamico, capace di coniugare fedeltà al ‘testo di partenza’²⁶ e adattamento alla sensibilità culturale, restituendo nel ‘testo di arrivo’ la ricchezza del dialogo tra le diverse “anime” delle lingue. Essa non è dunque un mero trasferimento di significati, ma un processo consapevole e dinamico di ‘ripensamento’ e contestualizzazione, in cui la lingua diventa strumento di comprensione reciproca.

10. Dalla traduzione all’adattamento culturale: una questione di generi testuali e funzioni del testo che va (ri)conosciuta per garantire una lingua a misura di cittadino

Quanto fin qui delineato trova piena espressione nel contesto transfrontaliero dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, ove la lingua assume un ruolo fondamentale di cooperazione e comprensione reciproca tra territori che condividono spazi, istituzioni e obiettivi comuni. In particolare, la comunicazione giuridica e istituzionale che concilia la precisione dei linguaggi specialistici con l’esigenza di chiarezza e accessibilità per tutti i cittadini, diventa espressione – per riprendere le parole di Goethe – di “giusta misura e scopo” (*Maß und Ziel*) in nome di un plurilinguismo, che, come ricordava Herder, non è solo un insieme di competenze linguistiche, ma l’espressione di diverse ‘anime’ culturali che convivono e dialogano all’interno della stessa comunità.

vo e la ricezione da parte del lettore prevalgono. In sintesi, Newmark ritiene che la scelta tra *ad litteram* e *ad sensum* dipenda dal genere testuale e dallo scopo comunicativo della traduzione: la buona traduzione non è mai puramente letterale o libera, ma il risultato di una attenta riflessione e ricerca di ‘equivalenze’ consapevoli, ben ponderate tra testo di partenza e testo di arrivo tra forma, significato e funzione.

²⁵ V. *supra* nota 13.

²⁶ In traduttologia, si distingue tra *source language* (SL) e *target language* (TL), ovvero la *lingua di partenza* e la *lingua di arrivo*, e tra *source text* (ST) e *target text* (TT), corrispondenti ai testi di partenza e di arrivo. Come sottolinea Newmark, questa distinzione è fondamentale per descrivere il processo traduttivo come trasferimento di significato da un sistema linguistico e culturale a un altro: così P. NEWMARK, *op. cit.*

‘Abitare’ l’Euregio, con le sue pratiche linguistiche in costante evoluzione, significa in questo senso partecipare a un processo dinamico in cui la ‘lingua’ è espressione di spazio condiviso, che talvolta necessita di pratiche di riformulazione intralinguistica, talvolta di traduzione, altre di adattamento culturale. Tali pratiche mirano a valorizzare la transculturalità, con la pluralità dei suoi idiomi e delle sue varietà, trasformandola in una risorsa quotidiana di inclusione e collaborazione transfrontaliera, a misura di cittadino.

I DIRITTI DELL'IMPUTATO E INDAGATO ALLOGLOTTA

Gabriella Di Paolo

SOMMARIO: 1. *Premessa*. 2. *La struttura del diritto all'assistenza linguistica nel codice di rito*. 3.1. *L'assetto normativo*. 3.2. (segue) *Il diritto all'interprete*. 3.3. (segue) *Il diritto alla traduzione*. 4. *Discutibili prassi giurisprudenziali*. 5. *Conclusioni*.

1. Premessa

Per introdurre la sessione dedicata alle “questioni linguistiche”, vorrei muovere da due premesse che ritengo necessarie per inquadrare adeguatamente la materia.

La prima attiene alla natura del tema da affrontare. Parlare di “questioni linguistiche” significa occuparsi – e non solo per la parte che mi riguarda, dedicata all'imputato o indagato alloglotta – di un diritto fondamentale dei protagonisti della vicenda processuale, ossia del diritto all'assistenza linguistica. Si tratta di un diritto di ampia portata, che può assumere declinazioni diverse in base ai tempi e alle esigenze del procedimento. Componenti essenziali di questa posizione soggettiva sono, come è noto, il diritto all'interpretazione e il diritto alla traduzione.

Questa precisazione sulla natura intrinsecamente composita del diritto fondamentale all'assistenza linguistica permette di mettere in luce l'inadeguatezza sia lessicale che sistematica del codice di rito. All'interno del codice di procedura penale l'intera materia in discorso è infatti collocata nel Libro II (Atti), nel titolo rubricato “Traduzione” (Titolo IV). Tuttavia, se si scorrono le norme contenute in tale titolo – a partire dall'art. 143 – emerge come il diritto alla traduzione e il diritto all'interpretazione corrispondano a posizioni soggettive assai diverse. La rubrica del titolo IV restituisce quindi solo parzialmente l'ampia portata del

diritto all'assistenza linguistica: ricorre, per così dire, a una *sineddoche*, indicando una parte per il tutto.

L'improprietà del lessico legislativo è confermata anche dal successivo art. 143-*bis*, c.p.p., rubricato "altri casi di nomina dell'interprete", riguardante ambiti oggettivi e soggettivi diversi da quelli dell'imputato. Mediante tale disposizione il legislatore si è infatti occupato¹ del c.d. "intermediatore linguistico", il quale può essere nominato quando sia necessario tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente comprensibile, ovvero quando le persone (diverse dall'imputato) intenzionate a rendere dichiarazioni nel procedimento non conoscano la lingua italiana (comma 1). Analoga assistenza linguistica, è inoltre assicurata – anche mediante il ricorso a tecnologie di comunicazione a distanza – nei confronti della persona offesa, quando occorra procedere alla sua audizione ovvero nei casi in cui ella intenda partecipare al processo e abbia chiesto di essere assistita da un interprete, per poter comprendere le attività processuali (commi 2 e 3)². Si tratta di profili che esulano dal tema assegnatomi, ma che confermano il carattere ampio e poliedrico del diritto all'assistenza linguistica nonché la necessità di considerare non solo l'imputato, ma anche la persona offesa e altre persone che a vario titolo intervengono nelle attività processuali.

La seconda premessa riguarda le fonti di riferimento e l'evoluzione normativa registratasi nell'ultimo decennio in materia di assistenza linguistica. Trattandosi di un diritto fondamentale, le coordinate essenziali della sua disciplina sono infatti da ricercare anche – e in primo luogo – nelle fonti primarie e sovraordinate, segnatamente nella Costituzione, nelle convenzioni internazionali (come, per esempio, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e, più recentemente, nel diritto dell'Unione europea. Inoltre, a livello di legge ordinaria, il *corpus* normativo attualmente vigente è frutto essenzialmente di due importanti interventi legisla-

¹ La disposizione è stata introdotta con il d.lgs. 15.12.2015 n. 212, con il quale l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

² Alla persona offesa è altresì assicurata la traduzione gratuita (in forma scritta od orale) di atti o parti di atti che contengono informazioni utili per l'esercizio dei suoi diritti (art. 143-*bis*, comma 4).

tivi³. Si allude al d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32 e al d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129, varato per correggere e integrare il precedente d.lgs. n. 32/2014. Con tali decreti il legislatore ha cercato di adeguare l'ordinamento interno ai canoni di matrice europea latamente intesi: da un lato, alle indicazioni della Corte di Strasburgo nell'applicazione dell'art. 6, CEDU; dall'altro, agli obblighi derivanti dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Si tratta, vale la pena ricordarlo, della prima direttiva in tema di garanzie processuali adottata nel contesto della "piccola Europa" dopo l'adozione del Trattato di Lisbona e i conseguenti cambiamenti istituzionali. Come anticipato, accanto a tali fonti, resta imprescindibile il riferimento alla Costituzione: non solo all'art. 24, Cost. ma anche all'art. 111, comma 3, che riproduce sostanzialmente il catalogo di garanzie endoprocessuali sancite dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Alla luce di queste premesse – che dimostrano come il quadro normativo sia composto da un numero esiguo di disposizioni abbastanza chiare, ma fortemente inserite in un contesto multilivello nel quale l'esegesi e il diritto vivente rivestono un ruolo decisivo per l'effettività delle prerogative difensive – il presente intervento ruoterà attorno a tre nuclei tematici: la struttura del diritto all'assistenza linguistica, nei suoi vari aspetti; i presupposti astratti da cui dipende il riconoscimento del diritto all'interprete e alla traduzione, sulla base delle pertinenti norme codicistiche; infine, le modalità di applicazione di tale diritto fondamentale nei casi concreti, soprattutto attraverso l'analisi della giurisprudenza che, come vedremo, non sempre risulta perfettamente in sintonia con i principi europei e costituzionali⁴.

³ Ai decreti legislativi menzionati, si aggiunge il già citato d.lgs. 15.12.2015 n. 212, in tema di tutela delle vittime di reato, e il d.lgs. 01.07.2014 n. 101, che ha attuato la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto all'informazione nei procedimenti penali. Con quest'ultima manovra legislativa si è previsto che in contesti qualificati (come, per esempio, in caso di arresto o fermo in caso di esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare) la persona sottoposta alle indagini sia informata del suo diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali.

⁴ Per tutti, cfr. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, Milano, 2018, che af-

2. La struttura del diritto all'assistenza linguistica nel codice di rito

Prendendo le mosse, secondo la *roadmap* appena tratteggiata, dai profili strutturali del diritto all'assistenza linguistica, giova ricordare che tale diritto si articola in due componenti: il diritto all'interpretazione e il diritto alla traduzione.

Il diritto all'interpretazione è collegato all'oralità del processo penale e riguarda tutte le attività processuali il cui compimento richiede l'uso della voce e del linguaggio parlato, come gli interrogatori e le udienze. In tali evenienze la presenza dell'interprete è indispensabile per garantire la partecipazione consapevole dell'imputato.

Il diritto alla traduzione comporta invece il diritto alla trasposizione in una lingua comprensibile all'imputato⁵ di ciò che è scritto: può trattarsi di un documento o di un atto processuale. Come si vedrà, non è previsto un obbligo di trascrizione integrale degli atti del procedimento, ma soltanto di alcuni⁶.

Ancorché diversi per oggetto e modalità d'esercizio, diritto all'interpretazione e diritto alla traduzione non vanno considerati come posizioni soggettive tra loro autonome e separate. La dottrina ha sostenuto la necessità di un approccio monistico e dinamico, in grado di restituire anche il peculiare rapporto che intercorre tra tali garanzie e gli altri diritti processuali⁷.

fronta la materia dell'assistenza linguistica a tutto campo, evidenziando come la necessità di gestire lingue diverse dall'italiano sia ormai una costante del processo penale in tutta Italia, anche al di là dei contesti di bilinguismo normativo, come conseguenza dei mutamenti economico e sociali e dei fenomeni migratori. In materia v. anche N. PASCUCCI, *La persona alloglotta sottoposta alle indagini e la traduzione degli atti*, Torino, 2022 e, più risalente, D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002. Nella manualistica, cfr. G.P. VOENA, *Atti*, in M. BARGIS (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Padova, 2023, 231 ss.; G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, vol. II, *Persone, strumenti, riti*, Milano, 2023, 140 ss.; V. MANES, M. CARIANIELLO, *Introduzione al diritto penale europeo*, Torino, 2022, 229 ss.

⁵ Nonché al diverso soggetto cui tale diritto è attribuito.

⁶ Solo quelli espressamente indicati dal legislatore e atti diversi da questi, se ritenuti essenziali per l'esercizio delle prerogative difensive.

⁷ M. GIALUZ, *op. cit.*, 133 e 138.

In questa prospettiva si è affermato che il diritto all'interpretazione e alla traduzione, più che diritti indipendenti e separati, sembrano costituire "micro-diritti" che insieme danno vita a un "macro-diritto" unitario all'assistenza linguistica⁸. Inoltre, tenuto conto dello scopo sotteso a tale macro-diritto – ovvero mettere l'imputato (o la vittima) nelle condizioni di comprendere ed essere compreso, in modo da poter partecipare consapevolmente al procedimento penale – si è concluso che esso risulta funzionalmente prioritario, temporalmente e concettualmente, a ogni altra garanzia: «si tratta, insomma, di un 'meta-diritto', ossia un 'diritto concernente diritti'»⁹.

Tale ricostruzione è pienamente condivisibile. Infatti, la *ratio* giustificatrice di entrambi i micro-diritti *de quibus* è sempre la stessa, come chiarito anche dalla Corte costituzionale con la "storica" sentenza n. 10 del 1993, che rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per qualunque discorso in questa materia. Infatti, già in quell'occasione, la Consulta ha chiarito che tanto il diritto all'interpretazione quanto quello alla traduzione trovano il loro fondamento nell'articolo 24 della Costituzione, in quanto risultano funzionali alla capacità di comprendere l'accusa e le varie attività processuali e, quindi, in definitiva, all'esercizio del diritto all'autodifesa. Il diritto all'assistenza linguistica va perciò inteso quale una preconditione della capacità processuale penale. A conferma di ciò è stato proposto un paragone molto efficace tra l'imputato alloglotta e l'imputato infermo di mente, affetto da patologia che gli impedisca di partecipare coscientemente al processo. In caso di vizio di mente che incida sulla capacità di partecipare coscientemente al processo penale – si è notato –, questo deve arrestarsi e viene disposta la sospensione ai sensi dell'art. 70, c.p.p. Analogamente, anche in caso di imputato alloglotta che non comprenda la lingua del procedimento (ovvero l'italiano) si verifica una sostanziale incapacità processuale: alla presenza fisica non corrisponde anche la capacità di seguire coscientemente le attività che si svolgono nel processo. Di conseguenza, se il deficit di competenza linguistica e il *vulnus* all'autodifesa non vengono colmati attraverso la nomina di un interprete e di un traduttore, si do-

⁸ *Ivi*, 133 ss.

⁹ *Ivi*, 139.

vrebbe ragionevolmente prospettare l'invalidità degli atti processuali penali nel frattempo compiuti.

3.1. *L'assetto normativo*

Chiarita la struttura a *cluster* del diritto all'assistenza linguistica, è venuto il momento di passare rapidamente in rassegna le fonti di riferimento, per poi spostarsi a verificare come viene attuato, in concreto, tale diritto soggettivo, in entrambe le sue due componenti: il diritto all'interpretazione e il diritto alla traduzione.

Come anticipato, trattandosi di un diritto fondamentale, vengono in rilievo anzitutto le fonti primarie e internazionali in tema di protezione dei diritti umani. Va quindi ricordata, *in primis*, la Carta costituzionale, con il citato articolo 24, e poi – dopo la riforma costituzionale del 1999 – con l'articolo 111, che prevede espressamente il diritto di ogni persona accusata di un reato di essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (art. 111, comma 3, Cost.).

Più esplicita, nell'ambito della “grande Europa”, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che da sempre include i diritti in discorso tra le garanzie di equità processuale di cui all'art. 6, par. 3, distinguendo due aspetti. Da un lato, alla lett. a) si riconosce a ogni persona destinataria di un'accusa penale il diritto di essere informata della natura e dei motivi dell'accusa in una lingua a lei comprensibile. Qui si allude, evidentemente, tanto alla componente fattuale dell'imputazione (ovvero alla descrizione del fatto contestato), quanto alla componente giuridica (le norme violate). Per altro verso, in funzione di tale diritto, le si riconosce espressamente, alla lettera e), il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell'udienza.

Sulla scorta della giurisprudenza elaborata dalla Corte europea¹⁰, l'Unione europea ha adottato, nel 2010, la direttiva 2010/64/UE¹¹, sul

¹⁰ Cfr. S. BUZZELLI, *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. UBERTIS, F. VIGANÒ, Torino, 2022, 295-298.

diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Come noto, questa direttiva rappresenta un pilastro fondamentale per la cooperazione giudiziaria e la tutela dei diritti fondamentali nell'UE, in quanto mira a ridurre le barriere linguistiche nei processi penali, garantendo che nessuno sia svantaggiato a causa della lingua e promuovendo un sistema giudiziario più inclusivo e giusto. In ossequio al principio di sussidiarietà, l'intervento normativo dell'Unione è stato giustificato con la necessità di ampliare e rafforzare il diritto all'assistenza linguistica: difatti, ancorché firmatari della CEDU, non tutti gli Stati membri assicuravano un adeguato livello di tutela. Il che andava a detrimento anche delle procedure di cooperazione giudiziaria.

Infine, vanno prese in considerazione le norme del codice di rito, il cui attuale assetto è frutto anche di riforme volte a recepire le fonti sovranazionali o internazionali appena citate. Il pensiero corre anzitutto all'art. 143, c.p.p., disposizione di carattere generale applicabile anche nei procedimenti penali dinnanzi ai giudici di pace, in virtù del richiamo alle norme del codice di rito ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 274/2000¹². La disciplina ivi prevista va poi integrata dall'art. 51-*bis*, disp. att. c.p.p., concepito per ampliare la tutela linguistica mediante la previsione di strumenti di traduzione orale e riassuntiva in situazioni di particolare

¹¹ In tema, v. R.E. KOSTORIS, *Manuale di procedura penale europea*, Milano, 2025, VI ed., 107 ss. e 180 ss.; M. CERESA GASTALDO, S. LONATI, *Profili di procedura penale europea*, Milano, 2023, 195 ss.

¹² Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace: "Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative:

- a) all'incidente probatorio;
- b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
- c) alle misure cautelari personali;
- d) alla proroga del termine per le indagini;
- e) all'udienza preliminare;
- f) al giudizio abbreviato;
- g) all'applicazione della pena su richiesta;
- h) al giudizio direttissimo;
- i) al giudizio immediato;
- l) al decreto penale di condanna".

urgenza. Ne esce una trama normativa che appare in linea, almeno sul piano formale, con i canoni costituzionali, convenzionali ed europei. È il momento applicativo, come vedremo, a destare qualche perplessità.

3.2. (segue) *Il diritto all'interprete*

Come anticipato, sotto il profilo contenutistico l'art. 143 distingue due aspetti fondamentali.

Il comma 1 riguarda il diritto all'interpretazione, da assicurare quando vengono compiute attività processuali orali. La norma prevede la nomina di un interprete quando l'imputato "non conosce" la lingua italiana. Interessante notare la discrasia terminologica rispetto alle fonti convenzionali, che fanno invece riferimento alla incapacità di "parlare e comprendere", mentre qui si parla genericamente di non conoscenza della lingua italiana. Per consentire all'imputato di conoscere e comprendere la natura dell'accusa e gli atti del procedimento, nella stessa situazione appena vista, i commi 2 e 3 prevedono inoltre il diritto alla traduzione, con una interessante distinzione – introdotta proprio a seguito delle recenti riforme – tra atti a traduzione obbligatoria e una serie di ipotesi in cui la traduzione è facoltativa.

Quanto al presupposto dell'obbligo di nomina di un interprete – ma lo stesso vale per l'onere di nomina di un traduttore in forza del tenore letterale del comma 2, che esordisce con l'espressione "negli stessi casi" – la disposizione in esame lo individua richiamando la situazione dell'imputato che "non conosce la lingua italiana"¹³. La necessità di nominare un interprete o un traduttore sorge quindi ogni volta che venga accertato – vedremo poi chi deve accertarlo e come – che l'imputato o l'indagato non ha una sufficiente conoscenza della lingua italiana. E la giurisprudenza ha precisato che per "conoscenza sufficiente" non si richiede che la persona interessata sia in grado di capire linguaggio tecnico e abbia una perfetta padronanza lessicale e sintattica dell'italiano: basta che essa abbia una conoscenza adeguata, sufficiente, di livello medio.

¹³ La norma vale naturalmente anche per la persona sottoposta alle indagini, per effetto dell'equiparazione sancita dall'art. 61, c.p.p.

Ma quali sono in astratto gli indicatori di una abilità linguistica di medio livello? A chi compete applicarli per la verifica in concreto? In quali momenti dell'*iter* procedimentale va garantito il diritto all'interprete?

Relativamente al primo profilo, la prassi mostra che una valutazione così delicata passa spesso attraverso esperimenti empirici basati sull'interlocuzione diretta dell'autorità con l'imputato o la persona sottoposta alle indagini. In realtà questo metodo empirico, altamente soggettivo, è proprio quello da evitare, essendo preferibile – e anzi necessario – affidarsi ai criteri elaborati dai linguisti per verificare la conoscenza delle lingue. Come noto, esiste un quadro comune europeo sui livelli di conoscenza delle lingue¹⁴. In ossequio a tali standard, l'obbligo di interpretazione e/o traduzione dovrebbe sorgere solo quando la conoscenza sia inferiore al livello B1 o B2, corrispondente al livello intermedio: sotto tale soglia scatta l'obbligo di nomina dell'interprete e/o del traduttore, al di sopra no.

A scanso di equivoci, merita sottolineare che il diritto all'assistenza linguistica va riferito, con i dovuti adattamenti, anche ai cittadini dell'ordinamento in cui si radica il processo (quindi, individui di cittadinanza italiana) che appartengano a minoranze etniche o linguistiche. Si tratta di una fattispecie del tutto peculiare in quanto essa prescinde dall'accertamento della conoscenza della lingua italiana appena visto e sostanzialmente “affida” la scelta della lingua del processo alla volontà dell'imputato/indagato. È quanto accade nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, e precisamente nella Provincia autonoma di Bolzano, che garantisce il c.d. bilinguismo. Tali ipotesi sono regolate da leggi speciali ed esorbitano dall'oggetto del presente intervento in quanto oggetto di approfondimento specifico nella relazione che seguirà.

Va altresì ricordato che il diritto all'assistenza linguistica, una volta riconosciuto, è un diritto disponibile ma “personalissimo”. Di conseguenza, il titolare della situazione giuridica soggettiva in esame può rinunciarvi, ma deve farlo personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Il difensore munito di mero mandato difensivo non può quindi

¹⁴ Cfr. <https://europass.europa.eu/it/common-european-framework-reference-language-skills>.

disporre del diritto riconosciuto in capo al suo assistito. Se durante l'udienza il difensore dell'imputato si rivolgesse al giudice di pace dicendo (magari con buone intenzioni di speditezza processuale) "il mio assistito intende rinunciare all'interprete perché comprende discretamente l'italiano e comunque gli spiegherò personalmente ciò che non comprende", il giudice dovrebbe considerare una rinuncia così formulata *tamquam non esset*. In assenza di procura speciale, la dichiarazione di rinuncia va raccolta direttamente dall'imputato interessato.

Per quanto concerne gli altri due profili – vale a dire, l'autorità competente a eseguire la verifica e il *dies a quo* per il riconoscimento della garanzia dell'assistenza linguistica – il diritto all'interpretazione deve essere assicurato dal momento in cui il soggetto è attinto da un'accusa penale. Vista la complessità dell'*iter* procedimentale, le occasioni di ricorso all'interprete possono essere numerose e per identificarle in modo compiuto è importante ricordare che il diritto in discorso spetta all'imputato per consentirgli di comprendere l'accusa e di assistere consapevolmente agli atti processuali e alle udienze. Per tali ragioni la garanzia in esame è stata espressamente estesa anche alle comunicazioni intercorse con il difensore nella fase antecedente all'interrogatorio, nonché ai colloqui funzionali alla predisposizione di memorie difensive o alla formulazione di istanze. È infatti evidente che il dialogo con il difensore e la reciproca comprensione costituiscono presupposti imprescindibili non solo per la predisposizione di una difesa tecnica effettiva, ma anche per l'esercizio consapevole e pieno del diritto di autodifesa.

Occorre inoltre ribadire come, in attuazione degli obblighi derivanti dal diritto sovranazionale e internazionale¹⁵, il diritto all'interprete si configuri quale diritto all'assistenza *gratuita*. Il carattere gratuito, già sancito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a partire dalla nota sentenza *Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania*¹⁶, comporta che gli oneri economici relativi all'attività di interpretazione e traduzione non possano essere imputati al soggetto che ne beneficia, indipendentemente dal-

¹⁵ Segnatamente, dalla direttiva 2010/64/UE e dalla consolidata giurisprudenza della Corte EDU in materia di equo processo.

¹⁶ Corte eu. dir. uomo, 28 novembre 1978, *Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania*, ricc. nn. 6210/73, 6877/75 e 7132/75, reperibile in <https://www.echr.coe.int/hudoc-data-base>.

l'esito del procedimento. Ne deriva che, anche in caso di condanna, le spese sostenute per garantire l'effettività di tale diritto non sono ripetibili e non possono essere ricomprese tra le c.d. spese di giustizia ordinariamente poste a carico del condannato, pena la compromissione della funzione stessa della garanzia linguistica quale presupposto dell'effettivo esercizio del diritto di difesa¹⁷.

Quanto all'individuazione dell'autorità competente a verificare la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato o dell'indagato, tanto con riguardo all'attività di interpretazione quanto a quella di traduzione, l'art. 143, comma 4, c.p.p. fa espresso riferimento all'"autorità giudiziaria". Poiché secondo l'accezione fatta propria dal nostro sistema costituzionale e processuale tale termine include soltanto i titolari di funzioni giurisdizionali (i giudici) e giudiziarie (i pubblici ministeri) – in altre parole, solo i "magistrati" – deve ritenersi che l'accertamento della competenza linguistica sia riservato in via esclusiva all'autorità giudiziaria, senza possibilità di demandare tale valutazione ad altri soggetti, quali, per esempio, la polizia giudiziaria¹⁸.

Per agevolare tale accertamento, la giurisprudenza ha progressivamente individuato alcuni criteri utili, sui quali si tornerà più diffusamente in seguito. Per il momento, è invece opportuno soffermarsi su un ulteriore profilo di particolare importanza nell'ottica dell'effettività dei

¹⁷ Non può sottacersi come l'assetto normativo interno, in particolare la disciplina generale del Testo unico sulle spese di giustizia, abbia storicamente consentito letture volte a ricondurre i compensi dell'interprete nell'alveo delle spese recuperabili nei confronti del condannato, alimentando prassi applicative non pienamente coerenti con gli standard convenzionali.

Sebbene il recepimento della direttiva 2010/64/UE abbia inteso porre rimedio a tali criticità, residuano tuttora margini di incertezza applicativa rispetto a situazioni estranee all'art. 143, c.p.p. (incentrato sui soli interpreti/traduttori "necessari"), specie con riferimento alla fase esecutiva e rispetto all'interprete di fiducia nominato dalla parte, con conseguenti prassi di recupero.

Si tratta di un'impostazione difficilmente conciliabile con i canoni costituzionali ed europei, in quanto rischia di svuotare di contenuto una garanzia che, per sua natura, dovrebbe essere assicurata incondizionatamente.

¹⁸ Mentre risulta possibile nominare un esperto linguistico per somministrare un test all'imputato. V. M. GIALUZ, *op. cit.*, 390.

diritti in questione: la “qualità” del servizio di traduzione o interpretariato.

Per la conformità ai parametri sovranazionali ed europei, il ruolo dell’autorità giudiziaria non si esaurisce, infatti, nella mera nomina dell’interprete o del traduttore, ma dovrebbe estendersi anche alla verifica dell’adeguatezza e dell’effettività del servizio di assistenza linguistica erogato. Trattandosi di una garanzia che lo Stato è tenuto ad assicurare all’imputato quale condizione imprescindibile per l’effettivo esercizio del diritto di difesa, l’attività di interpretazione o traduzione deve necessariamente raggiungere un livello qualitativo adeguato a rimuovere l’ostacolo dell’incomunicabilità; diversamente, la tutela approntata dall’ordinamento si ridurrebbe a una garanzia meramente formale.

In questa prospettiva, l’ordinamento ha previsto l’istituzione di appositi albi degli interpreti e dei traduttori, oggi consultabili anche in via telematica, destinati, almeno nelle intenzioni del legislatore, ad agevolare l’individuazione di soggetti dotati di adeguate competenze linguistiche. Tuttavia, l’esperienza applicativa mostra come il sistema degli albi presenti rilevanti limiti strutturali, sia sotto il profilo dell’effettiva completezza e aggiornamento degli elenchi, sia con riguardo all’omogeneità dei criteri di iscrizione e di verifica delle competenze. Non sono infrequenti, infatti, ipotesi di irreperibilità degli iscritti o di oggettiva difficoltà nel reperire interpreti in possesso di conoscenze linguistiche specifiche, soprattutto con riferimento a lingue rare o minoritarie, con conseguente ricorso a soluzioni di carattere meramente pragmatico. In tali contesti, l’ostacolo comunicativo viene talvolta affrontato mediante il ricorso a lingue veicolari, una soluzione apparentemente molto pratica ma che solleva non trascurabili perplessità riguardo alla sua effettiva adeguatezza.

A completamento del quadro normativo, l’ordinamento contempla altresì disposizioni in materia di cause di incompatibilità, astensione e ricusazione dell’interprete e del traduttore, anch’esse astrattamente preordinate a garantire l’imparzialità e la qualità del servizio reso. Anche tali strumenti, tuttavia, rischiano di rimanere privi di reale incidenza qualora inseriti in un sistema di selezione e gestione degli albi che non assicuri, a monte, standard professionali adeguati e controlli effettivi. Come si vedrà, proprio il funzionamento degli albi costituisce uno dei

principali snodi critici nell'attuazione concreta del diritto all'assistenza linguistica.

3.3. (segue) *Il diritto alla traduzione*

In materia di traduzione degli atti, il presupposto dell'obbligo di nominare un traduttore coincide, come già evidenziato, con quello previsto per l'attività di interpretariato, ossia la mancata conoscenza della lingua del procedimento da parte dell'imputato o dell'indagato. A seguito della riforma del 2014, il legislatore ha però abbandonato il precedente modello, caratterizzato da una piattaforma normativa assolutamente generica e in larga parte affidata alla prassi¹⁹, introducendo un sistema più strutturato, fondato sull'individuazione di un catalogo di atti soggetti a traduzione obbligatoria.

Il comma 2 dell'art. 143, c.p.p., come riformulato, prevede infatti un'elencazione tassativa di atti che devono essere tradotti in una lingua comprensibile all'imputato. Tale elenco comprende provvedimenti a contenuto informativo (come l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa o l'avviso di conclusione delle indagini preliminari), atti incidenti sulla libertà personale (come le ordinanze applicative di misure cautelari personali) e ulteriori atti essenziali nella sequenza procedimentale, quali il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, il decreto di citazione a giudizio, i decreti penali di condanna e le sentenze. In questo modo si è individuato un nucleo minimo di atti la cui traduzione è ritenuta indefettibile ai fini dell'effettivo esercizio del diritto di difesa, in coerenza con l'art. 6, par. 3, lett. a) ed e), CEDU e con l'art. 3 della direttiva 2010/64/UE²⁰. Tenuto conto delle peculiarità del

¹⁹ Il testo del vigente art. 143, c.p.p. risale al d.lgs. 4 marzo 2024 n. 32, con cui si è data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sul diritto alla traduzione e interpretazione nei procedimenti penali. Il nuovo testo introduce una disciplina particolarmente innovativa se si considera che la vecchia formulazione dell'art. 143, c.p.p. riconosceva, al primo comma, il diritto del cittadino straniero "di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa [...]", e poi prevedeva, al secondo comma, che "l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera [...]".

²⁰ Considerate le peculiarità del procedimento penale davanti al giudice di pace, con inapplicabilità delle disposizioni riguardanti l'udienza preliminare e le misure cautelari

procedimento penale davanti al giudice di pace – e dell’inapplicabilità delle disposizioni riguardanti l’udienza preliminare e le misure cautelari personali – nella giurisdizione penale di pace l’obbligo di traduzione sussiste, rispetto a tale catalogo, solo per il decreto di citazione e le sentenze.

Il successivo comma 3 dell’art. 143, c.p.p. introduce poi una clausola di flessibilità, attribuendo al giudice il potere di disporre la traduzione di “altri atti o anche solo di parte di essi” – quindi di atti non ricompresi nell’elenco appena menzionato – qualora essi siano ritenuti “essenziali” per la conoscenza dell’accusa. Evidentemente si tratta di un’ipotesi di traduzione facoltativa. La scelta degli atti da tradurre qui si basa su una valutazione di “essenzialità” affidata alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria, la quale può provvedervi d’ufficio o su richiesta di parte. Tale impostazione, se da un lato è apprezzabile in quanto volta a scongiurare eccessive rigidità del sistema, dall’altro espone però al rischio di applicazioni disomogenee e di una tutela linguistica non sempre pienamente effettiva. Va tuttavia ricordato che la decisione dell’autorità giudiziaria in ordine alla traduzione o all’interpretazione, soprattutto ove negativa, è comunque soggetta a controllo in conformità ai principi di matrice sovranazionale, ancorché non autonomamente impugnabile²¹.

Un altro aspetto che merita menzione concerne le tempistiche del servizio di traduzione, perché l’art. 143 prevede che la traduzione debba essere svolta “entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa”. Anche in questo caso, la scelta di una formulazione ampia da parte del legislatore permette di adeguarsi alla diversa complessità ed estensione degli atti processuali, ma tale

personali, l’elenco degli atti a traduzione obbligatoria si riduce essenzialmente al decreto di citazione a giudizio e le sentenze.

²¹ In questi termini, esplicitamente, l’ultima parte dell’art. 143, comma 3, che parla di decisione assunta “con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza”. La scelta risulta coerente con le regole generali sulle impugnazioni, secondo le quali le ordinanze dibattimentali non sono autonomamente impugnabili; ogni doglianza dovrà e potrà essere fatta valere impugnandole insieme alla sentenza che definisce il procedimento (art. c.p.p.).

genericità comporta rilevanti problemi interpretativi e applicativi: come si fa a valutare, nel caso concreto, se un termine è “congruo”?

Dall'esame della pertinente giurisprudenza di legittimità e convenzionale emerge come la valutazione in discorso debba essere condotta alla luce di una pluralità di parametri, tra cui la complessità dell'atto, la concreta disponibilità di traduttori dotati di adeguate competenze linguistiche, nonché il numero degli imputati o degli indagati coinvolti etc.²². Va peraltro sottolineato che in presenza di atti particolarmente complessi o voluminosi, la cui traduzione scritta integrale richiederebbe tempi incompatibili con le esigenze di tempestività del procedimento, il legislatore consente il ricorso a strumenti alternativi, idonei a salvaguardare l'effettività del diritto di difesa. Il riferimento è all'art. 51-*bis*, disp. att. c.p.p., il quale prevede la possibilità di procedere alla traduzione orale, anche in forma riassuntiva, mediante la nomina di un interprete. Si tratta di una soluzione equilibrata – praticabile, per esempio, rispetto alle ordinanze che dispongono misure cautelari personali, al fine del riesame – in quanto funzionale a garantire un adeguato livello di comprensione dell'atto. Può certamente trovare applicazione anche nella giurisdizione penale di pace nell'eventualità di atti di particolare complessità, al fine di prevenire eventuali censure per violazione delle garanzie difensive.

4. *Discutibili prassi giurisprudenziali*

Le disposizioni codicistiche vigenti, come poc'anzi sinteticamente ricostruite, hanno indubbiamente consentito un adeguamento formale dell'ordinamento interno agli input di matrice sovranazionale e internazionale, come unanimemente riconosciuto dalla dottrina.

²² Cass. Sez. Un., 26 ottobre 2023 (dep. 11 aprile 2024, n. 15069), in *Sistema penale*, 31 maggio 2024, § 8, in https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1717073532_su-traduzione-atti.pdf, con commento di M. DI DONATO, *Mancata traduzione dell'ordinanza cautelare in caso di indagato o imputato alloglotta: le motivazioni delle Sezioni Unite*, *ivi*, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/di-donato-mancata-traduzione-dellordinanza-cautelare-in-caso-di-indagato-o-imputato-alloglotta-le-motivazioni-delle-sezioni-unite>.

Tuttavia, se si volge lo sguardo al concreto dipanarsi delle garanzie linguistiche nel sistema processuale penale, il bilancio che se ne può trarre presenta complessivamente più ombre che luci²³. Persistono infatti significative criticità applicative, tali da ostacolare un pieno ed effettivo godimento del diritto all'assistenza linguistica nelle sue varie componenti.

Una parte di tali criticità è riconducibile a fattori di natura prevalentemente pratica e organizzativa, estranei alla sfera di competenza degli operatori del procedimento.

Si pensi, in particolare, alla difficoltà di reperire interpreti e traduttori per determinate lingue, nonché alla questione del compenso, notoriamente contenuto²⁴, la quale incide in modo significativo sulla disponibilità di professionisti qualificati a svolgere tale funzione.

Un ulteriore aspetto problematico riguarda le modalità di “alimentazione” degli albi degli interpreti e dei traduttori, oggi accessibili in modalità telematica. L'iscrizione in tali elenchi non risulta infatti subordinata a un'effettiva verifica delle competenze linguistiche dichiarate, essendo sufficiente una mera autodichiarazione. Se, per celia, la scrivente dichiarasse di conoscere il cinese, con tale autodichiarazione potrebbe chiedere di essere iscritta (e ottenere l'iscrizione) nell'albo degli interpreti per la lingua cinese! Ne deriva il rischio concreto di un impiego di soggetti privi di adeguata preparazione, con conseguenze de-

²³ Parla senza mezzi termini di “sistematica disapplicazione della riforma”, M. GIALUZ, *op. cit.*, 393 ss.

²⁴ Ai sensi della legge 8 luglio 1980 n. 319, e delle tabelle emanate con il decreto ministeriale del 30 maggio 2002 di adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale (G.U. n. 182 del 5 luglio 2002), la remunerazione prevista per l'attività di interprete e traduttore era pari a 14,68 euro lordi per la prima vacanza (pari a 2 ore) e 8,15 euro lordi per le vacanze successive. Recentemente, con la sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità – per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza dell'art. 3, Cost. – dell'art. 4, legge n. 319/1980, nella parte in cui che prevedeva un onorario inferiore per le vacanze successive alla prima. Pertanto anche le vacanze successive alla prima devono oggi essere liquidate allo *stesso importo* della prima vacanza. Si tratta comunque di compensi irrisori, che rendono l'incarico di interprete o traduttore poco appetibile.

vastanti sulla qualità dell'assistenza linguistica e, in ultima analisi, sull'effettività delle garanzie difensive.

Come già notato, tali criticità attengono in larga parte a profili strutturali del sistema e non possono essere imputate alla condotta dei singoli operatori, evidenziando piuttosto la necessità di interventi correttivi di carattere organizzativo e normativo.

Ulteriori e diversi profili problematici emergono sul piano delle applicazioni giurisprudenziali – e qui l'operato degli interpreti del diritto assume un rilievo decisivo –, soprattutto nel momento dell'accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato/indagato alloglotto e poi quando si tratti di individuare le eventuali conseguenze annesse alla violazione del diritto all'assistenza linguistica: se si sia verificata o no una forma di invalidità degli atti processuali, di quale tipo di invalidità si tratti, se essa sia sanabile.

Per quanto concerne l'accertamento delle competenze linguistiche, la prassi evidenzia il persistere di atteggiamenti talora non pienamente coerenti né con il dato normativo, né con la chiara opzione legislativa volta a un progressivo ampliamento della tutela del diritto all'interpretazione e alla traduzione.

Un primo esempio riguarda i casi in cui l'autorità giudiziaria fa affidamento su quanto scritto dalla polizia giudiziaria nel verbale di identificazione del soggetto interessato, nella parte in cui attesta la presunta conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto identificato²⁵.

Tale prassi sembra in aperto contrasto con la *littera legis*, che come già visto attribuisce espressamente all'autorità giudiziaria il compito di verificare la competenza linguistica dell'interessato, escludendo che tale valutazione possa fondarsi automaticamente su accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità tende a ritenere che l'*individual assessment* in questione non richieda necessariamente una verifica personale e diretta da parte del giudice,

²⁵ Recentemente, v. Cass. sez. I, 21 ottobre 2025, Zheng Ye, in *CED Cass.*, n. 288845-01; conformi, in precedenza, tra le altre, Cass. Sez. III, 15 gennaio 2021, P., in *CED Cass.*, n. 281479 – 01; Cass. sez. III, 19 marzo 2015, n. 11514, citata da M. GIALUZ, *op. cit.*, 394, nota 44.

purché la valutazione sia a lui imputabile sul piano decisionale²⁶. Si tratta di un'affermazione discutibile, poiché rischia di svuotare di contenuto il principio secondo cui l'autorità giudiziaria è il soggetto titolare della verifica, peraltro senza chiarire in modo univoco le modalità alternative attraverso cui tale accertamento dovrebbe essere effettuato.

Un ulteriore esempio riguarda la regola di giudizio, ossia criteri utilizzati per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana. Quale ausilio degli operatori del diritto, alcuni uffici giudiziari hanno emanato apposite linee guida²⁷, che tendenzialmente annoverano tra le situazioni sintomatiche di una adeguata conoscenza linguistica fattori quali la durata della permanenza sul territorio nazionale, il possesso di documenti italiani, lo svolgimento di attività lavorativa in Italia o il comportamento processuale dell'imputato. Si tratta di indicazioni sicuramente preziose ma spesso applicate dalla giurisprudenza in modo automatico, senza una valutazione complessiva e contestualizzata, come invece sarebbe necessario. La mera permanenza prolungata in Italia²⁸, infatti,

²⁶ Cfr., per esempio, Cass. sez. V, 9 ottobre 2014, Viharev, in *CED Cass.*, n. 262101 – 01: «In tema di traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana, previsto dall'art. 143, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014, non deve necessariamente essere compiuto personalmente dall'autorità giudiziaria, in quanto la conoscenza della lingua italiana può essere verificata anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti». Più recentemente, in senso conforme, v. Cass. Sez. II, 20 novembre 2020, n. 11137, in *CED Cass.*, n. 280992-01, secondo la quale «l'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice, non sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione logica e coerente; tale accertamento non richiede necessariamente una verifica personale e diretta, potendo fondarsi sugli elementi risultanti dagli atti, purché la valutazione sia imputabile al giudice sul piano decisionale».

²⁷ Si pensi a quelle adottate dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano, relative all'applicazione del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32. Il documento è pubblicato in *Dir. pen. cont.*, 19 giugno 2014, <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/3154-le-lie-ne-guida-del-tribunale-e-della-corte-di-appello-di-milano-in-materia-di-interpretazione-e-tra>.

²⁸ Tra le pronunce continuano a valorizzare in modo automatico la permanenza in Italia dello straniero per un certo tempo come fatto che esclude, da solo, la necessità di

non è di per sé indicativa di una effettiva competenza linguistica, come dimostrano realtà sociali nelle quali l'integrazione linguistica rimane limitata anche a fronte di una stabile presenza sul territorio²⁹. Più condivisibile appare invece l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che una lunga permanenza in ambito carcerario possa costituire un indice presuntivo di una conoscenza almeno minimale della lingua, in ragione dell'uso quotidiano necessario per le esigenze della vita detentiva.

Anche in tali casi, tuttavia, occorre ricordare che si tratta sempre di presunzioni che devono essere maneggiate con cautela: il riscontro di indici sintomatici (possesso di documenti, durata della permanenza, attività lavorativa, comportamento processuale) non può mai sostituire una valutazione complessiva e prudente. In caso di dubbio, appare preferibile assicurare l'assistenza linguistica piuttosto che negarla, secondo un approccio coerente con il principio di *favor defensionis*, anche al fine di evitare successive eccezioni e contestazioni in punto di invalidità degli atti.

Infine, un ulteriore ostacolo alla piena effettività del diritto all'interpretazione e alla traduzione sembra profilarsi quando si prendono in esame le conseguenze che la giurisprudenza ricollega alla sua violazione.

In tale ambito, con particolare riferimento alla mancata traduzione dell'ordinanza cautelare in lingua nota all'imputato alloglotto, si sono delineati due principali orientamenti, estensibili, *mutatis mutandis*, anche all'omessa nomina dell'interprete.

nominare un interprete, cfr., per esempio, Cass. sez. II, 30 giugno 2016, n. 37010, in *DeJure*.

²⁹ Emblematico, in tal senso, è il caso di alcune comunità di origine cinese presenti in vari contesti europei, nelle quali la stabile permanenza sul territorio non si traduce necessariamente in una piena padronanza della lingua del Paese ospitante da parte degli adulti, i quali spesso fanno affidamento sui figli più giovani come mediatori linguistici nei rapporti con le istituzioni, i servizi pubblici o l'autorità giudiziaria. Il fenomeno, noto come *child language brokering*, conferma che la durata della presenza non costituisce, di per sé, un indicatore attendibile di effettiva competenza linguistica. Cfr. R. ANTONINI, *Unseen forms of interpreting: Child language brokering in Italy*, in https://cris.unibo.it/retrieve/e1dcb339-665b-7715-e053-1705fe0a6cc9/Antonini.pdf?utm_source=chatgpt.com.

In base al primo orientamento – chiara espressione della tendenza alla conservazione degli atti processuali – l’omessa traduzione in termine congruo di un atto come l’ordinanza dispositiva di una misura cautelare personale non determina di per sé un’invalidità (in particolare, una nullità) ma incide unicamente sulla sua efficacia, comportando lo slittamento dell’eventuale termine per l’impugnazione, al fine di consentire la traduzione e garantire l’esercizio del diritto di difesa³⁰. Si tratta di una ricostruzione che solleva notevoli perplessità in quanto distonica rispetto all’esigenza di effettività delle garanzie costituzionali e convenzionali, tra le quali l’inviolabilità di prerogative come la libertà personale, il diritto di difesa e il diritto a un giusto processo: il differimento dei termini non è infatti in grado di elidere il pregiudizio derivante dalla protrazione della restrizione della libertà in assenza di una piena comprensione del provvedimento.

Un secondo orientamento, più rigoroso – fatto proprio anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione³¹, intervenute nel 2023 a dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto – afferma invece che la violazione dell’obbligo di traduzione dell’ordinanza cautelare determina una nullità di ordine generale, precisamente una nullità a regime intermedio, eccezionale dalle parti secondo le scadenze temporali tipiche di questa forma di nullità.

Si tratta di una pronuncia importante dal punto di vista sistematico, non solo in quanto offre una puntuale ricostruzione del quadro normativo e delle sue evoluzioni ma anche perché accoglie l’indirizzo interpretativo volto ad ampliare gli spazi di tutela delle prerogative distinguendo – opportunamente – a seconda del momento in cui l’autorità giudiziaria ha contezza dell’insufficiente competenza linguistica del destinatario del provvedimento.

³⁰ V. per esempio, Cass. sez. V, 6 luglio 2020, n. 22065, Bhiari, in *CED. Cass.*, 2794472-01.

³¹ Cass. Sez. Un., 26 ottobre 2023 (*dep. 11 aprile 2024*), n. 15069, in *Sistema penale*, 31 maggio 2024, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1717073532_su-traduzione-atti.pdf, con commento di M. DI DONATO, *Mancata traduzione dell’ordinanza cautelare in caso di indagato o imputato alloglotta: le motivazioni delle Sezioni Unite*, ivi, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/di-donato-mancata-traduzione-dellordinanza-cautelare-in-caso-di-indagato-o-imputato-alloglotta-le-motivazioni-delle-sezioni-unite>.

Secondo la Suprema Corte, qualora tale circostanza sia nota prima dell'adozione del provvedimento cautelare, sarebbe l'ordinanza stessa a essere nulla, in quanto affetta da un vizio per così dire "genetico". L'onere di traduzione scatta infatti non appena si accerti il difetto di competenza linguistica. In tali evenienze, l'ordinanza dovrebbe essere sottoposta a traduzione subito dopo la sua emissione, per poi procedere con i successivi adempimenti esecutivi. Diversamente, qualora la carenza linguistica emerga solo successivamente all'emanazione del provvedimento cautelare – per esempio in sede di interrogatorio di garanzia – l'ordinanza, validamente emessa, manterrebbe la propria validità se successivamente tradotta entro un termine congruo. Solo la successiva omissione della traduzione sarebbe causa di nullità a regime intermedio.

Corre l'obbligo di segnalare che la pronuncia in esame è stata emessa rispetto a un caso assai peculiare, in quanto la persona interessata, dopo il provvedimento di fermo di polizia giudiziaria, la convalida del fermo (avvenuta con l'assistenza di un interprete di lingua polacca, appunto sul presupposto della non conoscenza della lingua italiana) e l'emissione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, aveva atteso ben due mesi per la traduzione del provvedimento cautelare coercitivo³².

Nonostante ciò, il Supremo consesso – pur ribadendo l'inquadrabilità della patologia processuale derivante dalla mancata traduzione *ab origine* come nullità generale a regime intermedio – ha decretato l'inammissibilità del ricorso presentato avverso l'ordinanza di rigetto del Tribunale del riesame (investito di un appello cautelare ex art. 310, c.p.p.) per mancata deduzione (e dimostrazione) di un concreto e attuale pre-

³² Cfr. Cass. Sez. Un., 26 ottobre 2023, n. 15069, cit., § 1, "Ritenuto in fatto", che così riassume l'*iter* procedimentale del caso concreto: fermo di indiziato, il 18.07.2022; udienza di convalida del fermo con assistenza dell'interprete, il 22 luglio 2022; contestuale ordinanza restrittiva del GIP, ordinanza non tradotta, il 22 luglio 2022; due istanze difensive, il 21 e il 24 settembre 2022, per chiedere al GIP la perdita di efficacia della misura cautelare per omessa traduzione; provvedimento di non luogo a procedere del GIP, in data 16 novembre 2022, per avvenuta traduzione e notifica dell'ordinanza cautelare tradotta in data 11 novembre 2022; appello al Tribunale del riesame ex art. 310, c.p.p., il 16 novembre 2022.

giudizio alle prerogative difensive: il ricorrente – si nota – aveva proposto l’appello cautelare contro il provvedimento negativo del Gip dopo la traduzione del provvedimento restrittivo genetico; avendo già avuto conoscenza della traduzione al momento della presentazione dell’appello cautelare, avrebbe dovuto dedurre e dimostrare – in conformità all’orientamento ermeneutico secondo cui per censurare una nullità a regime intermedio è necessario dedurre un concreto e attuale pregiudizio –

in che modo, rispetto al contenuto motivazionale dell’ordinanza, la mancata tempestiva conoscenza dello stesso avrebbe influito sulle proprie strategie difensive; dimostrazione che Niecko non ha fornito, limitandosi a contestare genericamente la tardività della traduzione.

Non ci si può esimere dal notare che pare difficile accettare l’idea dell’assenza di un concreto pregiudizio quando si è dovuto attendere per due mesi la traduzione del provvedimento restrittivo, restando nel frattempo *in vinculis*. A prescindere da ciò, il ragionamento della Suprema corte risulta discutibile nella parte in cui “disinnesca” la nullità astrattamente configurata imponendo sul ricorrente l’onere di dedurre un pregiudizio concreto e attuale. Si tratta di una tecnica argomentativa presente anche in altre pronunce in tema di nullità e che denota un approccio sostanzialistico difficilmente conciliabile con il nostro sistema delle nullità degli atti processuali penali, di impronta prevalentemente formale.

Analoga cautela si impone rispetto a eventuali casi di omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio, che ben potrebbero riguardare anche la giurisdizione penale di pace.

Anche in queste ipotesi la giurisprudenza tende a qualificare l’inoservanza dell’obbligo di traduzione come una nullità a regime intermedio³³, salvo poi precisare che tale nullità è sanabile mediante la comparizione dell’imputato ai sensi dell’art. 184. Tale soluzione non appare però del tutto persuasiva. Difatti, il decreto di citazione è un atto a strut-

³³ Cfr. Cass. Sez. Un., 31 maggio 2000, Jakani, in *CED Cass.*, n. 216259-01, ribadita anche da Cass. sez. VI, 22 ottobre 2015, n. 4421, in *DeJure* e, più recentemente, da Cass. sez. IV, 30 novembre 2023, in *CED Cass.*, n. 286113-01 (fattispecie relativa all’omessa traduzione del decreto di citazione in appello).

tura complessa: esso non si limita a convocare l'imputato davanti al giudice, a una certa data e ora (la c.d. *vocatio in iudicium*), ma contiene anche l'imputazione, ossia la descrizione dell'addebito, la cui comprensione è presupposto indefettibile del diritto di difesa. Il fatto che la persona sia presente in udienza dimostra che la *vocatio in iudicium* ha raggiunto il suo scopo, ma non anche che l'imputato ha compreso la natura e i motivi dell'accusa a suo carico. Sulla base di queste considerazioni, la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio potrebbe essere più correttamente ricondotta alla fattispecie di "omessa citazione dell'imputato", con conseguente configurabilità di una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, c.p.p.

5. Conclusioni

L'analisi svolta conferma come il diritto all'assistenza linguistica dell'imputato o dell'indagato alloglotta costituisca una garanzia strutturale del giusto processo, funzionale all'effettivo esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione consapevole al procedimento. L'interpretazione e la traduzione, lungi dal configurarsi come strumenti meramente accessori, costituiscono componenti essenziali di un vero e proprio *meta-diritto*, funzionale alla concreta capacità processuale del soggetto destinatario dell'accusa.

Sotto il profilo normativo, le riforme degli ultimi anni hanno indubbiamente consentito un adeguamento formale dell'ordinamento interno agli standard costituzionali, convenzionali ed eurounitari, introducendo una disciplina più articolata e puntuale.

Tuttavia, l'analisi della prassi applicativa mette in luce una persistente distanza tra la dimensione teorica e l'effettiva attuazione delle garanzie riconosciute. Le criticità strutturali – quali la difficoltà di reperire interpreti qualificati, l'inadeguatezza dei sistemi di selezione e formazione, nonché la modestia dei compensi – incidono in modo rilevante sulla qualità dell'assistenza linguistica offerta, ma non esauriscono il problema. Un ruolo delicato è infatti svolto anche dall'interpretazione giurisprudenziale, che talvolta tende a ridimensionare la tutela predisposta dal legislatore, soprattutto in sede di accertamento della compe-

tenza linguistica e di individuazione delle conseguenze processuali derivanti dalla sua violazione.

Insomma – e per concludere – il diritto all’assistenza linguistica si conferma come un terreno privilegiato per misurare il grado di effettività delle garanzie processuali in un sistema penale sempre più caratterizzato dalla pluralità linguistica e culturale. Se è vero che i progressi normativi compiuti sono rilevanti, è altrettanto vero che la piena realizzazione di tale diritto dipende in larga misura dalla consapevolezza e dalla responsabilità degli operatori del diritto. In tale contesto, il giudice – anche nell’ambito della giurisdizione penale di pace – è chiamato a svolgere un ruolo centrale quale garante ultimo non solo della legalità formale del procedimento, ma anche della sua equità sostanziale.

I GIUDICI ONORARI DI PACE TRA DISCIPLINA NAZIONALE ED EUROPEA

GIURISPRUDENZA RECENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
E RILEVANZA PER L’AUTONOMIA SPECIALE
DELLE TENDENZE VERSO UNA “PROFESSIONALIZZAZIONE”

Flavio Guella

SOMMARIO: *1. Le più recenti riforme nazionali della magistratura onoraria di pace. 1.1. La delega del 2016 in tema di magistratura onoraria di pace. 1.2. Le ragioni istituzionali della figura di giudice onorario di pace. 1.3. La disciplina specifica per il c.d. contingente a esaurimento. 2. La giurisprudenza europea sul giudice di pace come “lavoratore”. 2.1. La sentenza della Corte di giustizia 7 aprile 2022 (C-236/20). 2.2. La sentenza della Corte di giustizia 27 giugno 2024 (C-41/23). 2.3. La sentenza della Corte di giustizia 4 settembre 2025 (C-253/24). 3. Il possibile impatto della giurisprudenza europea sulla magistratura di pace operante nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.*

1. Le più recenti riforme nazionali della magistratura onoraria di pace

La disciplina della magistratura onoraria di pace è stata fatta oggetto di ripetute recenti riforme che, come noto, hanno avuto un impatto significativo anche sull’assetto organizzativo e la natura della figura del giudice onorario di pace, oltre che sul quadro delle funzioni¹. Da ulti-

¹ Per un quadro delle riforme, prima a livello di legge delega e poi di normativa attuativa, sia consentito rinviare a precedenti lavori, in particolare F. GUELLA, *L’organizzazione degli uffici di Giudice di pace nell’autonomia speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Prospettive dalla legge di delega per la riforma della magistratura onoraria e normativa di attuazione in materia di giustizia*, in G. FORNASARI, E. MATTEVI (a cura di), *Il giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria*, Trento, 2017, 143 ss. e ID., *I giudici di pace e la riforma della magistratura onoraria: profili di compatibilità con il diritto europeo e possibili ripercussioni sull’autonomia speciale*, in

mo, la legge 15 aprile 2025, n. 51 è intervenuta anche per cercare di dare risposta alla pendente procedura d'infrazione sostenuta dalla Commissione europea², modificando il rapporto di lavoro sia degli optanti per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia di quei magistrati in carica con il regime pregresso che non hanno esercitato l'opzione. Viene quindi specificata la disciplina di rilievo lavoristico riguardante il regime retributivo, previdenziale e fiscale per i magistrati onorari confermati del ruolo a esaurimento³, anche definendo in via autonoma il compenso⁴ sia per i magistrati che hanno esercitato l'opzione per l'esercizio in via esclusiva delle funzioni sia per quelli che svolgono tali funzioni in via non esclusiva⁵. Ulteriori disposizioni riguardano invece le incompatibilità con le funzioni di magistrato onorario, i limiti orari, il trattamento fiscale quali redditi assimilati, la disciplina su compiti e funzioni dei giudici e dei viceprocuratori onorari confermati, la destinazione in supplenza, le attività durante il periodo feriale, l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni per i magistrati onorari che sono pubblici dipendenti, la valutazione di idoneità professionale e la responsabilità disciplinare.

Si incide così ancora una volta sullo *status* del giudice di pace, confermando quella tendenza che ha fatto emergere nell'ordinamento vigente una figura di magistrato onorario molto diversa da quella originaria. Figura che comunque nel nostro ordinamento è stata introdotta in epoca relativamente recente, la sua creazione datando alla legge 21 no-

G. FORNASARI, E. MATTEVI, T. PASQUINO (a cura di), *Il giudice di pace nel quadro delle riforme*, Trento, 2024, 5 ss.

² Cfr. la procedura di infrazione n. 2016/4081 per violazione dei diritti dei magistrati onorari quali lavoratori, e anche *infra* al par. 2.

³ Più in generale si interviene sulla normativa del rapporto di lavoro della magistratura onoraria, dettando norme su esclusività delle funzioni, cessazione dal servizio e applicazione ai magistrati onorari del CCNL "Comparto funzioni centrali" per quanto riguarda permessi, assenze e congedi.

⁴ Compenso non più parametrato al trattamento del personale amministrativo giudiziario di Area III.

⁵ Inoltre, non solo è prevista la possibilità di bandire procedure valutative aggiuntive se residuassero avanzi finanziari all'esito delle procedure in atto, ma è stata anche prevista la rimessione nei termini per la richiesta di conferma dei magistrati onorari non confermati.

vembre 1991, n. 374 che ha istituito questo giudice onorario – effettivamente in funzione dal 1° maggio 1995 – quale ufficio che sostituiva il giudice conciliatore, ma assorbendo poi anche alcune funzioni già proprie dell’ufficio invece di pretore⁶.

Nella prospettiva dell’ordinamento giudiziario il giudice di pace si presentava così come un sostituto “potenziato” della giustizia conciliativa, che somma in sé – come missione sua propria – sia la risposta a esigenze deflattive, sia un compito di c.d. giustizia di prossimità: l’obiettivo era quello di dare più competenze a un magistrato – comunque onorario e quindi non professionale, e così tanto meno costoso quanto più prossimo al cittadino – il quale potesse non solo rispondere tempestivamente alla domanda di giustizia, ma anche cercare appunto, come dice il termine, soluzioni “di pace”, non immediatamente autoritative ma che rispondano alla vecchia logica della conciliazione⁷.

Il nuovo ufficio si inserisce quindi nell’ordinamento giudiziario sia come figura di continuità con gli schemi della giustizia conciliativa (sebbene coprendo in realtà un più ampio perimetro di competenze), sia come vera magistratura onoraria, e pertanto anche sul piano formale parte integrante dell’ordinamento giudiziario. Si sfruttava quindi la possibilità costituzionalmente prevista dall’art. 106, comma 2, che riconosce come la legge possa ammettere la nomina (in questo caso non elettiva, modello mai seguito nel nostro ordinamento) di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli⁸.

Questa onorarietà del ruolo, peraltro, era all’epoca connessa al carattere di temporaneità e alla natura indennitaria di quanto percepito per

⁶ Sulla figura del giudice di pace alla sua prima istituzione cfr. B. CAPPONI, *Il “Giudice di pace” (Profili ordinamentali ed istituzionali del disegno di legge n. 5251, approvato dalla Camera il 21 marzo 1991)*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 8-9, 1991, 4, 298 ss. e A. PROTO PISANI, *L’istituzione del giudice di pace*, in *Il Foro italiano*, n. 12, 1991, 5, 581 ss.

⁷ Sui modelli comparati e le radici storiche della giustizia conciliativa e di quella di pace, cfr. in particolare D. FREDA, *Il mito ricorrente del Giudice di pace: dal “Justice of the peace” inglese al Conciliatore post-unitario*, in *Rivista di diritto civile*, n. 5, 2016, 1292 ss.

⁸ Per la disciplina costituzionale in materia di magistrature onorarie cfr. F. RIGANO, *Art. 106*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 2044 ss.

l'attività prestata, secondo una prospettiva tradizionale che quindi era definita "formale", ma che è da ritenere – come si vedrà – oggi in tensione con il quadro normativo europeo⁹. E tuttavia, nel disegno della figura del magistrato di pace l'onorarietà era andata a rivestire in realtà da subito anche una finalità "sostanziale", di prossimità ai cittadini: si istituivano figure non professionali, non di carriera, che potessero meglio interpretare lo spirito di una giustizia di pace¹⁰.

Dal 1991, e poi dal 1998 con il rafforzamento delle funzioni, fino alla legge delega 57/2016, i giudici di pace si affiancavano così come figure onorarie ad altri magistrati non professionali diversi per missione, i giudici onorari di tribunale, che svolgevano invece funzioni onorarie ma non di prossimità, essendo inseriti in modo ausiliario nel tribunale. Con il d.lgs. 92/2016 e il d.lgs. 116/2017, che si analizzeranno più nel dettaglio di seguito, i nuovi giudici onorari di pace (GOP, inseriti nell'Ufficio per il processo) vengono invece ad accorparsi in sé la vecchia figura del giudice di pace e quella del GOT, ponendosi nel quadro delle magistrature onorarie italiane come una figura centrale per quantità e qualità/varietà delle funzioni svolte.

1.1. La delega del 2016 in tema di magistratura onoraria di pace

La riforma della magistratura onoraria apportata con legge delega n. 57 del 2016 ha quindi puntato a uno statuto unico dei magistrati onorari non ausiliari di collegi, stabilendo che i giudici onorari di tribunale confluissero nell'unica figura dei giudici onorari di pace, il cui coordinamento viene affidato al presidente del tribunale¹¹. Si ibrida così la figura del magistrato di prossimità, riconnesso alla struttura della magi-

⁹ Nell'impostazione seguita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, invece, le diverse mansioni e modalità di selezione dovrebbero rappresentare il profilo sostanziale unico valido ai fini di distinguere lo *status*; cfr. *infra* par. *sub* 2.

¹⁰ Sulla rilevanza di una giustizia di prossimità nell'idea di giudice di pace, cfr. N. DE INNOCENTIS, *Il Giudice di Pace: un nuovo magistrato per una giustizia più vicina al cittadino*, in *L'Amministrazione italiana*, n. 7-8, 1992, 1202 ss.

¹¹ Per commenti sulla delega cfr. R. SPINA, *Le nuove frontiere della magistratura onoraria*, in *Studium iuris*, n. 11, 2016, 1287 ss. e D. DALFINO, *L'ultima riforma della magistratura onoraria, tra aspirazioni insoddisfatte e velleità di sistema*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 2018, 5, 1 ss.

struttura professionale da cui prima era totalmente staccato, e ne nasce una magistratura in un certo senso onerata di maggiori responsabilità, e anche gravata di più ampie aspettative con riguardo al contributo all'innalzamento della qualità ed efficienza dell'apparato giurisdizionale complessivo; figura che rimane però pienamente onoraria nella sua carriera e inquadramento professionale.

Il decreto legislativo n. 92 del 2016 ha poi delineato il regime transitorio, per cui i giudici di pace in carica sarebbero rimasti in servizio se ritenuti idonei a svolgere le funzioni onorarie all'esito di una procedura di conferma. Si prevedeva allora un primo mandato quadriennale, espressamente condizionato all'esito positivo della procedura di conferma straordinaria, e successivi tre mandati quadriennali con disciplina riservata a un successivo decreto legislativo. Sempre con l'occasione del delineare la disciplina provvisoria, si portava a elaborazione un altro profilo di novità imposto dalla delega, cioè la nuova composizione della sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, con presenza di rappresentanti sia dei giudici onorari di pace che dei vice procuratori onorari¹².

È però stato poi il decreto legislativo n. 116 del 2017 a delineare la figura a regime, precisando nel dettaglio il complesso della nuova disciplina da cui emerge, riassuntivamente, come l'incarico di magistrato onorario presenti una serie di caratteristiche miranti a ottemperare all'esigenza che la figura rimanga onoraria – e così poco “costosa”, in termini di spesa pubblica – anche a fronte di un aumento di responsabilità e un ruolo maggiormente integrato nel sistema di giustizia togata. Caratteristiche che possono essere individuate nella natura inderogabilmente temporanea dell'incarico, nella necessità di assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali “principali” (tra l'altro sottolineata dalla impossibilità di richiedere ai nuovi

¹² Sui primi sviluppi della delega cfr. G. DELLA PIETRA, *Per un possibile sviluppo della delega in tema di magistratura onoraria*, in *Il giusto processo civile*, n. 4, 2016, 1139 ss. Sui profili di riforma del Consiglio giudiziario cfr. P. SERRAO D'AQUINO, *Il governo autonomo della magistratura a sessant'anni dalla legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura (l. 24 marzo 1958 n. 195) (parte seconda) - XVIII. L'evoluzione ordinamentale della magistratura onoraria e il ruolo del Csm*, in *Il Foro italiano*, n. 2, 2019, 5, 104 ss.

magistrati onorari un impegno superiore alle due giornate lavorative a settimana), nella impossibilità del determinarsi – sotto ogni profilo – di un rapporto di pubblico impiego¹³.

Lo spirito della riforma può quindi essere riassunto in una volontà di maggiore integrazione con la magistratura ordinaria, dato che i nuovi magistrati di pace sono obbligatoriamente assegnati per i primi due anni dal conferimento dell'incarico al solo neo istituito Ufficio per il processo. Questo rappresenta una struttura organizzativa costituita presso il tribunale del circondario di riferimento, pensata come complesso di risorse umane a supporto dell'attività del magistrato togato; struttura che costituisce il primo approdo per tali giudici onorari, che solo successivamente – come giudici onorari di pace – possono essere assegnati all'ufficio del giudice di pace, pur conservando anche una perdurante utilizzabilità a supporto della magistratura togata¹⁴.

1.2. Le ragioni istituzionali della figura di giudice onorario di pace

Sul piano organizzativo, oltre alla fusione con i compiti in passato affidati al GOT, all'inserimento nell'Ufficio per il processo, e al ruolo di coordinamento del presidente del tribunale, molti altri sono i profili rilevanti – rinvenibili nella nuova disciplina – che concorrono a delineare una figura di giudice di pace sì onoraria, ma con maggiori responsabilità rispetto al passato, e organicamente inserita nel sistema giustizia. A parte la definizione del “cosa” fanno, per delineare la persi-

¹³ Per una trattazione sistematica delle novità contenute nel decreto attuativo del 2017, cfr. i vari contributi contenuti nella relativa sezione monografica de *Il Foro italiano*, n. 1, 2018, 5. Cfr. anche, per un bilancio sulla riforma e per riferimenti alla letteratura e giurisprudenza successive all'attuazione, F. DAL CANTO, *Il magistrato onorario a sei anni dalla riforma Orlando: statuto costituzionale, attuazione legislativa ed etica delle funzioni*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2023, 84 ss.

¹⁴ Sul tema dell'Ufficio per il processo cfr. S. BOCCAGNA, *Il nuovo ufficio del processo e l'efficienza della giustizia, tra buone intenzioni e nodi irrisolti*, in *Il diritto processuale civile italiano e comparato*, n. 3, 2021, 261 ss.; G. REALI, *Il giudice onorario di pace e l'ufficio del processo*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 2018, 5, 12 ss.; F. AULETTA, *L'Ufficio del processo*, in *Il diritto processuale civile italiano e comparato*, n. 3, 2021, 241 ss.; M.F. GHIRGA, *L'ufficio del processo: una sfida*, in *Rivista di diritto processuale*, n. 1, 2022, 177 ss.

stente onorarietà di tali magistrati è infatti importante osservare i meccanismi di selezione e di carriera¹⁵.

Per quanto riguarda la selezione, la riforma disciplina i requisiti per il conferimento dell'incarico, i titoli di preferenza e le incompatibilità (prevedendo particolari preclusioni con riguardo a coloro che esercitano la professione forense)¹⁶. Spetterà al CSM, ogni biennio, individuare i posti vacanti e bandire il relativo concorso, ammettendo poi al tirocinio un numero di interessati pari al numero dei posti individuati, incrementato della metà.

Il tirocinio è quindi organizzato dal CSM e dalla Scuola superiore della magistratura, ed è svolto sotto la direzione di un magistrato collaboratore, ancora a sottolineare l'inserimento in un sistema di giustizia meno separato rispetto al passato; tale tirocinio ha durata di sei mesi nei quali, a evidenziare invece la non professionalità e le esigenze di contenimento della spesa, non vi è diritto a indennità. L'assunzione interviene al termine del tirocinio, quando per ciascun ufficio la relativa sezione autonoma del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio, proponendo al CSM la graduatoria degli idonei; l'incarico è infine formalmente conferito con decreto del Ministro della Giustizia¹⁷.

La durata dell'incarico è di quattro anni, e alla scadenza il giudice onorario di pace può essere confermato – a domanda e all'esito di un procedimento di verifica delle capacità e dell'attività svolta – per ulteriori quattro anni; non può, in ogni caso, essere esercitato per più di otto anni (in precedenza dodici), anche non consecutivi, e cessa comunque al compimento dei 65 anni di età (in precedenza 75 anni)¹⁸.

¹⁵ Su selezione e carriera del giudice di pace, per la vecchia disciplina cfr. la sezione monografica in *Le Nuove leggi civili commentate*, n. 3-4, 1995, 647 ss. e V. MACCORRA, *Norme in materia di nomine, tirocinio e decadenze dei giudici di pace*, in *Diritto penale e processo*, n. 9, 2000, 1167 ss. Sul nuovo regime si rinvia a G. GRASSO, *Conferimento dell'incarico: requisiti e tirocinio. Formazione permanente*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 2018, 5, 5 ss.

¹⁶ Cfr. gli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

¹⁷ Cfr. gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

¹⁸ Cfr. l'art. 18 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

Per quanto riguarda le indennità, la riforma ha optato per un sistema di compenso onnicomprensivo, abbandonando radicalmente la logica di cottimo¹⁹ e fondando il meccanismo incentivante sull'accostamento a una parte fissa di una parte variabile di risultato, connessa al raggiungimento di obiettivi. Sempre a evidenziare il carattere onorario e non professionale, si prevede poi che la malattia, l'infortunio e la gravidanza dei magistrati di pace non comportano dispensa dall'incarico, restando semplicemente sospesa l'esecuzione dell'incarico stesso senza diritto all'indennità²⁰.

Nel dettaglio della quantificazione, va poi notato che se non esercitano funzioni giudiziarie l'indennità fissa per i giudici onorari di pace è pari all'80% dell'indennità prevista per i magistrati onorari che esercitano le funzioni giudiziarie; si esclude inoltre il possibile cumulo dell'indennità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie con quella per l'esercizio delle funzioni non giurisdizionali (e si risolvono le situazioni di contestuale esercizio di entrambe secondo una regola di prevalenza). Per quel che riguarda la definizione della parte variabile, è affidata al presidente del tribunale la determinazione degli obiettivi (al procuratore per i VPO), e al CSM la definizione dei criteri in base ai quali fissare gli obiettivi nonché le procedure per la valutazione della realizzazione degli stessi; la parte variabile di risultato è quantificata in una percentuale tra il 15% e il 30% dell'indennità fissa, ed è connessa al raggiungimento degli obiettivi citati.

Il pieno ingresso a regime della riforma, e un adeguato potenziamento dell'organico, hanno però incontrato una serie di difficoltà e problematiche. Difficoltà anche connesse alla compatibilità dei profili organizzativi e lavoristici citati con l'ordinamento europeo, dal ché – come detto – si è pervenuti a nuove rivisitazioni della normativa.

¹⁹ Sul regime dei compensi vigente in passato cfr. M.P. MONACO, *Il giudice di pace e l'indennità di funzione (Tribunale di Lecce, 24 novembre 1997)*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, n. 8, 1998, 688 ss. ed E. VULLO, *L. 21 novembre 1991, n. 374 - Istituzione del giudice di pace. Capo I. Del giudice di pace. Commento all'art. 11 (Indennità spettanti al giudice di pace)*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, n. 3-4, 1995, 676 ss.

²⁰ Sulla struttura dell'indennità spettante oggi alle figure di magistrato onorario di pace a regime cfr. l'art. 23 del decreto legislativo n. 116 del 2017. Per il contingente a esaurimento è prevista invece una disciplina *ad hoc*, su cui cfr. *infra* al par. 1.3.

1.3. La disciplina specifica per il c.d. contingente a esaurimento

Infatti, oltre che con la sopra citata riforma del 2025²¹ già con la legge di bilancio 2022²², prendendo atto delle problematiche evidenziate a livello europeo, si è voluto individuare una soluzione alle più evidenti criticità, che toccano in particolare le situazioni in cui un affidamento incolpevole era stato ingenerato dal diverso indirizzo di fondo presente nella normativa più risalente. L'ultima fase di riforma, quindi, si è in particolare concentrata sui magistrati di pace che hanno preso servizio sotto il vecchio regime e si trovavano così ad aver sofferto maggiormente il carattere abusivamente a termine del rapporto delineato in un modello organizzativo del giudice di pace che non richiedeva un impiego settimanale marginale.

La riforma del "contingente a esaurimento dei magistrati onorari in servizio" cerca, cioè, di neutralizzare le contestazioni già emerse in giurisprudenza²³ e opera quindi sostanzialmente riconoscendo – per i magistrati operanti in passato – il già maturato abuso della reiterazione dei contratti a termine. Si salvaguarda così la effettiva onorarietà del nuovo sistema a regime, fondata sull'idea che l'incarico debba integrare una componente lavoristicamente minoritaria della vita professionale degli interessati²⁴.

Per i magistrati nel contingente a esaurimento, che invece avevano potuto vantare un affidamento in un regime nel quale era consentito occupare gran parte della settimana lavorativa nella funzione, e nel quale era comune una protratta reiterazione dell'incarico nel tempo, si dispone quindi un sistema transitorio che ingloba in sé una componente

²¹ Cfr. *supra* al par. 1 per i riferimenti alla legge 15 aprile 2025, n. 51.

²² Cfr. l'art. 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021.

²³ Giurisprudenza anche nazionale per la quale si rinvia per esempio alla sentenza 26 novembre 2020 della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, alla sentenza 16 dicembre 2020 n. 343 della sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, all'ordinanza 13 gennaio 2021 del Tribunale di Roma, ma anche alla sentenza n. 267/2020 della Corte costituzionale. Per la giurisprudenza europea cfr. *infra* ai par. *sub* 2.

²⁴ Di particolare rilievo nella normativa contenuta nella riforma va infatti segnalato il limite dei due giorni lavorativi massimi di impegno per i giudici onorari di pace di nuova selezione e le modalità di calcolo dell'indennità.

“risarcitoria”, a tacitazione delle eventuali pretese analoghe a quelle evidenziate nella giurisprudenza nazionale citata.

Innanzitutto, si prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge Orlando²⁵ possano essere confermati, a domanda, sino al compimento del settantesimo anno di età (mentre in precedenza l'età massima era stata ri-fissata a sessantotto anni).

Con delibera del CSM sono quindi indette tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024, riguardanti i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato un'anzianità che va oltre i sedici anni di servizio, che è ricompresa tra i dodici e i sedici anni di servizio, o che è infine inferiore ai dodici anni di servizio²⁶. Tali procedure valutative consistono in un colloquio orale, della durata di trenta minuti, relativo a un caso pratico vertente sul settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni. I colloqui sono previsti su base circondariale, con una commissione di valutazione composta dal presidente del tribunale o suo delegato, un magistrato designato dal Consiglio giudiziario e un avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine²⁷.

Con la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione l'interessato rinuncia a ogni pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto a un'indennità prevista e quantificata per legge in caso di mancata conferma²⁸. Quindi, per i vecchi giudici di pace che scelgano di non partecipare al concorso di conferma o che non superino tale selezione è contemplata comunque la possibilità di godere di una indennità compensativa determinata in misura forfettaria per il ristoro integrale dei danni subiti per illegittima reiterazione del rapporto onorario, ma la percezione della medesima comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa²⁹.

²⁵ In servizio al 15 agosto 2017.

²⁶ Cfr. l'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

²⁷ Sulle procedure di conferma, e la qualità della magistratura onoraria in carica, si ricorda che già la riforma originaria prevedeva meccanismi di questo tipo.

²⁸ Cfr. l'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

²⁹ Si tratta di 2.500 euro lordi per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate ed euro 1.500

Per quel che riguarda invece i magistrati onorari confermati, essi – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa – possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, e ciò al fine di garantire al contingente a esaurimento la possibilità di proseguire nell’attività secondo un regime “stabile” comunque diverso da quello voluto dalla riforma, e più simile al vecchio sistema che si era andato consolidando di fatto nel tempo (in cui la marginalità della funzione rispetto alla professione principale dell’interessato non costituiva un requisito necessario).

Il compenso è allora, per tali optanti, parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità goduti da personale della giustizia in posizione analoga, e a tempo pieno³⁰. È inoltre corrisposta un’indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell’indennità di amministrazione spettante al richiamato personale amministrativo giudiziario cui è stata parametrato il compenso³¹. Va inoltre infine notato che il trattamento economico così descritto non è cumulabile con gli eventuali redditi di pensione o da lavoro autonomo e dipendente.

Per i magistrati onorari confermati che, al contrario, non optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si prevede ancora la corresponsione di un compenso parametrato al trattamento stipendiale di figure ancora una volta equiparabili, nell’organico del Ministero, con adeguate integrazioni sulla base dell’indennità giudiziaria, ma ovviamente in un regime separato e per loro specifico. Per tali non optanti trova infatti applicazione, in quanto compatibile, la disposizione che prevede che l’incarico onorario si svolga in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, e che dunque non possa essere richiesto un impegno complessivamente supe-

lordi per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate. È comunque previsto un limite complessivo pro capite di 50.000 euro lordi.

³⁰ Compenso spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021.

³¹ Ma non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate.

riore a due giorni a settimana³². Infine, ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale individuate come pertinenti³³.

Ovviamente i magistrati onorari che non presentino domanda di partecipazione al concorso per la conferma cessano dal servizio, data l'illegittimità di ulteriori proroghe del regime passato. Si è scelto invece di prorogare dal 15 agosto 2025 fino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio l'efficacia della disciplina transitoria sulle funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari che si trovavano già in servizio il 15 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma.

2. La giurisprudenza europea sul giudice di pace come "lavoratore"

Le ultime fasi della riforma toccano quindi proprio il c.d. "contingente a esaurimento dei magistrati onorari in servizio", posto che l'art. 1, comma 629, della legge di bilancio 2022³⁴ è teso non tanto a intervenire sul piano della procrastinazione degli effetti, ma a rendere accettabili gli effetti della riforma sul personale già in servizio in risposta alle richieste della giurisprudenza dell'Unione europea e domestica³⁵.

I problemi della riforma si manifestano infatti soprattutto nel rapporto con l'organico già operante al momento della promulgazione della delega e dei decreti attuativi, che ha visto un modello nuovo di servizio onorario inserirsi a disciplinare situazioni pregresse. Situazioni rispetto alle quali peraltro già la giurisprudenza UE, su una casistica non solo di origine italiana, aveva censurato i rischi di approfittamento della perdita di tutele lavoristiche che si accompagnano al carattere formalmente non di carriera di talune magistrature, in realtà centrali nella fornitura del servizio giustizia alla cittadinanza; il tutto implementato fino allo svi-

³² Cfr. l'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

³³ Cfr. l'art. 1, comma 7-ter e 7-quater del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito in legge n. 113 del 2021).

³⁴ Cfr. la legge n. 234 del 2021.

³⁵ Cfr. *supra* il par. 1.3.

luppo di situazioni di sostanziale precariato, connotate dalla mancanza di tutele assistenziali, assicurative e previdenziali (a fronte invece di un certo affidamento nel carattere professionale dell'attività svolta). Così, in particolare, già dalla sentenza O'Brien resa nella causa C-393/10 dalla Corte di giustizia³⁶, dove rispetto ai c.d. *recorders* dell'ordinamento britannico – giudici non togati retribuiti in base a tariffe giornaliere ed esclusi dalla quasi totalità delle tutele lavoristiche e previdenziali – la CGUE aveva riconosciuto invece la spettanza dei diritti pensionistici.

Con riguardo alla casistica italiana, va evidenziato come questa giurisprudenza relativa alla situazione di sostanziale precariato della magistratura di pace sia poi emersa tanto in procedure di infrazione, quanto in giudizi resi in sede pregiudiziale.

Una specifica procedura di infrazione risale a giugno 2016³⁷, quando la Commissione europea aveva chiuso negativamente nei confronti dell'Italia una fase istruttoria preliminare contestando il mancato riconoscimento delle comuni tutele in materia di lavoro. Si trattava in particolare della omessa previsione: di un periodo di ferie annuali retribuite, in violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE; del congedo di maternità, in violazione della direttiva 92/85/CEE sulla maternità e della direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento; di misure atte a prevenire eventuali abusi di successione nei contratti di lavoro a tempo determinato, in violazione della clausola 5 dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; di garanzie di parità di trattamento rispetto ai magistrati professionali in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto e di regimi di sicurezza sociale, in violazione della clausola 4 del citato accordo quadro sui contratti a tempo determinato.

³⁶ Per una nota alla sentenza citata cfr. M. DI FRANCESCO, *Sulla nozione di lavoratore a tempo parziale rilevante ai fini della tutela previdenziale (Corte di giustizia CE, 1° marzo 2012, C-393/2010)*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, n. 2, 2013, 436 ss.

³⁷ EU-Pilot 7779/15/EMPL. Sulle richieste europee inevase dalla riforma italiana, cfr. A. PROTO PISANI, *La magistratura onoraria tra commissione europea e (tentata) furbizia italiana*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 2018, 5, 42 ss.

Sebbene tale procedura non abbia poi avuto esito in giudizio, non è tuttavia mancata – a favore di singoli ricorrenti dinanzi a giurisdizioni nazionali – una presa di posizione della Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale.

Così, in particolare, il 16 luglio 2020 la Corte si è pronunciata in via pregiudiziale su un procedimento di ingiunzione di un giudice di pace contro il Governo italiano, per il pagamento della retribuzione del mese di agosto, pretesa quindi durante il periodo della sospensione feriale³⁸. In particolare, si era prospettata la necessità del pagamento dell'importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di sospensione che sarebbe spettata a un magistrato ordinario con la medesima anzianità di servizio; importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito della violazione dei parametri che già si erano richiamati nell'ambito della procedura di infrazione³⁹, nonché dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Particolarmente interessante in tale sentenza è la questione preliminare dell'applicabilità all'attività del giudice di pace della direttiva sul lavoro subordinato⁴⁰. Si afferma infatti che rientra nella nozione di "lavoratore" ogni persona che, da un lato, svolga attività reali ed effettive, non quindi qualificabili come puramente marginali o accessorie e, d'altro lato, che fornisca per un dato periodo di tempo a favore di altra per-

³⁸ Causa C-658/18. Sulla sentenza della Corte di giustizia cfr. C. PESCE, *Il giudice di pace italiano al vaglio della Corte di giustizia UE*, in *Eurojus*, n. 3, 2020, 300 ss.; G. MANNOCCI, *La Corte di giustizia riconosce il ruolo essenziale della magistratura onoraria in Italia: i giudici di pace sono considerati lavoratori e giudici del rinvio pregiudiziale*, in *DPCE online*, n. 4, 2020, 5355 ss.; F. PAOLICELLI, *Lavoro, remunerazione, ferie: la dignità del giudice di pace innanzi alla Corte di giustizia*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 2021, 4, 60 ss.; G. GRASSO, *Sulla posizione lavorativa dei giudici di pace e, in generale, dei magistrati onorari*, in *Il Foro italiano*, n. 1, 2021, 4, 54 ss.; E.A.A. RIEFOLI, *Funzionari "onorari" o lavoratori? Lo status dei giudici di pace italiani nella sentenza della Corte di giustizia: primi riflessi sull'ordinamento interno*, in *Diritti lavori mercati*, n. 1, 2021, 155 ss.

³⁹ In particolare, cfr. la clausola n. 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato della direttiva 1999/70/EG e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.

⁴⁰ Direttiva 2003/88/CE.

sona e sotto la sua direzione quella determinata prestazione in cambio di una retribuzione.

A fronte di ciò, secondo il giudice europeo, il carattere di subordinazione del rapporto di lavoro non è incompatibile con il requisito di indipendenza della magistratura (neppure se onoraria): la subordinazione infatti presuppone semplicemente una serie di elementi sintomatici, riscontrabili tutti nel caso della magistratura di pace italiana. Tali elementi sarebbero in particolare individuabili dato che i giudici di pace presentano evidenti tratti di non autonomia organizzativa: vedono un'organizzazione del lavoro articolata nel rispetto di tabelle per l'assegnazione dei fascicoli e nella etero-distribuzione delle date e degli orari di udienza; sono tenuti a osservare gli ordini del capo dell'ufficio e i provvedimenti organizzativi del CSM; devono essere costantemente reperibili e hanno obblighi disciplinari del tutto simili a quelli dei magistrati ordinari⁴¹.

Per quanto riguarda la corresponsione di una "indennità" in luogo di uno stipendio, si osserva poi che la mera circostanza che le funzioni del giudice di pace siano qualificate come onorarie dalla legislazione nazionale non implica che le prestazioni finanziarie percepite da un giudice di pace debbano essere ritenute prive di carattere remunerativo.

Emerge inoltre la questione della clausola 4 dell'accordo quadro della direttiva citata, che vieta che i lavoratori a tempo determinato siano trattati – per il solo fatto di svolgere un'attività in forza di un contratto a tempo determinato – in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. La questione del se il regime italiano integri una discriminazione è ovviamente lasciata alla decisione del giudice nazionale, ma pur sempre sulla base di alcune indicazioni quadro che il pronunciamento pregiudiziale fornisce: la questione è quella del se esigenze oggettive attinenti all'impiego della magistratura di pace possano legittimare differenze di trattamento, per ragioni quindi estranee alla durata del rapporto di lavoro.

Nel caso in questione, alcune disparità tra lavoratori a tempo indeterminato assunti con concorso (magistrati togati) e lavoratori a tempo

⁴¹ Sulla subordinazione della magistratura onoraria cfr. M. DEL FRATE, *Giudici di pace e nozione "comunitaria" di lavoratore*, in *Diritto delle relazioni industriali*, n. 4, 2020, 1203 ss.

determinato assunti all'esito di una procedura diversa (magistrati onorari), possono certamente trovare valide motivazioni nelle qualifiche richieste e nella natura delle mansioni da svolgere, oltre che – appunto – nel tipo di accesso. Però, si sottolinea, le procedure di assunzione non rilevano – ai fini del diritto UE – sul piano del riconoscimento del diritto alle ferie retribuite⁴², dato che può essere sì diverso lo stipendio, ma non la struttura delle garanzie.

A ciò è peraltro seguita l'iniziativa per un'ulteriore fase di infrazione, dato che il 15 luglio 2021 la Commissione ha poi riavviato procedura precontenziosa sul tema, con lettera di costituzione in mora al Governo italiano⁴³. Il mancato riconoscimento ai magistrati onorari dello *status* di lavoratori, e la strumentale riduzione degli stessi a volontari prestatori di servizi a titolo "onorario" con connessa perdita netta di tutele (ferie, maternità, malattia, giusta retribuzione, nonché l'abuso di contratti a tempo determinato), ha fatto ritenere alla Commissione europea che la normativa adottata dall'Italia nel 2017 non abbia fornito adeguate soluzioni alle censure già a suo tempo sollevate. Procedura che, attiva come ricordato in principio anche nel 2025, ha indotto il legislatore a intervenire nuovamente su taluni dettagli con la ricordata legge 15 aprile 2025, n. 51⁴⁴.

2.1. La sentenza della Corte di giustizia 7 aprile 2022 (C-236/20)

La questione della garanzia dei diritti lavoristici dei giudici di pace italiani rimaneva quindi aperta, soprattutto per il regime retroattivamente fatto salvo dalla rinuncia a pretese pregresse da parte dei magistrati onorari "stabilizzati" (anche eventualmente nel contingente a esaurimento), ma pure per taluni profili della nuova disciplina. La Corte di giustizia negli ultimi anni ha quindi avuto ripetutamente occasione di intervenire sul tema e, sebbene talvolta per ragioni procedurali la

⁴² M. LUCCHIARI, *Giudice di pace e diritto alle ferie: una questione di "status"*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 3, 2021, 1, 533 ss.

⁴³ Procedura 2016/4081.

⁴⁴ Cfr. *supra* al par. 1.

decisione non sia poi entrata nel merito⁴⁵, la casistica su cui a livello sovranazionale è stata resa interpretazione pregiudiziale – anche quando oggetto di esame è stato il regime precedente al 2021 – offre indicazioni utili pure per gli sviluppi futuri della disciplina dello *status* dei magistrati onorari di pace, posta l'identità di parametri europei applicabili. Nella casistica citata infatti il dato di diritto UE rilevante – di cui è offerta al giudice nazionale la specifica esegesi di rilievo per lo *status* del magistrato onorario – è individuabile in passato come oggi, considerando un perimetro ampio di applicazione (anche lata e indiretta), negli articoli 20, 21, 31, 33, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997⁴⁶, nelle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999⁴⁷, negli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, e infine nell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, specifica per l'organizzazione dell'orario di lavoro.

Un primo intervento significativo di precisazione, successivo al *leading case* sopra analizzato⁴⁸, è in particolare rappresentato dalla sentenza 7 aprile 2022, resa nella causa C-236/20. La vicenda emerge da un rifiuto di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di pubblico impiego, a tempo pieno o a tempo parziale, che un giudice di pace aveva avanzato nei confronti del Ministero della Giustizia dopo aver svolto ininterrottamente le funzioni per quasi quattordici anni. Alla base della domanda di accertamento stava l'allegazione per cui i giudici di pace e i magistrati ordinari eserciterebbero funzioni "identiche", dal che deriverebbe un diritto al riconoscimento di un analogo *status* di

⁴⁵ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 12 settembre 2024, nella causa C-548/22, dove si decideva per l'improcedibilità.

⁴⁶ Allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998.

⁴⁷ Allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.

⁴⁸ Cfr. ancora la sentenza 16 luglio 2020, nella causa C-658/18.

dipendente pubblico (e conseguente reintegrazione retroattiva nel trattamento economico, assistenziale e previdenziale)⁴⁹.

Anche il giudice del rinvio, pur rilevando la natura onoraria e non di pubblico impiegato in capo all'attore, riconosceva che i giudici di pace esercitano funzioni giurisdizionali assimilabili a quelle dei magistrati ordinari⁵⁰, e dubitava quindi – nel sollevare rinvio pregiudiziale – che la qualifica formale del trattamento economico come “indennità” potesse precludere l'applicazione della disciplina dell'Unione sopra citata. Tema su cui già la pronuncia della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 aveva offerto coordinate interpretative utili, ma vista la domanda più ampia sottesa a tale procedimento (vertente appunto sulla stabilizzazione del rapporto in generale) il giudice rimettente sceglieva di insistere nella sua richiesta interrompendo il giudizio di merito⁵¹.

La Corte di giustizia nella sua sentenza accetta di tornare sul tema, ma limita la portata della sua pronuncia evitando le prese di posizione di portata sistematica maggiormente astratta. In particolare, concentra l'attenzione sulla questione tecnica se le disposizioni di diritto UE rilevanti debbano essere interpretate in senso ostativo a una disciplina nazionale che escluda per i giudici di pace il beneficio di un regime assistenziale e previdenziale “lavoristico” e di ferie annuali retribuite. La Corte a riguardo rileva come sia vero che il rapporto di lavoro dei magistrati di pace si va a distinguere da quello dei magistrati ordinari per quel che riguarda vari profili essenziali⁵², ma già nel precedente del

⁴⁹ Per note a questa sentenza cfr. G. CAVALLINI, *La magistratura onoraria tra giurisprudenza europea e iniziative del Legislatore*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, n. 10, 2022, 918 ss.; B. DE MOZZI, *La Corte di giustizia si pronuncia nuovamente sulla vicenda dei giudici onorari italiani*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, n. 3, 2022, 2, 495 ss.; M. BARBERIO, *Sui magistrati onorari: la “querelle” è ancora aperta*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, n. 2, 2022, 462 ss.

⁵⁰ Cfr. i punti 13 e 14 della sentenza del 2022.

⁵¹ In particolare, rispetto al precedente del 2020 il giudice italiano precisava che era importante ottenere a livello europeo un'esegesi resa alla luce di un esame approfondito delle funzioni esercitate dal magistrato onorario di pace “in quanto l'assenza di un siffatto esame rischiava di comportare un margine di apprezzamento eccessivamente ampio da parte del giudice nazionale”.

⁵² Tra cui in particolare l'assunzione, la posizione nel sistema organizzativo della pubblica amministrazione, il regime delle incompatibilità e di esclusività della presta-

2020 a riguardo si era specificato che nondimeno la nozione di «lavoratore a tempo determinato», di cui alla clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata in senso inclusivo di un giudice di pace il quale, sebbene nominato (e non selezionato per concorso) per un periodo limitato, comunque svolge in modo remunerato prestazioni giurisdizionali reali ed effettive, né puramente marginali né accessorie.

Ciò nello specifico è fondato sulla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, che presenta una identica *ratio* ai suoi punti 1 e 2, e per quanto attiene alle condizioni di impiego osta a che i lavoratori a tempo parziale siano trattati in modo meno favorevole – rispetto ai comparabili lavoratori a tempo pieno – per il solo motivo di lavorare appunto a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive. Occorrono quindi “condizioni di impiego” non meno favorevoli, e la giurisprudenza europea aveva a proposito già precisato che tali condizioni includono il trattamento economico, assistenziale e pensionistico⁵³, ma la Corte di giustizia al contempo offre all'interprete nazionale gli argomenti per giustificare la diversa condizione di impiego sulla base di ragioni oggettive che possono fondare un diverso *status* e regime lavoristico.

La differenza non può infatti essere fondata sulla mera previsione formale da parte di una norma generale o astratta, quale una legge o un contratto collettivo⁵⁴, ma solo su elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego⁵⁵. A riguardo la sentenza del 2022 conferma quanto già puntualizzato due anni prima, cioè che le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magi-

zione, la retribuzione, la durata del rapporto nonché il carattere pieno ed esclusivo delle funzioni.

⁵³ A esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale; cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 15 aprile 2008, *Impact*, C-268/06, punto 134.

⁵⁴ Cfr. il punto 150 della sentenza del 2022.

⁵⁵ Cfr. il punto 151 della sentenza del 2022.

strati ordinari⁵⁶ sembrano indicare una particolare natura delle mansioni e un diverso livello delle qualifiche richieste⁵⁷.

Unico profilo di irragionevolezza censurabile per discriminatorietà rimane quindi l'esclusione, per i magistrati onorari, di ferie annuali retribuite⁵⁸ nonché di ogni regime assistenziale e previdenziale⁵⁹, di cui invece beneficiano i magistrati ordinari che si trovano in una situazione comparabile. Mentre quindi la passata totale esclusione di garanzie lavoristiche propriamente intese pare certamente contrastare con il diritto dell'Unione, la Corte di giustizia ribadisce che per il diritto europeo non appare necessaria (e sarebbe anzi sproporzionata) una scelta di piena equiparazione tra magistratura di pace e magistratura ordinaria.

Ciò posto, premesso che da una giurisprudenza costante risulta che la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non sancisce un obbligo per gli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato⁶⁰,

⁵⁶ Anche sulla base costituzionale dell'art. 106, comma 1.

⁵⁷ Cfr. il punto 161 della sentenza del 2022.

⁵⁸ Per quanto riguarda, in particolare, il diritto alle ferie, occorre ricordare che, conformemente all'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88, "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane". Dal tenore della direttiva e dalla giurisprudenza emerge che, se è vero che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono però astenersi dal subordinare a una qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto (sentenza del 25 giugno 2020, *Varhoven kasationsen sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca*, C-762/18 e C-37/19, punto 56).

⁵⁹ La Corte ha dichiarato che, in caso di lavoro a tempo parziale, il diritto dell'Unione non osta né al calcolo di una pensione di vecchiaia effettuato secondo il principio *pro rata temporis* (sentenza del 23 ottobre 2003, *Schönheit e Becker*, C-4/02 e C-5/02, punti 90 e 91), né a che le ferie annuali retribuite siano calcolate secondo tale medesimo principio (sentenze del 22 aprile 2010, *Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols*, C-486/08, punto 33, dell'8 novembre 2012, *Heimann e Toltschin*, C-229/11 e C-230/11, punto 36). Infatti, nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, la presa in considerazione di un orario di lavoro ridotto rispetto a quello del lavoratore a tempo pieno costituiva un criterio obiettivo che consentiva una riduzione proporzionata dei diritti dei lavoratori interessati (sentenza del 5 novembre 2014, *Österreichischer Gewerkschaftsbund*, C-476/12, punti 23 e 24).

⁶⁰ Cfr. l'ordinanza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2013, *Papalia*, C-50/13, punto 16.

né enuncia sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui siano stati constatati abusi⁶¹, anche questa pronuncia rimanda sostanzialmente alle autorità nazionali il compito di adottare misure proporzionate, effettive e dissuasive per garantire la piena efficacia del divieto di abuso di reiterazione del rapporto di lavoro a termine, altro profilo di lesione dei diritti del lavoratore sotteso al vecchio regime di protratta precarietà dei giudici di pace⁶² (fermo restando che l'assenza di sanzioni o rimedi per le situazioni di reiterata proroga di rapporti a termine precedenti la disciplina sul c.d. contingente a esaurimento certamente poteva rappresentare una violazione del diritto UE).

2.2. La sentenza della Corte di giustizia 27 giugno 2024 (C-41/23)

Proprio su tale tematica, di valutazione dell'adeguatezza del regime transitorio per il c.d. contingente a esaurimento, si è quindi poi concentrata la Corte di giustizia nell'ultima pronuncia in materia resa nel 2025⁶³, mentre il definitivo consolidamento della giurisprudenza in tema di necessaria sanzione della reiterazione abusiva di contratti a termine e indisponibilità di tutele economiche, in particolare per il periodo di sospensione feriale, è stato raggiunto nella successiva sentenza 27 giugno 2024 nella causa C-41/23 (*Peigli*)⁶⁴.

Si ribadisce quindi che la clausola 5 dell'accordo quadro osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari possa essere oggetto di periodi di rinnovo eccessivi, senza che vi siano a contrastare l'abuso del contratto a termine né sanzioni effettive e dissuasive, né la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i magistrati coinvolti. E tuttavia si ribadisce

⁶¹ Cfr. la sentenza dell'11 febbraio 2021, *M.V. e a. (Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico)*, C-760/18, punto 57.

⁶² Cfr. ancora la sentenza dell'11 febbraio 2021, *M.V. e a.*, punti da 57 a 59.

⁶³ Cfr. *infra* al par. 2.3.

⁶⁴ Per annotazioni a tale precedente cfr. G. FONTANA, *Il caso della magistratura onoraria: uno scontro senza precedenti fra Corti europee e giudici nazionali*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n. 1, 2025, 2, 22 ss., ma anche A. CASALINO, *Il diritto del lavoro nelle Corti europee*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, n. 2, 2024, 689 ss.

anche che non è imposta agli Stati membri la stabilizzazione e che la disparità di trattamento con la magistratura ordinaria pare ragionevole e proporzionata, se non va a incidere sul nucleo essenziale dei diritti del lavoratore dipendente.

Ciò viene peraltro contestualizzato nella più ampia giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di contratti a termine. Si ricorda infatti che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone di prevenire gli abusi adottando almeno una delle misure di contrasto, individuate nella positivizzazione di ragioni obiettive che giustificano il rinnovo contrattuale, nella durata massima totale e nel numero massimo di rinnovi⁶⁵. Inoltre, le circostanze obiettive che giustificano l'utilizzo di una successione contrattuale a tempo determinato devono emergere in modo chiaro dalla natura peculiare delle mansioni e caratteristiche delle figure professionali coinvolte o dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale⁶⁶. Ne deriva che di norma non è giustificato il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze non provvisorie ma permanenti e durevoli; le vecchie deroghe alla previsione originaria in materia di durata dell'incarico di giudice di pace⁶⁷, per cui la nomina aveva durata triennale rinnovabile una sola volta, hanno

⁶⁵ Cfr. la sentenza in materia di precariato nella scuola del 26 novembre 2014, *Mascolo e a.*, nelle cause C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, punto 74, su cui tra i numerosi commenti si rinvia a P. SARACINI, *I precari nella scuola e il diritto dell'Unione: una decisione della Corte di giustizia tanto attesa quanto prevedibile*, in *federalismi.it*, n. 3, 2015; L. SALTARI, *La precarietà del lavoro nella scuola italiana nel difficile dialogo tra le Corti*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 2, 2015, 219 ss.; R. NUNIN, *"Tanto tuonò che piovve": la sentenza "Mascolo" sull'abuso del lavoro a termine nel pubblico impiego*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, n. 2, 2015, 146 ss.; M. AIMO, *Presupposti, confini ed effetti della sentenza "Mascolo" sul precariato scolastico*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n. 2, 2015, 2, 177 ss.; F. GHERA, *I precari della scuola tra Corte di giustizia, Corte costituzionale e giudici comuni*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 2015, 158 ss.; B. CIMINO, *Caso Mascolo: le supplenze nella scuola*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2015, 205 ss.; L. CALAFÀ, *Il dialogo "multilevel" tra corti e la "dialettica prevalente": le supplenze scolastiche al vaglio della Corte di giustizia*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, n. 1, 2015, 2, 336 ss.; L. MENGHINI, *Sistema delle supplenze e parziale contrasto con l'accordo europeo: ora cosa succederà?*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, n. 1, 2015, 2, 343 ss.

⁶⁶ Cfr. ancora la sentenza del 26 novembre 2014, *Mascolo e a.*, punto 87.

⁶⁷ Cfr. l'art. 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

quindi abusivamente consentito di reiterare più volte il rapporto di lavoro dei magistrati onorari di pace. Né la transitorietà di tali misure emergenziali in attesa della riforma organica a regime solamente dal 2021 è parsa una ragione obiettiva valida per negare la lesione dei diritti dei lavoratori che hanno operato con il vecchio ordinamento. Sebbene la continuità dell'amministrazione della giustizia sia certamente un obiettivo legittimo che può essere perseguito con soluzioni derogatorie e di diritto speciale, infatti, a riguardo la Corte fa osservare che l'eccessiva ampiezza delle proroghe intercorse depono certamente per il carattere abusivo dell'assetto passato⁶⁸.

Anche questa pronuncia, come quella del 2020, si concentra quindi soprattutto sul diritto pregresso, e per la parte di maggior rilevanza applicativa definisce poi la portata di singoli diritti puntuali come il diritto alle ferie e i diritti assistenziali e previdenziali. Ancora una volta, infatti, ci si interroga se l'art. 7 della direttiva 2003/88 e la clausola 4 dell'accordo quadro dovessero essere interpretati in senso ostativo a una normativa nazionale che discrimina rispetto ai magistrati ordinari, escludendo per i magistrati onorari qualsiasi diritto alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie e alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Questa ulteriore sentenza resa a riguardo, oltre a ribadire le risultanze dei due precedenti già citati, contestualizza i criteri per determinare se una misura assistenziale o previdenziale sia dovuta, legandoli alla natura di "impiego" del rapporto sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro⁶⁹. In sostanza, il regime pensionistico e assicurativo contro gli infortuni e la malattia dei magistrati ordinari è "condizione di impiego" in quanto dipende dal rapporto di lavoro, e quindi risulta comparabile ferma la diversità di ruoli derivanti dal carattere dell'accesso non per concorso e dalla diversità di funzioni. La sentenza rileva infatti come la differenza di trattamento tra i magistrati ordinari e i ma-

⁶⁸ Cfr. ai punti 68 e 69 della sentenza del 2024, dove si fa riferimento all'entrata in servizio a partire dal 1995, con rinnovi fino al 2021.

⁶⁹ Cfr. le sentenze del 20 dicembre 2017, *Vega González*, C-158/16, punto 30, e del 7 aprile 2022, *Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani)*, C-236/20, punto 36.

gistrati onorari sia sì fondata su ragioni obiettive, ma al contempo rimanga censurabile per come emerga una sproporzione di tutele (posto che il vecchio regime della magistratura di pace prevedeva la totale privazione “di qualsiasi indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie nonché del beneficio del regime di tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria”)⁷⁰.

Ciò anche alla luce del dato giuridico per cui nella direttiva 2003/88 si prevede sì che spetti agli ordinamenti nazionali il compito di definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, ma astenendosi dal subordinare a una qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, lo stesso spettando direttamente sulla base della direttiva che, quindi, quantomeno per il profilo dell’*an* risulta *self-executing*.

2.3. *La sentenza della Corte di giustizia 4 settembre 2025 (C-253/24)*

Particolarmente rilevante infine, come anticipato, è la sentenza 4 settembre 2025, resa nella causa C-253/24 (*Pelavi*)⁷¹, in cui la Corte di giustizia si è anche occupata nello specifico – su rinvio pregiudiziale in giudizio nazionale sulle conseguenze derivanti dalla partecipazione di un giudice di pace a una procedura di valutazione al fine di essere definitivamente confermata nelle sue funzioni – del regime apprestato per il c.d. contingente a esaurimento, in particolare per quanto riguarda la rinuncia alle pretese pregresse prevista in caso di accesso alle procedure di “stabilizzazione”⁷².

Nella fattispecie rilevante in questa sentenza del 2025 la ricorrente per ragioni analoghe a quelle viste nei casi precedenti aveva radicato un giudizio teso a rilevare le proprie spettanze sul piano lavoristico, ma nondimeno portava a termine – in pendenza di tale giudizio per l’accertamento delle spettanze derivanti da abuso dei contratti a termine pre-riforma – anche la procedura che prevedeva la possibilità di accedere al

⁷⁰ Cfr. il punto 49 della sentenza del 2024.

⁷¹ Per una prima annotazione alla sentenza del 2025 si rinvia a C. PESCE, *Dalla parità di trattamento all’irrinunciabilità dei diritti riconosciuti dall’Unione: le tutele che la Corte di giustizia assicura ai giudici onorari italiani*, in *Eurojus*, 8 settembre 2025.

⁷² Profilo su cui cfr. *supra* al par. 1.3.

c.d. ruolo a esaurimento per i magistrati onorari in servizio alla data del 1° gennaio 2022⁷³. In quanto magistrato onorario così confermato, la ricorrente ha quindi iniziato a beneficiare – con effetto *ex nunc* – di un trattamento retributivo fisso parametrato allo stipendio base dei funzionari ministeriali del comparto Giustizia, di garanzie previdenziali, di ferie annuali, di un’indennità giudiziaria e di buoni pasto. Nondimeno, per poter partecipare alla procedura di “stabilizzazione” la normativa transitoria prevedeva la rinuncia *ex lege* a qualsiasi altra pretesa derivante dal rapporto di lavoro onorario pregresso⁷⁴.

La Corte di giustizia a riguardo evidenzia preliminarmente che la procedura di valutazione costituisce misura di adeguamento alle sollecitazioni della Commissione europea e della citata sentenza del 16 luglio 2020, attuando la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro che impone l’adozione di misure effettive per prevenire e sanzionare l’utilizzazione abusiva di una successione di contratti a tempo determinato. La riforma della magistratura onoraria di pace ha quindi positivamente consentito la stabilizzazione pro-futuro degli incarichi pendenti, come in pregresse vicende che avevano avuto ad oggetto i precari della scuola e dei conservatori⁷⁵; e tuttavia, a differenza di tali precedenti interventi normativi, la stabilizzazione dei giudici di pace ha voluto anche cancellare i diritti pregressi derivanti dagli abusi della contrattazione a termine.

La Corte per valutare se tale soluzione sia compatibile con il diritto dell’Unione evidenzia come la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro imponga agli Stati membri di adottare almeno una tra le misure di prevenzione, disponendo quindi solamente un obiettivo generale di contrasto agli abusi senza precisare i mezzi prescritti per perseguirlo né la necessità che tale obiettivo sia raggiunto senza bilanciamenti con altre e

⁷³ Procedura di valutazione ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 116/2017.

⁷⁴ Cfr. il comma 5 del decreto legislativo n. 116/2017.

⁷⁵ Cfr. ancora la sentenza del 26 novembre 2014, *Mascolo e a.*, e la sentenza dell’8 maggio 2019, *Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti*, nella causa C-494/17, su cui C. COLELLI, *Stabilizzazione degli insegnanti precari, la statuizione della Corte di giustizia sul risarcimento e riconoscimento di anzianità*, in *Rassegna Avvocatura dello Stato*, n. 1, 2019, 42 ss.

diverse esigenze⁷⁶. È quindi responsabilità delle autorità nazionali adottare le misure di carattere non soltanto “proporzionato”, ma anche sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro⁷⁷.

La Corte alla luce di ciò, e della natura del rinvio pregiudiziale, ricorda quindi innanzi tutto come spetti al giudice nazionale valutare la proporzionalità delle disposizioni di riforma di diritto interno, anche comprensive della rinuncia ai diritti pregressi, rispetto all’esigenza di adeguatezza sanzionatoria dell’utilizzazione abusiva di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. La Corte nondimeno si sbilancia anche a far notare al giudice nazionale – per guidarlo nella sua decisione – come già in passato la giurisprudenza europea avesse ritenuto legittima una normativa che stabiliva in maniera imperativa la trasformazione del rapporto di lavoro abusato in rapporto a tempo indeterminato, anche se con esclusione di qualsiasi risarcimento in denaro⁷⁸. La Corte fa cioè notare come la giurisprudenza europea non esiga un cumulo di misure, e né il principio del ristoro integrale del pregiudizio subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di un risarcimento a titolo di danni “punitivi”⁷⁹.

In questi termini il rinunciare “a ogni ulteriore pretesa” costituirebbe una contropartita adeguata della conferma definitiva nelle funzioni di magistrato onorario,

dato che il superamento della procedura di valutazione non fa nascere una semplice *chance* di ottenere la stabilizzazione del rapporto di im-

⁷⁶ Cfr. ancora la sentenza dell’8 maggio 2019, *Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti*, punto 26.

⁷⁷ Cfr. la sentenza del 13 giugno 2024, *DG de la Función Pública, Generalitat de Catalunya e Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya*, nelle cause C-331/22 e C-332/22, punto 67.

⁷⁸ Cfr. ancora la sentenza dell’8 maggio 2019, *Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti*, C-494/17, punto 40.

⁷⁹ I principi richiamati dalla Corte di giustizia impongono agli Stati membri di prevedere un ristoro adeguato, che deve andare oltre un indennizzo puramente simbolico, senza tuttavia eccedere una compensazione integrale; cfr. le sentenze del 2 agosto 1993, *Marshall*, C-271/91, del 17 dicembre 2015, *Arjona Camacho*, C-407/14, del 10 aprile 1984, *von Colson e Kamann*, 14/83.

piego precedente, bensì determina la stabilizzazione effettiva di tale rapporto di impiego. Il fatto di rinunciare a precedenti pretese sarebbe dunque la diretta conseguenza del risarcimento in forma specifica riconosciuto ai magistrati onorari che sono stati confermati⁸⁰.

E ciò, tuttavia, incontra un limite nel nucleo fondamentale del diritto al riposo e al periodo feriale.

Infatti, l'argomentazione della Corte di giustizia fa ulteriormente notare come il diritto a un periodo di ferie annuali retribuite⁸¹ si caratterizza per

un carattere al tempo stesso imperativo e incondizionato, dato che tale disposizione non necessita in effetti di essere concretizzata da disposizioni del diritto dell'Unione o di diritto nazionale, le quali sono solo chiamate a precisare la durata esatta delle ferie annuali retribuite e, eventualmente, talune condizioni di esercizio di queste ultime⁸².

Da ciò deriva che questa specifica parte dell'ordinamento dell'Unione è *self-executing* e idonea a radicare direttamente in capo ai lavoratori un diritto già perfetto⁸³.

In questi termini il diritto a un periodo di ferie annuali retribuite costituisce diritto soggettivo non rinunciabile, riconosciuto in modo incondizionato e autonomo dal diritto europeo. Di conseguenza, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro osta a una scelta normativa dello Stato membro che – sebbene nell'ambito di misure favorevoli di stabilizzazione, dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – subordini effetti positivi per il lavoratore alla rinuncia a un diritto riconosciuto dal diritto dell'Unione. Ciò in quanto la clausola 5, punto 1, e la clausola 4 dell'accordo quadro hanno ambiti di applicazione autonomi, l'uno diretto a riconoscere un diritto soggettivo di rilievo immediato e fisiologico, l'altro a sanzionare abusi assicurando il trattamento equivalente che sarebbe

⁸⁰ Cfr. il punto 65 della sentenza del 2025.

⁸¹ Diritto riconosciuto in capo a ogni lavoratore in modo diretto e preciso dall'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁸² Cfr. il punto 73 della sentenza del 2025.

⁸³ Cfr. la sentenza del 6 novembre 2018, *Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften*, C-684/16, punto 74.

spettato ai lavoratori se non avessero visto la loro situazione precarizzata con un abuso del rapporto a tempo determinato.

3. Il possibile impatto della giurisprudenza europea sulla magistratura di pace operante nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

La riforma generale della magistratura di pace pone, ovviamente, anche specifici problemi di adeguamento della stessa alla specialità di un contesto – come quello della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – in cui la figura del giudice di pace si era calata in un quadro statutario che riconosceva peculiari spazi di intervento locale sulla vecchia figura del giudice conciliatore. Allo stesso tempo, quindi, anche le indicazioni provenienti dall’ordinamento europeo hanno un diretto impatto sullo *status* dei giudici onorari di pace operanti nel territorio delle due Province autonome.

Nei territori delle due Province, infatti, vi è da sempre una gestione speciale della giustizia “di prossimità”⁸⁴, che lo Statuto prevede espressamente all’art. 94 e che è stata poi specificata dalla normativa di attuazione⁸⁵. I punti rilevanti di tale disciplina autonoma concernono la previsione di una proposta di nomina configurata come potere del presidente della Regione, il riconoscimento che il personale amministrativo è ricondotto nel ruolo unico del personale della Regione, la previsione di un coordinamento funzionale affidato alla magistratura di pace stessa (con un giudice di pace preposto a ciò), nonché – infine – la previsione che attrezzature e servizi siano forniti dalla Regione.

I problemi generali della riforma evidenziati sopra si manifestano quindi anche nel rapporto con l’autonomia regionale speciale. Da un

⁸⁴ Per un’analisi del significato particolare della giustizia “di prossimità” per l’autonomia speciale, cfr. R. TONIATTI, *Note introduttive in tema di “giustizia di prossimità”*, in M. Busetto (a cura di), *Procedimento penale di pace e principi costituzionali*, Trento, 2009, 11 ss. Per la distribuzione sul territorio degli uffici, cfr. il comma 3 dell’art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267: “L’istituzione di sedi distaccate dell’ufficio del Giudice di pace è disposta dal Ministro di grazia e giustizia, d’intesa con la Provincia autonoma”.

⁸⁵ Cfr. l’art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

lato è vero che l'aumento delle competenze fa sì che la portata della giustizia di prossimità si estenda e, per questo tramite, vi sia anche – in sostanza, e di riflesso – un aumento dell'incidenza dell'autonomia regionale. Inoltre, l'integrazione con i GOT fa sì che i poteri di concorso regionale nella nomina si debbano estendere alle nuove figure, e quindi a tutti i nuovi magistrati onorari di pace, sebbene gli stessi svolgano ora attività anche in tribunale; per tale tramite, quindi, si afferma la stessa dinamica estensiva già conosciuta nel passaggio da giudice conciliatore a giudice di pace (quando per la nomina, anche sulla sola base della riforma e senza normativa di attuazione nuova, si era potuto procedere a individuare localmente i giudici di pace come prima si sceglievano i giudici conciliatori).

Se una figura del giudice di pace rafforzata, per competenze e inserimento anche nel vecchio ruolo di GOT, fa sì che vi sia un aumento dell'incidenza dell'autonomia regionale (che continua a individuare il personale incaricato e a gestirne l'apparato di contorno), d'altro lato va anche al contrario evidenziato come l'inserimento nell'Ufficio per il processo potrebbe – sotto una certa prospettiva – essere considerato come una scelta pregiudizievole per l'autonomia e il prestigio del giudice di prossimità (che viene a dipendere dalle esigenze del tribunale, e ne è coordinato perdendo la sua specificità e auto-organizzazione). D'altra parte, anche questo inserimento nell'Ufficio per il processo potrebbe essere invece percepito, in altra prospettiva, come un'occasione di maggiore legittimazione tecnica, e di riconoscimento di un lavoro svolto a fianco della magistratura professionale, con un percorso di attività in tribunale che legittima professionalmente la figura e che può così – ancora una volta – trasformarsi in valorizzazione del livello della giustizia di prossimità, che comunque resta legata all'autonomia⁸⁶.

Tale autonomia della figura del giudice di pace in Trentino-Alto Adige è peraltro riconosciuta espressamente nella riforma della magistratura onoraria. Sul piano formale le garanzie per l'autonomia spacia-

⁸⁶ Su questi vantaggi e svantaggi sia consentito rinviare a F. GUELLA, *L'organizzazione degli uffici di Giudice di pace nell'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Prospettive dalla legge di delega per la riforma della magistratura onoraria e normativa di attuazione in materia di giustizia*, in G. FORNASARI, E. MATTEVI (a cura di), *Il giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria*, Trento, 2017, 143 ss.

le rispetto all'organizzazione dei giudici di pace, alla luce della riforma nazionale della magistratura onoraria, sono infatti previste da un'apposita clausola di salvaguardia della legge delega, con contenuto sia sostanziale che procedurale⁸⁷. Da un lato infatti tale clausola esclude l'applicabilità delle nuove norme ove ciò sia incompatibile con l'assetto della speciale autonomia e, d'altro lato, nella stessa si prevedono comunque forme particolari di adeguamento.

In questo senso l'art. 8 della legge delega 57/2016 conferma il comune approccio alle tecniche di rispetto di Statuto e normativa di attuazione, disponendo due livelli di salvaguardia: si afferma infatti che le disposizioni della riforma si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*⁸⁸ compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3⁸⁹; d'altro lato, si prevede che ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali speciali citati, dovranno essere adottate con norme di attuazione dei rispettivi Statuti speciali⁹⁰.

Al primo livello, in negativo, il legislatore dispone l'inapplicabilità della riforma per le parti che contrastano con la normativa di attuazione, sia che si tratti di contrasto diretto che indiretto. Queste sono salvaguardie – nella loro configurazione generale – tendenzialmente pensate come transitorie, disposte per un periodo di tempo in cui la riforma potrebbe non essere pienamente applicata in Trentino e in Alto Adige al fine di permettere che adeguamenti specifici siano poi invece disposti con norma di attuazione. Tuttavia, in assenza di accordo sulla normativa di attuazione prevista al secondo livello, nulla avrebbe vietato che

⁸⁷ Sulla distinzione tra clausole sostanziali e procedimentali (oltre che miste), cfr. M.G. PUTATURO DONATI, *Le c.d. "clausole di salvaguardia" delle leggi finanziarie nella giurisprudenza costituzionale*, in *federalismi.it*, n. 17, 2014.

⁸⁸ Per il relativo regime, cfr. l'art. 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

⁸⁹ In particolare, vale quindi anche la clausola di maggior favore cfr. V. LOPILATO, *Funzioni amministrative, regioni speciali e clausola di maggior favore: ipotesi casistiche*, in *Nuove Autonomie*, n. 2-3, 2006, 371 ss.

⁹⁰ In materia di norme di attuazione e sul ruolo delle commissioni paritetiche cfr., anche per ulteriori riferimenti, M. COSULICH, *Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale*, Napoli, 2017.

alcune disposizioni di riforma nazionale restassero sospese anche a regime, come è successo in altri settori coperti da clausola di salvaguardia ma non invece nel caso della giustizia di pace⁹¹.

Al secondo livello, in positivo, si prevede quindi poi un'armonizzazione con modifica dell'ordinamento dei giudici di pace operanti nella Regione Trentino-Alto Adige, da perseguire secondo un metodo pattizio. In questa normativa di attuazione si potrebbero quindi operare puntuali modifiche del regime generale nazionale, per recepire la nuova figura senza sacrificare l'autonomia, o introdurre minimi adeguamenti operativi se il nuovo assetto fosse reputato comunque strutturalmente compatibile con il pregresso. In sostanza, infatti, lo sviluppo dell'autonomia su questi temi è stato connesso soprattutto a una forte valorizzazione dei profili di giustizia di prossimità e dei profili amministrativi connessi alla dipendenza degli apparati dalla Regione, anch'essa funzionale alla miglior prossimità del "servizio" giustizia; profili che, in sostanza, non sono toccati dalla riforma.

Alla base di tutto vi è quindi l'esigenza iniziale di verificare la compatibilità tra riforma nazionale e ordinamento regionale speciale vigente. In questo quadro, rilevanti sono anche le risultanze della giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale si rivolge necessariamente in prima battuta al legislatore nazionale cui compete la potestà legislativa in materia di *status* del giudice onorario di pace in quanto lavoratore, ma le cui tendenze a favorire una certa "stabilizzazione" o "professionalizzazione" possono poi ulteriormente costituire base per soluzioni organizzative locali entro gli spazi disponibili per l'autonomia.

⁹¹ Specificità presenti invece nella disciplina della Corte dei conti, e ancora più evidenti nel TRGA, magistrature davvero localmente peculiari per la speciale normativa di attuazione prevista a beneficio delle Province autonome. Sul relativo assetto sia consentito rinviare a F. GUELLA, *La giurisdizione come funzione dello Stato: Trentino*, in E. HAPPACHER, R. TONIATTI (a cura di), *Gli ordinamenti dell'Euregio: una comparazione*, Milano, 2018, 176 ss.

IMMIGRAZIONE ILLEGALE:
I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE
E LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
N. 96/2025 SUL TRATTENIMENTO NEI CPR

Licia Siracusa

SOMMARIO: 1. Ringraziamenti e osservazioni preliminari. 2. I principali orientamenti giurisprudenziali sull'art. 10-bis, TUIMM. 3. La sindacabilità dei provvedimenti amministrativi di espulsione e di allontanamento del migrante irregolare e la convalida del trattenimento amministrativo del migrante irregolare. 4. Le ricadute «pratiche» e «penalistiche» della sentenza n. 96/2025 della Corte costituzionale.

1. Ringraziamenti e osservazioni preliminari

Ringrazio Elena, il professore Fornasari e i colleghi che mi hanno voluto qui (immeritadamente), per essermi occupata di profili specifici del contrasto penale alla immigrazione irregolare; e cioè, in particolare, dei molteplici volti dell'espulsione del migrante irregolare nello spettro delle funzioni della pena.

Mi è stato richiesto di fornire alcuni *input* di riflessione sulle più recenti novità giurisprudenziali in materia di immigrazione irregolare, con particolare riferimento ai reati «propri» del migrante; ossia, alle fattispecie incriminatrici «minori» del Testo Unico dell'Immigrazione, affidate alla cognizione del giudice di pace.

Nel confronto con gli organizzatori del convegno sul taglio del mio intervento, è emersa poi l'esigenza di guardare al modo in cui i suddetti reati – sostanzialmente incentrati sullo *status* di *irregolarità* dello straniero – vivono nella prassi giudiziaria. Si tratta di una richiesta stimolante, ma anche difficile da attuare. La possibilità di tracciare un quadro completo della giurisprudenza dei giudici di pace sui reati di immigra-

zione irregolare è infatti ostacolata dall'incompletezza dei dati disponibili, considerata l'assenza di una banca dati a livello nazionale.

Tenterò comunque di ricostruire le linee di fondo delle prassi applicative in materia, utilizzando la particolare lente di osservazione offerta, per un verso, dalla giurisprudenza di legittimità e, per altro verso, dalla raccolta ragionata delle pronunce dei giudici di pace del Trentino-Alto Adige. Quest'ultima fonte restituisce in effetti uno spaccato abbastanza rappresentativo dei più diffusi orientamenti giurisprudenziali sui temi oggetto delle nostre riflessioni. Sfruttando tale fecondo angolo visuale, proverò dunque a ricostruire, seppure in maniera puntiforme, la vitalità delle fattispecie incriminatrici per il contrasto dell'immigrazione nel *law enforcement* prodotto dai giudici di pace.

Dalle fonti consultate emergono indubbiamente alcuni punti ricorrenti, attorno ai quali sembrano essersi oramai formate posizioni interpretative piuttosto stabili, tanto in sede di merito, quanto nella giurisprudenza di legittimità.

Mi riferisco in particolare all'applicabilità della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto, in rapporto al reato di ingresso e soggiorno irregolare dello straniero (art. 10-*bis* del d.lgs. 22 luglio 1998, n. 286, c.d. "Testo Unico dell'Immigrazione", d'ora in avanti: TUIMM) e all'interpretazione della nozione di «giustificato motivo» rispetto alla fattispecie di inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore (art. 14, comma 5-*ter*, TUIMM).

Fra le questioni affrontate più di frequente dai giudici di pace, vi è infine il tema dell'estensione del vaglio a essi consentito dei provvedimenti amministrativi di espulsione/allontanamento posti a presupposto dei reati di loro competenza e, in sede di convalida, del trattenimento del migrante irregolare nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).

L'approfondimento di quest'ultimo profilo in particolare ci consentirà – se resterà tempo – di allargare il campo di osservazione ai più recenti approdi giurisprudenziali in materia di trattenimento nei CPR del migrante "in uscita". Il riferimento è, com'è ovvio, alle ordinanze del 20 novembre 2024, con le quali il Giudice di pace di Roma ha sollevato questione di costituzionalità rispetto alla disciplina di tale tipo di

misura e alla successiva pronuncia n. 96 del 2025 della Corte costituzionale¹.

2. I principali orientamenti giurisprudenziali sull'art. 10-bis, TUIMM

Non vi è dubbio che la giurisprudenza dei giudici di pace in materia di reati migratori (artt. 10-*bis* e 14, comma 5-*ter* e *quater*, TUIMM) si sia nel corso del tempo rivelata molto abile nel provvedere a un necessario adattamento di tali norme incriminatrici alle garanzie fondamentali; al punto da divenire un vero e proprio laboratorio per la sperimentazione di soluzioni innovative, degne della massima attenzione.

Le sopra citate ordinanze con le quali il Giudice di pace di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispetto al trattenimento nei CPR del migrante in uscita – il cosiddetto migrante irregolare espulso – sono un chiaro esempio di come la giurisdizione onoraria sia stata in grado di dare un apporto fondamentale all'operazione di “normalizzazione” esegetica delle norme penali vigenti, nella delicatissima materia dell'immigrazione.

Cominciamo con l'analisi del reato di ingresso e soggiorno irregolare dello straniero (art. 10-*bis*, TUIMM).

Sarebbe fuor d'opera in questa sede ricostruire le ragioni di politica criminale che all'esito di un travagliato *iter* legislativo hanno condotto all'introduzione, nel 2009, di tale contravvenzione. È infatti noto come l'originaria proposta di configurare l'illecito ingresso e soggiorno del migrante irregolare nel territorio dello Stato quale delitto si inserisse pienamente nel quadro di una politica criminale fortemente orientata all'*iper-criminalizzazione* della condizione di *irregolarità* dello straniero; come, d'altronde, confermato dalla contestuale introduzione dell'aggra-

¹ Corte cost., sent. n. 96/2025, con note di C. TACCONI, *La detenzione amministrativa nei Centri per il rimpatrio (CPR): un'illegittima privazione della libertà personale*, in *Sist. pen.*, 20 agosto 2025 e di F. PISCONTI, *Il vero volto della detenzione amministrativa tra natura afflittiva e garanzie costituzionali. Note sulla recente sentenza della Corte costituzionale n. 96/2025*, in *ADiM Blog*, settembre 2025, 1 ss.

vante comune della clandestinità, in seguito censurata dalla Corte costituzionale².

Il risultato finale non corrispose tuttavia pienamente alle intenzioni del principio, in quanto il reato di clandestinità assunse sin dall'inizio la forma di un illecito contravvenzionale, affidato alla competenza del giudice di pace. Dell'approccio repressivo che aveva ispirato l'intervento normativo rimase dunque in piedi esclusivamente la valenza simbolica dell'impiego della spada penale per la criminalizzazione del mero ingresso irregolare dello straniero «non bene accetto».

Dietro la minaccia di pena brandita dall'art. 10-*bis*, TUIMM si celava in sostanza una più prosaica volontà di utilizzare il diritto penale come uno strumento accessorio al diritto amministrativo, e cioè, di farne una misura servente rispetto agli obiettivi prefissati dalle politiche di controllo della migrazione irregolare; primo fra tutti: l'espulsione del migrante irregolare³.

Altrettanto conosciute sono le critiche che vennero espresse in dottrina nei confronti tanto dell'aggravante della clandestinità sopra richiamata – poi dichiarata incostituzionale, in quanto imperniata su una presunzione assoluta di maggiore pericolosità dello straniero irregolare, rispetto al comune autore di reati⁴ –, quanto nei riguardi della scelta del legislatore di ricorrere al diritto penale per punire condotte – fra le qua-

² Corte cost., sent. n. 249/2010.

³ A conferma della portata simbolica dell'art. 10-*bis*, TUIMM basti ricordare come nel 2014, in occasione dell'approvazione della Legge delega di depenalizzazione n. 67/2014, fu lo stesso Ministro della Giustizia in carica, sentito in audizione al Senato, a dichiarare la scarsa efficacia deterrente del reato di illecito ingresso e trattenimento, v. *Resoconto stenografico* consultabile in <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/314974.pdf>. Ciononostante, come noto, la fattispecie non venne inserita fra quelle da depenalizzare.

Di recente, peraltro, con la sentenza n. 81/2025, la Corte costituzionale ha respinto la censura di incostituzionalità che era stata sollevata con riguardo all'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016 (attuativo della Legge delega di depenalizzazione n. 67/2024), nella parte in cui non prevede l'abrogazione con trasformazione in illecito amministrativo del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

⁴ Si legga, per tutti, G.L. GATTA, *Aggravante della 'clandestinità' (art. 61 n. 11-bis c.p.): uguaglianza calpestata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 713 ss.

li, appunto, il mero ingresso illegale – che sino ad allora erano state sanzionate soltanto in via amministrativa⁵.

Fra le numerose censure mosse all'art. 10-*bis*, TUIMM, vi era stata anche quella relativa al suo porsi in contrasto con il principio di *extrema ratio*, nonché la sottolineatura dell'assenza nella struttura della fattispecie tipica di un *fatto* materiale e di un'offesa a un bene giuridico tutelabile. La norma veniva, in sostanza, accusata di punire il mero *status* di irregolarità del migrante e di violare così anche i principi di materialità e di necessaria offensività.

La gran parte di tali critiche furono poi trasfuse in altrettante questioni di costituzionalità, respinte dalla Corte costituzionale⁶.

Il tempo trascorso dal momento dell'entrata in vigore del reato di clandestinità non ha ridimensionato la portata dei suddetti rilievi critici e neppure ne ha scalfito la valenza meramente simbolica. Al contrario, il *law enforcement* successivo ha contribuito ad avvalorare la tesi della sostanziale ineffettività dell'art. 10-*bis*, TUIMM sul versante della prevenzione dell'immigrazione, confermando che la finalità realmente perseguita da tale fattispecie incriminatrice è non tanto la deterrenza rispetto all'ingresso irregolare degli stranieri, quanto piuttosto l'utilizzo in senso *crimmigratorio* della sanzione penale, con unico scopo finale: incrementare il numero delle espulsioni, o comunque, ove queste non possano in concreto trovare esecuzione, creare una condizione di marginalizzazione giuridica e sociale del migrante indesiderato.

Rispetto al *focus* specifico di questa relazione però, tali importanti questioni di fondo rimangono in secondo piano. Qui, si è infatti chiamati al diverso compito di analizzare i principali orientamenti giurispru-

⁵ In tal senso, fra i molti, L. MASERA, *Terra bruciata attorno al clandestino: tra misure penali simboliche e negazione dei diritti*, in O. MAZZA, F. VIGANÒ (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza" 2009*, Torino, 2009, 31 ss.; F. CURI, *Il diritto penale speciale del testo unico immigrazione. Frontiere*, in F. CURI, F. MARTELLONI, A. SBRACCIA, E. VALENTINI (a cura di), *I migranti sui sentieri del diritto*, Torino, 2021, 132 ss.; A. CAVALLIERE, *Le vite dei migranti e il diritto punitivo*, in *Sist. pen.*, n. 4, 2022, 59-62.

⁶ Corte Cost., sent. n. 250/2010. Su tali profili, per tutti, L. MASERA, *Costituzionale il reato di clandestinità, incostituzionale l'aggravante: le ragioni della Corte costituzionale*, in *Dir. imm. citt.*, n. 3, 2010, 37-58.

denziali formatisi sulla fattispecie di reato in oggetto e di individuare gli eventuali problemi esegetici, via via emersi in sede applicativa.

Ebbene, alcuni dei profili di più difficile interpretazione, che si erano palesati subito dopo l'entrata in vigore dell'art. 10-*bis*, TUIMM sembrano essere stati definitivamente risolti. Ci si riferisce, in particolare, alla questione dell'assenza di un termine per l'adempimento, necessario a fissare il *tempus commissi delicti* del reato di soggiorno irregolare dello straniero nel territorio dello Stato.

La Corte costituzionale non si è mai pronunciata espressamente su tale specifico punto, avendo dichiarato inammissibile la relativa questione di costituzionalità, quando sollevata⁷. Nondimeno, essa ha indirettamente fugato ogni dubbio sul tema con la sentenza n. 250/2010, ove si è precisato che mentre il reato di ingresso irregolare è di natura istantanea, l'illecito trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato costituisce un reato omissivo di natura permanente, destinato a perdurare sino a quando non cessi il trattenimento.

In effetti, con la pronuncia appena citata i giudici costituzionali hanno risolto molti dei dubbi che erano emersi riguardo ai profili costitutivi e i limiti dell'art. 10-*bis*, TUIMM. Così è stato, per esempio, oltre che rispetto alla questione del limite temporale per la commissione del reato, anche con riguardo al problema dell'assenza di un'espressa previsione di non punibilità per «giustificato motivo».

Sul punto, la sentenza ha giudicato ragionevole la diversa disciplina prevista dall'art. 10-*bis*, TUIMM rispetto a quella delle omologhe fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-*ter* e *quater*, TUIMM, per la parte in cui la prima disposizione non attribuisce alcuna rilevanza alle situazioni integranti un giustificato motivo per la permanenza dello straniero irregolare.

La mancata menzione nella fattispecie incriminatrice di ingresso e trattenimento irregolare dell'elemento della clausola di necessaria as-

⁷ Corte costituzionale, ord. n. 162/2011. Nell'ordinanza di rimessione, il Giudice di pace di Rivarolo Canavese aveva lamentato il contrasto con l'art. 3, Cost. dell'art. 10-*bis*, TUIMM, per la parte in cui quest'ultimo non prevede la possibilità per lo straniero di usufruire di un termine per allontanarsi dal territorio nazionale, come invece accade rispetto all'analogha fattispecie incriminatrice di cui all'art. 14 comma 5-*ter* del TUIMM.

senza di un motivo giustificato – che è invece contemplata nelle disposizioni che sanzionano l'inottemperanza dell'ordine di allontanamento del questore – non genera, cioè, a opinione della Corte, un'illegittima disparità di trattamento, costituzionalmente censurabile. E ciò perché tale lacuna può essere colmata attraverso l'applicazione di altri istituti penalistici, che mettono il giudice nelle condizioni di pronunciarsi egualmente nel senso della non punibilità del fatto dello straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato, il quale vi permanga per giustificate ragioni.

In tali casi, oltre alle scriminanti comuni e all'esimente dell'errore inevitabile su legge penale è infatti possibile far ricorso al criterio generale della non punibilità della condotta omissiva, ove il compimento dell'azione doverosa omessa risulti per il reo materialmente e giuridicamente impossibile. Il principio *ad impossibilia nemo tenetur* riferito all'art. 10-*bis*, TUIMM consentirebbe, in altre parole, di attribuire rilevanza alla gran parte (sebbene non alla totalità) delle situazioni, che vengono in genere fatte rientrare nella nozione di giustificato motivo. La Corte ha dunque suggerito all'interprete un'efficace via d'uscita rispetto al problema della mancata previsione dell'assenza di un giustificato motivo nella struttura della fattispecie tipica.

I giudici costituzionali hanno inoltre avuto cura di rammentare come con riguardo alle situazioni certamente rientranti nella nozione di giustificato motivo, che non siano però riconducibili sotto l'ombrello della clausola *ad impossibilia nemo tenetur* – il cui ambito applicativo è in effetti più ristretto, in quanto circoscritto alle sole ipotesi di impossibilità oggettiva e soggettiva di allontanarsi dal territorio italiano –, il giudice di pace possa applicare il diverso istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto previsto dall'art. 34, d.lgs. n. 274/2000. Tale istituto consente di non punire lo straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, il quale non si sia allontanato non perché impossibilitato a farlo, ma per ragioni ostative diverse, sufficienti a integrare un «giustificato motivo».

A partire dalla sopra menzionata decisione della Corte costituzionale, l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ha in effetti permesso di far rientrare dalla porta ciò che era stato fatto uscire dalla finestra; ossia, di attribuire rilievo giuridico a quella variegata gamma di situa-

zioni che vengono in genere ricomprese nel concetto di giustificato motivo *ex art. 14 commi 5-ter e quater*, TUIMM, ma che non rappresentano altrettanti casi di impossibilità di agire *secundum legem*.

Non resta dunque che verificare in che modo gli efficaci strumenti della non punibilità per tenuità e della clausola *ad impossibilia nemo tenetur*, una volta consegnati dalla Corte costituzionale nelle mani dei giudici di pace, siano stati da questi ultimi effettivamente utilizzati.

Dalla lettura delle pronunce del Trentino-Alto Adige si ricava l'impressione (non sappiamo se confermabile su scala nazionale, considerata la frammentarietà regionalistica dei dati osservati e l'impossibilità di compararli a livello nazionale, in ragione dell'assenza di una banca dati unica della giurisprudenza onoraria) che i giudici di pace abbiano in definitiva dimostrato una particolare duttilità negli approcci al problema e siano stati molto abili, oltre che particolarmente cauti, nel far impiego degli spunti indicati dai giudici costituzionali, riuscendo, così, a calibrare con astuzia la risposta penale in rapporto alla varietà dei casi concreti.

La giurisprudenza formatasi dopo la decisione costituzionale è andata infatti nella direzione di preferire l'istituto della particolare tenuità del fatto al principio dell'impossibilità di adempimento. La gran parte delle pronunce interpretano in termini molto estensivi la gamma di situazioni riconducibili all'art. 34 del d.lgs. n. 274/2000 e al contempo, restringono al massimo livello l'utilizzo della clausola *ad impossibilia nemo tenetur*.

Non a caso, si fa sovente rientrare nella sfera applicativa della particolare tenuità del fatto un insieme molto eterogeneo di condizioni ostative; alcune delle quali sarebbero certamente inquadrabili anche come casi di impossibilità per lo straniero di adempiere all'obbligo di abbandonare il territorio italiano.

È questo, per esempio, il caso dello straniero minorene che raggiunta la maggiore età, non abbia rinnovato il permesso di soggiorno del quale era in possesso per minore età e che sia scaduto al compimento del diciottesimo anno (Giudice di pace di Trento, sent. n. 56/2021); o ancora, l'ipotesi del migrante proveniente da un Paese che non può garantire ai propri cittadini condizioni di esistenza dignitose, il quale al

momento del controllo di polizia, non sia colto in flagranza di reati di altra natura (Giudice di pace di Trento, sent. n. 159/2021).

Nel primo caso, si è in presenza di una condizione di impossibilità giuridica del minore rispetto alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per minorenni; mentre nella seconda ipotesi, viene qualificata come indicativa della particolare tenuità del fatto una condizione che ove si verifichi rispetto alle omologhe fattispecie incriminatrici di cui all'art. 14 commi 5-ter e 5-quater, TUIMM, viene in genere ricondotta alla nozione di giustificato motivo (es.: Trib. di Bologna, 04.02.2008, *Merito*, 2008, p. 10-65).

Nello stesso solco si collocano le decisioni che applicano l'improcedibilità per tenuità, quando ricorrono le condizioni ostative all'espulsione o al respingimento, normativamente tipizzate all'art. 19, TUIMM. Anche in tal caso, si tratta di situazioni che nell'ambito delle fattispecie incriminatrici dell'inosservanza dell'ordine di allontanamento o di espulsione, costituiscono altrettante ipotesi di giustificato motivo (v. Giudice di pace di Trento, sent. n. 5/2022, relativa all'accertata presenza di un figlio minore dell'imputato e al conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni familiari per esercitare la tutela del minore).

In sostanza, molti degli *indicatori* che dalla Corte costituzionale vengono richiamati fra gli elementi da valutare ai fini della sussistenza di un giustificato motivo rispetto all'art. 14, comma 5-ter, TUIMM⁸,

⁸ Il riferimento è alla sentenza n. 5/2004, con la quale i giudici costituzionali hanno respinto la censura di illegittimità riguardante la clausola «senza giustificato motivo» di cui all'art. 14 comma 5-ter del TUIMM. Si legga, in particolare, il seguente passaggio del testo: «i motivi che a mente dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 legittimano la pubblica amministrazione a non procedere, in deroga al drastico imperativo di cui all'art. 13, comma 4 («l'espulsione è sempre eseguita...»), all'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera— necessità di soccorso; difficoltà nell'ottenimento dei documenti per il viaggio; indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo (non, però, ovviamente, la mera difficoltà di accertare l'identità o la nazionalità dello straniero, che debbono presumersi a lui ben note) — non possono non costituire sicuri indici di riconoscimento di situazioni nelle quali può ravvisarsi, per lo straniero, la sussistenza di «giustificati motivi» per non ottemperare all'ordine del questore. E ciò in specie (*ad impossibilia nemo tenetur*) quando l'inadempienza dipenda dalla condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera (in particolare aerea o marittima) e di acquistare il biglietto

nella prassi applicativa del c.d. «reato di clandestinità» tendono invece a rilevare quali contrassegni di tenuità del fatto; ivi comprese, appunto, le condizioni ostative tassativamente previste dalla legge agli artt. 19 e 14, comma 1, TUIMM, le quali, invece, a rigor di logica, potrebbero persino dar luogo a un proscioglimento per insussistenza del fatto, in quanto idonee a far perdere al soggiorno dello straniero il carattere di illiceità.

Al contrario, la giurisprudenza onoraria si conforma ai consolidati orientamenti in materia di giustificato motivo, laddove esclude l'applicazione del suddetto art. 34, d.lgs. n. 274/2000 nelle ipotesi di mancato allontanamento dal territorio dello Stato italiano per difficoltà economiche del migrante, non integranti però una condizione di assoluta indigenza (Giudice di pace di Pergine Valsugana, sent. n. 17/2021; Giudice di pace di Rovereto, sent. n. 1/2021).

Sul versante applicativo, in altri termini, la tenuità del fatto prevale nettamente sul canone dell'inesigibilità dell'allontanamento.

Rimangono da individuare le vere ragioni di tale prassi.

Probabilmente, alla base, vi sono oltre a valutazioni di carattere processuale (sulle quali non mi soffermo), anche ragioni di mera opportunità. La clausola *ad impossibilia nemo tenetur* appare infatti molto complessa da maneggiare, per la sua straordinaria indeterminatezza. Essa si presta a interpretazioni giurisprudenziali tutt'altro che univoche e sovente viene intesa in termini molto restrittivi; per questo, la sua applicazione rimane esposta al rischio di smentite nei successivi gradi di giudizio.

Basti pensare al difficile inquadramento del mancato allontanamento dovuto alle scarse risorse economiche dello straniero irregolare. Si tratta di un'ipotesi da far rientrare nella clausola di impossibilità? Oppure, è più corretto collegarla al concetto di giustificato motivo? E, ad ogni modo, quale deve essere il grado di povertà sufficiente a integrare la condizione di assoluta indigenza, la quale è invece più chiaramente

di viaggio; ovvero dipenda dal mancato rilascio, da parte della competente autorità diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti (conclusioni, queste, sulle quali concorda, in effetti, la giurisprudenza di merito largamente maggioritaria)».

qualificabile come un'ipotesi in cui l'abbandono del territorio nazionale risulta impossibile?

È evidente come il criterio dell'inesigibilità presenti una tale instabilità contenutistica e un ambito operativo talmente ridotto, da far apparire più conveniente il ricorso all'istituto dell'improcedibilità per tenuità ex art. 34, d.lgs. n. 274/2000. A quest'ultimo, come visto, vengono non a caso ricondotte anche le condizioni ostative all'esecuzione dell'espulsione o del respingimento di cui all'art. 19, TUIMM (per esempio: l'impossibilità di eseguire l'espulsione per legami familiari), le quali costituiscono, con tutta evidenza, altrettanti casi di impossibilità ad adempiere.

Dal breve *excursus* compiuto emerge un quadro piuttosto confortante della giurisprudenza in materia.

I giudici di pace si sono dimostrati in grado non solo di gestire con prudenza le indicazioni provenienti dalla sentenza n. 250/2010 della Corte costituzionale, ma anche di escogitare soluzioni vantaggiose, evitando accuratamente di intraprendere percorsi esegetici maggiormente esposti alla possibilità di un sovvertimento nei successivi gradi di giudizio.

Infine, non può trascurarsi come nella sostanza tale particolare vitalità della giurisprudenza onoraria si sia rivelata particolarmente efficace nel contenere entro una soglia minimale la portata applicativa della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 10-*bis*, TUIMM, dando così luogo a una vera e propria «depenalizzazione puntiforme» e «caso per caso» del reato di clandestinità.

3. La sindacabilità dei provvedimenti amministrativi di espulsione e di allontanamento del migrante irregolare e la convalida del trattenimento amministrativo del migrante irregolare

Tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di legittimità ritengono che spetti al giudice valutare la legittimità formale dell'ordine di allontanamento disposto dal questore, ai sensi dell'art. 14, comma 5-*ter*, TUIMM. Tale provvedimento è valido se risulta adeguatamente motivato, tradotto nella lingua del destinatario, notificato allo stesso e se

contiene l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie che discendono dalla sua violazione. Esso deve inoltre specificare le ragioni che non hanno consentito di procedere all'accompagnamento coattivo alla frontiera o che hanno impedito il trattenimento del migrante in un CPR, in attesa dell'accompagnamento⁹.

Diversamente, nei confronti del decreto prefettizio di espulsione che costituisce il presupposto dell'ordine di allontanamento disposto dal questore, la giurisprudenza di legittimità esclude il sindacato del giudice di pace. Tale provvedimento non è in effetti elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, la quale sanziona esclusivamente l'inoservanza del successivo ordine di allontanamento. In tal caso, dovrà dunque valere il principio della *c.d. doppia tutela*. Il giudice di pace potrà, cioè, sindacare il provvedimento amministrativo di allontanamento, mentre il sindacato sul decreto prefettizio di espulsione spetterà al giudice civile¹⁰.

Com'è ovvio, di tutt'altra portata è invece la questione relativa al potere di convalida attribuito al giudice di pace rispetto al provvedimento amministrativo che dispone il trattenimento dello straniero irregolare nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). In tal caso, infatti, la cognizione del giudice di pace diviene più ampia di quella che gli viene attribuita quando sono in gioco le fattispecie di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter e 5-quater, TUIMM. Ciò in quanto egli potrà vagliare la legittimità sia del provvedimento che dispone il trattenimento, sia del provvedimento di espulsione¹¹.

La decisione di convalida deve poi essere adeguatamente motivata a pena di nullità (se nel provvedimento manca una motivazione leggibile e comprensibile, l'atto è radicalmente nullo per violazione degli artt. 13

⁹ Si veda, Cass. civ., ord. n. 25657/2020.

¹⁰ Di recente, Cass. civ., ord. n. 2464/2024.

¹¹ Cass. civ., sent. n. 1840/2023, che ha annullato senza rinvio il provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero presso il CPR di Brindisi, con il quale il Giudice di pace aveva ritenuto illegittima la presenza del ricorrente sul territorio dello Stato ex art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione a una ritenuta omissione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 68 del 2007, omettendo di rilevare che lo straniero aveva fatto ingresso in Italia oltre trent'anni prima, *ivi* soggiornando per molti anni regolarmente, quando l'obbligo previsto dalla disposizione da ultimo citata non era ancora vigente.

e 111 Cost., in quanto l'omissione rende impossibile comprendere le ragioni poste a base della decisione)¹².

Di recente, le istanze di tutela dei diritti dello straniero destinatario del provvedimento di trattenimento in sede di convalida hanno trovato un ulteriore riscontro nella pronuncia con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 6 del TUIMM, nella parte in cui stabilisce che nel giudizio di convalida trovi applicazione la norma – dettata per il processo di legittimità in materia di mandato d'arresto europeo consensuale –, secondo la quale la Corte di cassazione giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale, senza intervento delle parti¹³.

Non potendo in questa sede fornire un *excursus* dettagliato della giurisprudenza di legittimità in materia, sia consentito solo rammentare come l'attribuzione al giudice di pace del potere di convalida di un provvedimento restrittivo della libertà personale (quale è, per l'appunto, il provvedimento che dispone la detenzione amministrativa dello straniero migrante nei CPR) sia stata introdotta con il d.l. n. 241/2004 (convertito, con rilevanti modificazioni, nella l. n. 271/2004).

Tale decreto era stato adottato frettolosamente, a seguito della sentenza n. 222/2004, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo l'art. 13, comma 5-*bis*, TUIMM, nella parte in cui esso non prevedeva che il giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera dovesse svolgersi *in contraddittorio*, prima dell'esecuzione del provvedimento stesso e con le garanzie della difesa.

La risposta del legislatore ha tuttavia ridimensionato non poco la portata garantistica della decisione del giudice delle leggi, non soltanto perché ha impropriamente interpretato la riserva di giurisdizione come «riserva di giurisdizione onoraria», ma soprattutto in quanto ha assegnato ai giudici di pace una competenza che stride con il volto mite del tipo di giurisdizione da essi esercitata.

L'attività di convalida di una misura che incide sulla libertà personale non ha infatti nulla a che vedere con lo spirito conciliativo e di mediazione delle diverse posizioni, che è tipico della giustizia onoraria del

¹² Cass. civ., sent. n. 24630/2024.

¹³ Corte cost., sent. n. 39/2025. Tale previsione era stata introdotta nel 2024 con il d.l. n. 145 (il c.d. «decreto flussi»).

giudice di pace. Come per la convalida dell'arresto e del fermo nell'ordinamento processual-penalistico, così anche nella convalida delle misure coercitive preordinate all'allontanamento dello straniero, la giurisdizione interviene in effetti in un momento delicatissimo di contrapposizione fra l'autorità e la libertà individuale.

Al netto di tali perplessità, va nondimeno evidenziato che dall'analisi della giurisprudenza di legittimità formatasi sulle decisioni di convalida del giudice di pace si ricavano due ordini di considerazioni.

Da un lato, è indubbiamente vero che i numerosi casi di annullamento in sede di legittimità delle convalide disposte dai giudici di pace costituiscono il segnale di un'oggettiva difficoltà da parte di questi ultimi di farsi carico di tale gravoso compito; che è reso complesso non soltanto, come detto, dall'astratta incompatibilità fra il tipo di giurisdizione esercitata dal giudice di pace e la giurisdizione concernente la spinosa materia della coercizione esercitata dallo Stato sulla persona, ma anche dalle carenze strutturali e di risorse dell'ufficio del giudice di pace, rispetto al tipo di attività istruttoria richiesta da una procedura di convalida di questo tipo.

Dall'altro lato però, il non esiguo numero delle pronunce della Corte di legittimità in materia dimostra come l'intervento dei giudici di Cassazione riesca a calmiare l'affievolirsi delle garanzie che sarebbe potuto discendere dall'aver affidato all'ufficio del giudice di pace il potere di convalida di una misura restrittiva della libertà personale. In fondo, il vaglio di legittimità consente di colmare *a valle* eventuali lacune del procedimento di convalida verificatesi *a monte*.

In questo quadro poi, pur senza negare la fondatezza delle critiche nei confronti della strada seguita dal legislatore, non si può trascurare il dato che là dove sono riusciti a farsi artefici di tentativi di aggiustamento in senso costituzionalmente conforme della disciplina della suddetta detenzione amministrativa, i giudici di pace hanno in realtà dimostrato di essere pienamente all'altezza del compito loro assegnato.

Non a caso, infatti, come segnalato nella parte iniziale di questa relazione, la recente decisione della Corte costituzionale sull'illegittimità costituzionale del trattenimento dei migranti irregolari nei CPR (sent. n. 96/2025) interviene all'esito di un giudizio di costituzionalità

promosso dal Giudice di pace di Roma, in sede di convalida del provvedimento di trattenimento.

A questo importante tema dedicherò la parte finale delle mie rapsodiche riflessioni.

4. La sentenza della Corte costituzionale n. 96/2025 sul trattenimento nei CPR

Il convegno di cui questo volume raccoglie gli atti si è svolto prima che la Corte costituzionale si pronunciasse sulle questioni di costituzionalità sollevate con ben quattro ordinanze (n. 209-210-211-212/2024) dal Giudice di pace di Roma in relazione all'art. 14, comma 2, TUIMM, per contrasto con gli artt. 13, comma 2 e 117, comma 1, Cost. e altresì con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, Cost., in combinato disposto con gli artt. 10, comma 2, 2, 13, 24, 25, comma 1, 111, comma 1 e 32, comma 1, Cost.

In occasione del convegno, avevamo ipotizzato che la Corte potesse dichiarare inammissibili le questioni sollevate, per carenza di rilevanza rispetto ai procedimenti *a quibus* nel cui ambito esse erano emerse.

Ci era infatti parso che avesse un qualche fondamento l'eccezione avanzata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale all'atto della convalida del trattenimento, il giudice di pace debba valutare la sola regolarità formale del provvedimento e la sussistenza in concreto dei casi espressamente tipizzati dalla legge che ne legittimano l'adozione, ma non sia tenuto ad applicare l'art. 14, comma 2, TUIMM, il quale riguarda appunto, la disciplina dei «modi» del trattenimento. Il vaglio delle modalità di esecuzione del trattenimento è in effetti un profilo estraneo alla cognizione del giudice, ai fini della convalida.

Nell'avanzare tale ipotesi, non avevamo tuttavia esitato a esprimere un certo rammarico rispetto alla possibilità che pronunciandosi nel senso dell'inammissibilità, la Corte rinunciasse a censurare gli evidenti profili di illegittimità costituzionali della disciplina del trattenimento.

Fortunatamente, le nostre previsioni sono state in parte smentite. I giudici costituzionali, pur dichiarando inammissibili le questioni solle-

vate per ragioni diverse dalla carenza di rilevanza, hanno tuttavia accertato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, TUIMM¹⁴.

L'eccezione di incostituzionalità sollevata dal Giudice di pace riguardante il contrasto dell'art. 14, comma 2, TUIMM con l'art. 13, comma 2, Cost., per la parte in cui non contiene una disciplina dei «modi» del trattenimento, è stata in effetti ritenuta valida.

A opinione dei giudici costituzionali, in quanto misura che incide sulla libertà personale, il trattenimento dello straniero nei CPR risulta chiaramente assoggettato alla riserva di legge di cui al comma 2 dell'art. 13, Cost. Tale riserva di legge non è tuttavia rispettata dalla disciplina vigente.

Al comma 1, l'art. 14, TUIMM prevede in modo puntuale i «casi» nei quali è possibile disporre il trattenimento amministrativo nei centri per il rimpatrio, ma al comma 2 regola in maniera piuttosto generica ed eccessivamente vaga le modalità di esecuzione di tale misura, limitandosi a richiamare la necessità di assicurare «adeguati standard igienico-sanitari e abitativi e la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l'esterno».

Il compito di disciplinare più nel dettaglio i modi di esecuzione del trattenimento viene invece affidato a fonti di grado subordinato alla legge (l'art. 21, comma 8 del d.P.R. n. 394/1999 e la direttiva ministeriale allegata al Decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 2022 contenente i criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio), le quali, peraltro, a loro volta, non forniscono una regolamentazione sufficientemente precisa di tali profili, ma affidano al prefetto, sentito il questore, il compito di stabilire regole più dettagliate per garantire la pacifica convivenza nei centri (ivi comprese le misure indi-

¹⁴ Sui profili di illegittimità costituzionale che affliggono la disciplina di cui all'art. 14, TUIMM del trattenimento, si leggano le riflessioni a suo tempo maturate da L. MASERA, *L'incostituzionalità dell'art. 14 d.lgs. 286/98 nella parte in cui non contiene una disciplina sufficientemente precisa dei "modi" del trattenimento nei CPR*, in *Quest. giust. online*, consultabile in <https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-incostituzionalita-dell-art-14-d-lgs-286-98> e quasi per intero trasfusa nell'ordinanza di rimessione dal Giudice di pace romano. Più in generale, sull'incostituzionalità della detenzione amministrativa dello straniero, A. DI MARTINO, *La disciplina dei CIE è incostituzionale. Un pamphlet.*, in *Dir. pen. cont.*, 11 maggio 2012, 1 ss.

spensabili ad assicurare l'incolumità delle persone, l'erogazione dei servizi indispensabili di cura e assistenza delle persone etc.). Sicché, in definitiva, la definizione dei modi di esecuzione del trattenimento è rimessa in parte a fonti subordinate alla legge e in parte ad atti di natura amministrativa, con conseguente palese violazione del vincolo costituzionale di riserva di legge.

La Corte ha tuttavia cura di precisare come in conformità a quanto stabilito nella sentenza n. 22/2022 per la disciplina delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (c.d. REMS)¹⁵, anche con riferimento all'art. 14, comma 2, TUIMM, il rilevato contrasto con l'art. 13, comma 2, Cost. non possa venire dichiarato, pena il rischio di creare una lacuna normativa, insuscettibile di venire colmata mediante l'espansione di differenti regimi normativi. Non sarebbero, per esempio, applicabili in via analogica neppure le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, data la natura non punitivo/sanzionatoria, ma unicamente preventiva del trattenimento amministrativo.

I giudici concludono dunque nel senso di affidare ancora una volta al legislatore il compito di rimediare al suddetto *vulnus*, attraverso l'adozione di una legge che provveda a regolare le modalità esecutive del trattenimento.

Anche la seconda questione di incostituzionalità, concernente l'assenza di una disciplina in grado di garantire una tutela specifica per le posizioni giuridiche soggettive dei soggetti trattenuti nei CPR, viene dichiarata inammissibile, sia per incompletezza del quadro normativo di riferimento, sia perché l'art. 700, c.p.c. permette di ottenere una tutela

¹⁵ V. Corte cost. sent. n. 22/2022, ove la Corte, pur dichiarando inammissibili le questioni di costituzionalità degli artt. 206 e 222 c.p. e dell'art. 3-ter, d.l. n. 211/2011 – sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32, e 110 Cost., in ragione dell'effetto di caducazione dell'intero sistema delle R.E.M.S. prodotto da un'eventuale pronuncia di accoglimento, ha tuttavia riconosciuto l'illegittimità di tale disciplina.

Per un commento alla pronuncia cfr. G. MONACO, *REMS: riserva di legge e competenze del Ministro della giustizia. Dopo un'ampia istruttoria, ancora una pronuncia di incostituzionalità accertata ma non dichiarata. Osservazioni su Corte cost. n. 22/2022*, in *Oss. cost.*, n. 3, 2022, 274 ss.; A. DI CAPUA, *La Corte costituzionale alla ricerca di nuove strade per garantire la massima effettività dei diritti fondamentali. Note a margine della sentenza n. 22 del 2022 della Corte costituzionale*, in *Oss. cost.*, n. 3, 2022, 294 ss.

cautelare anticipatoria residuale, seppure atipica, in presenza di compressioni illegittime dei diritti fondamentali dello straniero trattenuto.

4. Le ricadute «pratiche» e «penalistiche» della sentenza n. 96/2025 della Corte costituzionale

La decisione della Corte, qui brevemente sintetizzata, è destinata a produrre, com'è ovvio, non poche ricadute pratiche. L'assenza di una declaratoria di incostituzionalità pone infatti i giudici di fronte al problema di dover d'ora in poi applicare una disposizione ancora pienamente vigente, ma sostanzialmente incostituzionale.

Tale tipo di esito non costituisce, per la verità, un'assoluta novità nel panorama della più recente giurisprudenza costituzionale. Già in altre occasioni la Corte ha infatti accertato e tuttavia non dichiarato l'incostituzionalità di disposizioni legislative. Si pensi alla citata decisione in materia di REMS¹⁶, al caso Cappato¹⁷ o alla vicenda dell'ergastolo ostativo¹⁸. In siffatte ipotesi, sia pure con modalità diverse, i giudici costituzionali hanno nella sostanza sospeso la declaratoria di incostituzionalità o l'hanno del tutto omessa, nonostante la fondatezza delle questioni vagliate, preferendo rimettere al legislatore il compito di provvedere alla modifica in senso costituzionalmente orientato della disciplina da censurare.

Oltre i possibili rilievi critici rispetto alla scelta della Corte di fare un così frequente impiego di tali modalità decisorie, ciò che qui più rileva è la presa in carico degli effetti generati in sede applicativa da questo tipo di pronunce, qualora nel frattempo non si assista all'auspicato intervento riparatore del legislatore¹⁹.

¹⁶ Vedi nota 15.

¹⁷ Corte cost., ord. n. 207/2018 e successiva sent. n. 242/2019.

¹⁸ Corte cost., ord. n. 97/2021 e successiva sent. n. 227/2022.

¹⁹ Esprimono posizioni critiche su tale metodo di decisione, A. NATALE, *I CPR e la Costituzione. Il rischio di una impasse. Il rischio di zone franche*, in *Quest. giust.*, consultabile in https://www.questionegiustizia.it/articolo/nota-a-cda-cagliari-e-corte-cost-96_2025; F. PALLANTE, *L'incerta tutela della legalità costituzionale nel caso degli stranieri irregolari*, in *Quest. giust.*, consultabile in <https://www.questionegiustizia.it/>

Il fatto che nelle prime decisioni di merito successive alla decisione costituzionale *de qua* si sia percorsa la strada della mancata convalida dei provvedimenti di trattenimento farebbe pensare che, nella prassi, stia lentamente prevalendo l'opzione che spinge verso la disapplicazione *tout court* della disposizione incostituzionale non censurata. In effetti, tali provvedimenti segnalano come a fronte della riconosciuta incostituzionalità della disciplina riguardante il trattenimento dello straniero nei CPR e in assenza di una normativa di rango legislativo sui «modi» della sua esecuzione, non possa che riespandersi la libertà personale illegittimamente compressa dal provvedimento amministrativo che dispone il trattenimento²⁰.

Tuttavia, è assai improbabile che una soluzione del genere divenga in futuro predominante.

In due occasioni in effetti, la Corte di cassazione si è già pronunciata contro la prospettiva della disapplicazione diretta: nella pronuncia di annullamento con rinvio del decreto della Corte di appello di Cagliari sopra richiamato e prima ancora, nelle linee guida adottate dall'Ufficio del massimario all'indomani della pronuncia costituzionale, ove tale

articolo/nota-sent-96-2025 e G. DOLSO, *La Corte si pronuncia sulla detenzione amministrativa degli stranieri*, in *Giur. cost.*, n. 3, 2025, 1339 ss.

Reputa invece inevitabile la scelta compiuta dalla Corte costituzionale, A. RUGGERI, *Ragionando attorno al "seguito" da dare a Corte cost. n. 96 del 2025 per le persone trattenute nei CPR*, in *Giust. ins.*, 8 luglio 2025; ID., *Tornando a ragionare su Corte cost. n. 96/2025 in applicazione della tecnica narrativa Sliding doors*, in *Giust. ins.*, 21 luglio 2015.

²⁰ Ci si riferisce in particolare alle seguenti pronunce: 1) Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, decreto 4 luglio 2025, n. 290; 2) Corte di appello di Genova, sez. III, specializzata in materia di immigrazione decreto n. 651 dell'11 luglio 2025; 3) Corte di appello di Roma, sez. persona, famiglia, minorenni e protezione internazionale, decreto 12 novembre 2025, n. 5967, le quali pur avendo negato la convalida dei trattenimenti per ragioni di merito attinenti ai «casi» del trattenimento o all'esistenza di ragioni ostative allo stesso (scadenza dei termini per la proroga, vulnerabilità per ragioni di salute etc.) e non per effetto della disapplicazione dell'art. 14, comma 2, Cost., tuttavia, richiamano in motivazione, quale *obiter dictum*, il fatto che dalla sentenza n. 96/2025 della Corte costituzionale discenda l'obbligo per il giudice di non applicare la disposizione incostituzionale, in modo da consentire la riespansione della libertà personale dello straniero illegittimamente compressa.

rimedio è stato stigmatizzato come illegittimo, perché in contrasto con il controllo di costituzionalità di tipo accentrato e non diffuso, contemplato nel nostro ordinamento costituzionale²¹.

L'art. 14, comma 2, TUIMM, benché nella sostanza incostituzionale, è una norma formalmente valida, che il giudice ha il dovere di applicare; almeno sino a quando non interverrà una declaratoria di incostituzionalità pronunciata con sentenza di accoglimento.

Le ricadute pratiche della sentenza sembrano pertanto andare nella direzione di un futuro, inevitabile, nuovo promovimento di questioni di costituzionalità sulla lacunosa disciplina del trattenimento, tenuto conto che allo stato attuale, la decisione n. 96/2025 non può essere equiparata, nei suoi effetti, a una pronuncia di accoglimento. E ciò, sempre che nel frattempo il vuoto normativo non venga colmato dal legislatore, come, in effetti, auspicato dalla Corte costituzionale.

In attesa degli ulteriori sviluppi di tale tormentata vicenda, non resta che fare il punto su quale sia stata l'effettiva portata della sentenza n. 96/2025. Nell'ottica del penalista in particolare, può risultare interessante verificare se essa abbia rappresentato un momento di reale avanzamento sul versante del riconoscimento di una piena affinità fra il trattenimento amministrativo nei CPR e la pena detentiva.

²¹ V. Cass. pen., sent. n. 30294/2025, con la quale, nell'annullare con rinvio il decreto di mancata convalida della Corte di appello di Cagliari n. 290/2025, la Corte di cassazione ha osservato come la tesi che «in carenza della determinazione, mediante fonte normativa primaria, dei modi di svolgimento della restrizione dei soggetti trattenuti dovrebbe riespandersi il diritto alla libertà personale» si ponga a sua volta in contrasto logico e dogmatico con il sindacato accentrato di conformità alla Costituzione, proprio del nostro ordinamento costituzionale. A opinioni dei giudici di legittimità, la disapplicazione dell'art. 14, comma 2, TUIMM aprirebbe il varco a un'impropria forma di sindacato diffuso di legittimità costituzionale, sostanzialmente svincolato dall'obbligo di sollevare apposito incidente di costituzionalità. A fronte di una sentenza che accerta, ma non dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma – rimasta dunque pienamente vigente – deve in sostanza considerarsi inibita al giudice ogni forma di disapplicazione diretta della disciplina incostituzionale.

Tale possibilità era peraltro già stata esclusa dal novero dei rimedi possibili anche dalla *Relazione* dell'Ufficio del massimario della Corte di cassazione n. 65/2025 sulle ricadute applicative della sentenza n. 96/2025, consultabile in: <https://www.cortedicasazione.it/resources/cms/documents/Rel0652025.pdf>.

A margine di questo breve contributo, non è certo possibile ricostruire in modo sufficientemente esaustivo l'orientamento che individua nella necessaria assimilazione della detenzione amministrativa alla sanzione penale il presupposto per l'estensione alla stessa dello statuto di garanzia proprio della pena detentiva²².

La Corte costituzionale non prende espressamente posizione su questo punto; non entra, cioè, direttamente nel merito della questione relativa alla riconducibilità della misura in questione alle sanzioni c.d. «punitive», alla stregua dei c.d. «criteri Engel», né avalla l'idea che il vincolo di riserva di legge previsto dall'art. 13, Cost. per la disciplina delle misure restrittive della libertà personale vada riferito ai soli strumenti di natura penale²³.

Nondimeno, fra le righe della decisione, è possibile cogliere un atteggiamento di assoluto diniego rispetto alla possibilità di attribuire natura sanzionatoria all'istituto del trattenimento. Lo si evince chiaramente sia nel passaggio in cui, al fine di escludere l'opzione di colmare il vuoto normativo creato da un eventuale accoglimento della questione di costituzionalità attraverso l'applicazione delle disposizioni sull'ordinamento penitenziario, viene ricordato il carattere non sanzionatorio del trattenimento²⁴, sia là dove, nel ricostruire la cornice normativa interna ed euro-unionale del trattenimento, se ne ribadisce la funzione di misura meramente amministrativa, finalizzata esclusivamente al controllo del fenomeno migratorio.

²² Si esprimono in tal senso A. CAVALIERE, *op. cit.*, 66 ss. e A. DELLA BELLA, *Trattenimento*, in *Sist. pen.*, 12 giugno 2023, 1 ss. Diversamente e in modo condivisibile, A. DI MARTINO, *op. cit.*, 2 osserva come il vincolo della riserva di legge per la disciplina dei casi e dei modi del trattenimento debba operare a prescindere dalla possibilità di qualificare tale misura come una forma di autentica detenzione. L'art. 13, Cost. è in effetti chiarissimo nell'estendere la garanzia della legalità a qualunque strumento giuridico che produca l'effetto di restringere la libertà personale, indipendentemente dalla qualificazione formale.

²³ Vedi, A. CAVALIERE, *op. cit.*, 67.

²⁴ Si esprime a favore dell'applicazione in via analogia delle norme sull'ordinamento penitenziario, G. SAVIO, *Incostituzionalità accertata e non dichiarata: che fare? Note a margine della sentenza n. 96/2025 della Corte costituzionale*, in *Quest. giust.*, n. 3, 2025, 5.

La pronuncia non segna dunque un radicale cambio di passo dal punto di vista dell'accostamento della c.d. «detenzione amministrativa» alla pena detentiva vera e propria; al contrario, essa afferma a chiare lettere la strutturale eterogeneità fra le due figure.

Ciò, tuttavia, non ne indebolisce la valenza. La posizione espressa dalla Consulta in verità amplia gli orientamenti del passato sul tema. La Corte, infatti, non si limita a ribadire quanto già affermato nella sentenza n. 105/2001, circa la sicura incidenza del trattenimento sul bene giuridico della libertà personale, ma si spinge oltre, riconoscendo la necessità – attualmente non soddisfatta dal sistema – che in conformità con l'art. 13, comma 2, Cost., la disciplina delle modalità esecutive di tale misura venga affidata alla legge.

Si tratta certamente di un importante passo in avanti rispetto alla pregressa giurisprudenza costituzionale, la quale, per l'appunto, si arrestava alla mera presa d'atto della capacità dell'istituto di restringere la libertà delle persone.

D'altra parte, l'estensione della riserva di legge alla misura in questione non richiedeva ai giudici un previo inglobamento di tale strumento nella materia penale; e, cioè, non presupponeva un'iniziale parificazione qualitativa del trattenimento amministrativo alla pena detentiva. Le garanzie della legalità previste dall'art. 13, comma 2, Cost. riguardano infatti qualunque misura destinata a incidere sulla libertà personale, a prescindere dalla sua forma giuridica e dalle finalità perseguite.

In definitiva, l'avvenuto riconoscimento dell'esistenza di un *vulnus* costituzionale, seppure monco, perché non accompagnato dalla relativa declaratoria, rappresenta un importante traguardo di civiltà giuridica e senza dubbio concorre a far chiarezza circa lo statuto giuridico di uno dei più controversi strumenti del diritto dell'immigrazione. La sentenza appone, cioè, un ulteriore tassello al mosaico della complessa opera di aggiustamento, in senso costituzionalmente orientato, della disciplina giuridica dello straniero migrante.

Il risultato finale dipenderà, com'è ovvio, soprattutto dalla volontà del legislatore di prendersi realmente in carico il monito della Corte.

Che questo possa essere l'effettivo epilogo di tale vicenda, è tuttavia lecito dubitare. La mancata indicazione di un limite temporale entro il quale agire per colmare la lacuna normativa affievolisce non poco l'ef-

fetto persuasivo della sentenza e smorza le speranze per una pronta risposta sul piano legislativo. Con buona probabilità, ancora una volta, il prossimo passaggio del lento processo di «normalizzazione costituzionale» della detenzione amministrativa vedrà come protagonista la Corte costituzionale, non il legislatore.

La partita non è chiusa, ma la strada indubbiamente è segnata.

LE RISPOSTE SANZIONATORIE ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE NELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO

Stefan Schwitzer

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Il quadro normativo. 2.1. Traffico di migranti (§ 114 FPG nonché § 120, comma 3, numero 1, FPG). 2.2. Aiuto al soggiorno illegale (§ 115 FPG nonché § 120, comma 3, numero 2, FPG). 2.3. Ingresso e soggiorno illegale dello straniero (§ 120, commi 1 e 1a, FPG). 2.4. Conseguimento fraudolento di un titolo di soggiorno (§ 120, comma 2, FPG) e fruizione illegittima di prestazioni sociali (§ 119 FPG). 2.5. Matrimonio fittizio e adozione fittizia (§§ 117 e 118 FPG). 2.6. Sfruttamento di uno straniero (§ 116 FPG). 3. Conclusione.

1. Introduzione

L'immigrazione illegale e la questione di come affrontarla e di come gestirla è un tema di costante attualità e di grande rilevanza politico-sociale non solo in Italia, ma anche nei paesi d'oltralpe.

Per la Germania, per esempio, basta ricordare i dibattiti dei vari partiti politici svolti in vista delle elezioni del Parlamento tedesco (*Bundestag*) di fine febbraio 2025, nei quali uno dei temi più presenti (per non dire il tema più presente) era proprio quello dell'immigrazione illegale¹. E l'importanza e la rilevanza della tematica proprio in questo periodo preelettorale veniva mostrata e accentuata, da un lato, da un tragico evento, ossia dall'attentato commesso a fine gennaio nella città bavare-

¹ T. HEID, *Worüber wir auch streiten sollten*, in www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl-2025-um-migration-dreht-sich-alles-110285708.html (ultimo accesso 8 dicembre 2025); M. HEIM, *Migrationspolitik kurz vor der Bundestagswahl: Wer fordert was?*, in www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/bundestagswahl-2025-wahlprogramm-und-positionen-check-migration,Up4rvE (ultimo accesso 8 dicembre 2025).

se di Aschaffenburg², e, dall'altro, dalle misure prese in materia di immigrazione, anche in seguito e in risposta a questo atto di aggressione, dal Parlamento tedesco ancora nella sua vecchia composizione³.

Anche in Austria l'immigrazione illegale è un tema di cui si è parlato e discusso molto negli ultimi anni in politica e nei mass media⁴ e costituiva anche uno dei temi cardine dei dibattiti politici prima delle elezioni del Parlamento austriaco (*Nationalrat*) di settembre 2024⁵. Dopo le elezioni politiche il nuovo governo, diretto dal Cancelliere Dr. Christian Stocker, ha elaborato un programma governativo⁶ che nella parte intitolata *Sicherheit* (sicurezza) dedica un intero capitolo all'asilo e alla migrazione, trattando diversi temi attinenti all'immigrazione illegale,

² L'attentato è stato commesso il 22 gennaio 2025 da un soggetto proveniente dall'Afghanistan, in terapia psichiatrica, obbligato a lasciare il territorio nazionale per aver interrotto la procedura d'asilo, che ha accoltellato un bambino di due anni e un uomo nonché gravemente ferito altre tre persone: J. KUHLES, P. BRENINEK, C. SAUER, E. BEHRINGER, T. ERDRACHT, *Tödlicher Messerangriff in Aschaffenburg: Was wir wissen*, in www.br.de/nachrichten/bayern/toedlicher-messerangriff-in-aschaffenburg-was-wir-bis-her-wissen,UacXLCm (ultimo accesso 8 dicembre 2025); ZEIT ONLINE, in www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2025-01/tote-aschaffenburg-polizei-messerangriff (ultimo accesso 8 dicembre 2025).

³ SWR, *Unionsantrag zur Verschärfung der Migration bekommt Mehrheit im Bundestag*, www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/plaene-migration-merz-cdu-realistisch-100.html (ultimo accesso 8 dicembre 2025); TAGESSCHAU, *Bundestag stimmt für Unionsantrag zur Migration*, in www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/migration-antrag-union-100.html (ultimo accesso 8 dicembre 2025).

⁴ K.F. HINTERBERGER, *Regularisierungen irregulär aufhältiger Migrantinnen und Migranten. Deutschland, Österreich und Spanien im Rechtsvergleich*, Baden-Baden, 2020, 219.

⁵ E. STANZL, B. VASARI, *Wahlkampf: Warum Migration stärker wirkt als Klimawandel*, in www.wienerzeitung.at/a/wahlkampf-warum-migration-staerker-wirkt-als-klimawandel (ultimo accesso 8 dicembre 2025); ORF.at, *Migration im Programmcheck*, in orf.at/nrwahl24/stories/3369110/ (ultimo accesso 8 dicembre 2025).

⁶ Il programma governativo, intitolato *Jetzt das Richtige tun. Für Österreich*, è disponibile al seguente sito web della Cancelleria federale (*Bundeskanzleramt*): www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html (ultimo accesso 8 dicembre 2025).

tra cui, a mero titolo d'esempio, lo stop della immigrazione illegale oppure anche una politica efficiente di espulsione⁷.

Una parte centrale della materia dell'immigrazione illegale è rappresentata dalle misure e dalle sanzioni adottate da uno Stato per gestire e regolare tale fenomeno. In considerazione della rilevanza socio-politica della tematica anche al di là del Brennero, da un lato, e dell'ampiezza della tematica, dall'altro lato, il presente contributo si prefigge di dare ai lettori una prima introduzione alla disciplina e al regime sanzionatorio previsto dall'ordinamento austriaco, con la descrizione delle principali fattispecie di natura penale e amministrativa.

2. Il quadro normativo

In Austria diversi aspetti della materia dell'immigrazione illegale sono disciplinati dalla legge sull'amministrazione degli stranieri (*Fremdenpolizeigesetz*, d'ora in poi anche solo "FPG"). Questa legge, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2006 (v. § 126, comma 1, FPG), faceva parte di una più grande riforma del diritto austriaco in materia di immigrazione e di asilo, anche chiamata *Fremdenrechtspaket 2005*⁸, con la quale venivano introdotte, oltre alla FPG⁹, la legge d'asilo (*Asylgesetz*)¹⁰ e la legge sul soggiorno (*Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz*)¹¹.

La FPG, che dopo la sua emanazione è stata più volte modificata e che fino a oggi è stata anche già diverse volte oggetto di pronunce di incostituzionalità della Corte costituzionale austriaca (VfGH), contiene, tra l'altro e per quanto qui d'interesse, le risposte sanzionatorie dell'ordinamento austriaco all'immigrazione illegale. La legge, in particolare,

⁷ *Jetzt das Richtige tun. Für Österreich.*, Vienna, 2025, in www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:8d78b028-70ba-4f60-a96e-2fca7324fd03/Regierungsprogramm_2025-2029.pdf (ultimo accesso 8 dicembre 2025), 74 ss.

⁸ BGBl. I n. 100/2005.

⁹ V. art. 3, BGBl. I n. 100/2005.

¹⁰ V. art. 2, BGBl. I n. 100/2005.

¹¹ V. art. 4, BGBl. I n. 100/2005. Per una descrizione dell'evoluzione della normativa dell'ordinamento austriaco in materia di immigrazione e di asilo dopo la Seconda guerra mondiale si rinvia a K.F. HINTERBERGER, *op. cit.*, 220 ss.

disciplina ai §§ 114 ss. diverse fattispecie di reato e di illecito amministrativo, alcune delle quali si cercherà nel prosieguo di delineare.

2.1. Traffico di migranti (§ 114 FPG nonché § 120, comma 3, numero 1, FPG)

La prima fattispecie incriminatrice oggetto di analisi, anche definita la centrale fattispecie del diritto penale dell'immigrazione austriaco¹², è quella del traffico di migranti (*Schlepperei*) prevista al § 114 FPG. La disposizione stabilisce la pena detentiva fino a due anni per chiunque favorisca l'ingresso o il transito illegale di uno straniero¹³ in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato confinante con l'Austria con l'intento di arricchire ingiustamente sé stesso o un terzo attraverso un corrispettivo a tal fine prestato.

La fattispecie in esame rappresenta un reato comune e viene qualificata come reato di mera condotta¹⁴. L'attività di favoreggiamento può consistere, in generale, in ogni possibile aiuto o supporto causalmente connesso con l'ingresso o il transito illegale dello straniero¹⁵, eventualmente prestato anche solo successivamente al momento in cui sia entrato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato confinante con l'Austria, dato che anche il favoreggiamento del transito è espressamente abbracciato dalla fattispecie incriminatrice¹⁶. Aiutare oppure supportare uno straniero ai sensi del § 114 FPG, pertan-

¹² C. HURICH, *Straftatbestände des österreichischen Fremdenpolizeirechts*, Vienna, 2017, 81; A. TIPOLD, § 114 FPG, in F. HÖPFEL, E. RATZ (a cura di), *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, II ed., Vienna, 2020, num. a marg. 1.

¹³ In base al § 2, comma 4, numero 1, FPG, che definisce lo straniero con qualsiasi persona che non è titolare della cittadinanza austriaca, non rientrano nella fattispecie *de qua* le attività di favoreggiamento prestate in favore di un cittadino austriaco (C. HURICH, *op. cit.*, 87).

¹⁴ OGH 12.06.2025, 14 Os 23/25a. Cfr. anche OGH 20.09.2023, 13 Os 69/23f, OGH 16.05.2013, 13 Os 4/13g. In dottrina non condiviso da Hurich, che invece ritiene più corretto qualificare la fattispecie in esame come reato di evento: C. HURICH, *op. cit.*, 92 ss. Cfr. anche A. TIPOLD, *op. cit.*, num. a marg. 5/1.

¹⁵ Cfr. OGH 12.06.2025, 14 Os 23/25a, VfGH 22.02.2016, G531/2015 ua.

¹⁶ C. HURICH, *op. cit.*, 82 s.

to, e come anche precisato nei lavori preparatori della FPG¹⁷, non equivale semplicemente a trasportarlo (in caso di ingresso, nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato confinante con l'Austria), ma comprende anche altre attività, tra cui, a mero titolo esemplificativo, procurargli documenti di viaggio falsi oppure fornirgli informazioni per evitare controlli al confine¹⁸.

Sul piano soggettivo il reato di traffico di migranti richiede il dolo specifico di arricchire ingiustamente sé stesso o un terzo attraverso un corrispettivo che viene prestato per l'attività di favoreggiamento fornita¹⁹. Il corrispettivo può generalmente consistere in un qualsiasi vantaggio economico che il reo oppure un soggetto terzo abbia ricevuto²⁰, anche se di valore esiguo²¹.

Nella versione originaria del testo normativo l'individuazione del concreto ambito di applicazione territoriale del § 114 FPG non era un compito facilissimo. Il legislatore penale austriaco, infatti, ha scelto una formulazione ampia, così da fare astrattamente riferimento a tutti i fatti tipici, e cioè a prescindere se siano stati compiuti in Austria oppure all'estero²². Nel 2013 al § 114 FPG è stato aggiunto un nuovo ultimo comma²³, al quale è ora precisato che il § 114 FPG²⁴ è applicabile ai fatti commessi sul territorio austriaco nonché ai fatti commessi all'estero (e ciò indipendentemente dalla legge penale vigente nel luogo in cui

¹⁷ Trattasi dei materiali e relazioni allegati alla proposta di legge presentata dal Governo (RV 952 BlgNR 22. GP), reperibili al seguente link del Parlamento: www.parlament.gv.at/gegenstand/XXII/I/952 (ultimo accesso 8 dicembre 2025).

¹⁸ RV 952 BlgNR 22. GP, 111. V. anche VfGH 22.02.2016, G531/2015 ua. Hurich individua come comportamenti di favoreggiamento penalmente rilevanti anche la consegna allo straniero di uno smartphone per consentirgli di procurarsi informazioni oppure la fornitura di carburante: C. HURICH, *op. cit.*, 83.

¹⁹ *Ivi*, 102.

²⁰ RV 952 BlgNR 22. GP, 111.

²¹ A. TIPOLD, *op. cit.*, num. a marg. 12; OGH 22.12.2015, 14 Os 134/15k.

²² Cfr. C. HURICH, *op. cit.*, 83 ss.; OGH 16.05.2013, 13 Os 4/13 g.

²³ V. BGBI I n. 144/2013.

²⁴ La norma, in concreto, si riferisce ai commi da 1 a 4 e, quindi, alla fattispecie base e alle ipotesi aggravanti previste ai commi 2, 3 e 4. Su quest'ultime si v. *infra*.

l'autore li abbia commessi) purché, in quest'ultimo caso, siano stati lesi interessi austriaci (§ 114, comma 7, FPG)²⁵.

I commi da 2 a 4 del § 114 FPG, poi, stabiliscono diverse ipotesi aggravanti e prevedono, in concreto,

- la pena detentiva fino a tre anni in caso di recidiva infraquinquennale (comma 2)²⁶;
- la pena detentiva da sei mesi a cinque anni se i fatti vengono commessi professionalmente²⁷ oppure in relazione ad almeno tre soggetti stranieri oppure in un modo che abbia causato allo straniero, in particolare durante il trasporto, per lungo tempo particolari sofferenze (comma 3) e
- la pena detentiva da uno fino a dieci anni se i fatti vengono commessi da un soggetto membro di un'associazione per delinquere o in un modo che metta in pericolo la vita dello straniero (comma 4).

Esplicitamente esclusa è la punibilità come concorrente ai sensi del § 12 StGB (codice penale austriaco) dello straniero in favore del quale vengono compiute le attività di favoreggiamento (§ 114, comma 5, primo periodo, FPG).

Il reato di cui al § 114 FPG, come esposto, richiede che il reo abbia agito con l'intento di arricchire ingiustamente sé stesso o un terzo attraverso un corrispettivo ricevuto per l'aiuto o il supporto prestato allo straniero. In mancanza di un tale intento e, quindi, di uno scopo di lucro, l'attività di favoreggiamento prestata non rientra nella fattispecie di cui al § 114 FPG e non è neanche di rilevanza penale, ma integra l'illecito amministrativo previsto al § 120, comma 3, numero 1, FPG, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 fino a euro

²⁵ C. HURICH, *op. cit.*, 83 ss. Cfr., a riguardo, A. TIPOLD, *op. cit.*, num. a marg. 4 ss.

²⁶ Ai fini della recidiva sono rilevanti anche i provvedimenti di condanna pronunciati da autorità giudiziarie estere all'esito di un procedimento svolto in conformità all'art. 6 CEDU (§ 114, comma 2, secondo periodo, FPG).

²⁷ La condotta professionale va definita con riferimento al § 70 StGB, che viene espressamente indicato nel testo letterale del § 114, comma 3, numero 1, FPG (A. TIPOLD, *op. cit.*, num. a marg. 17 s.).

5.000,00 e, in caso di mancata sua riscossione, della sanzione detentiva fino a tre settimane²⁸.

Trattasi, in sostanza, di una fattispecie di natura amministrativa speculare a quella di natura penale prevista al § 114 FPG, connotata, però, di alcune particolarità. Il § 120, comma 3, numero 1, FPG, innanzi tutto, richiede che l'autore agisca coscientemente (*ex* § 5, comma 3, StGB), per cui viene esclusa la rilevanza del dolo eventuale²⁹. Il legislatore, inoltre, stabilisce espressamente, da un canto, che viene sanzionato anche il solo tentativo (§ 120, comma 10, FPG)³⁰ e, dall'altro canto, che non è soggetto a sanzione per istigazione o concorso lo straniero in favore del quale siano state compiute le attività di favoreggiamento (§ 120, comma 8, FPG). L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al § 120, comma 3, FPG è anche esclusa quando l'autore agisca per favorire l'ingresso o il transito del suo coniuge, del suo partner con il quale è unito civilmente, dei suoi figli o dei suoi genitori (§ 120, comma 9, FPG). Quest'ultima disposizione, tuttavia, si applica solo per l'illecito amministrativo e non anche per la fattispecie penale di cui al § 114 FPG, per cui non è esclusa la punibilità del soggetto per il reato di traffico di migranti che, con scopo di lucro, abbia favorito l'ingresso o il transito illegale di uno straniero solamente per il rapporto coniugale, per il rapporto derivante dall'unione civile o per il rapporto di stretta parentela che lo lega a quest'ultimo³¹.

²⁸ In caso di recidiva è stabilita la sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 fino a euro 15.000,00 oppure la sanzione detentiva fino a sei settimane (§ 120, comma 4, FPG). Su questa fattispecie di recidiva si rinvia a quanto esposto *infra sub* nota n. 53.

²⁹ C. HURICH, *op. cit.*, 119.

³⁰ Negli illeciti amministrativi il tentativo generalmente non viene sanzionato: R. WALTER, D. KOLONOVITS, G. MUZAK, K. STÖGER, *Grundriss des österreichischen Verwaltungsverfahrenrechts*, Vienna, 2011, num. a marg. 761; P. LEWISCH, M. FISTER, J. WEILGUNI, *Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG)*, II ed., Vienna, 2017, num. a marg. 2.

³¹ C. HURICH, *op. cit.*, 121.

2.2. *Aiuto al soggiorno illegale (§ 115 FPG nonché § 120, comma 3, numero 2, FPG)*

Mentre il § 114 FPG riguarda le attività di favoreggiamento dell'ingresso o del transito illegale di uno straniero, è il successivo § 115 FPG che si focalizza su un momento successivo all'ingresso o al transito, ossia sul soggiorno illegale di uno straniero. Anche il § 115 FPG prevede una fattispecie penale e stabilisce la pena detentiva fino a un anno o la pena pecuniaria fino a 360 tassi giornalieri (*Tagessätze*)³² per colui che agevoli il soggiorno illegale di uno straniero nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea con l'intento di arricchire ingiustamente sé stesso o un terzo attraverso un corrispettivo non esiguo a tal fine prestato.

Pure il reato di cui al § 115 FPG è comune ed è concepito come reato di mera condotta³³. Nella descrizione della condotta incriminata il legislatore utilizza una formulazione molto ampia che comprende, in linea di principio, ogni attività che in qualunque modo possa agevolare il soggiorno illegale di uno straniero. Nei lavori preparatori della FPG viene specificato che gli aiuti di cui al § 115 FPG sono quelle attività dirette i) a rendere più difficile lo svolgimento di un procedimento diretto, per esempio, all'applicazione di un divieto di soggiorno oppure ii) a illegittimamente impedire l'esecuzione, per esempio, di un provve-

³² Nell'ordinamento penale austriaco la pena pecuniaria, a differenza del diritto penale italiano, nel quale la pena pecuniaria da applicarsi è predeterminata dal legislatore con l'indicazione di un importo minimo e un importo massimo, è stabilita attraverso c.d. tassi giornalieri, con un minimo di due tassi giornalieri (§ 19, comma 1, StGB). Il tasso giornaliero viene determinato, in concreto, in base alle condizioni personali e alle capacità economiche del reo al momento in cui viene pronunciata la sentenza di primo grado con un importo da euro 4,00 a euro 5.000,00 (§ 19, comma 2, StGB). Per un'analisi approfondita della pena pecuniaria nel sistema penale tedesco e austriaco v. M. HELFER, *Per una pena pecuniaria presente nell'ordinamento giuridico. Uno sguardo all'esperienza tedesca e austriaca*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1, 2024, 45 ss.

³³ C. HURICH, *op. cit.*, 125 s. Diversamente Tipold, che lo qualifica come reato di evento, il quale consisterebbe nel soggiorno illegale e nel prolungamento dello stesso: A. TIPOLD, *§ 115 FPG*, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 8.

dimento di allontanamento³⁴. Nascondere lo straniero in una casa o in un appartamento³⁵ oppure fornirgli sistematicamente denaro o altri beni costituiscono esempi di condotte tipiche ai sensi del § 115 FPG³⁶. Escluse dall'ambito di applicazione, invece, sono elargizioni minori fatte per motivi umanitari (per esempio, in considerazione dello stato di salute o della mancanza di mezzi) oppure anche l'assistenza legale³⁷.

Il reato di aiuto oneroso al soggiorno illegale di uno straniero, sul piano soggettivo, richiede il dolo specifico di arricchire ingiustamente sé stesso o un terzo attraverso un corrispettivo prestato proprio per l'aiuto fornito. Il § 115 FPG, però, e diversamente dal § 114 FPG³⁸, specifica che il corrispettivo deve avere una certa consistenza e non può essere solo esiguo³⁹.

Diversa rispetto al § 114 FPG è anche la disciplina dell'ambito di applicazione territoriale del § 115 FPG. Mentre il § 114 FPG contiene al comma 7 una disposizione specifica a riguardo e stabilisce la punibilità anche dei fatti commessi all'estero, purché abbiano leso interessi austriaci, manca una simile disposizione per il § 115 FPG, la cui applicabilità, quindi, va determinata in base ai §§ 62 ss. StGB, che definiscono l'ambito di applicazione territoriale del diritto penale austriaco. In applicazione delle disposizioni del StGB va negata l'applicabilità del § 115 FPG per attività di aiuto compiute all'estero. Rientrano, invece, nell'ambito di applicazione del § 115 FPG i fatti commessi in Austria e riguardanti il soggiorno illegale di uno straniero in un altro Stato membro dell'Unione europea⁴⁰.

Il comma 2 del § 115 FPG qualifica come ipotesi aggravanti l'aiuto oneroso al soggiorno illegale prestato in maniera professionale oppure nei confronti di un numero maggiore di stranieri e stabilisce, per queste ipotesi, una pena detentiva fino a tre anni. La generica determinazione

³⁴ RV 952 BlgNR 22. GP, 112.

³⁵ RV 952 BlgNR 22. GP, 112.

³⁶ C. HURICH, *op. cit.*, 124 e 126.

³⁷ RV 952 BlgNR 22. GP, 112; C. HURICH, *op. cit.*, 124 e 126.

³⁸ Cfr. quanto esposto sul punto nel precedente capitolo.

³⁹ A. TIPOLD, § 115 FPG, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 15 ss. Cfr. sul punto anche C. HURICH, *op. cit.*, 124 s.

⁴⁰ C. HURICH, *op. cit.*, 127 s.

del numero di stranieri rilevante per l'integrazione di quest'ultima ipotesi aggravante (un numero maggiore di stranieri) può essere concretizzata facendo riferimento alla dottrina maggioritaria e alla giurisprudenza formatasi su altre fattispecie penali contenenti la medesima locuzione ("größere Zahl")⁴¹, che individuano in dieci un numero indicativo per avere un numero maggiore di persone⁴².

Anche per il reato dell'aiuto oneroso al soggiorno illegale è espressamente esclusa la punibilità come concorrente dello straniero che è stato aiutato a poter illegalmente soggiornare nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea (§ 115, comma 3, FPG).

Tra gli elementi costitutivi del reato di cui al § 115 FPG rientra, come appena descritto, quello di aver agito con l'intento di arricchire ingiustamente sé stesso o un terzo attraverso un corrispettivo di entità non esigua ricevuto per l'aiuto prestato allo straniero. Solo se l'autore agisca con un tale scopo di lucro e, quindi, per ottenere un corrispettivo di una certa entità, pertanto, è superata la soglia della rilevanza penale del fatto. Altrimenti, ossia in mancanza di uno di questi elementi, l'aiuto fornito allo straniero, pur non essendo di rilevanza penale, potrebbe integrare l'illecito amministrativo di cui al § 120, comma 3, numero 2, FPG, che stabilisce la sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 fino a euro 5.000,00 oppure, in caso di mancata sua riscossione, la sanzione detentiva fino a tre settimane per colui che agevoli coscientemente il soggiorno illegale di uno straniero in uno Stato membro dell'Unione europea, purché l'aiuto venga prestato con l'intento di impedire l'applica-

⁴¹ Così, a mero titolo esemplificativo, i §§ 169 e 170 StGB (incendio doloso e colposo) oppure i §§ 176 e 177 StGB (causazione dolosa o colposa di un pericolo comune).

⁴² C. HURICH, *op. cit.*, 128 s. Cfr. in dottrina, per esempio, V. MURSCHEZ, § 169 StGB, in F. HÖPFEL, E. RATZ (a cura di), *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 13; C. BERTEL, K. SCHWAIGHOFER, *Österreichisches Strafrecht Besonderer Teil II*, XIV ed., Vienna, 2020, 4 e 7; H. HINTERHOFER, C. ROSBAUD, *Strafrecht Besonderer Teil II*, VI ed., Vienna, 2016, 33. In giurisprudenza, per esempio, OGH 06.08.1997, 13 Os 96/97; v. anche OGH 25.09.2014, 12 Os 87/14g. Non completamente d'accordo con il numero indicativo di dieci persone pare essere Tipold, che con riferimento al reato di incendio doloso scrive che si tratterebbe "in ogni caso [di] più di due, tre o anche quattro persone": A. TIPOLD, § 169, in O. LEUKAUF, H. STEININGER (fondato da), *StGB Strafgesetzbuch Kommentar*, V ed., Vienna, 2025, num. a marg. 27.

zione o l'esecuzione di una misura diretta a porre fine al soggiorno dello straniero⁴³. Quest'ultimo elemento, sul piano soggettivo, invece non è richiesto dal § 115 FPG. Da ciò consegue che resta impunito (sul piano sia penale che amministrativo) il soggetto che presta aiuto a uno straniero per soggiornare illegalmente nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea

- senza ricevere un corrispettivo non esiguo (così non integrando la fattispecie penale di cui al § 115 FPG, e ciò a prescindere da un eventuale scopo di lucro) e
- senza l'intento di impedire l'applicazione o l'esecuzione di una misura diretta a fare cessare il soggiorno dello straniero (per cui non è neanche realizzato l'illecito amministrativo di cui al § 120, comma 3, numero 2, FPG)⁴⁴.

Anche per l'illecito amministrativo in esame (come per quello previsto al § 120, comma 3, numero 1, FPG relativo al favoreggiamento dell'ingresso o del transito illegale di uno straniero senza scopo di lucro) è prevista

- la configurabilità del tentativo (§ 120, comma 10, FPG);
- l'esclusione dell'applicazione della sanzione allo straniero per istigazione o per concorso (§ 120, comma 8, FPG) nonché
- l'esclusione dell'applicazione della sanzione qualora l'aiuto sia stato prestato in favore del coniuge del soggetto agente, del suo partner con il quale è unito civilmente, dei suoi figli o dei suoi genitori (§ 120, comma 9, FPG).

⁴³ Tra queste misure rientrano, per esempio, l'espulsione (§ 66 FPG), il divieto di soggiorno (§ 67 FPG) o il divieto all'ingresso (§ 53 FPG): C. HURICH, *op. cit.*, 131. Anche per questo illecito amministrativo è prevista una sanzione più grave, ossia quella pecuniaria da euro 5.000,00 fino a euro 15.000,00 oppure quella detentiva fino a sei settimane, per l'autore che sia recidivo (§ 120, comma 4, FPG). Al riguardo si rinvia a quanto esposto *infra sub* nota n. 53.

⁴⁴ *Ivi*, 132 s.

2.3. Ingresso e soggiorno illegale dello straniero (§ 120, commi 1 e 1a, FPG)

Come illustrato nei precedenti capitoli, per le fattispecie (penali e amministrative) di traffico di migranti (§§ 114 e 120, comma 3, numero 1, FPG) e di aiuto al soggiorno illegale (§§ 115 e 120, comma 3, numero 2, FPG) non è punibile a titolo di concorrente lo straniero in favore del quale siano state compiute attività per favorire l'ingresso o il transito illegale oppure per agevolare il soggiorno illegale⁴⁵. Ciò, però, non significa che lo straniero, che sia illegalmente entrato o si tratti illegalmente nel territorio austriaco, sia esente da sanzione. Nell'ordinamento austriaco, infatti, l'ingresso illegale e il soggiorno illegale dello straniero sono entrambi configurati come illeciti amministrativi, per i quali è prevista,

- per l'ingresso illegale, l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 100,00 fino a euro 1.000,00 e, in caso di mancata sua riscossione, della sanzione detentiva fino a due settimane (comma 1) e,
- per il soggiorno illegale, l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 500,00 fino a euro 2.500,00 e, in caso di mancata sua riscossione, della sanzione detentiva fino a due settimane (comma 1a)⁴⁶.

Potenziale autore degli illeciti amministrativi in questione può essere solo lo straniero e, quindi, ogni soggetto che non è titolare della cittadinanza austriaca (§ 2, comma 4, numero 1, FPG), compresi i cittadini di Stati membri dell'Unione europea⁴⁷.

La distinzione tra i due tipi di condotta, ossia l'ingresso illegale da un lato e il soggiorno illegale dall'altro, è di centrale rilevanza per determinare l'ambito di applicazione delle relative fattispecie, per le quali è stabilita una risposta sanzionatoria diversa. Il legislatore, però, non fornisce una definizione precisa di questi due termini. Anche i lavori preparatori non forniscono alcuna indicazione per la loro interpretazio-

⁴⁵ Si v. rispettivamente i §§ 114, comma 5, e 120, comma 8, FPG e i §§ 115, comma 3, e 120, comma 8, FPG.

⁴⁶ In caso di recidiva sono previste delle sanzioni pecuniarie e, in caso di mancata loro riscossione, delle sanzioni detentive più severe (§ 120, commi 1, secondo periodo, e 1a, secondo periodo, FPG).

⁴⁷ C. HURICH, *op. cit.*, 46.

ne e, quindi, per l'individuazione di un criterio di discriminazione tra ingresso e soggiorno. Insufficiente e inadeguata viene ritenuta un'interpretazione strettamente collegata alla definizione del termine *ingresso* di cui al § 2, comma 4, numero 2, FPG e, quindi, individuare l'ingresso nella sola condotta di entrare nel territorio austriaco. Ciò, infatti, limiterebbe fortemente l'ambito di applicazione del § 120, comma 1, FPG: qualora lo straniero fosse riuscito a oltrepassare il confine austriaco, non si avrebbe più *ingresso*, ma già *soggiorno*⁴⁸. In dottrina sono state elaborate diverse interpretazioni⁴⁹. Potrebbe, quindi, essere senz'altro utile un intervento chiarificatore da parte del legislatore o da parte della giurisprudenza per avere maggiore certezza sul concreto ambito di applicazione degli illeciti amministrativi in questione.

Qualora lo straniero, in violazione di un provvedimento definitivo di divieto di ingresso o di soggiorno, entri illegalmente nel territorio austriaco (numero 1) oppure, dopo esservi uscito per un provvedimento definitivo di divieto di ingresso o di soggiorno, soggiorni illegalmente nel territorio austriaco a dispetto di un attuale divieto di ingresso o di soggiorno (numero 2), commette l'illecito amministrativo previsto al successivo comma 1c del § 120 FPG, per il quale è stabilita la sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 fino a euro 15.000,00 o la sanzione detentiva fino a sei settimane⁵⁰.

Al comma 6 del § 120 FPG il legislatore austriaco stabilisce una specifica disciplina per il concorso di due o più degli illeciti amministrativi previsti al § 120, comma 1 ss., FPG e delle relative sanzioni, individuando la sanzione concretamente applicabile. Un esempio: l'applicazione a uno straniero di una sanzione per il soggiorno illegale nel territorio austriaco (§ 120, comma 1a, FPG) esclude l'applicazione di

⁴⁸ *Ivi*, 47 ss.

⁴⁹ *Ivi*, 49 ss.

⁵⁰ Per gli illeciti amministrativi *de quibus* i commi 5 e 7 del § 120 FPG prevedono diverse ipotesi in cui è esclusa una loro configurabilità, come per esempio qualora lo straniero abbia formulato domanda di protezione internazionale e gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di protezione sussidiaria (comma 7) oppure per il periodo in cui lo straniero sia detenuto (comma 5, numero 4). Al riguardo va precisato che le ipotesi di esclusione della configurabilità degli illeciti amministrativi previste al comma 5 non si applicano per l'illecito amministrativo dell'ingresso illegale di uno straniero di cui al § 120, comma 1, FPG.

una sanzione per l'ingresso illegale nel territorio austriaco (§ 120, comma 1, FPG) dallo stesso contemporaneamente commesso (§ 120, comma 6, primo periodo, FPG)⁵¹.

2.4. Conseguimento fraudolento di un titolo di soggiorno (§ 120, comma 2, FPG) e fruizione illegittima di prestazioni sociali (§ 119 FPG)

Al § 120, comma 2, FPG sono disciplinati i casi nei quali lo straniero coscientemente abbia fornito delle indicazioni false con lo scopo di conseguire un titolo per poter, anche se solo per un periodo di tempo limitato, legalmente permanere nel territorio austriaco. Con la riforma del FPG di dicembre 2009⁵² il legislatore ha riqualificato la fattispecie in esame, abrogando la norma penale e introducendo un illecito amministrativo, sanzionato con l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 fino a euro 5.000,00 oppure, in caso di mancata sua riscossione, della sanzione detentiva fino a tre settimane⁵³.

La disposizione in esame riguarda i) le indicazioni false che uno straniero⁵⁴ abbia fornito, per esempio, in un procedimento per il rilascio di un titolo di ingresso o un titolo di soggiorno oppure durante le verifiche effettuate dalle autorità di pubblica sicurezza sulla legittimità dell'ingresso o del soggiorno (numero 1), come anche ii) le sole indicazioni false specificamente riguardanti l'identità o la provenienza dello

⁵¹ C. HURICH, *op. cit.*, 63.

⁵² BGBl. I n. 122/2009.

⁵³ C. HURICH, *op. cit.*, 72 s. Per il recidivo la sanzione è più severa: per questi è prevista la sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 fino a euro 15.000,00 o la sanzione detentiva fino a sei settimane (§ 120, comma 4, FPG). Anche se il legislatore non ha stabilito uno specifico limite temporale per la recidiva in questione, trova applicazione il § 55, comma 1, della legge sugli illeciti amministrativi e sulla loro applicazione (*Verwaltungsstrafgesetz*), secondo il quale il provvedimento che ha applicato una sanzione amministrativa si estingue, ove non diversamente previsto dalla legge, dopo cinque anni dal momento in cui è divenuto definitivo. Da ciò consegue che anche la recidiva prevista come ipotesi aggravante della fattispecie *de qua* ricorre solo qualora non siano ancora passati più di cinque anni da quando è divenuto definitivo il precedente provvedimento: *ivi*, 79 s.

⁵⁴ Potenziale autore dell'illecito amministrativo è solo lo straniero *ex* § 2, comma 4, numero 1, FPG. *Ivi*, 72.

straniero fornite in un procedimento d'asilo (numero 2), sempre che siano idonee a rappresentare come sussistenti le condizioni necessarie per il rilascio del relativo titolo oppure per un soggiorno regolare, che però in realtà non sussistono⁵⁵. Per l'integrazione dell'illecito amministrativo *de quo*, invece, irrilevante è se allo straniero sia stato poi anche rilasciato il titolo di soggiorno o se le autorità di pubblica sicurezza nel corso della loro verifica abbiano o meno rivelato la falsità delle indicazioni fornite⁵⁶.

Anche per l'illecito amministrativo di cui al § 120, comma 2, FPG è espressamente previsto che viene sanzionato anche il solo tentativo (§ 120, comma 10, FPG).

Qualora lo straniero, che in questo modo abbia conseguito un titolo di ingresso o di soggiorno, dovesse poi aver richiesto e ricevuto delle prestazioni sociali invocando il predetto titolo, commette il reato della illegittima fruizione di prestazioni sociali, previsto al § 119 FPG e punito con la pena detentiva fino a un anno o con la pena pecuniaria fino a 360 tassi giornalieri.

Il reato di cui al § 119 FPG, introdotto con la suindicata riforma del 2009⁵⁷, costituisce un reato di evento: per l'integrazione della fattispecie *de qua*, infatti, non è sufficiente la semplice richiesta di prestazioni sociali, presentata in base al titolo di soggiorno conseguito ex § 120, comma 2, FPG⁵⁸, ma è necessario che tale richiesta sia stata accolta e che la prestazione richiesta sia stata effettivamente erogata allo straniero⁵⁹. Tra le prestazioni indicate dal legislatore in maniera non tassativa nel testo della disposizione rientrano, per esempio, le indennità prestate

⁵⁵ *Ivi*, 77.

⁵⁶ *Ivi*, 72 s. e 182.

⁵⁷ BGBl. I n. 122/2009. Cfr. sul punto C. HURICH, *op. cit.*, 185; A. TIPOLD, § 119 FPG, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 1.

⁵⁸ Ricevere prestazioni sociali senza aver invocato un titolo di soggiorno fraudolentemente conseguito ex § 120, comma 2, FPG non rientra nella fattispecie di cui al § 119 FPG: C. HURICH, *op. cit.*, 183.

⁵⁹ *Ivi*, 182 e 185. Potenziale autore del reato in esame è solo lo straniero che, come esposto, abbia invocato un titolo di ingresso o soggiorno conseguito nei modi di cui al § 120, comma 2, FPG. *Ivi*, 182.

da assicurazioni sanitarie o assicurazioni contro gli infortuni oppure prestazioni di assistenza sociale⁶⁰.

Sul piano soggettivo è necessario accertare un agire sorretto da dolo generico. Ciò implica che lo straniero deve aver voluto fruire di una certa prestazione sociale invocando il titolo di soggiorno fraudolentemente conseguito ex § 120, comma 2, FPG⁶¹.

Nell'ultimo periodo il § 119 FPG prevede come ipotesi aggravante, punita con la pena detentiva fino a tre anni, la fruizione di prestazioni sociali con un valore superiore a euro 3.000,00. A riguardo è importante precisare che se uno straniero commette più volte il fatto di cui al § 119, primo periodo, FPG, il valore delle singole prestazioni sociali a lui in questo modo erodate viene sommato (§ 29 StGB)⁶².

2.5. *Matrimonio fittizio e adozione fittizia (§§ 117 e 118 FPG)*

Ai §§ 117 s. FPG sono previste delle fattispecie penali finalizzate a impedire l'utilizzo fittizio di certi istituti giuridici del diritto familiare proprio al fine di poter permanere in Austria oppure al fine di ricevere la cittadinanza austriaca: il matrimonio o l'unione civile, da un lato, e l'adozione, dall'altro. Viene, in concreto, punito con la pena pecuniaria fino a 360 tassi giornalieri oppure, se i fatti vengono commessi con scopo di lucro (comma 2)⁶³, con la pena detentiva fino a un anno o con la pena pecuniaria fino a 360 tassi giornalieri,

⁶⁰ A. TIPOLD, § 119 FPG, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 5. Cfr. C. HURICH, *op. cit.*, 183.

⁶¹ C. HURICH, *op. cit.*, 184; A. TIPOLD, § 119 FPG, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 8. In alcuni casi un agire doloso potrebbe non sussistere, come per esempio nel caso in cui lo straniero, rimasto ferito in un incidente stradale, sia stato ricoverato in ospedale senza rendersi conto di ricevere prestazioni sociali (C. HURICH, *op. cit.*, 183).

⁶² C. HURICH, *op. cit.*, 184 s. Cfr. anche A. TIPOLD, § 119 FPG, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 7.

⁶³ Entrambe le disposizioni, sul punto, si riferiscono a un intento di arricchirsi (sé stesso oppure un soggetto terzo) ingiustamente attraverso il ricevimento di un corrispettivo prestato per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile (§ 117, comma 2, FPG) oppure per l'adozione (§ 118, comma 2, FPG).

- chi si sposi o contragga un'unione civile con uno straniero senza voler dare avvio a una vita familiare comune *ex art. 8 CEDU* e pur sapendo o avendo dovuto sapere che lo straniero intenda invocare il matrimonio o l'unione civile per conseguire o mantenere un titolo di soggiorno, per ricevere la cittadinanza austriaca oppure per impedire misure dirette a porre fine al soggiorno (§ 117, comma 1, FPG) e
- chi adotti uno straniero maggiorenne senza voler avere con questi una relazione corrispondente a quella tra genitori e figli, pur sapendo o avendo dovuto sapere che lo straniero invoca l'adozione per conseguire o mantenere un titolo di soggiorno, per ricevere la cittadinanza austriaca oppure per impedire misure dirette a porre fine al soggiorno (§ 118, comma 1, FPG),
sempre salvo che i fatti costituiscano più grave reato⁶⁴.

Potenziali autori di entrambi i reati in esame sono sia i cittadini austriaci, sia gli stranieri legalmente presenti nel territorio austriaco. Con la riforma del 2009⁶⁵ è stata specificamente introdotta la punibilità, a titolo di concorrente, anche dello straniero⁶⁶ che si sposi con il cittadino austriaco o con altro straniero che si trova legalmente in Austria oppure che da uno di loro venga adottato (§§ 117, comma 4, e 118, comma 4, FPG)⁶⁷. Con riferimento al concreto ambito di applicazione di queste disposizioni, però, si pongono alcune domande, specialmente in merito

⁶⁴ Laddove il fatto, per esempio, integri anche tutti gli elementi costitutivi del reato di traffico di migranti di cui al § 114 FPG, punito con la pena detentiva fino a due anni, ossia qualora il matrimonio venga celebrato per favoreggiare, con scopo di lucro, l'ingresso illegale dello straniero, trova applicazione il § 114 FPG e non il § 117, comma 2, FPG. Va, però, ricordato che lo straniero, il cui ingresso illegale venga favoreggiato, non è punibile per il reato di traffico di migranti (§ 114, comma 5, FPG) e che egli, dunque, va punito per il reato di cui al § 117, comma 2, FPG (A. TIPOLD, § 114 FPG, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 31).

⁶⁵ BGBl. I n. 122/2009.

⁶⁶ Non si tratta solo dello straniero che illegalmente sia entrato e/o che illegalmente si trattiene in Austria, ma anche dello straniero che, pur legalmente entrato e/o presente nel territorio austriaco, invochi, per esempio, un matrimonio fittizio per conseguire il rinnovo del titolo di soggiorno: C. HURICH, *op. cit.*, 154.

⁶⁷ Prima della riforma, invece, era esplicitamente esclusa una sua punibilità come concorrente: A. TIPOLD, § 117 FPG, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 25.

alle fattispecie previste rispettivamente al § 117, comma 2, FPG e § 118, comma 2, FPG (ossia qualora il cittadino austriaco o lo straniero che si trova legalmente in Austria abbia agito con scopo di lucro), quando il corrispettivo venga versato dallo straniero⁶⁸. Il testo normativo di entrambe le disposizioni si riferisce esplicitamente anche a un arricchimento ingiusto di un soggetto terzo e, quindi, nella predetta ipotesi, dell'altro soggetto autore del reato (ossia della persona che legalmente sta nel territorio austriaco), per cui risulterebbero integrate le fattispecie in questione (§ 117, comma 2, FPG e § 118, comma 2, FPG) anche per lo straniero che abbia prestato il corrispettivo. Un'applicazione di tali fattispecie anche allo straniero, però, potrebbe essere costituzionalmente illegittima per violazione del principio di uguaglianza: si punisce, infatti, nello stesso modo due soggetti i quali abbiano entrambi agito per arricchire ingiustamente sé stessi o un terzo, però di cui solo uno (ossia, lo straniero) abbia subito una riduzione del proprio patrimonio⁶⁹.

Al comma 3, poi, entrambi i paragrafi prevedono una fattispecie incriminatrice autonoma⁷⁰ che riguarda i fatti caratterizzati da professionalità, ossia matrimoni o unioni civili (§ 117 FPG) oppure adozioni (§ 118 FPG) professionalmente combinati pur essendo a conoscenza o avendo dovuto essere a conoscenza che i soggetti interessati (ossia gli sposi o gli adottanti) abbiano interesse a compiere i relativi atti solo per le finalità di cui al primo comma. Per questi fatti è stabilita una pena più grave, ossia (non più la sola pena pecuniaria, ma) la pena detentiva fino a tre anni⁷¹.

⁶⁸ La punibilità dello straniero, invece, va senz'altro confermata per la fattispecie base di cui al comma 1 ed esclusa per l'ipotesi aggravante di cui al comma 3 (C. HURICH, *op. cit.*, 165 s. e 181).

⁶⁹ *Ivi*, 166 s. e 181. Critico su un'applicazione del comma 2 anche allo straniero che abbia versato il corrispettivo è anche Tipold, che cerca di escluderla attraverso un'interpretazione teleologica, ritenendo che la prestazione del corrispettivo non determini, per la posizione dello straniero, un maggior disvalore della condotta per la conseguente riduzione del patrimonio che lui subisce: A. TIPOLD, § 117 FPG, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 25.

⁷⁰ A. TIPOLD, § 117 FPG, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 2; EAD., § 118 FPG, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 2.

⁷¹ Sempre salvo che i fatti costituiscano più grave reato.

L'ultimo comma dei §§ 117 e 118 FPG esclude la punibilità per la fattispecie base rispettivamente prevista al comma 1 delle predette disposizioni⁷² per colui che spontaneamente collabori all'accertamento dei fatti, purché la collaborazione avvenga prima che l'autorità competente a perseguirlo sia venuta a conoscenza della sua responsabilità. La punibilità, quindi, è esclusa in tale caso sia per i cittadini austriaci e gli stranieri legalmente presenti nel territorio austriaco, sia per gli stranieri, punibili a titolo di concorrente (comma 4), che, per esempio, si sposino per conseguire o mantenere un titolo di soggiorno⁷³.

2.6. *Sfruttamento di uno straniero (§ 116 FPG)*

Il § 116 FPG stabilisce la pena detentiva fino a tre anni per colui che sfrutti lo straniero⁷⁴ con l'intento di procurare a sé stesso o a un terzo un introito costante abusando dello stato di dipendenza particolare in cui si trova lo straniero per il soggiorno illegale nel territorio austriaco, per la mancanza di un permesso di lavoro oppure per altri rapporti particolari di dipendenza.

Questa fattispecie penale viene analizzata per ultima proprio in considerazione del bene giuridico da essa protetto. Mentre gli altri reati e illeciti amministrativi stabiliti dalla FPG mirano, in generale, alla tutela di un interesse pubblico, ossia di una gestione regolata della immigra-

⁷² Stante il chiaro tenore letterale del testo normativo, che indica solo ed esclusivamente il primo comma, sono escluse dall'ambito di applicazione dei §§ 117, ult. comma, e 118, ult. comma, FPG le fattispecie previste ai commi 2 e 3, ossia quelle qualificate da un agire con scopo di lucro o da un agire professionale (C. HURICH, *op. cit.*, 167 s.).

⁷³ *Ivi*, 168.

⁷⁴ Lo straniero di cui al § 116 FPG è ai sensi del § 2, comma 4, numero 1, FPG qualsiasi soggetto che non è cittadino austriaco e, quindi, anche i soggetti titolari della cittadinanza di un altro Stato membro dell'Unione europea: C. HURICH, *op. cit.*, 144 ss. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea, pur avendo in base all'art. 45, TFUE (e salvo eccezioni) il diritto di lavorare in Austria, potrebbero trovarsi irregolarmente nel territorio austriaco (per es. in quanto destinatari di una misura di divieto di soggiorno) oppure potrebbero trovarsi in un altro rapporto particolare di dipendenza. *Ivi*, 144 ss.

zione in conformità alla normativa prevista per gli stranieri⁷⁵, è il § 116 FPG che tutela un interesse individuale, ossia lo straniero, la sua persona e il suo patrimonio⁷⁶.

Il reato dello sfruttamento di uno straniero è un reato comune e di mera condotta⁷⁷. Secondo i lavori preparatori il termine *sfruttamento*⁷⁸ va inteso come abuso grave dello straniero, che si rivolge contro i suoi “interessi vitali”. Non basta, pertanto, profittare delle differenze reddituali o sociali tra il paese di origine e l’Austria per avere sfruttamento ex § 116 FPG⁷⁹, ma è, in generale, necessario un abuso di una certa gravità⁸⁰, come, per esempio, di non versare o di versare per un lungo periodo una retribuzione assolutamente insufficiente per l’attività lavorativa prestata dallo straniero oppure di esigere un orario lavorativo che superi notevolmente quello consentito o accettabile secondo la normativa vigente nel paese di destinazione⁸¹.

L’elemento soggettivo del reato in esame costituisce il dolo specifico di procurare a sé stesso o a un terzo un introito costante attraverso l’abuso dello stato di dipendenza particolare dello straniero⁸².

Il legislatore, infine, stabilisce ai commi 2 e 3 del § 116 FPG delle ipotesi aggravanti, punite con una pena più grave rispetto alla fattispecie base. È, in concreto, prevista la pena detentiva da sei mesi a cinque anni se dallo sfruttamento di cui al comma 1 uno straniero venga messo

⁷⁵ La Corte Suprema amministrativa (*VwGH*) parla, per esempio, anche dell’interesse pubblico “an der Wahrung eines geordneten Fremdenwesens”: *VwGH* 13.11.1997, 97/18/0329; v. anche *VwGH* 27.01.2010, 2009/21/0404.

⁷⁶ C. HURICH, *op. cit.*, 142 s. Cfr. anche A. TIPOLD, § 116 FPG, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 1.

⁷⁷ A. TIPOLD, § 116 FPG, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 3 s.

⁷⁸ Nei lavori preparatori è stato precisato che questo termine va interpretato con riferimento al § 216, comma 2, StGB, norma che incrimina lo sfruttamento della prostituzione. *RV* 952 *BlgNR* 22. GP, 112.

⁷⁹ *RV* 952 *BlgNR* 22. GP, 112.

⁸⁰ C. HURICH, *op. cit.*, 147 s.

⁸¹ *RV* 952 *BlgNR* 22. GP, 112 s. V. anche A. TIPOLD, § 116 FPG, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 7 ss.; C. HURICH, *op. cit.*, 147 s.

⁸² A. TIPOLD, § 116 FPG, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., num. a marg. 10.

in una situazione di bisogno oppure se ne venga sfruttato un numero maggiore di stranieri (comma 2)⁸³. Il reo, invece, viene punito con la pena detentiva da uno fino a dieci anni se dal fatto deriva la morte di uno straniero (comma 3).

3. *Conclusioni*

Nell'ordinamento austriaco le risposte sanzionatorie all'immigrazione illegale sono disciplinate nella legge sull'amministrazione degli stranieri (FPG). Il regime sanzionatorio ivi previsto consiste in diverse fattispecie di natura penale e di natura amministrativa poste a tutela, in primo luogo, di interessi pubblici, in particolare della regolare gestione della immigrazione secondo le norme della FPG (si pensi, per esempio, alle fattispecie concernenti il traffico di migranti, §§ 114 e 120, comma 3, numero 1, FPG), mentre alcune fattispecie proteggono (anche) interessi individuali, *in primis* la persona dello straniero e il suo patrimonio (si pensi, per esempio, al reato di sfruttamento dello straniero, § 116 FPG)⁸⁴.

Dall'analisi dei principali reati e illeciti amministrativi emerge che nell'ordinamento austriaco in materia di immigrazione la sanzione penale (e, quindi, la reazione più forte e severa dello Stato) si concentra proprio su fatti commessi da soggetti che cercano di sfruttare la condizione di particolare vulnerabilità dello straniero che non possa legittimamente entrare nel territorio austriaco, che sia senza titolo di soggiorno oppure che si trovi in un'altra situazione di particolare dipendenza. Costituisce così, per esempio, reato aiutare uno straniero a entrare o permanere illegalmente nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea qualora l'aiuto venga prestato con l'intento di arricchire ingiustamente sé stesso o un soggetto terzo (§§ 114 s. FPG).

L'ingresso illegale e il soggiorno illegale dello straniero, invece, non costituiscono reato, ma sono configurati come illeciti amministrativi.

⁸³ Sull'interpretazione della locuzione di numero maggiore di stranieri si v. *sopra sub cap. 2.2.*

⁸⁴ C. HURICH, *op. cit.*, 142 ss.

L'ordinamento austriaco, pertanto, diversamente dal diritto italiano⁸⁵, non conosce un vero e proprio reato di clandestinità, ma sanziona esclusivamente sul piano amministrativo lo straniero che sia illegalmente entrato nel territorio austriaco, oppure che ivi si trattenga illegalmente.

Il regime sanzionatorio, però, comprende anche diversi reati e illeciti amministrativi per i quali (anche) lo straniero è punibile (come in alcuni casi espressamente stabilito dalla legge) e che riguardano sia fatti commessi dallo straniero da solo, sia fatti commessi da quest'ultimo congiuntamente con un soggetto terzo. Si pensi, a mero titolo d'esempio, al reato di cui al § 117, comma 1, FPG, ossia alla celebrazione di un matrimonio fittizio al fine di conseguire un titolo di soggiorno.

⁸⁵ Nell'ordinamento italiano il semplice ingresso illegale o il semplice soggiorno illegale dello straniero costituisce reato, ossia la contravvenzione prevista all'art. 10-*bis*, d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione), punita con la pena dell'ammenda da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.

I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE: UNO SGUARDO ALLA PRASSI

Sofia Regini

SOMMARIO: 1. Prassi legislativa e prassi giurisprudenziale a confronto. 2. Analisi della giurisprudenza regionale per il triennio 2023-2025. 3. Osservazioni alla prassi.

1. Prassi legislativa e prassi giurisprudenziale a confronto

Nell'ultimo ventennio – e, segnatamente, a partire dall'approvazione della legge c.d. Bossi-Fini del 2002 – la scelta del legislatore italiano, in materia di regolamentazione del fenomeno migratorio, è stata quella di adottare strategie di politica criminale innegabilmente riconducibili all'alveo della c.d. *crimmigration*¹, andando a delineare un 'diritto penale speciale per migranti'², ossia una sorta di "sistema giuridico parallelo"

¹ Neologismo di matrice statunitense che indica l'insieme di strategie politico-criminali che, combinando la logica penalistica e gli strumenti tipici del diritto amministrativo, perseguono l'obiettivo di escludere dal consesso sociale lo straniero, attraverso tre diverse direttrici: il ricorso al diritto penale per sanzionare la violazione di norme di diritto dell'immigrazione, la previsione di conseguenze sul piano del diritto amministrativo in relazione a condanne penali e l'uso di misure privative della libertà personale di tipo penalistico nell'ambito del diritto dell'immigrazione. In particolare, il termine è apparso per la prima volta in J. STUMPF, *The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power*, in *American University Law Review*, 2006, 2, 367 ss. Per un approfondimento sul tema, si rinvia a L. SIRACUSA, *Sulle tracce della crimmigration in Europa: l'espulsione dello straniero in un confronto tra Spagna, Francia e Italia*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2019, 273 ss.

² Tale espressione designa «la radicale subaltermità dell'intervento penale rispetto alla disciplina amministrativa della materia». Così A. CAPUTO, *Profili processual-penalistici del "diritto speciale" dell'immigrazione*, in *Foro it.*, 2021, 3, 409 ss.

collocato al crocevia tra diritto penale e diritto amministrativo³, dai tratti spiccatamente repressivi e improntato più alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva che alla tutela dei diritti fondamentali e della dignità della persona migrante⁴. Se questo è stato l'indirizzo legislativo del più recente passato, la prassi giurisprudenziale è andata esattamente nella direzione opposta, facendosi i giudici di pace ultimo baluardo per provare a ridurre l'intervento punitivo e ricondurre lo strumento penale nella sua dimensione di *extrema ratio* rispetto alla gestione dei flussi migratori⁵. Tale approccio, diretto a restituire un volto costituzionale anche alle fattispecie previste in materia di immigrazione – intrinsecamente sprovviste di quella tensione al finalismo rieducativo di cui all'art. 27, comma 3, Cost. – caratterizza anche la giurisprudenza di pace della Regione Trentino-Alto Adige, come si avrà modo di dimostrare nel prossimo paragrafo.

2. Analisi della giurisprudenza regionale per il triennio 2023-2025

Infatti, dall'analisi di ventisei sentenze pronunciate nell'ultimo triennio dai giudici di pace del Trentino Alto-Adige, in relazione ai reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e di inottemperanza dell'ordine di espulsione, emerge con tutt'evidenza che la tendenza generale è quella di estendere il più possibile le maglie applicative degli istituti del “giustificato motivo”, di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U.I., e della “particolare tenuità del fatto”, di cui all'art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Per quanto riguarda il primo dei due istituti, si deve innanzitutto prendere atto che l'interpretazione costante dei giudici di pace del Trentino-Alto Adige concepisce il giustificato motivo come una *causa speciale di giustificazione*⁶, per quanto a livello dottrinale tale inquadra-

³ L. GATTA, *La pena nell'era della “crimmigration”: tra Europa e Stati Uniti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017, 679.

⁴ Cfr. M. DONINI, *Sicurezza e diritto penale*, in *Cass. pen.*, 2008, 10, 3559 ss.

⁵ P. CAROLI, *La competenza penale del giudice di pace in materia di immigrazione. Un costituzionalismo “dal basso”*, in *Dir. Pen. e Proc.*, n. 3/2024, 337.

⁶ Cfr., *ex multis*, Giudice di pace di Trento, 11 settembre 2024, n. 184.

mento dogmatico non sia del tutto pacifico⁷. Ma è proprio la genericità e l'ambiguità della formulazione di tale clausola ad averla resa un'efficace alleata dei giudici di pace nell'opera di mitigazione delle istanze repressive insite nella norma, facendo peraltro proprio il *dictum* della Corte costituzionale che, nella sentenza n. 5/2004, osservava come la stessa consentisse al sistema “di respirare in termini umani”⁸, laddove, anche in assenza di vere e proprie cause di giustificazione, l'osservanza del precetto appaia concretamente *inesigibile* a causa di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo⁹.

Ciò premesso, possiamo rilevare che la prassi dei giudici di pace del Trentino-Alto Adige è quella di riconoscere l'operatività della scriminante in esame ogniqualvolta l'inottemperanza dell'ordine del questore appaia giustificata dall'esigenza dell'imputato di esercitare un diritto costituzionalmente garantito, con particolare attenzione alla tutela dell'unità familiare e della genitorialità, del diritto alla salute e del diritto d'asilo. Così, nel maggio del 2024 il Giudice di pace di Trento riteneva che la produzione del certificato di matrimonio, unitamente a quello che sospende il diniego del riconoscimento del diritto alla protezione internazionale e alla documentazione attinente a un rapporto di lavoro in essere, fosse idonea “a giustificare il motivo della permanenza nel territorio dello Stato dell'imputato”¹⁰; nella stessa ottica, nel settembre del 2024, il Giudice di pace di Rovereto riteneva scriminata la condotta inosservante di un imputato affetto da una grave forma di cardiopatia, considerando il suo diritto a proseguire le cure intraprese presso l'Azienda sanitaria locale prevalente sulle esigenze di tutela dell'ordine pubblico¹¹; in virtù della medesima *ratio*, i giudici penali di Bolzano e di Riva del Garda, rispettivamente nel gennaio del 2025 e nell'ottobre del 2024, riconoscevano l'esimente del giustificato motivo all'imputato che, nelle more del giudizio penale, aveva presentato una nuova richie-

⁷ Per una ricostruzione del dibattito dottrinale sul punto, v. L. MASERA, *Art. 14 d.lgs. n. 286/1998*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, 2021, 1635.

⁸ Espressione di G. BETTIOL, *Diritto penale*, Padova, 1986, 493, nota 401.

⁹ Cfr. Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 5, in *Foro it.*, 2004, 1, 1678 ss.

¹⁰ Giudice di pace di Trento, 17 maggio 2024, n. 129.

¹¹ Giudice di pace di Rovereto, 6 settembre 2024, n. 51.

sta di protezione internazionale ed era in attesa della decisione della competente commissione territoriale¹². Occorre, però, precisare sin d'ora che all'attivazione della procedura di protezione internazionale non è sempre riconosciuto il ruolo di causa di giustificazione, venendo invero ritenuta nella maggior parte dei casi una circostanza idonea a rendere il fatto particolarmente tenue¹³.

Conformemente all'orientamento consolidatosi a livello nazionale a partire dalla già citata sentenza n. 5/2004 della Corte costituzionale, anche i giudici di pace del Trentino-Alto Adige escludono che la mancanza di mezzi economici possa di per sé costituire un giustificato motivo¹⁴, dal momento che il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U.I. ha carattere permanente e che – almeno a livello teorico e astratto – è sempre possibile accedere al rimpatrio assistito gratuito¹⁵. Tuttavia, questa argomentazione non risulta sempre condivisa, poiché non mancano pronunce degli stessi Uffici che qualificano tale reato come istantaneo¹⁶.

In ogni caso, l'istituto a cui la giurisprudenza di pace del Trentino Alto-Adige fa maggiore ricorso è quello di cui all'art. 34, d.lgs. 274/2000, tanto per il reato di cui all'art. 10-bis, T.U.I., quanto per quello di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U.I., posto che anche la Suprema Corte nel 2023 ha avallato la tesi per cui la causa di non punibilità per particolare tenuità è applicabile anche alla fattispecie di inottemperanza dell'ordine di espulsione¹⁷. Il novero di circostanze ritenute rilevanti ai fini del riconoscimento di tale istituto è oltremodo ampio e variegato, includendo, oltre alle già menzionate ipotesi di attivazione della procedura per

¹² Giudice di pace di Bolzano, 13 gennaio 2025, n. 6 e Giudice di pace di Riva del Garda, 7 ottobre 2024, n. 39. Nello stesso senso, v. anche Giudice di pace di Bolzano, 15 gennaio 2024, n. 7.

¹³ Così: Giudice di pace di Borgo Valsugana, 21 gennaio 2025, n. 1; Giudice di pace di Egna, 24 novembre 2023, n. 27; Giudice di pace di Trento, 3 marzo 2023, n. 40; Giudice di pace di Trento, 6 febbraio 2023, n. 13.

¹⁴ Cfr. sul punto, P. CAROLI, *op. cit.*, 4-5.

¹⁵ Giudice di pace di Trento, 14 dicembre 2024, n. 233; 11 settembre 2024, n. 184; 29 novembre 2023, n. 231; 10 luglio 2023, n. 138.

¹⁶ Giudice di pace di Egna, 24 novembre 2023 n. 27 e, prima, Giudice di pace di Rovereto, 17 marzo 2017, n. 29.

¹⁷ Cass. pen., Sez. I, 19 gennaio 2023, n. 67.

la regolarizzazione del proprio *status* e per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari¹⁸, i casi in cui l'imputato abbia attivato una procedura di emersione del lavoro nero non ancora conclusa¹⁹, quelli in cui il soggetto sia stato fermato in prossimità del confine dello Stato, potendosi da ciò desumere che lo stesso fosse realmente intenzionato a osservare l'ordine di allontanamento e che non sia riuscito a ottemperarvi per motivi indipendenti dalla sua volontà²⁰, e, ancora, quelli in cui nelle more del processo l'imputato abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana e abbia quindi ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari²¹. Particolare rilievo assume il fatto che l'imputato svolga, o abbia intenzione di svolgere, attività lavorativa lecita²². Si rilevano altresì dei casi in cui la prognosi del giudice di pace si basa quasi unicamente su un'asserita dimostrazione della volontà dell'imputato di integrarsi nel contesto territoriale italiano e di impegnarsi a vivere una vita improntata al rispetto della legalità²³.

Senza ombra di dubbio, però, l'elemento maggiormente valorizzato ai fini dell'applicazione dell'art. 34, d.lgs. 274/2000 è quello dell'assenza di precedenti penali in capo all'imputato, a dimostrazione del fatto che la sola clandestinità del reo non è ritenuta dai giudici di per sé sufficiente a determinare la gravità del fatto e a giustificare una risposta penale²⁴. Naturalmente, lo stato di incensuratezza assume rilievo ancor maggiore ove si accompagni e si combini con ulteriori elementi, quali la presentazione della domanda di permesso di soggiorno e la manifestata volontà di trovare un lavoro stabile²⁵.

¹⁸ V. anche Giudice di pace di Trento, 19 luglio 2024, n. 165; 5 giugno 2024, n. 142; 20 ottobre 2023, n. 200; Giudice di pace di Brunico, 13 febbraio 2023, n. 6.

¹⁹ Giudice di pace di Rovereto, 21 aprile 2023, n. 29.

²⁰ Giudice di pace di Brunico, 30 novembre 2023, n. 83.

²¹ Giudice di pace di Trento, 23 giugno 2023, n. 116.

²² Giudice di pace di Trento, 3 luglio 2023, n. 130; Giudice di pace di Rovereto, 21 aprile 2023, n. 29.

²³ In questo senso, Giudice di pace di Trento, 23 giugno 2023, n. 112.

²⁴ Giudice di pace di Bolzano, 13 gennaio 2025, n. 4; Giudice di pace di Trento, 19 luglio 2024, n. 165; Giudice di pace di Bolzano, 6 maggio 2024, n. 80; Giudice di pace di Bressanone, 20 settembre 2023, n. 35; Giudice di pace di Rovereto, 19 maggio 2023, n. 40.

²⁵ Giudice di pace di Trento, 17 novembre 2023, n. 226.

3. Osservazioni alla prassi

La lettura sistematica della giurisprudenza di pace del Trentino-Alto Adige rivela l'innegabile sforzo dei giudici di mitigare il carattere spiccatamente repressivo dell'attuale disciplina legislativa in materia di diritto penale dell'immigrazione; tuttavia, quest'opera ermeneutica, per quanto encomiabile, non è sempre sufficiente a eliminare i punti di frizione di tale materia con i principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione e, anzi, seppur con l'intento di perseguire obiettivi condivisibili, comporta talvolta l'emersione di ulteriori elementi di criticità. Ciò emerge dall'analisi dei casi di applicazione dell'istituto di cui all'art. 34, d.lgs. 274/2000, il quale presenta profili di inadeguatezza e incongruenza rispetto al bene giuridico tutelato dalle fattispecie di cui agli artt. 10-*bis*, e 14, comma 5-*ter*, T.U.I. Infatti, se è vero, come più volte ribadito anche dalla Consulta stessa²⁶, che i reati in esame sono posti a tutela dell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, quali beni giuridici strumentali alla protezione di plurimi beni pubblici 'finali' (*in primis*, la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico), allora ne consegue che le violazioni ai divieti di ingresso e di trattenimento irregolare sul territorio dello Stato non potranno mai essere ritenute tenui. Per riprendere le parole di Paolo Caroli, a fronte della rilevanza dei beni giuridici tutelati, "l'attraversamento irregolare del confine non dovrebbe avere una differente portata offensiva sia che avvenga da parte dell'onesta madre di famiglia che dal giovane spacciatore"²⁷.

Inoltre, volendo accogliere quella che è la tesi prevalente tra i giudici di pace del Trentino Alto-Adige relativamente alla questione della natura permanente o istantanea del reato di inottemperanza dell'ordine di espulsione, la scelta di ricorrere all'art. 34, d.lgs. 274/2000 può risultare opinabile, dal momento che viene disposta la non procedibilità prima che sia cessata la permanenza dello stato di irregolarità, ovvero sia quando la lesione del bene giuridico è ancora in atto²⁸.

Ancora, le soluzioni interpretative poc'anzi illustrate non riescono a dipanare il dubbio che le fattispecie in esame si pongano in contrasto

²⁶ Cfr. Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 5 e Corte cost., 5-8 luglio 2010, n. 250.

²⁷ P. CAROLI, *op. cit.*, 7.

²⁸ *Ibidem*.

con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97, comma 2, Cost. È infatti evidente che la sanzione pecuniaria prevista per tali reati si connota per un elevatissimo tasso di ineffettività: sebbene non vi siano dati statistici che mostrino la percentuale della sua (mancata) escussione, è facilmente intuibile che i destinatari della stessa – trattandosi di soggetti irregolari e perciò impossibilitati a lavorare – non avranno mai disponibilità economiche sufficienti per pagare una multa che può arrivare fino a ventimila euro²⁹. Dunque, la macchina giudiziaria viene messa in moto per irrogare una pena che si sa già in partenza non poter essere effettiva.

Ma il vero aspetto problematico della questione risiede proprio nella legittimità di tale costante lavoro dei giudici di pace nell'adeguare al dettato costituzionale le fattispecie previste in materia di immigrazione, per il tramite di quello che la dottrina definisce un “costituzionalismo *bottom up*”³⁰. Un simile *modus operandi* – assolutamente necessitato e giustificato dall'inadeguatezza della disciplina legislativa vigente – rischia di minare l'assetto istituzionale tipico di un ordinamento democratico, dove, sin dai tempi di Montesquieu, la tenuta dello stesso è garantita dal rispetto della divisione delle tre funzioni pubbliche. In questo ambito, il potere giudiziario si fa supplente di un legislatore che – incurante delle sollecitazioni provenienti da chi quotidianamente si trova ad applicare la normativa in materia di immigrazione – si ostina a mantenere in vita una disciplina scarsamente ossequiosa delle garanzie fondamentali tipiche del diritto penale liberale. Il fatto di demandare al singolo ufficio del giudice di pace il compito di adeguare al testo costituzionale la disciplina vigente non comporta soltanto un travalicamento dei confini posti a salvaguardia di ciascuna funzione istituzionale, ma provoca altresì innumerevoli problemi in termini di rispetto del principio di uguaglianza. Infatti, l'estensione – o, viceversa, la riduzione – della portata applicativa della norma dipenderà dalla sensibilità interpretativa di ciascun giudice, con il serio rischio di creare un vero e pro-

²⁹ Cfr. sul punto, A. CAVALIERE, *Le vite dei migranti e il diritto punitivo*, 13 aprile 2022, in www.sistemapenale.it, 62.

³⁰ Così: P. CAROLI, *op. cit.*, 7 ss.; in argomento, v. anche J.J. RACHLINSKI, *Bottom-Up versus Top-Down Law Making*, in *The University of Chicago Law Review*, 2006, 73, 933 ss.

prio ‘federalismo giudiziario’³¹, trattandosi del resto di una materia che risulta estremamente permeabile rispetto a convinzioni soggettive e valutazioni di tipo politico, religioso, economico-sociale. Basti pensare, in tal senso, alla prassi instauratasi negli uffici altoatesini di riconoscere la particolare tenuità del fatto a favore del soggetto che sia stato fermato in prossimità del confine: questa interpretazione è evidentemente legata alla specificità geografica del luogo in cui si è verificato il fermo e, pertanto, difficilmente potrà trovare un’applicazione condivisa e uniforme su tutto il territorio nazionale³².

In conclusione, pur lodando lo scrupoloso, sempre attento e arguto operato dei giudici di pace, risulta inevitabile chiedersi se, a fronte di una prassi giurisprudenziale che fa di tutto per erodere e smorzare il rigorismo della disciplina legislativa, non sia giunta l’ora di ripensare a un modello di regolamentazione e gestione dell’immigrazione irregolare capace di emanciparsi (finalmente) dalle logiche repressive del diritto penale.

³¹ Sul pericolo di una possibile deriva verso il c.d. federalismo giudiziario, cfr. F. DI VIZIO, *Dall’obbligatorietà dell’azione penale all’obbligatorietà dei criteri di priorità*, in *Foro it.*, 2022, 1, 269 ss.

³² Cfr. P. CAROLI, *op. cit.*, 6.

COLLANA
‘QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA’
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

1. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del IV Convegno Antitrust tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2014)
2. *Dallo status di cittadino ai diritti di cittadinanza* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GIANNI SANTUCCI, ANNA SIMONATI (2014)
3. *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANCARLO ROLLA (2014)
4. *Il diritto del lavoro tra decentramento e ricentralizzazione. Il modello trentino nello spazio giuridico europeo* - (a cura di) ALBERTO MATTEI (2014)
5. *European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice* - JOHN A.E. VERVAELE, with a prologue by Gabriele Fornasari and Daria Sartori (Eds.) (2014)
6. *I beni comuni digitali. Valorizzazione delle informazioni pubbliche in Trentino* - (a cura di) ANDREA PRADI, ANDREA ROSSATO (2014)
7. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2015)
8. *Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a Statuto speciale* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI, FLAVIO GUELLA (2014)
9. *Reti di libertà. Wireless Community Networks: un'analisi interdisciplinare* - (a cura di) ROBERTO CASO, FEDERICA GIOVANELLA (2015)
10. *Studies on Argumentation and Legal Philosophy. Further Steps Towards a Pluralistic Approach* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2015)
11. *L'eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013)* - (a cura di) SERGIO BONINI, LUCIA BUSATTA, ILARIA MARCHI (2015)
12. José Luis Guzmán D'Albora, *Elementi di filosofia giuridico-penale* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ALESSANDRA MACILLO (2015)

13. *Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto* - (a cura di) GIANDOMENICO FALCON, BARBARA MARCHETTI (2015)
14. *Convergences and Divergences between the Italian and the Brazilian Legal Systems* - (Ed. by) GIUSEPPE BELLANTUONO, FEDERICO PUPPO (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/116513>)
15. *La persecuzione dei crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, Merano 14-15 novembre 2014 - Die Verfolgung der internationalen Verbrechen. Eine Überlegung zu den verschiedenen Reaktionsmechanismen. Akten des XLII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. November 2014* - (a cura di / herausgegeben von) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI, EMANUELA FRONZA (2015)
16. *Luigi Ferrari Bravo. Il diritto internazionale come professione* - (a cura di) GIUSEPPE NESI, PIETRO GARGIULO (2015)
17. *Pensare il diritto pubblico. Liber Amicorum per Giandomenico Falcon* - (a cura di) MAURIZIO MALO, BARBARA MARCHETTI, DARIA DE PRETIS (2015)
18. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del V Convegno biennale Antitrust. Trento, 16-18 aprile 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2015)
19. *From Contract to Registration. An Overview of the Transfer of Immoveable Property in Europe* - (Ed. by) ANDREA PRADI (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/140085>)
20. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume II* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2016) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/143369>)
21. *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo. Atti del convegno nazionale Adec Trento, 22 e 23 ottobre 2015* - (a cura di) ERMINIA CAMASSA (2016)
22. *Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'“emergenza immigrazione”. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale* - (a cura di) JENS WOELK, FLAVIO GUELLA, GRACY PELACANI (2016)

23. *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione* - (a cura di) MARCO BOMBARDELLI (2016)
24. *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE GRAZIADEI (2016)
25. *Fiat Intabulatio. Studi in materia di diritto tavolare con una raccolta di normativa* - (a cura di) ANDREA NICOLUSSI, GIANNI SANTUCCI (2016)
26. *Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio, 30-31 ottobre 2015* - (a cura di) FULVIO CORTESE, MARTA TOMASI (2016)
27. *Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali. Atti del convegno. Trento, 2 e 3 ottobre 2015* - (a cura di) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI (2017)
28. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 2. Multimodality and Reasonableness in Judicial Rhetoric* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/106571>)
29. *Il Giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria. Atti del Convegno. Trento, 3-4 dicembre 2015* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/178978>)
30. *Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GRACY PELACANI (2017)
31. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume III* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/184772>)
32. *Carlo Beduschi. Scritti scelti* - (a cura di) LUCA NOGLER, GIANNI SANTUCCI (2017)
33. *Diplomatici. 33 saggi su aspetti giuridici e politici della diplomazia contemporanea* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2018)
34. *Sport e fisco* - (a cura di) ALESSANDRA MAGLIARO (2018)
35. *Legal Conversations Between Italy and Brazil* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, FABIANO LARA (2018)

36. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 3. Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2018) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/218719>)

37. *Aspetti istituzionali e prospettive applicative del private antitrust enforcement nell'Unione europea. Atti del VI convegno biennale antitrust. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6-8 aprile 2017* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2018)

38. *La Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e la Direttiva alluvioni (2007/60/CE) dell'Unione europea. Attuazione e interazioni con particolare riferimento all'Italia* - (a cura di) MARIACHIARA ALBERTON, MARCO PERTILE, PAOLO TURRINI (2018)

39. *Saggi di diritto economico e commerciale cinese* - (a cura di) IGNAZIO CASTELLUCCI (2019)

40. *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2019) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/234755>)

41. *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, STEFANIA ROSSI (2019)

42. *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico* - (a cura di) SILVIA PELLIZZARI, ANDREA MAGLIARI (2019)

43. *Il private antitrust enforcement in Italia e nell'Unione europea: scenari applicativi e le prospettive del mercato. Atti del VII Convegno Antitrust di Trento, 11-13 aprile 2019* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2019)

44. *Conciliazione, mediazione e deflazione nel procedimento davanti al giudice di pace. Esperienze euroregionali. Atti del Convegno. Trento, 10 maggio 2019* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/259285>)

45. *Diritto e genere. Temi e questioni* - (a cura di) STEFANIA SCARPONI (2020)

46. *Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall'esperienza pratica alla costruzione di un metodo* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/269082>)
47. *Effettività delle tutele e diritto europeo. Un percorso di ricerca per e con la formazione giudiziaria* - (a cura di) PAOLA IAMICELI (2020)
48. *Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere. Definizioni, accertamento e risposte del sistema penale* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2020)
49. *Le (in)certezze del diritto. Atti delle giornate di studio. 17-18 gennaio 2019* - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, MARTA FASAN, CARLA MARIA REALE (2021)
50. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 4. Ragioni ed emozioni nella decisione giudiziale* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/296052>)
51. *Comunicare, negoziare e mediare in rete. Atti del Convegno. Trento, 25 settembre 2020* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/306972>)
52. *La giurisdizione penale del giudice di pace: un bilancio sui primi vent'anni* - (a cura di) MARCELLO Busetto, GABRIELLA DI PAOLO, GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2021)
53. *State and Religion: Agreements, Conventions and Statutes* - (Ed. by) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI, ROBERTO TONIATTI (2021)
54. *Pandemia e gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla giurisdizione. Atti del Convegno. Trento, 10 giugno 2021* - (a cura di) ANTONIO CASSATELLA, SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2021)
55. *Il rapporto tra diritto, economia e altri saperi: la rivincita del diritto. Atti della Lectio Magistralis di Guido Calabresi in occasione della chiusura dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 24 ottobre 2019* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)
56. *Il contributo di Pietro Trimarchi all'analisi economica del diritto. Atti del Convegno. Trento, 16-18 dicembre 2020* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)

57. *Le relazioni fra Autonomie speciali e Regioni ordinarie in un contesto di centralismo asimmetrico: le complessità di una dialettica (1970-2020)* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022)

58. *Giustizia e mediazione. Dati e riflessioni a margine di un progetto pilota* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2022)

59. ANTONIO ARMELLINI - *L'Italia e la carta di Parigi della CSCE per una nuova Europa. Storia di un negoziato (luglio-novembre 1990)*. Introduzione di GIUSEPPE NESI. Postfazione di ETTORE GRECO. Con contributi di STEFANO BALDI, FABIO CRISTIANI, PIER BENEDETTO FRANCESE, NATALINO RONZITTI, PAOLO TRICHILO (2022)

60. *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale. Atti del Convegno. Trento, 21-22 gennaio 2022* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2022)

61. *La specialità nella specialità* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022)

62. *L'amministrazione condivisa* - (a cura di) GREGORIO ARENA, MARCO BOMBARDELLI (2022)

63. *Intelligenza artificiale e processo penale. Indagini, prove, giudizio* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO, LUCA PRESSACCO (2022)

64. *L'attuazione della procura europea. I nuovi assetti dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO, LUCA PRESSACCO, ROSANNA BELFIORE, TOMMASO RAFARACI (2022)

65. *I rapporti tra attori pubblici e attori privati nella gestione dell'immigrazione e dell'asilo* - (a cura di) ELIANA AUGUSTI, SIMONE PENASA, STEFANO ZIRULLIA (2022)

66. *Trasporto pubblico locale in fase pandemica e post-pandemica: alla ricerca del diritto alla mobilità in condizioni di sicurezza e di sostenibilità economica. Atti del Seminario. Trento, 5 aprile 2022* - (a cura di) ALESSIO CLARONI (2023) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/376915>)

67. *Salute e carcere* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ANTONIA MENGHINI (2023)

68. *La responsabilità da reato degli enti nel contesto delle cooperative agricole e vitivinicole. Atti del Convegno. Trento, 2 dicembre 2022* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, ENRICO PEZZI (2023)

69. *Percorsi interculturali* - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI (2023) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/384871>)
70. *Il diritto fra prospettiva rimediabile e interpretazione funzionale. Atti delle Lectiones Magistrales di Salvatore Mazzamuto e Mario Barcellona in occasione della inaugurazione dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6 aprile 2022* - (a cura di) UMBERTO IZZO (2023)
71. *Il principio di autoresponsabilità nella società e nel diritto. Atti del Convegno. Trento, 16 e 17 settembre 2022* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, TERESA PASQUINO, GIANNI SANTUCCI (2023)
72. *Giuristi d'impresa. La lettura del bilancio* - GIANLUCA CHIARIONI (2023)
73. *La riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie. Atti del Convegno. Trento, 24 e 25 marzo 2023* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2023)
74. *Il processo di riforma costituzionale cileno 2019-2023. Profili penalistici* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, CARLOS CABEZAS, EMANUELE CORN (2023)
75. *The Making of European Private Law: Changes and Challenges* - (ed. by) LUISA ANTONIOLLI, PAOLA IAMICELI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/401105>)
76. *Il giudice di pace nel quadro delle riforme* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI, TERESA PASQUINO (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/404351>)
77. *COVID-19 Litigation. The Role of National and International Courts in Global Health Crises* - (ed. by) PAOLA IAMICELI, FABRIZIO CAFAGGI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/406169>)
78. *Trasformazioni della giustizia. Norme, organizzazione, tecnologie* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO (2024)
79. *Numérique & Environnement. Université d'été franco-italienne, Actes du colloque, 6-8 Juillet 2022, Université de Limoges* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, MONICA CARDILLO, FULVIO CORTESE, LOUIS DE CARBONNIÈRES, FRANTZ MYNARD, CINZIA PICIOCCHI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/409990>)

80. *Trento e la comparazione giuridica: voci, esperienze, riflessioni. Dalla testimonianza di Rodolfo Sacco e Mauro Cappelletti* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, FULVIO CORTESE, ELENA IORIATTI, BARBARA MARCHETTI (2024)

81. *Il ruolo del Consiglio nella forma di governo delle autonomie speciali alpine: valorizzare e innovare* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANFRANCO POSTAL, ROBERTO TONIATTI (2024)

82. *Beni a titolarità collettiva e sfruttamento della risorsa idrica. Il caso della Magnifica Comunità di Fiemme* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, DAMIANO FLORENZANO, FLAVIO GUELLA, GIANFRANCO POSTAL (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/412031>)

83. *Ricerca in sanità e protezione dei dati personali: scenari applicativi e prospettive future. Atti del convegno, Trento 29 settembre 2023* - (a cura di) ELISA CHIZZOLA, PAOLO GUARDA, VERONICA MARONI, LUIGI RUFO (2024)

84. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 5. Una parola buona. Retorica e valori nella decisione giudiziale* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/421390>)

85. *Prospettive di superamento del voto "tradizionale". Modelli di voto alternativi alla prova della compatibilità costituzionale* - (a cura di) ALESSANDRO DE NICOLA, VINCENZO DESANTIS (2024)

86. *Le transizioni e il diritto. Atti delle giornate di studio. 21-22 settembre 2023* - (a cura di) SIMONE FRANCA, ALESSANDRA PORCARI, SERGIO SULMICELLI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/434970>)

87. *Lo studio dei papiri nei rivolgimenti metodologici della romanistica tra il 1860 e il 1960* - (a cura di) CHRISTIAN BALDUS, MASSIMO MIGLIETTA, TOMMASO BEGGIO, FILIPPO BONIN (2024)

88. *Il meccanismo unico di vigilanza: un bilancio dopo i primi dieci anni* - (a cura di) ANDREA MAGLIARI (2024)

89. *Stupefacenti e tossicodipendenza. Trattamento sanzionatorio, carcere e misure alternative* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ANTONIA MENGHINI (2024)

90. *Mediare, riparare, conciliare. Giustizia riparativa e consensuale nel procedimento davanti al giudice di pace. Atti del Convegno. Trento, 3 maggio 2024* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://iris.unitn.it/handle/11572/441032>)
91. *The teaching of Roman law in the 20th century: challenges and perspectives* - (a cura di) PAUL DU PLESSIS, TOMMASO BEGGIO (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/441270>)
92. *From multiculturalism to interculturalism: law, religious teaching and civic/citizenship education in today's Europe* - (ed. by) DAVIDE STRAZZARI with ROSSELLA BOTTONI, CINZIA PICIOCCHI (2025)
93. *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Teorie, prassi e nuove prospettive. Atti del Convegno. Trento, 20 settembre 2024* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2025)
94. *Disabilità in movimento: percorsi di autodeterminazione* - (a cura di) LUCIA BUSATTA, PAOLO MACCHI, CARLA MARIA REALE (2025)
95. *Indagini e prove nella società digitale. Questioni attuali e prospettive future* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO, LUCA PRESSACCO (2025)
96. *Il carcere come extrema ratio. Atti del Convegno. Trento, 20 dicembre 2024* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ANTONIA MENGHINI (2025)
97. *Grandi transizioni, vulnerabilità e ruolo del diritto. Les grandes transitions, vulnérabilités et rôle du droit* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, MONICA CARDILLO, ODILE DELFOUR SAMAMA, FRANTZ MYNARD, CINZIA PICIOCCHI (2025) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/463217>)
98. *La disciplina del whistleblowing e il trattamento di dati personali* - (a cura di) MARCO BOMBARDELLI, SIMONE FRANCA (2025)
99. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 5. Autonomia e diritto. Soggetti, saperi, poteri* - (a cura di) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2025) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/469414>)

100. *La figura del giudice di pace nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e nel quadro dell'Euregio. I confini, la lingua e altre specificità territoriali nella materia civile e penale* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI, TERESA PASQUINO (2026) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/486890>)